



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE
UNICA APPALTANTE - GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.1.0.-17

L'anno 2017 il giorno 25 del mese di Luglio il sottoscritto Marino Cinzia in qualita' di dirigente di Stazione Unica Appaltante - Gare E Contratti, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO, SUDDIVISO IN SEI LOTTI, DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA IN FAVORE DELLA SOCIETA' AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A., NONCHE' DELLA PARTECIPATA 100% AMIU BONIFICHE S.P.A.

Adottata il 25/07/2017
Esecutiva dal 25/07/2017

25/07/2017	MARINO CINZIA
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA
APPALTANTE - GARE E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.1.0.-17

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO, SUDDIVISO IN SEI LOTTI, DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P.A., NONCHE’ DELLA PARTECIPATA 100% AMIU BONIFICHE S.P.A.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso

- come da convenzione a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Regno Repertorio 67397 in data 18 settembre 2012, prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015 tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti è stata istituita la STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNALE per lo svolgimento dei procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici, servizi e forniture di interesse dei soggetti sottoscrittori della predetta convenzione;
- che a detta convenzione ha aderito anche la Società A.M.I.U. - AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. (AMIU);
- che AMIU ha manifestato la necessità di espletare, per sé e per conto della società, dalla stessa partecipata al 100%, AMIU BONIFICHE S.P.A. (AMIU BONIFICHE) procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito “codice”), per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa, suddiviso, ai sensi dell’art. 51 del codice, in sei lotti, per la durata di mesi 20 con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31 ottobre 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2019 , e opzione di prosecuzione per ulteriori dodici mesi, nonché opzione di proroga per altri sei mesi al fine di concludere le procedure di gara per l’individuazione del/i contraente/i;
- che il valore complessivo dei servizi, opzioni e imposte comprese, ammonta ad Euro **7.090.610,00**, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, così suddiviso nei seguenti lotti:

LOTTO 1: Polizza Responsabilità Civile verso Terzi, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi Euro **336.000,00**, comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant’altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 714677594B**, per un totale opzioni comprese di Euro **1.064.000,00**;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

LOTTO 2: Infortuni, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 46.200,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G. 7146792753**, per un totale opzioni comprese di **Euro 146.300,00**;

LOTTO 3: Polizza All Risks - Elettronica, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 192.540,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G. 714681497A** per un totale opzioni comprese di **Euro 609.710,00**;

LOTTO 4: Polizza Libro Matricola – R.C.A., premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 1.452.000,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G. 7146828509**, per un totale opzioni comprese di **Euro 4.598.000,00**;

LOTTO 5: Polizza Responsabilità Civile Inquinamento, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 162.000,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G. 714684423E**, per un totale opzioni comprese di **Euro 513.000,00**;

LOTTO 6: Polizza Tutela Legale, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 50.400,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G. 7146856C22**, per un totale opzioni comprese di **Euro 159.600,00**;

- che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice) con il criterio dell'offerta economicamente più favorevole sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita a ognuno di essi.

CRITERI	PESO
A – OFFERTA ECONOMICA	30
B – PROPOSTA TECNICA	70
TOTALE	100

- che si ritiene di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida per lotto, fatta salva l'applicazione dell'art.95, comma 12, del codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e di curare tutti gli adempimenti di legge connessi all'espletamento della procedura di gara, rinviando a successivo atto l'aggiudicazione dell'appalto;

- che si prende atto che, con riferimento a ciascun lotto, l'impresa aggiudicataria provvederà a stipulare le polizze assicurative conseguenti al presente appalto con le citate Società AMIU ed AMIU BONIFICHE; il rapporto contrattuale intercorrerà in via esclusiva con le società stesse, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra l'impresa aggiudicataria e rispettivamente il Comune di Genova e le Società AMIU ed AMIU BONIFICHE con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, all'adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale, ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Rilevato:

- che non sono attive convenzioni Consip per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della gara;
- che la Società AMIU con nota del 18 luglio 2017 prot. n. 6662, pervenuta alla Stazione Unica Appaltante Comunale in data 24 luglio 2017 prot. n. 260693, ha conferito alla stessa il mandato per l'indizione della gara fornendo nel contempo unitamente la documentazione propedeutica, debitamente approvata, ed elaborata direttamente dalla società con specifico riferimento al capitolato d'oneri ed ai Capitolati Tecnici/ schemi di polizza, consistente in:
 - Disciplinare di gara e relativi allegati (comprese schede Varianti Tecniche);
 - Capitolato Speciale;
 - Capitolato tecnico/Schema di polizza lotto 1 Responsabilita' civile verso terzi AMIU e AMIU BONIFICHE;
 - Capitolato tecnico/Schema di polizza lotto 2 Infortuni AMIU e AMIU BONIFICHE;
 - Capitolato tecnico/Schema di polizza lotto 3 All risks – Elettronica AMIU e AMIU BONIFICHE;
 - Capitolato tecnico/Schema di polizza lotto 4 Libro Matricola – R.C.A. AMIU e AMIU BONIFICHE;
 - Capitolato tecnico/Schema di polizza lotto 5 Polizza Responsabilita' Civile Inquinamento AMIU e AMIU BONIFICHE;
 - Capitolato tecnico/Schema di polizza lotto 6 Tutela Legale AMIU;
 - Relazione del RUP
 - Stati di rischio

Visto il mandato con cui si comunica l'impegno di AMIU e AMIU BONIFICHE a far fronte al pagamento dei corrispettivi dei servizi con mezzi propri di bilancio.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001

DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni di cui in premessa, per conto della società A.M.I.U. - AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. (AMIU), nonché della società, dalla stessa partecipata al 100%, AMIU BONIFICHE S.P.A. (AMIU BONIFICHE) procedura aperta, per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa, suddiviso, in sei lotti, per la durata di mesi 20 con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31 ottobre 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

2019 , e opzione di prosecuzione per ulteriori dodici mesi, nonché opzione di proroga per altri sei mesi al fine di concludere le procedure di gara per l'individuazione del/i contraente/i;

- che il valore complessivo dei servizi, opzioni e imposte comprese, ammonta ad Euro **7.090.610,00**, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, così suddiviso nei seguenti lotti:

LOTTO 1: Polizza Responsabilità Civile verso Terzi, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi Euro **336.000,00**, comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 714677594B**, per un totale opzioni comprese di Euro **1.064.000,00**;

LOTTO 2: Infortuni, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi Euro **46.200,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 7146792753**, per un totale opzioni comprese di Euro **146.300,00**;

LOTTO 3: Polizza All Risks - Elettronica, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi Euro **192.540,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G. 714681497A** per un totale opzioni comprese di Euro **609.710,00**;

LOTTO 4: Polizza Libro Matricola – R.C.A., premio annuo posto a base di gara pari a complessivi Euro **1.452.000,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G. 7146828509**, per un totale opzioni comprese di Euro **4.598.000,00**;

LOTTO 5: Polizza Responsabilità Civile Inquinamento, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi Euro **162.000,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G. 714684423E**, per un totale opzioni comprese di Euro **513.000,00**;

LOTTO 6: Polizza Tutela Legale, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi Euro **50.400,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 7146856C22**, per un totale opzioni comprese di Euro **159.600,00**;

2) di dare atto che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 del codice con il criterio dell'offerta economicamente più favorevole sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita a ognuno di essi;

3) al fine di procedere all'indizione della procedura di gara di cui al presente provvedimento, di approvare i seguenti documenti propedeutici, (già approvati da AMIU ed AMIU BONIFICHE) e consistenti in:

- Disciplinare di gara e relativi allegati (comprese schede Varianti Tecniche);
- Capitolato Speciale;
- Capitolato tecnico/Schema di polizza lotto 1 Responsabilita' civile verso terzi AMIU e AMIU BONIFICHE;
- Capitolato tecnico/Schema di polizza lotto 2 Infortuni AMIU e AMIU BONIFICHE;
- Capitolato tecnico/Schema di polizza lotto 3 All risks – Elettronica AMIU e AMIU BONIFICHE;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- Capitolato tecnico/Schema di polizza lotto 4 Libro Matricola – R.C.A. AMIU e AMIU BONIFICHE;
- Capitolato tecnico/Schema di polizza lotto 5 Polizza Responsabilita' Civile Inquinamento AMIU e AMIU BONIFICHE;
- Capitolato tecnico/Schema di polizza lotto 6 Tutela Legale AMIU;
- Relazione del RUP
- Stati di rischio

che vengono qui inseriti per far parte integrante del presente provvedimento;

4) di prendere atto che, con riferimento a ciascun lotto, l'impresa aggiudicataria provvederà a stipulare le polizze assicurative conseguenti al presente appalto con le citate Società AMIU ed AMIU BONIFICHE; il rapporto contrattuale intercorrerà in via esclusiva con le società stesse, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra l'impresa aggiudicataria e rispettivamente il Comune di Genova e le Società AMIU ed AMIU BONIFICHE con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del contratto, all'adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale, ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere;

5) di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'art.95, comma 12, del codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e di curare tutti gli adempimenti di legge connessi all'espletamento della procedura di gara, rinviando a successivo atto l'aggiudicazione dell'appalto;

6) di prendere atto che la Società AMIU con nota del 18 luglio 2017 prot. n. 6662, pervenuta il 24 luglio 2017 prot. n. 260693, ha dato mandato alla S.U.A.C. di espletare la procedura di gara di cui al presente provvedimento, e che in tale documento viene dichiarato dalla società stessa che farà fronte, unitamente ad AMIU BONIFICHE per quanto di competenza, al pagamento dei corrispettivi dei servizi con mezzi propri di bilancio;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

8) di aver verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del codice e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990.

Il Dirigente
Dott. ssa Cinzia Marino.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SEGUENTI
SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

LOTTO 1 POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI

LOTTO 2 POLIZZA INFORTUNI

LOTTO 3 POLIZZA ALL RISKS - ELETTRONICA

LOTTO 4 POLIZZA LIBRO MATRICOLA – R.C.A.

LOTTO 5 POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE INQUINAMENTO

LOTTO 6 POLIZZA TUTELA LEGALE

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Procedura aperta, così come definita all'art. 3 comma 1 lett. sss) ed ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 50/2016 (di seguito codice), suddivisa, ex art. 51 del codice, in numero **sei lotti**, per conto della società **AMIU GENOVA SPA**, con sede in Genova, Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE), codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03818890109, nonché nell'interesse della società dalla prima partecipata al 100% - **A.M.I.U. BONIFICHE S.P.A.** (AMIU Bonifiche), con sede in Genova, Via D'Annunzio 27 - C.A.P. 16121 – Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 01266290996, avente ad oggetto i seguenti servizi di copertura assicurativa:

LOTTO 1: Polizza Responsabilità Civile verso Terzi, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 336.000,00**, comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 714677594B**.

La durata della polizza è pari a mesi 20 (venti) con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31 ottobre 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2019, con facoltà di prosecuzione per ulteriori dodici mesi alle medesime condizioni tecnico economiche derivanti dall'espletamento della presente gara.

La Committenza si riserva l'opzione di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie al conseguimento di una nuova copertura assicurativa ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del codice, per un periodo massimo di ulteriori sei mesi; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione di quanto previsto nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il committente per un totale complessivo comprensivo delle predette due opzioni pari ad **Euro 1.064.000,00**.

LOTTO 2: Infortuni, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 46.200,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 7146792753**.

La durata della polizza è pari a mesi 20 (venti) con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31 ottobre 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2019, con facoltà di prosecuzione per ulteriori dodici mesi alle medesime condizioni tecnico economiche derivanti dall'espletamento della presente gara.

La Committenza si riserva l'opzione di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie al conseguimento di una nuova copertura assicurativa ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del codice, per un periodo massimo di ulteriori sei mesi; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione di quanto previsto nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il committente per un totale complessivo comprensivo delle predette due opzioni pari ad **Euro 146.300,00**.

LOTTO 3: Polizza All Risks - Elettronica, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 192.540,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 714681497A**.

La durata della polizza è pari a mesi 20 (venti) con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31 ottobre 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2019, con facoltà di prosecuzione per ulteriori dodici mesi alle medesime condizioni tecnico economiche derivanti dall'espletamento della presente gara.

La Committenza si riserva l'opzione di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie al conseguimento di una nuova copertura assicurativa ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del codice, per un periodo massimo di ulteriori sei mesi; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione di quanto previsto nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il committente per un totale complessivo comprensivo delle predette due opzioni pari ad **Euro 609.710,00**.

LOTTO 4: Polizza Libro Matricola – R.C.A., premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 1.452.000,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 7146828509**.

La durata della polizza è pari a mesi 20 (venti) con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31 ottobre 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2019, con facoltà di prosecuzione per ulteriori dodici mesi alle medesime condizioni tecnico economiche derivanti dall'espletamento della presente gara.

La Committenza si riserva l'opzione di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie al conseguimento di una nuova copertura assicurativa ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del codice, per un periodo massimo di ulteriori sei mesi; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione di quanto previsto nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il committente per un totale complessivo comprensivo delle predette due opzioni pari ad **Euro 4.598.000,00**.

LOTTO 5: Polizza Responsabilità Civile Inquinamento, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 162.000,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 714684423E**.

La durata della polizza è pari a mesi 20 (venti) con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31 ottobre 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2019, con facoltà di prosecuzione per ulteriori dodici mesi alle medesime condizioni tecnico economiche derivanti dall'espletamento della presente gara.

La Committenza si riserva l'opzione di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie al conseguimento di una nuova copertura assicurativa ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del codice, per un periodo massimo di ulteriori sei mesi; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione di quanto previsto nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il committente per un totale complessivo comprensivo delle predette due opzioni pari ad **Euro 513.000,00**.

LOTTO 6: Polizza Tutela Legale, premio annuo posto a base di gara pari a complessivi **Euro 50.400,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero, **C.I.G 7146856C22**.

La durata della polizza è pari a mesi 20 (venti) con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31 ottobre 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 30 giugno 2019, con facoltà di prosecuzione per ulteriori dodici mesi alle medesime condizioni tecnico economiche derivanti dall'espletamento della presente gara.

La Committenza si riserva l'opzione di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie al conseguimento di una nuova copertura assicurativa ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del codice, per un periodo massimo di ulteriori sei mesi; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione di quanto previsto nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il committente per un totale complessivo comprensivo delle predette due opzioni pari ad **Euro 159.600,00**.

Il presente appalto soggiace alla convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti, ivi compresa AMIU GENOVA S.P.A. in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Regno Repertorio 67397, registrata il 25/09/2012 al n. n.14296 serie 1T, prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015.

I concorrenti vengono edotti che l'impresa aggiudicataria provvederà a stipulare per ciascun lotto i contratti conseguenti al presente appalto con le citate Società Amiu Genova S.p.A. e Amiu Bonifiche S.p.A.; i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con le società stesse, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra le imprese aggiudicatarie e rispettivamente il Comune di Genova e le società Amiu Genova S.p.A. e Amiu Bonifiche S.p.A. con riferimento a tutti gli adempimenti

connessi alla gestione dei contratti, all'adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei corrispettivi contrattuali, ad ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere.

CPV

Polizza Responsabilità Civile verso Terzi **CPV principali 66510000-8 CPV 66515100-4**

Polizza Infortuni **CPV principali 66510000-8 CPV 66515200-5**

Polizza All Risks - Elettronica **CPV principali 66510000-8 CPV 66515200-5**

Polizza Libro Matricola – R.C.A. **CPV principali 66510000-8 - CPV 66516400-4**

Polizza Responsabilità Civile Inquinamento **CPV principali 66510000-8 - CPV 66512100-3**

Polizza Tutela Legale **CPV principali 66510000-8 - CPV 66513100-0**

Il valore complessivo per i 20 (venti) mesi, per tutti i lotti, comprensivo di tutte le opzioni, ammonta ad **Euro 7.090.610,00** imposte comprese.

Per la natura del servizio in appalto, gli oneri della sicurezza da interferenze sono pari a zero.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, il valore della manodopera per ogni lotto viene stimato in base all'incidenza media del costo del personale sui premi annui intermediati per imprese che prestano analoghi servizi in un importo inferiore al 10% del valore a base di Gara di ogni lotto.

ART. 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, ed in particolare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005.

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 comma 5 del codice è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto disposto all'art. 110 commi 3,4,5 e 6 del codice.

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice e meglio dettagliati nell'apposito FACSIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI E CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI ai sensi dell'art. 48 del Codice.

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del codice, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del codice.

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate.

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, singolarmente le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONE n.1 sopra citato, nonché congiuntamente scrittura privata secondo il "FAC – SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA" da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il Raggruppamento/consorzio produrrà la cauzione provvisoria intestata, alla mandataria Capogruppo designata e alla/e mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande/consorziande.

I requisiti speciali richiesti di cui all'art. 83 del codice nonché all'allegato XVII al medesimo codice dovranno essere posseduti dal raggruppamento/consorzio secondo le modalità meglio evidenziate al successivo articolo 3), fermo restando che la capogruppo dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutte le Imprese che faranno parte del raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI DI CUI ALL'art. 45 COMMA 2 LETT. B) E C) DEL CODICE.

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice, quali, tra le imprese facenti parte del consorzio, eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.

Ai sensi del comma 7 bis dell'art. 48 del codice è consentito per le ragioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere in tale sede la mancanza di un requisito in capo all'impresa consorziata.

Sia il Consorzio che la/e Consorziate/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre **singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente disciplinare.**

Tali consorzi sono invitati ad allegare copia dello Statuto.

Trova applicazione quanto prescritto dall'art. 47 del codice.

In particolare si rammenta che i consorzi stabili, ai fini della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del codice.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE CON AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 89 del codice

I concorrenti, singoli o raggruppati di cui all'art. 45 del codice, potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del codice, necessari per la partecipazione alla gara, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'art. 89 del medesimo codice.

A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell'ambito del **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n.1 le dichiarazioni di cui al predetto art. 89 comma 1** ed inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

L'impresa ausiliaria dovrà rendere, a sua volta, espresse dichiarazioni di cui all'articolo 89 comma 1 contenute nel "Modulo Ausiliaria" allegato al presente disciplinare.

In particolare il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta, e contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria per tutta la durata dell'appalto nonché dell'onerosità o meno della prestazione.

Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l'impresa ausiliaria ed il concorrente avvalente non possono partecipare contemporaneamente alla presente gara.

L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del possesso del requisito messo a disposizione dell'impresa avvalente.

L'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l'esclusione dalla gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

ISTRUZIONI IN CASO DI CESSIONE D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA, TRASFORMAZIONE, INCORPORAZIONE O FUSIONE E/O SCISSIONE

Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale e la stessa derivi da una cessione o affitto d'azienda, o di ramo d'azienda, trasformazione, incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano stati effettuati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, il concorrente è invitato ad includere tra i documenti richiesti per l'ammissione alla gara, copia autentica dell'atto concernente le modificazioni avvenute.

ULTERIORI ISTRUZIONI in caso di COASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in coassicurazione, dovranno produrre, a pena di esclusione, fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, singolarmente le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONE n.1 sopra citato, la cauzione provvisoria con le modalità infra citate, nonché congiuntamente scrittura privata secondo il FAC - SIMILE "COASSICURAZIONE" da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione delle Società designate delegataria e delegante/i.

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese in coassicurazione.

I requisiti speciali dovranno essere posseduti secondo quanto indicato al successivo articolo 3).

La garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena d'esclusione, fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, sia all'impresa delegataria designata, sia alla/delegante/i, ossia a tutte le Società.

In caso di coassicurazione l'Impresa delegataria non potrà prestare garanzia per una quota di rischio inferiore al 50%.

L'offerta congiunta sarà sottoscritta, a pena d'esclusione, da tutte le imprese che partecipano in coassicurazione.

Una stessa impresa potrà presentare una sola offerta, o a titolo individuale oppure come partecipante in coassicurazione.

DIVIETO DI SUBAPPALTO

Considerata la natura dell'appalto non è ammesso il subappalto

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta espressamente previste negli articoli successivi del presente Disciplinare, ai fini dell'ammissione alla gara, le Imprese partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui al Modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1 allegato e parte integrante del presente disciplinare di gara, oppure riprodurre il modulo stesso, debitamente compilato e sottoscritto inserendo tutte le dichiarazioni, i dati e la documentazione richiesta e comunque esplicitando tutti i dati e rendendo tutte le dichiarazioni, previste nel medesimo.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.

In ottemperanza al disposto dell'art. 83 comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito disposti:

a) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti;

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione, il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);

b) essere Società di assicurazione, debitamente autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo / dei rami ai quali afferiscono le polizze oggetto dei lotti a cui si intenda concorrere, ed operante nel territorio della Repubblica anche in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);

c1) essere in possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a Euro 50.000.000,00, indipendentemente dalla partecipazione ad uno o più lotti, per Imprese autorizzate all'esercizio del Ramo Danni; per le Imprese autorizzate all'esercizio del ramo Tutela legale di essere in possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a Euro 2.000.000,00

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando) ;

oppure in alternativa

c2) essere in possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando) ;

d) avere conseguito, nell'ultimo triennio 2014-2016, una raccolta premi media annua, nei Rami afferenti ai lotti per i quali si intenda concorrere, almeno pari a cinque volte l'importo annuo a base d'asta di ciascun lotto.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dai componenti il raggruppamento o in coassicurazione, ferma restando la quota del 50 % della mandataria o delegataria);

e) aver prestato, nel triennio 2014-2016, il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno numero tre destinatari pubblici o privati.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dai componenti il raggruppamento o in coassicurazione, fermo restando che la capogruppo o delegataria abbia prestato almeno due servizi);

Dovrà essere inoltre allegata, la seguente documentazione:

- Copia delle ricevute di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell'A.N.A.C. n. 1377 del 21/12/2016, da effettuare, a pena d'esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, per i lotti di seguito indicati (per il Lotto 2 l'operatore economico è esente dalla contribuzione) e per i seguenti importi:

Lotto 1	Euro	140,00
Lotto 3	Euro	70,00
Lotto 4	Euro	140,00
Lotto 5	Euro	70,00
Lotto 6	Euro	20,00

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>

- Per ciascun lotto, "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016. **Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del codice, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa. Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui sopra.**

NOTA BENE In caso di R.T.I. o di consorzio (costituendi o già costituiti) il PASSOE, per ciascun lotto, deve essere unico ossia riportante l'indicazione di tutte le imprese, mandataria e mandante/i costituenti il raggruppamento; in caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili deve riportare tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre.

- documentazione comprovante la prestazione della garanzia provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del codice, nella misura del 2% del premio complessivo posto a base di gara e pari a
- Euro 11.200,00 per il LOTTO 1
- Euro 1.540,00 per il LOTTO 2
- Euro 6.418,00 per il LOTTO 3
- Euro 48.400,00 per il LOTTO 4
- Euro 5.400,00 per il LOTTO 5
- Euro 1.680,00 per il LOTTO 6

Ciascuna garanzia dovrà avere validità di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e contenere la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché inoltre la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile. La stessa potrà essere effettuata, a scelta del concorrente, mediante:

- **bonifico bancario** intestato alla Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1: TESORERIA COMUNE DI GENOVA - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807;

- **fideiussione** rilasciata da Imprese bancarie assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e, **da intestarsi a STAZIONE UNICA APPALTANTE – Comune di Genova, Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA.**

Le Imprese partecipanti alla gara, potranno presentare, per ciascun lotto, una cauzione d'importo ridotto nei casi e con le modalità di cui al comma 7 del predetto art. 93. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Dovrà inoltre essere resa, a pena di esclusione, fatto salvo quanto prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, dichiarazione espressa comprovante, ai sensi del comma 8 del predetto art. 93, l'impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art. 103 del codice, in caso di aggiudicazione della gara.

Tale disposizione non si applica alle micro, piccole e medie imprese a ai R.T.I. o consorzi ordinari tra tali imprese.

Tale garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del codice sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:

- L'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso.

- L'aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall'Amministrazione dimostri che l'aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

ART. 4 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 95, comma 2 del codice a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in relazione ai criteri di valutazione di seguito indicati, nonché della ponderazione attribuita a ognuno di essi, utilizzando il metodo aggregativo compensatore:

CRITERI	PESO
A - Elementi TECNICI	70
B - Elemento ECONOMICO	30
TOTALE	100

Con riferimento agli elementi tecnici di natura quantitativa, si elencano i punteggi massimi attribuibili a ciascun subparametro (PT_{max}):

Lotto 1 – Polizza RCT/O:

- franchigia di polizza – per ogni altra causa (PT_{max}): 20 punti
- franchigia di polizza – per danni a mezzi sotto carico e scarico (PT_{max}): 10 punti
- limiti di indennizzo – per danni da incendio a cose di Terzi (PT_{max}): 10 punti
- limiti di indennizzo – per danni da Interruzione e sospensione attività (PT_{max}): max 7,5 punti
- massimale di polizza – sez. RCT (PT_{max}): 15 punti
- massimale di polizza – sez. RCO (PT_{max}): 7,5 punti

Lotto 2 – Infortuni:

- limiti di indennizzo – rimborso spese di cura (Pt_{max}): 10 punti
- sottolimito di indennizzo – danni estetici (Pt_{max}): 10 punti
- Franchigie su Invalidità Permanente (valore percentuale) (Pt_{max}): 20 punti
- Franchigie su Invalidità Permanente (valore percentuale) (Pt_{max}): 30 punti

Lotto 3 – All Risks Incendio - Elettronica:

- Limite di indennizzo – Stop Loss (Pt_{max}): 12 punti
- sottolimito di indennizzo – fenomeno elettrico (Pt_{max}): 10 punti
- sottolimito di indennizzo – gelo (Pt_{max}): 3 punti
- sottolimito di indennizzo – danni da fuoriuscita di fluido a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici, di processo ed estinzione (Pt_{max}): 10 punti
- sottolimito di indennizzo – acqua piovana (Pt_{max}): 10 punti
- franchigia di polizza – per ogni altra causa (Pt_{max}): 15 punti
- Inserimento Clausola aggiuntiva – Smottamento del terreno (Pt_{max}): 10 punti

Lotto 4 – RCA – Libro Matricola:

- massimale di polizza – sez. RCA (PT_{max}): 20 punti
- franchigia di polizza – SEZ. 1 Responsabilità Civile Veicoli a motore (PT_{max}): 35 punti

- franchigia di polizza – Sez. 2 – Atti Violenti, Fenomeni Naturali e Grandine (per tutte le categorie di veicoli) (PT_{max}): 15 punti

Lotto 5 – RC INQUINAMENTO :

- massimale unico per anno e per tutte le garanzie (PT_{max}): 30 punti
- franchigia fissa – minimo (PT_{max}): 20 punti
- franchigia fissa – massimo (PT_{max}): 20 punti

Lotto 6 – Tutela Legale :

- Limite di indennizzo per sinistro (PT_{max}): 40 punti
- Limite di indennizzo per periodo assicurativo (PT_{max}): 30 punti

Modalità di attribuzione dei punteggi tecnici

All'interno di ogni lotto, per ognuno degli elementi tecnici di valutazione, all'offerta che non proponga alcuna variazione rispetto al valore a base d'asta (come da capitolato tecnico anche detto schema di polizza) sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero).

Per gli elementi per i quali sia prevista l'attribuzione di un punteggio fisso in base alle opzioni selezionate, sarà corrisposto il punteggio previsto dall'opzione selezionata dal partecipante.

Per gli elementi per i quali sia prevista l'indicazione di un valore scelto dal partecipante (nei limiti imposti dal capitolato tecnico e dalla scheda tecnica), il corrispondente punteggio sarà attribuito come segue:

- all'offerta tecnica che avrà offerto il valore migliore sarà attribuito il massimo punteggio Tecnico previsto per l'elemento;
- agli elementi che prevedano indicazioni d'offerta con valori inferiori alla base d'asta, sarà attribuito un punteggio dato dalla seguente espressione:

$$Pt_i = Pt_{max} \times (O_{bda} - O_i) / (O_{bda} - O_{opt})$$

- agli elementi che prevedano indicazioni d'offerta con valori superiori alla base d'asta, sarà attribuito un punteggio dato dalla seguente espressione:

$$Pt_i = Pt_{max} \times (O_i - O_{bda}) / (O_{opt} - O_{bda})$$

nelle quali i termini hanno il significato sotto riportato:

- Pt_i – punteggio dell'offerta da valutare
- Pt_{max} – punteggio massimo attribuibile
- O_i – Valore dell'offerta da valutare
- O_{opt} – Valore dell'offerta migliore
- O_{bda} – Valore dell'offerta a base d'asta

Il concorrente dovrà compilare, in base a quello che intende offrire e per ciascun lotto al quale partecipa, la relativa “**Scheda di Offerta tecnica**” allegata al presente disciplinare.

Per ciascun lotto l'OFFERTA TECNICA dovrà essere datata e firmata dal Legale Rappresentante della Società Concorrente o dai Legali Rappresentati delle Società in caso di RTI e in caso di coassicurazione o di costituendo consorzi ordinari di concorrenti ed in ogni caso da persona munita dei poteri di firma, comprovati da copia dell'atto di conferimento dei poteri medesimi.

Con riferimento all'OFFERTA TECNICA non saranno ammesse offerte condizionate, né offerte che riportino varianti diverse da quelle indicate.

Con riferimento all'elemento economico

Al concorrente che avrà offerto il premio assicurativo annuo (comprensivo di ogni imposta e tassa) più basso saranno attribuiti punti 30 agli altri offerenti il punteggio verrà assegnato in base alla seguente formula:

$30 * \text{Prezzo offerto più basso} / \text{prezzo offerto dal concorrente iesimo}$.

I concorrenti dovranno formulare l'offerta economica compilando, per ciascun lotto, l'apposito modulo offerta economica allegato al presente disciplinare, indicando il premio offerto, comprensivo di ogni imposta e tassa, come da allegato modulo offerta.

Si precisa che nella compilazione del modulo offerta economica il concorrente dovrà altresì compilare la tabella delle voci che vengono a comporre il premio.

L'offerta economica dovrà essere formulata in **cifre e in lettere**. Qualora vi sia discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere.

L'offerta economica dovrà essere redatta in **carta resa legale**, sottoscritta dal rappresentante dell'Operatore Economico partecipante ovvero in caso di Raggruppamento temporaneo d'impres e in caso di costituendi consorzi ordinari di concorrenti, da tutti i rappresentanti muniti degli idonei poteri, oppure da persona munita dei poteri di firma, comprovati da copia dell'atto di conferimento dei poteri medesimi.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10, del codice si rammenta inoltre, che il concorrente deve indicare nell'offerta economica, pena l'inammissibilità della stessa, sia i propri costi della manodopera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d, che i costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'offerta dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione. Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni dei capitolati tecnici anche detti schemi di polizza.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche con ribasso pari a zero o superiori al valore posto a base di gara.

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Il concorrente potrà formulare offerta per un lotto, più lotti, tutti i lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per lotto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del codice.

L'offerta relativa a ciascun lotto dovrà essere presentata per tutti i rischi inclusi nel lotto.

L'impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del/i lotto/i per cui concorrono in misura pari al 100% .

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

ART. 5 – PROCEDURA DI GARA

Il Responsabile del sub procedimento di gara, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procederà alla verifica della correttezza formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte.

Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno superato la verifica di cui sopra.

La Stazione Appaltante esclude i concorrenti in caso di irregolarità essenziali non sanabili consistenti in carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non sono inoltre sanabili, e comportano l'esclusione, le irregolarità afferenti l'offerta.

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice nominata con specifico provvedimento dal Direttore della Stazione Unica Appaltante secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 23/02/2017.

Alla presenza della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, si apriranno le buste contenenti le offerte tecniche, al fine di verificarne la completezza del contenuto.

La Commissione sarà composta da numero 3 membri interni, competenti nella materia cui afferisce il contratto, di cui il Presidente con qualifica di Dirigente, il tutto secondo quanto stabilito dall' art. 6 dell'all. "A" alla citata Deliberazione 20/2017. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche ed inoltre fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

Le offerte tecniche verranno esaminate in seduta riservata dalla Commissione di gara, al fine dell'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione di gara tornerà a riunirsi in seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi, all'individuazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica di ogni concorrente ammesso, ed al calcolo dell'anomalia dell'offerta secondo quanto prescritto dall'art. 97 comma 3 del codice.

Le offerte, risultate anormalmente basse, verranno sottoposte a verifica di anomalia.

La verifica di congruità verrà effettuata in ossequio a quanto disposto dall'art. 97 comma 5 del codice. Qualora le giustificazioni presentate non fossero esaustive, prima di procedere all'esclusione dell'offerente, si provvederà a convocarlo per iscritto con un preavviso minimo di cinque giorni lavorativi per un contraddittorio, indicando puntualmente di fornire le giustificazioni e precisazioni ritenute necessarie. In tale sede il concorrente dovrà produrre adeguata relazione con gli allegati necessari che, per ciascuno dei punti contestati, fornisca le giustificazioni ed i chiarimenti richiesti, e comunque ogni elemento utile per la dimostrazione della congruità dell'offerta. A tal fine il concorrente potrà avvalersi durante il contraddittorio della presenza di uno o più consulenti di parte esperti in materia.

Gli esiti della verifica di congruità saranno comunicati in seduta pubblica.

Tutte le date delle sedute pubbliche verranno rese note ai concorrenti mediante comunicazione inviata per posta elettronica certificata.

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le offerte e la relativa documentazione devono pervenire con le modalità e nel termine perentorio

indicato nel bando di gara, **pena l'esclusione dalla gara.**

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

L'operatore economico concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:

BUSTA n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA UNICA PER TUTTI I LOTTI

In una prima busta debitamente chiusa dovranno essere inseriti, **a pena di esclusione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice**, i seguenti documenti:

- ☞ il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (valido per tutti i lotti)
- ☞ la garanzia provvisoria (una per ciascun lotto)
- ☞ se necessarie adeguate certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del codice o dichiarazione sostitutiva
- ☞ "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità (uno per ciascun lotto)
- ☞ gli altri documenti richiesti in caso di partecipazione di R.T.I., di Consorzio, di Avalimento o di coassicurazione
- ☞ eventuale copia della procura (generale o speciale)
- ☞ Eventuale documentazione a comprova dei requisiti speciali richiesti ed il/i FAC-SIMILE/I DICHIARAZIONI n. 1BIS (valido per tutti i lotti)

Su detta busta, dovrà essere apposta la frase: **"Busta n. 1: Documentazione Amministrativa"**.

Ai fini della compilazione dei FACSIMILI DICHIARAZIONI 1 E 1 BIS si precisa che dovranno essere rese, **fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice**:

⇒ le dichiarazioni di cui alle lettere **A.1) – A.2) – A.3)** quest'ultima solo qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

⇒ le dichiarazioni di cui alle lettere **B) – D)** quest'ultima solo in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), **E)** – quest'ultima solo in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del codice.

Si precisa che l'omissione nella scelta tra l'opzione proposta alle dichiarazioni: A.2) - A.3) – se dovuta - equivale alla mancanza della dichiarazione a essa riferita.

Le dichiarazioni di cui ai punti **A.1) e A.2)** del modulo **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1** allegato al Disciplinare dovranno essere rese dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri, oltre che in proprio (per sé), anche per tutti i soggetti, che rivestono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Codice. A tal fine si precisa che il concorrente dovrà indicare nominativo, data e luogo di nascita residenza, Codice fiscale e carica dei sopra citati soggetti ed in particolare:

- del titolare , se si tratta di impresa individuale,
- del/i socio/i , in caso di società in nome collettivo,
- del/i socio/i accomandatario/i se trattasi di società in accomandita semplice,
- di tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri** di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico, persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio,
- del/i direttore/i tecnico/i o preposto/i - responsabile/i tecnico/i,

Rimane comunque in facoltà del concorrente far rendere le predette dichiarazioni direttamente dagli interessati secondo il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS allegato al presente Disciplinare.

Le dichiarazioni di cui ai punti **A.1) e A.2)** del modulo **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1** allegato al Disciplinare dovranno essere rese dal legale rappresentante anche per i soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società che cedono o affittano rami di azienda.

BUSTA n. 2: OFFERTA TECNICA UNA PER OGNI LOTTO

In tale seconda busta, una per ogni lotto, **debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura "Busta n. 2: "OFFERTA TECNICA LOTTO...."** dovrà essere inserita l'offerta tecnica da compilare in base al modulo fac simile offerta tecnica allegato al presente disciplinare.

BUSTA n. 3: OFFERTA ECONOMICA UNA PER CIASCUN LOTTO

In tale terza busta, una per ogni lotto, debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura **"Busta n. 3: "OFFERTE ECONOMICA LOTTO....."** dovrà essere inserita l'offerta economica da compilare in base al modulo fac simile offerta economica allegato al presente disciplinare.

L'offerta dovrà essere redatta su carta legale secondo i moduli che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell'Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I. o costituendo Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di imprese in coassicurazione da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi, consorziarsi o operare in regime di coassicurazione, **pena l'esclusione**.

Si precisa che tutte le predette buste dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse, sigillate con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; dovranno altresì essere siglate sui lembi da chiudere dal concorrente.

Dovranno inoltre riportare l'indicazione dell'oggetto della presente procedura, la denominazione/ ragione sociale/ ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti.

Tutte le predette buste dovranno essere inserite in un **PLICO di spedizione**, anch'esso **a pena di esclusione chiuso e come sopra sigillato; anche tale plico dovrà essere siglato sui lembi di chiusura**.

Sul **PLICO** dovranno essere esposti: **l'OGGETTO della presente procedura di gara** avendo cura di indicare la **Ragione sociale/ Denominazione/ Ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese comprensiva del/i codice/i fiscale/i e il o i Lotti per cui si partecipa**.

Il **PLICO**, **formato secondo le istruzioni di cui sopra**, dovrà pervenire a mezzo servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano **entro il termine perentorio, a pena di esclusione, indicato nel bando di gara e, sempre a pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archivio Generale Protocollo – Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova.**

ART. 7 – VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

Nei confronti del concorrente primo in graduatoria, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. Tale verifica

avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.

La documentazione che la Stazione Appaltante andrà a verificare con il sistema Avcpass relativamente ai requisiti di carattere speciale sarà costituita da:

- a) autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio del ramo assicurativo in cui rientra la polizza oggetto del presente appalto;
- b) livello di raccolta premi per polizze, desumibile dai dati ANIA.
- c) Copia di certificazione di rating;
- d) Copia dei bilanci riclassificati relativi agli anni 2014 - 2015 e 2016 quest'ultimo se già depositato, corredati delle note di deposito presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti.
- e) Copia dei frontespizi delle polizze stipulate.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di condurre autonome indagini per il tramite di opportune banche dati ed elenchi di operatori.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

ART. 8 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione, subordinato all'esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e speciale richiesti.

ART. 9 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 10 – ALTRE INFORMAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra **la Stazione Unica Appaltante** del Comune e i concorrenti avverranno mediante posta elettronica certificata.

ART. 11 – CHIARIMENTI

Le informazioni inerenti il presente appalto, potranno essere richieste alla **Stazione Unica Appaltante** del Comune mediante richiesta inoltrata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo garecontratticomge@postecert.it.

I chiarimenti resi dalla stazione appaltante, nonché le risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicati periodicamente sul sito internet dell'Ente nella sezione bandi e, nella fattispecie nella pagina relativa al presente bando, fino a sei giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro gli otto giorni antecedenti la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Nella medesima pagina internet verranno altresì comunicate le date delle sedute pubbliche, successive alla prima; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente al sito, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

ART. 12 - CLAUSOLA BROKER

Per l'assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, AMIU GENOVA S.p.A. si è avvalsa e si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di ITALBROKERS S.p.A. – sede di Genova, Via Albaro, 3 , tel. 010 31951, fax 010 3623862, email ottonello@italbrokers.it, CF e PIVA n. 08536311007 , iscrizione al RUI n. B000059359;

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatrici nella misura, in percentuale sul premio lordo, del:

✓ 1,30% per ciascun lotto;

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (in carta semplice)

Stazione Unica Appaltante del Comune di GENOVA

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il __/__/____ nella sua qualità di _____ e come tale in rappresentanza dell'impresa _____ con sede legale in _____ Via _____ CAP _____ Sede operativa in _____ Via _____ CAP _____ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ numero telefonico _____ e numero fax _____ indirizzo recapito corrispondenza _____ indirizzo e-mail _____,

CHIEDE

di partecipare alla presente procedura di gara in qualità di (*barrare l'ipotesi che interessa*):

- Impresa singola [art. 45 comma 2 lettera a) del Codice];
- Componente di costituendo raggruppamento d'impresе o costituendo Consorzio ordinario d'impresе [art. 48 comma 8 del Codice];
- Raggruppamento d'impresе o Consorzio ordinario, costituito [art. 45 comma 2 lettere d) – e) del Codice];
- Consorzio stabile [art. 45 comma 2 lettera c) del Codice];
- Consorzio di produzione e lavoro o tra impresе artigiane [art. 45 comma 2 lettera b) del Codice];
- Aggregazione d'impresе aderente a contratto di rete [art. 45 comma 2 lettera f) del Codice];
- Aderente a contratto di Gruppo Europeo [art. 45 comma 2 lettera g) del Codice];
- Consorziata esecutrice per conto di Consorzi di cui all'art. 45 c. 1 lett. b) e c) del Codice
- Delegataria/coassicuratrice (*indicare il ruolo rivestito*) in Coassicurazione [art. 1911 del Codice Civile]

per i seguenti lotti (*barrare i lotti per cui si partecipa*):

- Lotto 1 CIG 714677594B
- Lotto 2 CIG 7146792753
- Lotto 3 CIG 714681497A
- Lotto 4 CIG 7146828509
- Lotto 5 CIG 714684423E
- Lotto 6 CIG 7146856C22

e, conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76,

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice di cui infra, **NON** sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui

all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed infra indicati **NON** è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice, per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:.....*

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 e precisamente: *(esplicitare la fattispecie)* abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:

* *(In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna)*

** *(In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l'O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente)*

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario)

per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette di cui all'art. 80 comma 1 del codice non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica, che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(oppure)

l'Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne di cui all'art. 80 comma 1, per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell'art. 80 del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:

B) - l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice commi 4 e 5

B-bis) ai sensi dell'art. 2359 del codice civile l'impresa si trova in una situazione di controllo con (compilare solo qualora sussista una situazione di controllo con altra impresa);

B-ter) ai sensi della lettera m) del comma 5 dell'art. 80 del Codice l'impresa ha presentato offerta in modo autonomo, senza che la stessa possa essere riconducibile o imputabile a un unico centro decisionale;

C) l'assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l'incapacità del legale rappresentante dell'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i.;

D) (Attestazione aggiuntiva da rendersi in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice

dichiara:

- che in caso di aggiudicazione le prestazioni saranno eseguite dalla/e seguente/i Consorziata/e che **NON** partecipa/partecipano, pena l'esclusione, sia del consorzio che della/e consorziata/e, in alcuna altra _____ forma _____ al _____ presente procedimento _____

- che le Società/Imprese Consorziare sono le seguenti: _____

E) (Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l'esclusione in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del codice)

- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti _____ relativi all'Impresa ausiliaria _____ (indicare nominativo impresa, _____ con sede legale in _____ Via _____ CAP _____ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ numero telefonico _____ e numero fax _____)

e di essere a conoscenza che, se trattasi di avvalimento di titoli di studio o di esperienze professionali pertinenti forniti dall'impresa ausiliaria, l'avvalimento potrà operare solo nel caso in cui quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali svolge tale ruolo di ausiliaria

F) che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per

violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”).

- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri).

- **(barrare una delle opzioni che seguono):**

di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001;

di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.

- **(barrare una delle opzioni che seguono):**

di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;

di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara quanto segue:.....

G) di essere iscritta, per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara, al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) o, in caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, di essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice dei Contratti

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altra forma di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)

H) di essere Società di assicurazione, debitamente autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo in cui rientrano le polizze oggetto dei lotti di cui al presente appalto, ed operante nel territorio della Repubblica anche in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altra forma di associazione tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)

I1) essere in possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a Euro 50.000.000,00 per Imprese autorizzate all'esercizio del Ramo Danni; per le Imprese autorizzate all'esercizio del ramo Tutela legale di essere in possesso di un patrimonio netto (ovvero Fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a Euro 2.000.000,00

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando) ;

oppure in alternativa

I2) essere in possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato

dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando) ;

L) avere conseguito, nell'ultimo triennio 2014-2016, una raccolta premi media annua, nei Rami afferenti ai lotti per i quali si intenda concorrere, almeno pari a cinque volte l'importo annuo a base d'asta di ciascun lotto.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dai componenti il raggruppamento o in coassicurazione, ferma restando la quota del 50 % della mandataria o delegataria);

M) aver prestato, nel triennio 2014-2016, il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno numero tre destinatari pubblici o privati.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dai componenti il raggruppamento o in coassicurazione, fermo restando che la capogruppo o delegataria abbia prestato almeno due servizi);

DICHIARA INOLTRE

1) - di aver preso esatta conoscenza, con riferimento a ciascun lotto per il quale partecipa, di tutte le condizioni espresse nel bando di procedura aperta e di **approvare specificatamente** il contenuto di tutti gli articoli del Capitolato Speciale d'appalto, del Disciplinare di Gara nonché dello schema di polizza che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo che si accetta, compresi gli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 e di aver esaminato gli stessi;

2) - di aver preso atto che il mancato versamento delle spese di contratto, come pure la mancata presentazione della cauzione definitiva, potrà comportare la decadenza dell'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai danni, e di obbligarsi altresì, in caso di aggiudicazione, al pagamento delle spese di pubblicità legale (sia sui quotidiani che sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016), le quali ultime ammontano in via di larga massima e salvo conguaglio:

ad Euro 1.200,00 per il Lotto 1
ad Euro 165,00 per il Lotto 2
ad Euro 690,00 per il Lotto 3
ad Euro 5.190,00 per il Lotto 4
ad Euro 580,00 per il Lotto 5
ad Euro 180,00 per il Lotto 6

3) - di aver provveduto **SE TENUTI** -

- alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da comprovarsi successivamente mediante idonea documentazione;

- di aver proceduto alla nomina del medico competente nella persona del Dottor _____ e che lo stesso ha effettuato la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Impresa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- di aver provveduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., da comprovarsi successivamente mediante copia del relativo attestato
- di aver proceduto alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, e che lo stesso ha frequentato il relativo corso di formazione.

4) – che l'ente **eventualmente** competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è con sede in Via tel. e che la dimensione aziendale ai fini del computo dei dipendenti per l'applicazione della Legge n.68/1999 è:

- non è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in quanto

5) - che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
 _____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
 _____ Il _____ residente in _____

Codice Fiscale _____

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
 _____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
 _____ Il _____ residente in _____

Codice Fiscale _____

– che i **soggetti eventualmente cessati dalla carica** nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
 _____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
Il _____ residente in _____

6) che le posizioni aziendali sono:

posizione/i assicurativa INPS sede di _____ Matricola Azienda _____

- posizione/i assicurativa INAIL sede di _____ Codice Ditta _____

che il C.C.N.L. applicato è: _____

- **con dimensione aziendale:** da 0 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50 da 51 a 100 oltre 100

e che trattasi di **(barrare una delle opzioni che seguono):**

media impresa(meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro);

piccola impresa(meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro)

micro impresa(meno di 10 dipendenti e un fatturato - la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico - o bilancio - un prospetto delle attività e delle passività di una società - annuo inferiore ai 2 milioni di euro);

7) che, in caso di aggiudicazione la persona alla quale spetterà la rappresentanza della Società offerente, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente appalto, sino all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di Genova è il Signor _____ (Legale Rappresentante) mentre le prestazioni oggetto del presente appalto verranno eseguiti sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor _____

8) - di comunicare che l'indirizzo di posta certificata è il seguente: _____.

9) di essere edotto che l'affidamento sarà risolto di diritto, in conseguenza di procedure concorsuali, o in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura a carico del primo in graduatoria, dell'aggiudicatario, o del contraente;

10) di impegnarsi, se aggiudicatario, a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza;

11) di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la risoluzione del contratto di appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria;

12) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia;

13) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione ai committenti e alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

14) di non essersi accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

15) di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10 marzo 1998.

16) di essere edotto che il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

17) di essere edotto che nel contratto sono inserite le clausole di legalità di cui ai precedenti punti 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16).

Data _____

**IL RAPPRESENTANTE
O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ**

Allegare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS (in carta semplice)

reso singolarmente a cura de

- il titolare, se si tratta di impresa individuale,
- il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo
- il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice
- i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, , **ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri** di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o **di controllo**, il socio unico, persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
- il/i direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i
- i cessati dalle cariche sopra indicate, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, qualora reperibili.

Stazione Unica Appaltante
del Comune di **GENOVA**

Il Signor _____ nato a _____ il ___/___/___ codice fiscale:
_____ nella sua qualità di _____ dell'impresa
_____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.

_____ **consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76**

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti **NON** sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed infra indicati **NON** è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice, per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:.....*

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 e precisamente: *(esplicitare la fattispecie)*
..... abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:
.....**

* *(In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'art.*

80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna)

*** (In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l'O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente)*

data _____

FIRMA _____

Allegare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

FAC – SIMILE DI “SCRITTURA PRIVATA” COSTITUENDO R.T.I./CONSORZIO ORDINARIO

Spett.le Stazione Unica Appaltante

del Comune di Genova

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO, SUDDIVISO IN SEI LOTTI DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER CONTO DI AMIU GENOVA SPA E NELL’INTERESSE DI AMIU BONIFICHE SPA

L’anno _____ il giorno _____, i sottoscritti¹:

⇒ Signor _____ nato a _____ il __/__/____ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell’impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____

⇒ Signor _____ nato a _____ il __/__/____ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell’impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____

⇒ Signor _____ nato a _____ il __/__/____ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell’impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____

p r e m e s s o

- che la **Spett.le Stazione Unica Appaltante** del Comune intende affidare, mediante procedura aperta l’appalto in oggetto;

d i c h i a r a n o

- che intendono partecipare all’appalto per l’assegnazione del servizio di cui in oggetto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/consorzio ordinario ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del codice e che in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza all’impresa _____ che sarà designata Mandataria;

- che l’offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall’impresa designata quale mandataria sia dalla/e mandante/i;

- che il servizio, sarà eseguita dalle singole Imprese nei limiti delle specifiche quote di partecipazione che sono le seguenti:

mandataria: _____ *(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)*

mandante: _____ *(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)*

mandante: _____ *(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)*

**I RAPPRESENTANTI o i PROCURATORI delle SOCIETA' delle
Imprese raggruppande**

¹ Inserire tante voci quante sono le Imprese che compongono il Raggruppamento Temporaneo

FAC-SIMILE "Modulo Ausiliaria"

Spett.le Stazione Unica Appaltante
del Comune di Genova

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO, SUDDIVISO IN SEI LOTTI DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER CONTO DI AMIU GENOVA SPA E NELL'INTERESSE DI AMIU BONIFICHE SPA

L'anno _____ il giorno _____, il Sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____ in qualità di _____ e, come tale Rappresentante dell'Impresa _____ con sede in _____ Via _____ Codice Fiscale/Partita I.V.A. _____
CODICE ISTAT _____ Codice catasto _____ e-mail _____
PEC _____ telefono _____ fax _____

consocio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. n. 445/2000 art. 76

pre m e s s o

- che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura aperta l'appalto in oggetto;

d i c h i a r a

A.1) nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed infra indicati, **NON** sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed infra indicati **NON** è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:.....*

ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 e precisamente: *(esplicitare la fattispecie)* abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:

.....**
* (In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza

di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna)

*** (In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l'O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente)*

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario)

per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette di cui all'art. 80 comma 1 del codice non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica, che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
(oppure)

l'Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne di cui all'art. 80 comma 1 per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell'art. 80 del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:

B) - l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice.

C) - l'assenza di sanzioni che comportino l'incapacità del legale rappresentante dell'operatore economico di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari - di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i. ;

D) – che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della

legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”).

- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri)

- **(barrare una delle opzioni che seguono):**

di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001;

di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.

- **(barrare una delle opzioni che seguono):**

- di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;

- di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara quanto segue:.....

E) di comunicare che l'indirizzo di posta certificato di posta certificato è:

F) che l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di, al n. dal..... per le seguenti attività....., Codice FiscalePartita I.V.A. con sede inVia con oggetto sociale

G) che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
Il _____ residente in _____

Codice Fiscale _____

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____

_____ Il _____ residente in _____
Sig. _____ nella qualità di _____ nato a
_____ Il _____ residente in _____
Codice Fiscale _____

– che i **soggetti eventualmente cessati dalla carica** nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a
_____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a
_____ Il _____ residente in _____

H) che le posizioni aziendali sono:

- posizione/i assicurativa INPS sede di Matricola Azienda.....
- posizione/i assicurativa INAIL sede di Codice Ditta

che il C.C.N.L. applicato è:

- **con dimensione aziendale:** da 0 a 5 // da 6 a 15 // da 16 a 50 // da 51 a 100 // oltre 100 //
e che trattasi di (**barrare una delle opzioni che seguono**):

- media impresa** (meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro);
- piccola impresa** (meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro)
- micro impresa** (meno di 10 dipendenti e un fatturato - la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico - o bilancio - un prospetto delle attività e delle passività di una società - annuo inferiore ai 2 milioni di euro);

I) - che l'ente **eventualmente** competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è con sede in Via tel. e che la dimensione aziendale ai fini del computo dei dipendenti per l'applicazione della Legge n.68/1999 è:

- non è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in quanto

L) di essere a conoscenza che la stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione dell'appalto verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte di codesta impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, e che pertanto le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali di codesta impresa ausiliaria

attesta

che non partecipa, se non in veste di ausiliaria, in alcuna altra forma alla presente gara , e che possiede i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento

e s' impegna

nei confronti del Comune di Genova ed esclusivamente nei confronti dell'Impresa, concorrente alla presente gara d'appalto, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, di cui è carente il concorrente sopra indicato, e a tal scopo allega originale o copia conforme del contratto avvalimento.

**per l'Impresa Ausiliaria
il RAPPRESENTANTE o il PROCURATORE DELLA SOCIETA'
sottoscrizione (per esteso e leggibile)**

.....

Allegare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

FAC – SIMILE COASSICURAZIONE

Spett.le Stazione Unica Appaltante
del Comune di Genova

OGGETTO: scrittura privata

AFFIDAMENTO IN APPALTO, SUDDIVISO IN SEI LOTTI DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER CONTO DI AMIU GENOVA SPA E NELL'INTERESSE DI AMIU BONIFICHE SPA

L'anno _____ il giorno _____, i sottoscritti:

Il Signor nato ailnella sua qualità die come tale legale rappresentante dell'impresacon sede in..... Via CAP.....

Ed il Signor nato ailnella sua qualità die come tale legale rappresentante dell'impresacon sede in..... Via CAP.....

P R E M E S S O

- che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura aperta, l'appalto in oggetto

D I C H I A R A N O

- che intendono partecipare alla gara per l'assegnazione dell'appalto di cui sopra costituendosi in Coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c., e che l'Impresa _____ sarà designata delegataria;
- che l'offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente dall'impresa designata quale delegataria che dalla/e coassicuratrice/i;
- che, in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire apposita delega, all'impresa designata delegataria
- che il servizio sarà eseguito dalle singole imprese in relazione alle specifiche quote di partecipazione al rischio che sono le seguenti:

delegataria: _____(non inferiore al%)

coassicuratrice: _____(non inferiore al%)

**I RAPPRESENTANTI
O I PROCURATORI DELLE SOCIETÀ**

.....

(applicare una marca da bollo da 16,00 Euro)

AFFIDAMENTO IN APPALTO, SUDDIVISO IN SEI LOTTI, DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER CONTO DI AMIU GENOVA SPA E NELL'INTERESSE DI AMIU BONIFICHE SPA

Modulo offerta economica – Lotto 1 – RCT/O

L'impresa (ovvero l'impresa mandante di RTI, ovvero l'impresa delegataria, secondo quanto riportato nell'istanza)

.....

con sede in, via

codice fiscale, Partita IVA

in persona del Legale Rappresentante / Procuratore

dichiara

(anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di offrire i servizi di assicurazione oggetto del presente lotto alle condizioni di seguito indicate.

Basi d'asta – Valori periodo

Importo lordo a base d'asta – TOTALE	€ 1.064.000,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU GENOVA S.P.A.</i>	€ 1.026.000,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU BONIFICHE S.P.A.</i>	€ 38.000,00

Basi d'asta – Valori annui

Importo lordo annuo a base d'asta – TOTALE	€ 336.000,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU GENOVA S.P.A.</i>	€ 324.000,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU BONIFICHE S.P.A.</i>	€ 12.000,00

Offerta – Valori annui

Importo lordo annuo offerto – TOTALE	<i>In cifre</i>	€ _____, ____
	<i>In lettere</i>	€ _____ / ____
<i>Importo lordo annuo offerto – Amiu Genova S.p.a.</i>	<i>In cifre</i>	€ _____, ____
	<i>In lettere</i>	€ _____ / ____
<i>Importo lordo annuo offerto – Amiu Bonifiche S.p.a.</i>	<i>In cifre</i>	€ _____, ____
	<i>In lettere</i>	€ _____ / ____

Indicare i valori offerti in cifre ed in lettere

Calcolo del premio – valori annui – Amiu Genova S.p.A.

Retribuzioni annue lorde	Tasso offerto (pro-mille)	Importo imponibile annuo	Imposte di Legge (22,25%)	Importo lordo annuo
€ 50.000.000,00	_____, ____	€ _____, ____	€ _____, ____	€ _____, ____

Indicare i valori in cifre

Calcolo del premio – valori annui – Amiu Bonifiche SpA

Retribuzioni annue lorde	Tasso offerto (pro-mille)	Importo imponibile annuo	Imposte di Legge (22,25%)	Importo lordo annuo
€ 1.400.000,00	_____, ____	€ _____, ____	€ _____, ____	€ _____, ____

Indicare i valori in cifre

DICHIARA/DICHIARANO

che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. e che il costo del personale impiegato per l'esecuzione del servizio non è inferiore ai minimi salariali di cui alle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

A tale fine, in relazione al contenuto dell'art. 97 comma 5, i **costi aziendali annui** riferibili al presente affidamento, relativi:

- all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – sono pari ad €
- alla manodopera – sono pari ad €

Condizioni di riparto

Compagnia	Denominazione Società	Percentuale di ritenzione
Mandataria / delegataria		
Mandante / Coassicuratrice		
Mandante / Coassicuratrice		

Da compilarsi unicamente in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa o Co-assicurazione

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

(applicare una marca da bollo da 16,00 Euro)

AFFIDAMENTO IN APPALTO, SUDDIVISO IN SEI LOTTI, DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER CONTO DI AMIU GENOVA SPA E NELL'INTERESSE DI AMIU BONIFICHE SPA

Modulo offerta economica – Lotto 2 – INFORTUNI

L'impresa (ovvero l'impresa mandante di RTI, ovvero l'impresa delegataria, secondo quanto riportato nell'istanza)

.....

con sede in, via

codice fiscale, Partita IVA

in persona del Legale Rappresentante / Procuratore

dichiara

(anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di offrire i servizi di assicurazione oggetto del presente lotto alle condizioni di seguito indicate.

Basi d'asta – Valori periodo

Importo lordo a base d'asta – TOTALE	€ 146.300,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU GENOVA S.P.A.</i>	€ 133.000,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU BONIFICHE S.P.A.</i>	€ 13.300,00

Basi d'asta – Valori annui

Importo lordo annuo a base d'asta – TOTALE	€ 46.200,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU GENOVA S.P.A.</i>	€ 42.000,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU BONIFICHE S.P.A.</i>	€ 4.200,00

Offerta – Valori annui

Importo lordo annuo offerto – TOTALE	<i>In cifre</i>	€ _____, ____
	<i>In lettere</i>	€ _____ / ____
<i>Importo lordo annuo offerto – Amiu Genova S.p.a.</i>	<i>In cifre</i>	€ _____, ____
	<i>In lettere</i>	€ _____ / ____
<i>Importo lordo annuo offerto – Amiu Bonifiche S.p.a.</i>	<i>In cifre</i>	€ _____, ____
	<i>In lettere</i>	€ _____ / ____

Indicare i valori offerti in cifre ed in lettere

Calcolo del premio – valori annui – Amiu Genova S.p.A.

Categoria assicurata	N° / retribuzioni	Premio pro-capite Tasso offerto (per milione)	Importo imponibile annuo	Imposte di Legge (4,38%)	Importo lordo annuo
a) Amministratori:					
- Presidente	1	_____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
- Consiglieri	5	_____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
b) Dirigenti	€ 350.000,00	_____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
c) Conducenti	N. mezzi 719	_____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
d) Dipendenti	€ 1.800.000,00	_____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __

Indicare i valori in cifre

Calcolo del premio – Valori annui – Amiu Bonifiche SpA

Categoria	N° / Retribuzioni	Premio pro-capite Tasso offerto (per milione)	Importo imponibile annuo	Imposte di Legge (4,38%)	Importo lordo annuo
Amministratore Unico	1	_____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Dirigenti	€ 50.000,00	_____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Conducenti	N° 48 mezzi	_____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Dipendenti	€ 500.000,00				

Indicare i valori in cifre

DICHIARA/DICHIARANO

che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. e che il costo del personale impiegato per l'esecuzione del servizio non è inferiore ai minimi salariali di cui alle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

A tale fine, in relazione al contenuto dell'art. 97 comma 5, i **costi aziendali annui** riferibili al presente affidamento, relativi:

- all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – sono pari ad €
- alla manodopera – sono pari ad €

Condizioni di riparto

Compagnia	Denominazione Società	Percentuale di ritenzione
Mandataria / delegataria		
Mandante / Coassicuratrice		

Mandante / Coassicratrice		
---------------------------	--	--

Da compilarsi unicamente in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa o Co-assicurazione

luogo e data)

.....

(Firma)

.....

(applicare una marca da bollo da 16,00 Euro)

AFFIDAMENTO IN APPALTO, SUDDIVISO IN SEI LOTTI, DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER CONTO DI AMIU GENOVA SPA E NELL'INTERESSE DI AMIU BONIFICHE SPA

Modulo offerta economica – Lotto 3 – ALL RISKS INCENDIO – ELETTRONICA

L'impresa (ovvero l'impresa mandante di RTI, ovvero l'impresa delegataria, secondo quanto riportato nell'istanza)

.....

con sede in, via

codice fiscale, Partita IVA

in persona del Legale Rappresentante / Procuratore

dichiara

(anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di offrire i servizi di assicurazione oggetto del presente lotto alle condizioni di seguito indicate.

Basi d'asta – Valori periodo

Importo lordo a base d'asta – TOTALE	€ 609.710,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU GENOVA S.P.A All Risks - Furto</i>	€ 570.000,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU GENOVA S.P.A. Elettronica</i>	€ 15.960,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU BONIFICHE S.P.A. All Risks - furto</i>	€ 23.750,00

Basi d'asta – Valori annui

Importo lordo a base d'asta – TOTALE	€ 192.540,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU GENOVA S.P.A All Risks - Furto</i>	€ 180.000,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU GENOVA S.P.A. Elettronica</i>	€ 5.040,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU BONIFICHE S.P.A. All Risks - Furto</i>	€ 7.500,00

Offerta – Valori annui

Importo lordo annuo offerto – TOTALE	<i>In cifre</i>	€ _____, ____
	<i>In lettere</i>	€ _____ / ____
Importo lordo annuo offerto – Amiu Genova SpA All Risks – Furto	<i>In cifre</i>	€ _____, ____
	<i>In lettere</i>	€ _____ / ____
Importo lordo annuo offerto – Amiu Genova SpA	<i>In cifre</i>	€ _____, ____

Elettronica	<i>In lettere</i>	€ _____ / ____
Importo lordo annuo offerto – Amiu Bonifiche SpA All Risks - Furto	<i>In lettere</i>	€ _____ / ____
	<i>In lettere</i>	€ _____ / ____

Indicare i valori offerti in cifre ed in lettere

Calcolo del premio – Valori annui – AMIU GENOVA SpA – All Risks Incendio - Furto					
Partita assicurata	Somme assicurate	Tasso offerto (per milione)	Importo imponibile annuo	Imposte di Legge (22,25%)	Importo lordo annuo
<i>Fabbricati</i>	€ 65.000.000,00	_____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Contenuto	€ 24.500.000,00	_____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Merci	€ 1.550.000,00	_____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Rischio locativo	€ 2.500.000,00	_____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Ricorso Terzi	€ 3.000.000,00	_____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Spese demolizione e sgombero, trattamento e trasporto	€ 100.000,00	_____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __

Calcolo del premio – Valori annui – AMIU GENOVA SpA – Furto

<i>Contenuto</i>	€ 103.500,00	_____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Valori ovunque riposti	€ 50.000,00	_____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __

Indicare i valori in cifre

Calcolo del premio – Valori annui – AMIU GENOVA SpA – Elettronica

Partita assicurata	Somme assicurate	Tasso offerto (per milione)	Importo imponibile annuo	Imposte di Legge (21,25%)	Importo lordo annuo
N. 3 Strumenti per misurazioni geodetiche e satellitari e n. 1 Stazione topografica totale mobile Leica MS60 dotata di Laserscanner.	€ 74.919,00	_____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Sistemi elettronici per Elaborazione Dati	€ 80.000,00	_____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Maggiori Costi	€ 100.000,00	_____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __

Supporto Dati	€ 70.000,00	____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Sociopolitici		____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Inondazioni, Alluvione, Allagamenti		____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __

Indicare i valori in cifre

Calcolo del premio – Valori annui – AMIU BONIFICHE SpA – All Risks Incendio - Furto					
Partita assicurata	Somme assicurate	Tasso offerto (per milione)	Importo imponibile annuo	Imposte di Legge (22,25%)	Importo lordo annuo
<i>Fabbricati</i>	€ 300.000,00	____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Contenuto	€ 100.000,00	____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Merci	€ 25.000,00	____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Rischio locativo	€ 500.000,00	____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Ricorso Terzi	€ 520.000,00	____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Spese demolizione e sgombero, trattamento e trasporto	€ 52.000,00	____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Calcolo del premio – Valori annui – AMIU GENOVA SpA – Furto					
<i>Contenuto</i>	€ 84.000,00	____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Valori ovunque riposti	€ 25.000,00	____, ____	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __

Indicare i valori in cifre

DICHIARA/DICHIARANO

che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. e che il costo del personale impiegato per l'esecuzione del servizio non è inferiore ai minimi salariali di cui alle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

A tale fine, in relazione al contenuto dell'art. 97 comma 5, i **costi aziendali annui** riferibili al presente affidamento, relativi:

- all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – sono pari ad €
- alla manodopera – sono pari ad €

Condizioni di riparto

Compagnia	Denominazione Società	Percentuale di ritenzione
Mandataria / delegataria		
Mandante / Coassicuratrice		
Mandante / Coassicuratrice		

Da compilarsi unicamente in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa o Co-assicurazione

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

(applicare una marca da bollo da 16,00 Euro)

AFFIDAMENTO IN APPALTO, SUDDIVISO IN SEI LOTTI, DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER CONTO DI AMIU GENOVA SPA E NELL'INTERESSE DI AMIU BONIFICHE SPA

Modulo offerta economica – Lotto 4 – RCA – LIBRO MATRICOLA

L'impresa (ovvero l'impresa mandante di RTI, ovvero l'impresa delegataria, secondo quanto riportato nell'istanza)

.....

con sede in, via

codice fiscale, Partita IVA

in persona del Legale Rappresentante / Procuratore

dichiara

(anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di offrire i servizi di assicurazione oggetto del presente lotto alle condizioni di seguito indicate.

Basi d'asta – Valori periodo

Importo lordo a base d'asta – TOTALE	€ 4.598.000,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU GENOVA S.p.A.</i>	<i>€ 4.275.000,00</i>
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU BONIFICHE S.p.A.</i>	<i>€ 323.000,00</i>

Valori annuali

Importo lordo annuo a base d'asta – TOTALE	€ 1.452.000,00
<i>Importo lordo annuo a base d'asta – AMIU GENOVA S.p.A.</i>	<i>€ 1.350.000,00</i>
<i>Importo lordo annuo a base d'asta – AMIU BONIFICHE S.p.A.</i>	<i>€ 102.000,00</i>

Calcolo del premio – sezione I – Responsabilità Civile Autovetture

Tipologia veicolo	Numerosità	Premio annuo per veicolo	Premio totale annuo imponibile	Premio totale annuo lordo
I – Autovetture	Vedi elenco allegato al capitolato	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
II – Autovetture uso promiscuo	Vedi elenco allegato al capitolato	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
III – Ciclocarri	Vedi elenco allegato al capitolato	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
IV – Motoveicoli per trasporto	Vedi elenco allegato	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __

merci	al capitolato			
V – Motocicli	Vedi elenco allegato al capitolato	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
VI – Autocarri	Vedi elenco allegato al capitolato	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
VII – Macchine Operatrici	Vedi elenco allegato al capitolato	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
IX – Targhe Prova	Vedi elenco allegato al capitolato	€ _____, __	€ _____, __	€ _____, __
Totale				€ _____, __

Calcolo del premio – sezione II – AUTO RISCHI DIVERSI

AMIU GENOVA SpA

Garanzia	Valore assicurato	Tasso offerto (pro-mille)	Importo imponibile annuo	Importo lordo annuo
Furto	€ 5.189.575,46	___, ___	€ _____, __	€ _____, __
Incendio	€ 14.042.262,96	___, ___	€ _____, __	€ _____, __
Eventi naturali	€ 13.973.187,56	___, ___	€ _____, __	€ _____, __

Indicare i valori in cifre

AMIU BONIFICHE SpA

Garanzia	Valore assicurato	Tasso offerto (pro-mille)	Importo imponibile annuo	Importo lordo annuo
Furto	€ 883.284,00	___, ___	€ _____, __	€ _____, __
Incendio e Eventi naturali	€ 883.284,00	___, ___	€ _____, __	€ _____, __

Indicare i valori in cifre

L'individuazione dei veicoli da assicurare per le due opzioni di copertura previste è riportata nell'elenco allegato al capitolato •

Importo lordo complessivo offerto	€ _____, __
AMIU GENOVA SpA	
Importo lordo offerto – sezione I	€ _____, __
Importo lordo offerto – sezione II	€ _____, __
AMIU BONIFICHE SpA	
Importo lordo offerto – sezione I	€ _____, __

Importo lordo offerto – sezione II € _____

Indicare i valori offerti in cifre ed in lettere

DICHIARA/DICHIARANO

che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. e che il costo del personale impiegato per l'esecuzione del servizio non è inferiore ai minimi salariali di cui alle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

A tale fine, in relazione al contenuto dell'art. 97 comma 5, i **costi aziendali annui** riferibili al presente affidamento, relativi:

- all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – sono pari ad €
- alla manodopera – sono pari ad €

Condizioni di riparto

Compagnia	Denominazione Società	Percentuale di ritenzione
Mandataria / delegataria		
Mandante / Coassicuratrice		
Mandante / Coassicuratrice		

Da compilarsi unicamente in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa o Co-assicurazione

Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

(applicare una marca da bollo da 16,00 Euro)

AFFIDAMENTO IN APPALTO, SUDDIVISO IN SEI LOTTI, DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER CONTO DI AMIU GENOVA SPA E NELL'INTERESSE DI AMIU BONIFICHE SPA

Modulo offerta economica – Lotto 5 – RC INQUINAMENTO

L'impresa (ovvero l'impresa mandante di RTI, ovvero l'impresa delegataria, secondo quanto riportato nell'istanza)

.....

con sede in, via

codice fiscale, Partita IVA

in persona del Legale Rappresentante / Procuratore

dichiara

(anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di offrire i servizi di assicurazione oggetto del presente lotto alle condizioni di seguito indicate.

Basi d'asta – Valori periodo

Importo lordo a base d'asta – TOTALE	€ 513.000,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU GENOVA S.P.A.</i>	€ 380.000,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU BONIFICHE S.P.A.</i>	€ 133.000,00

Basi d'asta – Valori annui

Importo lordo annuo a base d'asta – TOTALE	€ 162.000,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU GENOVA S.P.A.</i>	€ 120.000,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU BONIFICHE S.P.A.</i>	€ 42.000,00

Offerta – Valori annui

Importo lordo annuo offerto – TOTALE	<i>In cifre</i>	€ _____, ____
	<i>In lettere</i>	€ _____ / ____
<i>Importo lordo annuo offerto – AMIU GENOVA SpA</i>	<i>In cifre</i>	€ _____, ____
	<i>In lettere</i>	€ _____ / ____

<i>Importo lordo annuo offerto – AMIU BONIFICHE SpA</i>	<i>In cifre</i>	€ _____, ____
	<i>In lettere</i>	€ _____ / ____

Indicare i valori offerti in cifre ed in lettere

DICHIARA/DICHIARANO

che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. e che il costo del personale impiegato per l'esecuzione del servizio non è inferiore ai minimi salariali di cui alle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

A tale fine, in relazione al contenuto dell'art. 97 comma 5, i **costi aziendali annui** riferibili al presente affidamento, relativi:

- all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – sono pari ad €
- alla manodopera – sono pari ad €

Condizioni di riparto

Compagnia	Denominazione Società	Percentuale di ritenzione
Mandatario / delegataria		
Mandante / Coassicuratrice		
Mandante / Coassicuratrice		

Da compilarsi unicamente in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa o Co-assicurazione

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

(applicare una marca da bollo da 16,00 Euro)

AFFIDAMENTO IN APPALTO, SUDDIVISO IN SEI LOTTI, DI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER CONTO DI AMIU GENOVA SPA E NELL'INTERESSE DI AMIU BONIFICHE SPA

Modulo offerta economica – Lotto 6 – Tutela Legale

L'impresa (ovvero l'impresa mandante di RTI, ovvero l'impresa delegataria, secondo quanto riportato nell'istanza)

.....

con sede in, via

codice fiscale, Partita IVA

in persona del Legale Rappresentante / Procuratore

dichiara

(anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di offrire i servizi di assicurazione oggetto del presente lotto alle condizioni di seguito indicate.

Basi d'asta – Valori periodo

Importo lordo a base d'asta – TOTALE	€ 159.600,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU GENOVA S.P.A.</i>	€ 159.600,00

Basi d'asta – Valori annui

Importo lordo annuo a base d'asta – TOTALE	€ 50.400,00
<i>Importo lordo a base d'asta – AMIU GENOVA S.P.A.</i>	€ 50.400,00

Offerta – Valori annui

Importo lordo annuo offerto – TOTALE	<i>In cifre</i>	€ _____, ____
	<i>In lettere</i>	€ _____ / ____

Indicare i valori offerti in cifre ed in lettere

Calcolo del premio – valori annui –

Categoria	N° Assicurati	Premio Lordo procapite	Premio lordo annuo
Componenti Consiglio Amministrazione	5	€ _____, ____	€ _____, ____
Presidente	1	€ _____, ____	€ _____, ____
Dirigenti	5	€ _____, ____	€ _____, ____
Dipendenti	1590	€ _____, ____	€ _____, ____

Indicare i valori in cifre

DICHIARA/DICHIARANO

che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. e che il costo del personale impiegato per l'esecuzione del servizio non è inferiore ai minimi salariali di cui alle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

A tale fine, in relazione al contenuto dell'art. 97 comma 5, i **costi aziendali annui** riferibili al presente affidamento, relativi:

- all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – sono pari ad €
- alla manodopera – sono pari ad €

Condizioni di riparto

Compagnia	Denominazione Società	Percentuale di ritenzione
Mandataria / delegataria		
Mandante / Coassicuratrice		
Mandante / Coassicuratrice		

Da compilarsi unicamente in caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa o Co-assicurazione

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

Affidamento del servizio di copertura assicurativa

Modulo offerta tecnica – Lotto 1 – RCT/O

AMIU GENOVA S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A.

L'impresa (ovvero l'impresa mandante di RTI, ovvero l'impresa delegataria)

.....

con sede in, via

codice fiscale, Partita IVA

in persona del Legale Rappresentante / Procuratore

dichiara

(anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di accettare integralmente tutte le condizioni del capitolato speciale e di offrire i servizi di assicurazione oggetto della presente procedura di gara alle condizioni di seguito indicate.

– Franchigia di polizza – per ogni altra causa <i>indicare un valore pari o inferiore al minimo indicato nello schema di polizza</i> <i>pag. 3</i> <i>massimo punteggio conseguibile: 20 punti</i>	Valore offerto
	€ _____, __

– Franchigia di polizza – per danni a mezzi sotto carico e scarico <i>indicare un valore pari o inferiore al minimo indicato nello schema di polizza</i> <i>pag. 3</i> <i>massimo punteggio conseguibile: 10 punti</i>	Valore offerto
	€ _____, __

– Limiti di Indennizzo – per danni da incendio a cose di Terzi	Valore offerto
---	----------------

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

Affidamento del servizio di copertura assicurativa

Modulo offerta tecnica – Lotto 1 – RCT/O

AMIU GENOVA S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A.

<i>indicare un valore pari o superiore al minimo indicato nello schema di polizza pag. 3</i> <i>massimo punteggio conseguibile: 10 punti</i>	€ _____, __
---	-------------

– Limiti di Indennizzo – per danni da Interruzione e sospensione di attività <i>indicare un valore pari o superiore al minimo indicato nello schema di polizza pag. 3</i> <i>massimo punteggio conseguibile: 7,5 punti</i>	Valore offerto € _____, __
---	-------------------------------

Massimale di Polizza – sez RCT <i>indicare un valore pari o superiore al minimo indicato nello schema di polizza pag. 2</i> <i>massimo punteggio conseguibile: 15 punti</i>	Valore offerto € _____, __
--	-------------------------------

Massimale di Polizza – sez RC0 <i>indicare un valore pari o superiore al minimo indicato nello schema di polizza pag. 2</i> <i>massimo punteggio conseguibile: 7,5 punti</i>	Valore offerto € _____, __
---	-------------------------------

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

Affidamento del servizio di copertura assicurativa

Modulo offerta tecnica – Lotto 2 – Infortuni

AMIU GENOVA S.p.A. E AMIU BONIFICHE S.p.A,

L'impresa (ovvero l'impresa mandante di RTI, ovvero l'impresa delegataria)

.....
con sede in, via
codice fiscale, Partita IVA
in persona del Legale Rappresentante / Procuratore

dichiara

(anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di accettare integralmente tutte le condizioni del capitolato speciale e di offrire i servizi di assicurazione oggetto della presente procedura di gara alle condizioni di seguito indicate.

– Limite di indennizzo – Rimborso Spese di cura <i>indicare un valore pari o superiore al minimo indicato nello schema di polizza pag. 18</i> <i>massimo punteggio conseguibile: 10 punti</i>	Valore offerto
	€ _____, __

– Sottolimito di indennizzo – Danni Estetici <i>indicare un valore pari o superiore al minimo indicato nello schema di polizza pag. 18</i> <i>massimo punteggio conseguibile: 10 punti</i>	Valore offerto
	€ _____, __

	Valore offerto
--	----------------

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

Affidamento del servizio di copertura assicurativa

Modulo offerta tecnica – Lotto 2 – Infortuni

AMIU GENOVA S.p.A. E AMIU BONIFICHE S.p.A,

<p>Franchigie su Invalidità Permanente (valore percentuale)</p> <p>Importo del sinistro: tra 207.000,00 € e 310.000,00 €</p> <p><i>(indicare un valore pari o inferiore alla base d'asta – 5%) – pag. 14</i></p> <p><i>massimo punteggio conseguibile: 20 punti</i></p>	<p>_____,__ %</p>
--	-------------------

<p>Franchigie su Invalidità Permanente (valore percentuale)</p> <p>Importo del sinistro: oltre 310.000,00 €</p> <p><i>(indicare un valore pari o inferiore alla base d'asta – 10%)- pag. 14</i></p> <p><i>massimo punteggio conseguibile: 30 punti</i></p>	Valore offerto
	<p>_____,__ %</p>

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

Affidamento del servizio di copertura assicurativa

Modulo offerta tecnica – Lotto 3 – All Risks Incendio - Elettronica

AMIU GENOVA S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A.

L'impresa (ovvero l'impresa mandante di RTI, ovvero l'impresa delegataria)

.....
con sede in, via
codice fiscale, Partita IVA
in persona del Legale Rappresentante / Procuratore

dichiara

(anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di accettare integralmente tutte le condizioni del capitolato speciale e di offrire i servizi di assicurazione oggetto della presente procedura di gara alle condizioni di seguito indicate.

Sezione Incendio

Variante solo per AMIU GENOVA	Valore offerto
– Limite di indennizzo – Stop Loss	
<i>indicare un valore pari o superiore al minimo indicato nello schema di polizza pag. 9</i>	€ _____, __
<i>massimo punteggio conseguibile: 12 punti</i>	

– Sottolimito di indennizzo – Fenomeno Elettrico	Valore offerto
<i>indicare un valore pari o superiore al minimo indicato nello schema di polizza pag. 9</i>	€ _____, __
<i>massimo punteggio conseguibile: 10 punti</i>	

(Luogo e data)

(Firma)

.....

.....

Affidamento del servizio di copertura assicurativa

Modulo offerta tecnica – Lotto 3 – All Risks Incendio - Elettronica

AMIU GENOVA S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A.

<p>– Sottolimito di indennizzo – Gelo</p> <p><i>indicare un valore pari o superiore al minimo indicato nello schema di polizza pag. 9</i></p> <p><i>massimo punteggio conseguibile: 3 punti</i></p>	<p>Valore offerto</p> <hr/> <p>€ _____, __</p>
--	--

<p>– Sottolimito di indennizzo – Danni da fuoriuscita di fluido a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici, di processo ed estinzione</p> <p><i>indicare un valore pari o superiore al minimo indicato nello schema di polizza pag. 9</i></p> <p><i>massimo punteggio conseguibile: 10 punti</i></p>	<p>Valore offerto</p> <hr/> <p>€ _____, __</p>
--	--

<p>– Sottolimito di indennizzo – Acqua Piovana</p> <p><i>indicare un valore pari o superiore al minimo indicato nello schema di polizza pag.10</i></p> <p><i>massimo punteggio conseguibile: 10 punti</i></p>	<p>Valore offerto</p> <hr/> <p>€ _____, __</p>
--	--

<p>– Franchigia fissa – per ogni altra causa</p> <p><i>indicare un valore pari o inferiore al minimo indicato nello schema di polizza pag. 10</i></p> <p><i>massimo punteggio conseguibile: 15 punti</i></p>	<p>Valore offerto</p> <hr/> <p>€ _____, __</p>
---	--

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

Affidamento del servizio di copertura assicurativa

Modulo offerta tecnica – Lotto 3 – All Risks Incendio - Elettronica

AMIU GENOVA S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A.

– Inserimento della clausola Cedimento – Smottamento del terreno * <i>(indicare un'opzione)</i> <i>massimo punteggio conseguibile: 10 punti</i>	Valore offerto
	Come da capitolato <input type="checkbox"/>
	Opzione sostitutiva <input type="checkbox"/>

• **CLAUSOLA**

A parziale deroga dell'Art. 2 – Esclusioni, Lett. A), punti 3) e 4), la Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di fenomeni quali smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno, caduta massi e mareggiate, comunque occasionati, purché tali eventi non siano stati determinati da terremoto. La presente garanzia si intende prestata con il limite di indennizzo del 40% del valore di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato assicurato e relativo contenuto, con il limite in aggregato per sinistro/anno e per tutti i fabbricati **di € 500.000,00** e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 10.000,00 per sinistro e per singola ubicazione. Nel caso in cui invece i sopra citati eventi siano stati determinati da terremoto, si applicheranno gli stessi limiti di indennizzo, scoperti e franchigie previste per la garanzia "Terremoto". Inoltre La Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

(Luogo e data)

(Firma)

.....

.....

Affidamento del servizio di copertura assicurativa

Modulo offerta tecnica – Lotto 4 – RCA – LIBRO MATRICOLA

AMIU GENOVA S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A.

L'impresa (ovvero l'impresa mandante di RTI, ovvero l'impresa delegataria)

.....
con sede in, via
codice fiscale, Partita IVA
in persona del Legale Rappresentante / Procuratore

dichiara

(anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di accettare integralmente tutte le condizioni del capitolato speciale e di offrire i servizi di assicurazione oggetto della presente procedura di gara alle condizioni di seguito indicate.

Massimale di Polizza – Sez. 1 – punto B - RCA <i>indicare un'opzione – pag. 6</i> <i>massimo punteggio conseguibile: 20 punti</i>	Valore offerto
	Massimale come da capitolato <input type="checkbox"/>
	Massimale € 50.000.000,00 <input type="checkbox"/>

Franchigia di polizza – SEZ . 1 – punto C - Responsabilità Civile Veicoli a motore (per tutte le categorie di veicoli) <i>indicare un valore pari o inferiore al minimo indicato nello schema di polizza</i> <i>pag. 6</i> <i>massimo punteggio conseguibile: 35 punti</i>	Valore offerto
	€ _____, __

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

Affidamento del servizio di copertura assicurativa

Modulo offerta tecnica – Lotto 4 – RCA – LIBRO MATRICOLA

AMIU GENOVA S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A.

<p>Franchigia di polizza – Sez . 2 – punto I - Atti Violenti, Fenomeni Naturali e Grandine</p> <p>(per tutte le categorie di veicoli)</p> <p><i>indicare un valore pari o inferiore al minimo indicato nello schema di polizza pag. 8</i></p> <p><i>massimo punteggio conseguibile: 15 punti</i></p>	<p>Valore offerto</p> <p>€ _____,___</p>
---	--

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

Affidamento del servizio di copertura assicurativa

Modulo offerta tecnica – Lotto 5 – Rc Inquinamento

AMIU GENOVA S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A.

L'impresa (ovvero l'impresa mandante di RTI, ovvero l'impresa delegataria)

.....
con sede in, via
codice fiscale, Partita IVA
in persona del Legale Rappresentante / Procuratore

dichiara

(anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di accettare integralmente tutte le condizioni del capitolato speciale e di offrire i servizi di assicurazione oggetto della presente procedura di gara alle condizioni di seguito indicate.

– Massimale unico per anno e per tutte le garanzie <i>indicare un valore pari o superiore al minimo indicato nello schema di polizza pag. 6</i> <i>massimo punteggio conseguibile: 30 punti</i>	Valore offerto
	€ _____, __

– Franchigia fissa - minimo <i>indicare un valore pari o inferiore al minimo indicato nello schema di polizza pag. 6</i> <i>massimo punteggio conseguibile: 20 punti</i>	Valore offerto
	€ _____, __

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

Affidamento del servizio di copertura assicurativa

Modulo offerta tecnica – Lotto 5 – Rc Inquinamento

AMIU GENOVA S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A.

<p>– Franchigia fissa – massimo</p> <p><i>indicare un valore pari o inferiore al minimo indicato nello schema di polizza</i></p> <p><i>pag. 6</i></p> <p><i>massimo punteggio conseguibile: 20 punti</i></p>	<p>Valore offerto</p> <hr/> <p>€ _____, __</p>
---	--

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....

Affidamento del servizio di copertura assicurativa

Modulo offerta tecnica – Lotto 6 – Tutela Legale

AMIU GENOVA S.p.A.

L'impresa (ovvero l'impresa mandante di RTI, ovvero l'impresa delegataria)

.....
con sede in, via
codice fiscale, Partita IVA
in persona del Legale Rappresentante / Procuratore

dichiara

(anche in nome delle mandanti/coassicuratrici che sottoscrivono la presente) di accettare integralmente tutte le condizioni del capitolato speciale e di offrire i servizi di assicurazione oggetto della presente procedura di gara alle condizioni di seguito indicate.

– Limite di indennizzo per sinistro <i>indicare un valore pari o superiore al minimo indicato nello schema di polizza pag. 3</i> <i>massimo punteggio conseguibile: 40 punti</i>	Valore offerto
	€ _____, __

– Limite di indennizzo per periodo assicurativo <i>indicare un valore pari o superiore al minimo indicato nello schema di polizza pag. 3</i> <i>massimo punteggio conseguibile: 30 punti</i>	Valore offerto
	€ _____, __

(Luogo e data)

.....

(Firma)

.....



**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI
ASSICURAZIONE IN FAVORE DELLE SOCIETA’ AMIU GENOVA S.P.A. E
AMIU BONIFICHE S.P.A.**



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
T

Sommarrio

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DEI SERVIZI	3
ART. 2 – IMPORTO CONTRATTUALE	3
ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE.....	4
ART. 4 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 5 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA	5
ART. 6 – RINVIO ALLE LEGGI	5
ART. 7 – ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI ALLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18 SETTEMBRE 2012	6
ART. 8 – PRIVACY	6
ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO	6
ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI	7
ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 12 – BROKER INCARICATO	9
ART. 13 - PENALI.....	9
ART. 14 - RESPONSABILITÀ PRE-CONTRATTUALE.....	9
ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 16 - FORO COMPETENTE.....	10

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DEI SERVIZI

Costituisce oggetto del presente capitolato la disciplina dei contratti per l'assegnazione dei Servizi Assicurativi di Amiu Genova S.p.A. e Amiu Bonifiche S.p.A. di seguito indicati:

Lotto
1) Polizza RCT/O
2) Polizza Infortuni
3) Polizza All Risks Incendio e Elettronica
4) Polizza RC Auto
5) Polizza RC Inquinamento
6) Polizza Tutela Legale

Il contratti per i servizi di cui sopra avranno decorrenza dalle ore 24:00 del 31.10.2017 alle ore 24 del 30.06.2019.

L'esecuzione delle prestazioni potrà avvenire, per motivate ragioni d'urgenza, sotto riserve di legge in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi della normativa vigente e previo apposito atto d'impegno che non costituisce, né sostituisce, in alcun modo, la formalizzazione del contratto relativo al servizio.

La Contraente si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16; la Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a 120 giorni antecedenti la data di scadenza. la Società potrà tuttavia opporre il proprio diniego alla ripetizione di servizi analoghi, inviando opportuna comunicazione alla Contraente entro 120 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di 180 giorni; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

ART. 2 – IMPORTO CONTRATTUALE

Il valore complessivo dei contratti assicurativi da stipulare sarà determinato dalla somma offerta in sede di gara in ribasso rispetto alla base d'asta per ciascun servizio, fissata in complessivi € 7.090.610,00= (€ settemilioninovantamilaseicentodieci) comprensiva di tutte le imposte e tasse suddivisa nei seguenti lotti nel modo seguente:

- Lotto 1 – Servizi Assicurativi di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’opera [RCT/O] – importo base d’asta €. 1.064.000,00
- Lotto 2 – Servizi Assicurativi di Infortuni – importo base d’asta €. 146.300,00
- Lotto 3 – Servizi Assicurativi All Risks Incendio ed Elettronica [Property] – importo base d’asta €. 609.710,00
- Lotto 4 – Servizi Assicurativi Responsabilità Civile Auto [RCA] – importo base d’asta €. 4.598.000,00
- Lotto 5 – Servizi Assicurativi Rc Inquinamento - importo base d’asta €. 513.000,00
- Lotto 6 – Servizi Assicurativi Tutela Legale - importo base d’asta €. 159.600,00

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

Allegate al presente Capitolato Speciale vengono inserite le Schede Tecniche relative ai singoli capitoli . Le condizioni contenute nelle schede tecniche sono inderogabili ed immodificabili. Pertanto non potranno essere offerte in gara soluzioni diverse, anche se migliorative.

I contratti stipulati a seguito della presente gara potranno essere sottoposti a revisione, previo accordo tra le parti, esclusivamente in caso d’eventuali nuove normative regolamentanti la/le tipologia/e di rischio.

ART. 4 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione della garanzia fideiussoria di cui alla Scheda Tecnica (di seguito, per brevità, anche “Contratto”) tra A.M.I.U. Genova S.p.A. e la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria (di seguito, per brevità, anche “Parti”), avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara.

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche il presente Capitolato Speciale, costituendo, lo stesso, parte integrante ed essenziale del Contratto che regola precipuamente i rapporti tra A.M.I.U. Genova S.p.A. nonché alla società dalla prima partecipata al 100% AMIU BONIFICHE S.p.A. e la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria.

Qualora l’aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del Contratto e del presente Capitolato Speciale nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad A.M.I.U. Genova S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di A.M.I.U. Genova S.p.A. per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura.

Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di bollo (ove dovute) relative alla stipula del contratto, pertanto all’atto della stipula stessa la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria dovrà produrre ad A.M.I.U. Genova S.p.A. il numero di marche da € 16,00.= necessarie. (sul contratto, sul capitolato speciale e sulla specifica tecnica ad esso allegati oltre che su ogni altro allegato, dovrà essere apposta una marca da bollo ogni “foglio” intendendo per tale n. 4 facciate).

ART. 5 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria di ogni lotto dovrà versare al Committente Genova Percheggi S.p.A., una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto del dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 6 – RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

ART. 7 – ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI ALLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18 SETTEMBRE 2012

Con la partecipazione alla gara i concorrenti dichiarano di ben conoscere ed accettare il “codice etico” di A.M.I.U. Genova S.p.A. nella versione pubblicata sul sito internet www.amiu.genova.it alla data della pubblicazione del bando di gara. Inoltre dichiarano di conoscere ed accettare le clausole di cui alla convenzione SUAC sottoscritta con la Prefettura di Genova in data 18 settembre 2012.

ART. 8 – PRIVACY

La Compagnia di Assicurazione aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

A.M.I.U. Genova S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A. e la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria con la sottoscrizione del Contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003.

A.M.I.U. Genova S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A. e la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Premesso che il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il D.M. del 18 gennaio 2008 n.° 40, prevede la sospensione da parte della Pubblica Amministrazione, per un periodo di 30 giorni, dei pagamenti superiori ad € 10.000,00 qualora il soggetto beneficiario, aggiudicatario del servizio, abbia pendenze con l’Agente di Riscossione, le Compagnie offerenti prendono atto che, ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973:

L’assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del sopra citato D.M. n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all’art. 3 di detto Decreto;

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione, ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973, costituirà adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Ditta aggiudicataria, richiederà il pagamento dei premi dovuti alle scadenze contrattuali ed AMIU GENOVA S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A. provvederanno direttamente o tramite il broker al pagamento nei termini previsti dai singoli Capitolati Speciali D’Appalto.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto o dalle successive scadenze.

La liquidazione è subordinata alla regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

AMIU GENOVA S.p.A. e AMIU BONIFICHE S.p.A. non saranno responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa aggiudicataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del committente risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il committente ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;

- qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni
- qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente
- qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente in forma di lettera raccomandata, o mediante P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dalla Committente, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 12 – BROKER INCARICATO

Alla Società Ital Brokers S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

La Società riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società Assicuratrice. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto dei pagamenti del premio (come indicati al precedente art. 10), effettuato dallo stesso Broker, alla Società e sarà pari al 1,30% del premio stesso. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

ART. 13 - PENALI

Il committente effettuerà mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato e nelle rispettive polizze.

In caso di inadeguata esecuzione delle prestazioni richieste, per cause imputabili all'Impresa, il committente si riserva di richiamare l'Impresa ad una corretta esecuzione del servizio ed alla rimozione degli inconvenienti determinatisi.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile del Procedimento, sarà assunto con determinazione dirigenziale e verrà notificato all'Impresa assegnataria in via amministrativa.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ PRE-CONTRATTUALE

La Ditta aggiudicataria, singola o raggruppata o in coassicurazione, ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (polizza) la cauzione

definitiva entro e non oltre il termine perentorio decorrente dal ricevimento a mezzo fax ed indicato nella relativa richiesta.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà il committente avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
**CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 1 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA**
CIG N. 714677594B

<i>Oggetto</i>	Polizza di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Operatori (RCO)
<i>Contraente</i>	A.M.I.U. GENOVA S.p.a. Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE) C.F / P.IVA: 03818890109
<i>Decorrenza</i>	31 ottobre 2017 (ore 24.00) – 30 giugno 2019 (ore 24.00)

DEFINIZIONI	1
SCHEMA DI COPERTURA	2
SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI.....	3
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	6
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
<i>art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....</i>	<i>6</i>
<i>art. 2 Durata del contratto.....</i>	<i>6</i>
<i>art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....</i>	<i>6</i>
<i>art. 4 Altre assicurazioni.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 5 Forma delle comunicazioni del Contraente.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 6 Variazione del rischio.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 7 Modifiche dell'assicurazione.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 8 Obblighi del Contraente in caso di sinistro.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 9 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 10 Coassicurazione e delega.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 11 Recesso in caso di sinistro.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 12 Oneri fiscali.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 13 Interpretazione del contratto.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 14 Foro competente.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 15 Broker incaricato.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 16 Rinvio alle norme di legge.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 17 Mediazione.....</i>	<i>9</i>
<i>art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.....</i>	<i>9</i>
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE.....	10
<i>art. 1 Oggetto dell'assicurazione.....</i>	<i>10</i>
<i>art. 2 Responsabilità Civile personale dei dipendenti e non dell'Assicurato.....</i>	<i>11</i>
<i>art. 3 Persone considerate terzi.....</i>	<i>11</i>
<i>art. 4 Estensione territoriale.....</i>	<i>11</i>
<i>art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione.....</i>	<i>11</i>
<i>art. 6 Regolazione premio.....</i>	<i>12</i>
<i>art. 7 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.....</i>	<i>12</i>
CONDIZIONI PARTICOLARI.....	13
<i>art. 1 Attività complementari.....</i>	<i>13</i>
<i>art. 2 Lavori presso terzi.....</i>	<i>13</i>
<i>art. 3 Committenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008.....</i>	<i>14</i>
<i>art. 4 Danni a veicoli di dipendenti e di terzi.....</i>	<i>14</i>
<i>art. 5 Committenza auto.....</i>	<i>14</i>
<i>art. 6 Circolazione di mezzi.....</i>	<i>14</i>
<i>art. 7 Malattie professionali.....</i>	<i>14</i>
<i>art. 8 Fabbricati.....</i>	<i>15</i>
<i>art. 9 Danni a condutture ed impianti sotterranei.....</i>	<i>15</i>
<i>art. 10 Danni a cose in consegna e custodia.....</i>	<i>15</i>
<i>art. 11 Cose di Terzi sollevate, caricate, scaricate, traslate.....</i>	<i>15</i>
<i>art. 12 Veicoli sotto carico e scarico.....</i>	<i>15</i>

art. 13	Danni da interruzione di attività.....	15
art. 14	Esonero denuncia posizioni I.N.A.I.L.	15
art. 15	Diritto di surrogazione.....	16
art. 16	Inquinamento accidentale.....	16
art. 17	Lavori Edili.....	16
art. 18	Personale non dipendente.....	16
art. 19	Prove ed esami per l'assunzione di personale	16
art. 20	Danni da incendio.....	16
art. 21	Appalto / Subappalto / RC incrociata	16
art. 22	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori.....	16
art. 23	Uso di Contenitori utilizzati per i servizi	17
art. 24	Danni subiti da professionisti e consulenti	17
art. 25	Funzioni di direzione lavori e direzione esecuzione contratti.....	17
art. 26	Terzi Trasportati	17
art. 27	Danni da furto	17
STATISTICHE SINISTRI RCT/RCO.....		18
AGGIORNAMENTO AL 24/01/2017		18

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato	<p>La persona fisica o giuridica o altro soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'Ente Contraente;- tutte le persone fisiche dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;- le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato e di loro aderenti che espletano l'attività per conto dell'Ente.
Società	L'impresa assicuratrice
Broker	Il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Sinistro in serie	Più richieste di risarcimento provenienti da soggetti diversi in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione od a più atti riconducibili ad una medesima causa le quali tutte saranno considerate come unico sinistro.
Risarcimento / Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Scoperto	La percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato
Franchigia	La parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato
Massimale	La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa
Annualità assicurativa	Il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione

SCHEDA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato	A.M.I.U. GENOVA . S.p.a.	
Domicilio	Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE)	
Codice Fiscale/Partita Iva	03818890109	
Massimali	<i>Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)</i> € 6.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo € 6.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali € 6.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone <i>Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)</i> € 3.000.000,00 per persona sinistrata con il limite di € 3.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro In caso di sinistro che interessi entrambe le garanzie, Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, il danno complessivamente liquidabile da parte della Società Assicuratrice non potrà superare globalmente l'importo di Euro 6.000.000,00.	
Calcolo del premio	Retribuzioni lorde annue	€ 50.000.000,00
	tasso imponibile
	Premio Imponibile Annuo	€
	Imposte di Legge	€
	Premio Lordo Annuo	€

SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Fermo quanto sopra, resta inteso che, limitatamente alle garanzie qui di seguito riportate, la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e/o per ogni annualità assicurativa, somme superiori ai seguenti importi.

	Scoperto - Franchigia	Limite di risarcimento per anno
Danni alle cose di terzi da lavori edili	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni a mezzi sotto carico e scarico	€. 1.000,00	€. 520.000,00
Danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogne	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni a cose in consegna e custodia	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni da incendio a cose di terzi	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni da interruzione e sospensione di attività	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni a cose trovatesi nell'ambito dei lavori	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni a veicoli di dipendenti o di terzi	€. 1.000,00	
Cose sollevate	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00 con il sottolimito di €. 260.000 per sinistro
Danni da furto	10% minimo €. 1.500,00	€. 260.000,00
Uso di contenitori utilizzati per servizi	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Inquinamento	Scop. 10% minimo €. 2.500	€. 500.000,00
Ogni altra causa	€. 1.000,00	

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

La seguente descrizione viene riportata a titolo esplicativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Ente Contraente - Assicurato (di seguito menzionato come Assicurato) nell'esercizio della sua attività anche quale committente, organizzatore od altro.

L'attività dell'Assicurato riguarda principalmente la gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e dei servizi concernenti il ciclo integrato dei rifiuti.

In particolare, l'Assicurato gestisce i seguenti servizi:

- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura (urbani, speciali, ospedalieri, da imballaggi, differenziata, porta a porta);
- progettazione, realizzazione e gestione discariche;
- servizio igiene del suolo (spazzamento strade, lavaggio stradale, svuotamento contenitori utilizzati per i servizi compresa l'attività svolta dai dipendenti e/o collaboratori nella loro funzione di "movieri");
- bonifica aree da rifiuti di qualsiasi natura e di terreni contaminati;
- gestione e cura del verde pubblico;
- fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro.

L'attività dell'Assicurato è organizzata tramite diversi insediamenti dislocati nel territorio italiano, nonché postazioni sul quale si svolgono le attività.

Più precisamente è costituita da depositi di macchinari e/o attrezzature, veicoli in genere, rimesse, officine di manutenzione e riparazione, spogliatoi attrezzati nonché le relative dipendenze e servizi, uffici tecnici ed amministrativi, nulla escluso ed eccettuato, detenuti a qualsiasi titolo.

La Società prende atto ed accetta che gli attuali servizi e processi di smaltimento, di lavorazione, e di trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono effettuati con personale adeguatamente istruito e seguendo le norme delle esistenti disposizioni in materia; che la presenza d'infiammabili e di merci pericolose, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego d'energia nucleare.

L'Assicurato esercita l'attività nel Comune di Genova nonché in altri Comuni del territorio nazionale.

A scopo puramente indicativo, non limitativo, né esaustivo, si precisa che la garanzia si intende prestata all'Assicurato nella sua qualità di:

- a) proprietario, comodatario, locatario e/o conduttore a qualsiasi titolo del complesso di fabbricati costituenti gli stabilimenti, i depositi e dipendenze varie compresi tutti gli impianti ed attrezzature inerenti, nonché aree dalla stessa detenute ed utilizzate per lo svolgimento delle attività sopradescritte;
- b) conduttore e manutentore degli impianti di riscaldamento, di produzione acqua calda e/o energia elettrica esistenti negli immobili oggetto del rischio;
- c) proprietario o locatario, affittuario o comodatario di tutte le attrezzature occorrenti alla effettuazione dei lavori, compresi i mezzi di sollevamento, semoventi, automezzi targati e non, scale aeree, trabattelli o pedane mobili, con l'esclusione dei rischi da circolazione per i quali vige l'assicurazione obbligatoria in conformità della Legge 24/12/1969 n. 990 e successive integrazioni o modificazioni;
- d) proprietario, conduttore e/o gerente di mense aziendali;
- e) gerente di ambulatori e servizi sanitari aziendali con esclusione della Rc Professionale ;
- f) esercente spacci aziendali per articoli casalinghi, di abbigliamento, merci non combustibili e comunque non pericolose;
- g) proprietario di insegne e cartelli pubblicitari e/o, cartelli ed apparecchiature segnaletiche;

- h) committente nell'esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione, bonifica dei siti anche con lavorazioni in "umido", costruzione, imballaggio, facchinaggio, pulizia e sorveglianza da parte di imprese appaltatrici nell'ambito degli stabilimenti, sedi, aree e locali, utilizzate a qualsiasi titolo, organizzazione ovunque di corsi di istruzione, di guida, stage di aggiornamento, perfezionamento e/o prove attitudinali.
- i) organizzazione di prove dimostrative sotto qualsiasi forma esse si manifestino; organizzazione di gite aziendali;
- l) proprietario e/o conduttore di discariche;
- m) proprietario e/o conduttore di forni di incenerimento rifiuti, caldaie per la produzione di vapori, acqua calda, centrali per la produzione di energia elettrica destinata allo svolgimento dell'attività assicurata, impianti adibiti alla trasformazione di rifiuti, di compostaggio e/o produzione di cementi, ghiaia e similari
- n) proprietario e/o conduttore di servizi antincendio.
- o) esercente di tutte le attività attinenti il trattamento di rifiuti di qualunque tipologia o classificazione, compresa la rimozione, stoccaggio, trasporto e smaltimento.
- p) esercente attività di trattamento e messa in sicurezza di materiali contenenti amianto, dello smaltimento e del trasporto dai luoghi di stoccaggio alle discariche autorizzate.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi, ed avvalendosi di Terzi (persone fisiche e giuridiche).

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

L'Assicurazione si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL e/o altri Enti similari, ai sensi dell'art. 1916 C.C. o di altre norme di legge. La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/compensi versati dall'Assicurato per tali prestatori d'opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versato al personale dell'Assicurato. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Azienda ed ai dipendenti responsabili dalla violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. La garanzia è operante per danni provocati da non dipendenti i quali sono quindi considerati assicurati a tutti gli effetti quando eseguono lavori e incarichi coperti dalla presente assicurazione; le garanzie di polizza sono operanti anche per lavori di ristrutturazione, interventi di manutenzione e di costruzione edile, effettuati dai Contraenti/Assicurati con personale non dipendente su beni di loro proprietà e/o nella loro gestione. Sono compresi i danni cagionati e/o subiti dalle persone che effettuano i lavori.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

art. 2 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/10/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. La scadenza anniversaria è fissata al 30/06 di ogni anno.

La Contraente si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto **dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16**; la Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a 120 giorni antecedenti la data di scadenza. La Società potrà tuttavia opporre il proprio diniego alla ripetizione di servizi analoghi, inviando opportuna comunicazione alla Contraente entro 120 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di **180 giorni**; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (effetto 31/10/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

art. 4 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'artt. 1910 del C.C.

art. 5 Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

art. 6 Variazione del rischio

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società.

art. 7 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

art. 8 Obblighi del Contraente in caso di sinistro

- a) In caso di sinistro di responsabilità civile verso terzi, il Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa. Nei casi di particolare gravità, il Contraente è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile.
- b) Nei riguardi dell'assicurazione di responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro, il Contraente deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge Infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro trenta giorni da quello in cui l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ha avuto conoscenza dell'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale deve darne avviso agli Assicuratori appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione agli Assicuratori di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi causa nonché dall'Istituto Assicuratore infortuni (INAIL) per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 c s.m.i., trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.
- c) Analogamente al punto di cui sopra si procede per le responsabilità derivanti dal D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. e/o dal D. Lgs. 494/96 e s.m.i.
- d) Le parti s'impegnano a un protocollo operativo circa il flusso dei dati relativi ai sinistri, anche per il tramite di riunioni periodiche da concordarsi.

art. 9 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, con cadenza quadrimestrale, si impegna a fornire al Contraente o al Broker il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- nominativo di controparte (se consentito);
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo franchigia.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).

art. 10 Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopra citati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, eventuali denunce di sinistro e citazioni o notifiche di atti processuali) devono essere trasmessi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Società Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata nel raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

art. 11 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni.

In questa ipotesi, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di legge.

Resta inteso che, in caso di recesso della Società o del Contraente dal presente contratto, tale recesso si intenderà esteso a tutti i contratti in corso con la Società aggiudicati a fronte del medesimo lotto, fermi i termini di preavviso di cui al 1° capoverso del presente articolo.

art. 12 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

art. 13 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 14 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

art. 15 Broker incaricato

Alla Società Ital Brokers S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

art. 16 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

art. 17 Mediazione

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti.

In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del comma 1 dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

art. 1 Oggetto dell'assicurazione

1.1. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose verificatisi in relazione:

- a) ai rischi derivanti dall'attività per la quale è stipulata l'assicurazione, comprese le attività accessorie, complementari e sussidiarie di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa od eccettuata, ovunque realizzate nell'ambito della validità territoriale della polizza;
- b) alla qualità di proprietario, comodatario, locatario o detentore a qualsiasi titolo di fabbricati e dei relativi impianti fissi nonché di beni immobili in genere, nei quali l'attività si svolge.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi di Legge.

1.2. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e s.m.i. per gli infortuni (incluse le malattie professionali, nei termini di cui all'art. 7 delle Condizioni Particolari, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione o dai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. del 23.2.2000, n. 38 e s.m.i. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente o a corrispondere direttamente all'I.N.A.I.L. le somme dalla stessa richieste a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per postumi invalidanti. Tale garanzia è estesa anche ai lavoratori di pubblica utilità che prestano la loro attività a favore del Comune ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 274/2000.
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale inclusi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e s.m.i., nonché del D.Lgs. del 23.2.2000, n. 38 e s.m.i. cagionati ai prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (incluse le malattie professionali) calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di €. 2.500,00 per ogni lavoratore infortunato.

Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati di seguito elencate:
 - o Datore di lavoro – Dirigente – Preposto – Medico competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stesi;
 - o Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 12/06/84 e s.m.i. o di altri similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

1.3 Assicurazione di Responsabilità Civile Personale degli Amministratori, Dirigenti, Funzionari

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile personale:

- 1) degli Amministratori, Dirigenti, Funzionari, per danni involontariamente causati a terzi, esclusi i Contraenti/Assicurati stessi, nello svolgimento delle loro mansioni e compiti e ciò entro i limiti pattuiti per la R.C.T.;
- 2) degli Amministratori, dei Dirigenti, del Responsabile della Sicurezza e dei preposti che esercita, dirigono, e sovrintendono le attività indicate nel D.Lgs. n. 81/2008 nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i Dipendenti, limitatamente a lesioni corporali da essi subiti in occasione di lavoro e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O.

art. 2 Responsabilità Civile personale dei dipendenti e non dell'Assicurato

La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale di Amministratori, Consiglieri e Rappresentanti dell'Ente, dei Presidenti di Municipi, di ciascun dipendente dell'Assicurato, appartenente alle categorie tutte, nonché di altro personale non dipendente per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle mansioni ed attività svolte per conto dell'Ente Contraente ed arrecati:

- a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito in polizza;
- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30/6/65 N. 1124, (escluse le malattie professionali) dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O. La presente garanzia viene prestata nei limiti dei massimali di risarcimento stabiliti per la garanzia R.C.O.

art. 3 Persone considerate terzi

Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali subite durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati).

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione di R.C.O.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

art. 4 Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel Mondo intero, esclusi USA e Canada.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, con esclusione comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
- b) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle Imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
- e) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dei Contraenti o da lui detenute;
- f) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- g) danni da rigurgito di fogne;

- h) da detenzione o impiego di esplosivi ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V.U.U. di armi e relativo munizionamento;
- i) necessari, intendendosi per tali i danni che inevitabilmente si producono nell'attività strumentale all'esecuzione delle opere e lavori che richiedono, di norma, il ripristino di parti dell'opera o delle parti adiacenti;
- j) conseguenti a provvedimenti amministrativi annullati dal giudice amministrativo, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, agli stessi direttamente conseguenti;
- k) patrimoniali puri (intendendosi per tali i danni che si verificano in assenza di qualunque danno corporale o materiale a terzi);
- l) conseguenti a responsabilità civile derivante dall'inadempimento di obbligazioni contrattuali, salvo che gli stessi non derivino da fatti che siano anche fonte di responsabilità extra contrattuale;
- m) derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l'assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 10, del D. Lgs. 209/2005.

L'assicurazione R.C.T e R.C.O. non comprende i danni:

- n) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto: uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- o) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- p) provocati da campi elettromagnetici o da Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.);
- q) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

art. 6 Regolazione premio

Il premio viene anticipato in via provvisoria, nell'importo risultante dal conteggio apposto nell'allegato alla polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati necessari per la regolazione del premio. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 90 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la Società deve fissare, mediante un atto formale di messa in mora e dandone comunicazione scritta, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa sino alle ore 24,00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine non inferiore a 30 gg. trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione e ciò sino all'adempimento di detti obblighi. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

art. 7 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze di danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese eccedenti vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. La Società, cui gli atti introduttivi del giudizio o copia degli stessi siano stati tempestivamente inviati dal Contraente, qualora intenda rifiutare la gestione processuale contestando l'operatività della copertura assicurativa, si impegna a darne comunicazione scritta motivata al Contraente stesso U.O. Civica Avvocatura - tramite fax o raccomandata a mano almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di legge per la costituzione in giudizio, al fine di evitare decadenze processuali.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Anche in deroga ad altre diverse pattuizioni del presente contratto, le garanzie di polizza si intendono estese alla copertura di quanto di seguito elencato.

art. 1 Attività complementari

L'assicurazione prestata con la presente polizza comprende la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato per i rischi derivanti da:

- a) *Esposizioni in genere.* Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati e simili, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand.
- b) *Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni.* Proprietà, manutenzione, attività di montaggio e smontaggio di cartelli pubblicitari e/o informativi e/o elettorali, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
- c) *Mensa aziendale.* Gestione delle mense, dei bar aziendali e di punti di ristoro. È altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato/Contraente nella sua qualità di committente dei servizi.
- d) *Servizio di vigilanza.* Servizio effettuato anche con guardie armate e con cani.
- e) *Distributori automatici di bevande e simili.* Proprietà e/o gestione, nell'ambito dell'Ente, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi.
- f) *Trasporto e consegna di merci.* Effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e/o rifornimento di merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico, con esclusione dei danni cagionati ai beni trasportati.
- g) *Squadre antincendio.* Attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti e non dell'Assicurato ove si verifichi l'esistenza del servizio.
- h) *Magazzini, uffici e depositi.* Esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerenti all'attività dichiarata in polizza.
- i) *Visite e corsi di istruzione.* Attività che si svolgono all'interno dei locali dell'Ente Contraente per l'organizzazione, gestione di corsi di istruzione, formazione, aggiornamento e/o borse di studio. I partecipanti sono considerati terzi.
- j) *Organizzazioni varie.* Organizzazione e partecipazione di convegni, congressi, corsi di studio/istruzione/formazione e simili, fiere, mostre, mercati, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre ed eventi analoghi, anche con sfilata e/o esibizione di animali, effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto; proprietà o esercizio di giostre, scivoli, altalene, giochi vari e similari, sistemati in giardini, parchi ed ovunque trovino adeguata sistemazione.
- k) *Mancato o insufficiente dell'intervento sulla segnaletica.* La Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione.
- l) *esistenza di centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilena e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda.*

art. 2 Lavori presso terzi

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzioni di lavori. Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento di € 500.000,00 per annualità assicurativa. L'Assicurazione è estesa ai danni arrecati a terzi durante le operazioni di collaudo e i lavori di riparazione e/o manutenzione, effettuati dall'Assicurato nell'ambito di Impresa presso terzi.

art. 3 Committenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008

È assicurata la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. nella sua qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori nonché, ove imposto dallo stesso D. Lgs., il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente per fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. nonché per la Responsabilità Civile personale derivante ai responsabili della sicurezza e salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato/Contraente ai sensi del citato D. Lgs. 81/2008 per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato/Contraente stesso. Agli effetti di tale garanzia sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato e ciò entro il massimale prestato per la garanzia R.C.O.

art. 4 Danni a veicoli di dipendenti e di terzi

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni (esclusi quelli da furto) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dello stesso.

art. 5 Committenza auto

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., o a lui locati nonché all'uso di autovetture noleggiate con o senza autista.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

art. 6 Circolazione di mezzi

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti alla circolazione, per l'esplicazione delle loro attività per ordine e conto dell'Ente, di veicoli anche a motore, di muletti, macchine semoventi, gru e bracci caricatori su autocarri, dall'uso di macchinari ed impianti condotti od azionati anche da persona non abilitata o inferiore ad anni 16, salvo che i mezzi non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al Titolo X del D. Lgs. n. 209/2005.

art. 7 Malattie professionali

La garanzia della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali, nonché quelle indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30.6.1965, e successive modifiche in vigore al momento del manifestarsi dell'eventuale fatto morboso, nonché a quelle indennizzate o indennizzabili dall'INAIL e o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi, di quelle connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di asbesto o prodotti contenenti asbesto, nonché quelle conseguenti a situazioni di "costrittività organizzativa" – cd. "mobbing".

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie:

- a. si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente contratto ed entro 18 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e/o dopo 18 mesi dalla data di cessazione della polizza purché denunciate entro 24 mesi dalla cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante la validità del periodo di assicurazione;
- b. il Contraente dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso, un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione della garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatesi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatesi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
-

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:

- 2a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
- 2b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
- La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

art. 8 Fabbricati

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso/conduzione dei fabbricati, comprese tensostrutture, a qualunque titolo o destinazione siano adibiti e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati oltre che dall'Assicurato per la sua attività anche da terzi nonché cancelli anche telecomandati, scale mobili e simili.

L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche tenuti a giardino, terreni, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura.

L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dal Contraente restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia non comprende i danni derivanti da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

art. 9 Danni a condutture ed impianti sotterranei

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 520.000,00 per annualità assicurativa.

art. 10 Danni a cose in consegna e custodia

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile all'Assicurato per i danni arrecati alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia, detenga, disponga a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi i beni strumentali impiegati nelle attività produttive ed esclusi altresì i danni causati da furto e incendio.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 520.000,00 per sinistro e per periodo annuo assicurativo.

art. 11 Cose di Terzi sollevate, caricate, scaricate, traslate

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni a cose di Terzi, sollevate, caricate, scaricate, traslate causati sia da fatto del Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 520.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

art. 12 Veicoli sotto carico e scarico

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a qualsivoglia mezzo di trasporto, sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni.

art. 13 Danni da interruzione di attività

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni da mancato avvio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della Polizza.

L'assicurazione comprende anche i danni subiti da altri Enti pubblici, erogatori di servizi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività.

Questa estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza € 520.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

art. 14 Esonero denuncia posizioni I.N.A.I.L.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'I.N.A.I.L., fermo l'obbligo, in sede di regolazione del premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

art. 15 Diritto di surrogazione

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso i responsabili del sinistro se gli stessi risultino assicurati con la presente polizza, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente.

art. 16 Inquinamento accidentale

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.

art. 17 Lavori Edili

La Responsabilità Civile derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, soprelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività.

Relativamente ai danni da cedimento o franamento del terreno la garanzia per i danni a cose è prestata a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;

Relativamente a scavi e reinterri resta convenuto che la garanzia, per quanto riguarda i lavori di scavo, vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 30 gg. dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi entro tale periodo gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.

Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

art. 18 Personale non dipendente

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Assicurato medesimo (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: tecnici appartenenti ad altri enti pubblici o privati, consulenti, tirocinanti e/o specializzandi, laureandi, frequentatori, lavoratori socialmente utili, prestatori d'opera in convenzione, volontari in genere nonché i cosiddetti obiettori di coscienza che, su disposizione del competente Ministero, svolgono servizio civile anziché militare) prendono parte all'esercizio, anche occasionalmente, di tutte le attività della Contraente svolte in virtù di leggi, regolamenti, delibere, decreti istitutivi etc... La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

art. 19 Prove ed esami per l'assunzione di personale

Premesso che l'Assicurato al fine di assumere il personale occorrente per la propria attività può effettuare selezioni o prove pratiche, si conviene tra le Parti che la garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

art. 20 Danni da incendio

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 520.000,00 per annualità assicurativa.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con analoga garanzia, la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con detta polizza incendio.

art. 21 Appalto / Subappalto / RC incrociata

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta, si prende atto tra le parti che:

- sono compresi i danni a terzi cagionati da dette imprese e/o persone;
- l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone, sono considerati terzi tra di loro;

art. 22 Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

La Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni cagionati a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per natura, volume o peso, non possono essere rimosse;

art. 23 Uso di Contenitori utilizzati per i servizi

la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni cagionati a terzi dall'uso dei contenitori utilizzati per il servizio quali: cassoni scarrabili, cassonetti, bidoni, cestini, campane per la raccolta di residui (vetri, carta ed altro materiale) e contenitori vari, ferma restando l'esclusione dei danni conseguenti ad incendio.

art. 24 Danni subiti da professionisti e consulenti

la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni subiti da:

- Professionisti e consulenti (esclusi i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) di cui l'assicurato od il committente dei lavori si avvalgono in ordine alle attività svolte dall'assicurato e descritte in polizza

art. 25 Funzioni di direzione lavori e direzione esecuzione contratti

Ad integrazione di quanto previsto all' art 1.2 delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile le garanzie si intendono operanti in relazione alla RC personale dei soggetti che rivestono funzioni di direzione lavori e di direzione esecuzione contratti.

art. 26 Terzi Trasportati

La Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà dell'assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge 990 e successive modificazioni.

art. 27 Danni da furto

La Responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a Terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

STATISTICHE SINISTRI RCT/RCO

AGGIORNAMENTO AL 24/01/2017

Annualità	N° Sinistri Denunciati	N° Sinistri Aperti	Importo Sinistri Aperti [€]	N° Sinistri Senza Seguito	N° Sinistri Pagati	Importo Sinistri pagati [€] al netto della franchigia
30/06/2012 - 30/06/2013	104	8	140.024,00	19	77	63.697,79
30/06/2013 – 28/03/2015	145	102	*	0	43	15.486,61
01/07/2015 – 24/01/2017	92	25	84.697,24	15	52	58.056,05

* non a conoscenza delle riserve



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
**CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 1 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA**
CIG N. 714677594B

<i>Oggetto</i>	Polizza di Responsabilità Civile Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Operatori (RCO)
<i>Contraente</i>	A.M.I.U. BONIFICHE S.p.a. Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE) C.F / P.IVA: 01266290996
<i>Decorrenza</i>	31 ottobre 2017 (ore 24.00) – 30 giugno 2019 (ore 24.00)

DEFINIZIONI	1
SCHEDA DI COPERTURA	2
SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI.....	3
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	6
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	6
art. 2 Durata del contratto.....	6
art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	6
art. 4 Altre assicurazioni.....	7
art. 5 Forma delle comunicazioni del Contraente.....	7
art. 6 Variazione del rischio.....	7
art. 7 Modifiche dell'assicurazione.....	7
art. 8 Obblighi del Contraente in caso di sinistro.....	7
art. 9 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio.....	7
art. 10 Coassicurazione e delega.....	7
art. 11 Recesso in caso di sinistro.....	8
art. 12 Oneri fiscali.....	8
art. 13 Interpretazione del contratto.....	8
art. 14 Foro competente.....	8
art. 15 Broker incaricato.....	8
art. 16 Rinvio alle norme di legge.....	8
art. 17 Mediazione.....	9
art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.....	9
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE	10
art. 1 Oggetto dell'assicurazione.....	10
art. 2 Responsabilità Civile personale dei dipendenti e non dell'Assicurato.....	11
art. 3 Persone considerate terzi.....	11
art. 4 Estensione territoriale.....	11
art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione.....	11
art. 6 Regolazione premio.....	12
art. 7 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.....	12
CONDIZIONI PARTICOLARI	13
art. 1 Attività complementari.....	13
art. 2 Lavori presso terzi.....	13
art. 3 Committenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008.....	14
art. 4 Danni a veicoli di dipendenti e di terzi.....	14
art. 5 Committenza auto.....	14
art. 6 Circolazione di mezzi.....	14
art. 7 Malattie professionali.....	14
art. 8 Fabbricati.....	15
art. 9 Danni a condutture ed impianti sotterranei.....	15
art. 10 Danni a cose in consegna e custodia.....	15
art. 11 Cose di Terzi sollevate, caricate, scaricate, traslate.....	15
art. 12 Veicoli sotto carico e scarico.....	15

art. 13	Danni da interruzione di attività.....	15
art. 14	Esonero denuncia posizioni I.N.A.I.L.	15
art. 15	Diritto di surrogazione.....	16
art. 16	Inquinamento accidentale.....	16
art. 17	Lavori Edili.....	16
art. 18	Personale non dipendente.....	16
art. 19	Prove ed esami per l'assunzione di personale	16
art. 20	Danni da incendio.....	16
art. 21	Appalto / Subappalto / RC incrociata	16
art. 22	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori.....	16
art. 23	Uso di Contenitori utilizzati per i servizi	17
art. 24	Danni subiti da professionisti e consulenti	17
art. 25	Funzioni di direzione lavori e direzione esecuzione contratti	17
art. 26	Terzi Trasportati	17
art. 27	Danni da furto	17
STATISTICHE SINISTRI RCT/RCO		18
AGGIORNAMENTO AL 24/01/2017		18

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato	La persona fisica o giuridica o altro soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> - l'Ente Contraente; - tutte le persone fisiche dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; - le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato e di loro aderenti che espletano l'attività per conto dell'Ente.
Società	L'impresa assicuratrice
Broker	Il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Sinistro in serie	Più richieste di risarcimento provenienti da soggetti diversi in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione od a più atti riconducibili ad una medesima causa le quali tutte saranno considerate come unico sinistro.
Risarcimento / Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Scoperto	La percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato
Franchigia	La parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato
Massimale	La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa
Annualità assicurativa	Il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione

SCHEMA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato	A.M.I.U. BONIFICHE . S.p.a.	
Domicilio	Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE)	
Codice Fiscale/Partita Iva	01266290996	
Massimali	<p><i>Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)</i></p> <p>€ 6.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo</p> <p>€ 6.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali</p> <p>€ 6.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone</p> <p><i>Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)</i></p> <p>€ 3.000.000,00 per persona sinistrata con il limite di</p> <p>€ 3.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro</p> <p>In caso di sinistro che interessi entrambe le garanzie, Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, il danno complessivamente liquidabile da parte della Società Assicuratrice non potrà superare globalmente l'importo di Euro 6.000.000,00.</p>	
Calcolo del premio	Retribuzioni lorde annue	€ 1.400.000,00
	tasso imponibile
	Premio Imponibile Annuo	€
	Imposte di Legge	€
	Premio Lordo Annuo	€

SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Fermo quanto sopra, resta inteso che, limitatamente alle garanzie qui di seguito riportate, la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e/o per ogni annualità assicurativa, somme superiori ai seguenti importi.

	Scoperto - Franchigia	Limite di risarcimento per anno
Danni alle cose di terzi da lavori edili	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni a mezzi sotto carico e scarico	€. 1.000,00	€. 520.000,00
Danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogne	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni a cose in consegna e custodia	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni da incendio a cose di terzi	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni da interruzione e sospensione di attività	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni a cose trovatesi nell'ambito dei lavori	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Danni a veicoli di dipendenti o di terzi	€. 1.000,00	
Cose sollevate	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00 con il sottolimito di €. 260.000,00 per sinistro
Danni da furto	10% minimo €. 1.500,00	€. 260.000,00
Uso di contenitori utilizzati per servizi	10% minimo €. 1.500,00	€. 520.000,00
Inquinamento	Scop. 10% minimo €. 2.500	€. 500.000,00
Ogni altra causa	€. 1.000,00	

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

La seguente descrizione viene riportata a titolo esplicativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Ente Contraente - Assicurato (di seguito menzionato come Assicurato) nell'esercizio della sua attività anche quale committente, organizzatore od altro.

L'attività dell'Assicurato riguarda principalmente la gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e dei servizi concernenti il ciclo integrato dei rifiuti.

In particolare, l'Assicurato gestisce i seguenti servizi:

- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura (urbani, speciali, ospedalieri, da imballaggi, differenziata, porta a porta);
- progettazione, realizzazione e gestione discariche;
- servizio igiene del suolo (spazzamento strade, lavaggio stradale, svuotamento contenitori utilizzati per i servizi compresa l'attività svolta dai dipendenti e/o collaboratori nella loro funzione di "movieri");
- bonifica aree da rifiuti di qualsiasi natura e di terreni contaminati;
- gestione e cura del verde pubblico;
- fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro.

L'attività dell'Assicurato è organizzata tramite diversi insediamenti dislocati nel territorio italiano, nonché postazioni sul quale si svolgono le attività.

Più precisamente è costituita da depositi di macchinari e/o attrezzature, veicoli in genere, rimesse, officine di manutenzione e riparazione, spogliatoi attrezzati nonché le relative dipendenze e servizi, uffici tecnici ed amministrativi, nulla escluso ed eccettuato, detenuti a qualsiasi titolo.

La Società prende atto ed accetta che gli attuali servizi e processi di smaltimento, di lavorazione, e di trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono effettuati con personale adeguatamente istruito e seguendo le norme delle esistenti disposizioni in materia; che la presenza d'infiammabili e di merci pericolose, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego d'energia nucleare.

L'Assicurato esercita l'attività nel Comune di Genova nonché in altri Comuni del territorio nazionale.

A scopo puramente indicativo, non limitativo, né esaustivo, si precisa che la garanzia si intende prestata all'Assicurato nella sua qualità di:

- a) proprietario, comodatario, locatario e/o conduttore a qualsiasi titolo del complesso di fabbricati costituenti gli stabilimenti, i depositi e dipendenze varie compresi tutti gli impianti ed attrezzature inerenti, nonché aree dalla stessa detenute ed utilizzate per lo svolgimento delle attività sopradescritte;
- b) conduttore e manutentore degli impianti di riscaldamento, di produzione acqua calda e/o energia elettrica esistenti negli immobili oggetto del rischio;
- c) proprietario o locatario, affittuario o comodatario di tutte le attrezzature occorrenti alla effettuazione dei lavori, compresi i mezzi di sollevamento, semoventi, automezzi targati e non, scale aeree, trabattelli o pedane mobili, con l'esclusione dei rischi da circolazione per i quali vige l'assicurazione obbligatoria in conformità della Legge 24/12/1969 n. 990 e successive integrazioni o modificazioni;
- d) proprietario, conduttore e/o gerente di mense aziendali con l'esclusione della RC Professionale;
- e) gerente di ambulatori e servizi sanitari aziendali con esclusione della RC Professionale;
- f) esercente spacci aziendali per articoli casalinghi, di abbigliamento, merci non combustibili e comunque non pericolose;
- g) proprietario di insegne e cartelli pubblicitari e/o, cartelli ed apparecchiature segnaletiche;

- h) committente nell'esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione, bonifica dei siti anche con lavorazioni in "umido", costruzione, imballaggio, facchinaggio, pulizia e sorveglianza da parte di imprese appaltatrici nell'ambito degli stabilimenti, sedi, aree e locali, utilizzate a qualsiasi titolo, organizzazione ovunque di corsi di istruzione, di guida, stage di aggiornamento, perfezionamento e/o prove attitudinali.
- i) organizzazione di prove dimostrative sotto qualsiasi forma esse si manifestino; organizzazione di gite aziendali;
- l) proprietario e/o conduttore di discariche;
- m) proprietario e/o conduttore di forni di incenerimento rifiuti, caldaie per la produzione di vapori, acqua calda, centrali per la produzione di energia elettrica destinata allo svolgimento dell'attività assicurata, impianti adibiti alla trasformazione di rifiuti, di compostaggio e/o produzione di cementi, ghiaia e similari
- n) proprietario e/o conduttore di servizi antincendio.
- o) esercente di tutte le attività attinenti il trattamento di rifiuti di qualunque tipologia o classificazione, compresa la rimozione, stoccaggio, trasporto e smaltimento.
- p) esercente attività di trattamento e messa in sicurezza di materiali contenenti amianto, dello smaltimento e del trasporto dai luoghi di stoccaggio alle discariche autorizzate.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi, ed avvalendosi di Terzi (persone fisiche e giuridiche).

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

L'Assicurazione si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL e/o altri Enti similari, ai sensi dell'art. 1916 C.C. o di altre norme di legge. La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/compensi versati dall'Assicurato per tali prestatori d'opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versato al personale dell'Assicurato. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Azienda ed ai dipendenti responsabili dalla violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. La garanzia è operante per danni provocati da non dipendenti i quali sono quindi considerati assicurati a tutti gli effetti quando eseguono lavori e incarichi coperti dalla presente assicurazione; le garanzie di polizza sono operanti anche per lavori di ristrutturazione, interventi di manutenzione e di costruzione edile, effettuati dai Contraenti/Assicurati con personale non dipendente su beni di loro proprietà e/o nella loro gestione. Sono compresi i danni cagionati e/o subiti dalle persone che effettuano i lavori.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

art. 2 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/10/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. La scadenza anniversaria è fissata al 30/06 di ogni anno.

La Contraente si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto dall'art. **63, comma 5, del D.Lgs. 50/16**; la Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a 120 giorni antecedenti la data di scadenza. La Società potrà tuttavia opporre il proprio diniego alla ripetizione di servizi analoghi, inviando opportuna comunicazione alla Contraente entro 120 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di **180 giorni**; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (effetto 31/10/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

art. 4 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'artt. 1910 del C.C.

art. 5 Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

art. 6 Variazione del rischio

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società.

art. 7 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

art. 8 Obblighi del Contraente in caso di sinistro

- a) In caso di sinistro di responsabilità civile verso terzi, il Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa. Nei casi di particolare gravità, il Contraente è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile.
- b) Nei riguardi dell'assicurazione di responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro, il Contraente deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge Infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro trenta giorni da quello in cui l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ha avuto conoscenza dell'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale deve darne avviso agli Assicuratori appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione agli Assicuratori di qualunque domanda o azione proposta dall'infortunato o suoi aventi causa nonché dall'Istituto Assicuratore infortuni (INAIL) per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 c.s.m.i., trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.
- c) Analogamente al punto di cui sopra si procede per le responsabilità derivanti dal D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. e/o dal D. Lgs. 494/96 e s.m.i.
- d) Le parti s'impegnano a un protocollo operativo circa il flusso dei dati relativi ai sinistri, anche per il tramite di riunioni periodiche da concordarsi.

art. 9 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, con cadenza quadrimestrale, si impegna a fornire al Contraente o al Broker il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- nominativo di controparte (se consentito);
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo franchigia.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).

art. 10 Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopra citati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, eventuali denunce di sinistro e citazioni o notifiche di atti processuali) devono essere trasmessi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Società Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata nel raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

art. 11 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni.

In questa ipotesi, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di legge.

Resta inteso che, in caso di recesso della Società o del Contraente dal presente contratto, tale recesso si intenderà esteso a tutti i contratti in corso con la Società aggiudicati a fronte del medesimo lotto, fermi i termini di preavviso di cui al 1° capoverso del presente articolo.

art. 12 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

art. 13 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 14 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

art. 15 Broker incaricato

Alla Società Ital Brokers S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

art. 16 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

art. 17 Mediazione

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti.

In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del comma 1 dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE**art. 1 Oggetto dell'assicurazione****1.1. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose verificatisi in relazione:

- a) ai rischi derivanti dall'attività per la quale è stipulata l'assicurazione, comprese le attività accessorie, complementari e sussidiarie di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa od eccettuata, ovunque realizzate nell'ambito della validità territoriale della polizza;
- b) alla qualità di proprietario, comodatario, locatario o detentore a qualsiasi titolo di fabbricati e dei relativi impianti fissi nonché di beni immobili in genere, nei quali l'attività si svolge.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi di Legge.

1.2. Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e s.m.i. per gli infortuni (incluse le malattie professionali, nei termini di cui all'art. 7 delle Condizioni Particolari, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione o dai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. del 23.2.2000, n. 38 e s.m.i. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente o a corrispondere direttamente all'I.N.A.I.L. le somme dalla stessa richieste a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per postumi invalidanti. Tale garanzia è estesa anche ai lavoratori di pubblica utilità che prestano la loro attività a favore del Comune ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 274/2000.
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale inclusi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e s.m.i., nonché del D.Lgs. del 23.2.2000, n. 38 e s.m.i. cagionati ai prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (incluse le malattie professionali) calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di €. 2.500,00 per ogni lavoratore infortunato.

Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle finzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati di seguito elencate:
 - o Datore di lavoro – Dirigente – Preposto – Medico competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stesi;
 - o Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n. 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 12/06/84 e s.m.i. o di altri similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

1.3 Assicurazione di Responsabilità Civile Personale degli Amministratori, Dirigenti, Funzionari

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile personale:

- 1) degli Amministratori, Dirigenti, Funzionari, per danni involontariamente causati a terzi, esclusi i Contraenti/Assicurati stessi, nello svolgimento delle loro mansioni e compiti e ciò entro i limiti pattuiti per la R.C.T.;
- 2) degli Amministratori, dei Dirigenti, del Responsabile della Sicurezza e dei preposti che esercita, dirigono, e sovrintendono le attività indicate nel D.Lgs. n. 81/2008 nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i Dipendenti, limitatamente a lesioni corporali da essi subiti in occasione di lavoro e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O.

art. 2 Responsabilità Civile personale dei dipendenti e non dell'Assicurato

La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale di Amministratori, Consiglieri e Rappresentanti dell'Ente, dei Presidenti di Municipi, di ciascun dipendente dell'Assicurato, appartenente alle categorie tutte, nonché di altro personale non dipendente per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle mansioni ed attività svolte per conto dell'Ente Contraente ed arrecati:

- a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito in polizza;
- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30/6/65 N. 1124, (escluse le malattie professionali) dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O. La presente garanzia viene prestata nei limiti dei massimali di risarcimento stabiliti per la garanzia R.C.O.

art. 3 Persone considerate terzi

Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali subite durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati).

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione di R.C.O.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

art. 4 Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel Mondo intero, esclusi USA e Canada.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, con esclusione comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
- b) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- c) conseguenti ad inquinamento, dell'acqua, del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle Imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
- e) alle cose altrui derivanti da incendio di cose del Contraente o da lui detenute;
- f) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- g) danni da rigurgito di fogne;

- h) da detenzione o impiego di esplosivi ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V.U.U. di armi e relativo munizionamento;
- i) necessari, intendendosi per tali i danni che inevitabilmente si producono nell'attività strumentale all'esecuzione delle opere e lavori che richiedono, di norma, il ripristino di parti dell'opera o delle parti adiacenti;
- j) conseguenti a provvedimenti amministrativi annullati dal giudice amministrativo, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, agli stessi direttamente conseguenti;
- k) patrimoniali puri (intendendosi per tali i danni che si verificano in assenza di qualunque danno corporale o materiale a terzi);
- l) conseguenti a responsabilità civile derivante dall'inadempimento di obbligazioni contrattuali, salvo che gli stessi non derivino da fatti che siano anche fonte di responsabilità extra contrattuale;
- m) derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l'assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 10, del D. Lgs. 209/2005.

L'assicurazione R.C.T e R.C.O. non comprende i danni:

- n) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto: uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- o) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
- p) provocati da campi elettromagnetici o da Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.);
- q) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

art. 6 Regolazione premio

Il premio viene anticipato in via provvisoria, nell'importo risultante dal conteggio apposto nell'allegato alla polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati necessari per la regolazione del premio. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 90 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la Società deve fissare, mediante un atto formale di messa in mora e dandone comunicazione scritta, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa sino alle ore 24,00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine non inferiore a 30 gg. trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione e ciò sino all'adempimento di detti obblighi. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

art. 7 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze di danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese eccedenti vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. La Società, cui gli atti introduttivi del giudizio o copia degli stessi siano stati tempestivamente inviati dal Contraente, qualora intenda rifiutare la gestione processuale contestando l'operatività della copertura assicurativa, si impegna a darne comunicazione scritta motivata al Contraente stesso U.O. Civica Avvocatura - tramite fax o raccomandata a mano almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di legge per la costituzione in giudizio, al fine di evitare decadenze processuali.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Anche in deroga ad altre diverse pattuizioni del presente contratto, le garanzie di polizza si intendono estese alla copertura di quanto di seguito elencato.

art. 1 Attività complementari

L'assicurazione prestata con la presente polizza comprende la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato per i rischi derivanti da:

- a) *Esposizioni in genere.* Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati e simili, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand.
- b) *Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni.* Proprietà, manutenzione, attività di montaggio e smontaggio di cartelli pubblicitari e/o informativi e/o elettorali, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
- c) *Mensa aziendale.* Gestione delle mense, dei bar aziendali e di punti di ristoro. È altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato/Contraente nella sua qualità di committente dei servizi.
- d) *Servizio di vigilanza.* Servizio effettuato anche con guardie armate e con cani.
- e) *Distributori automatici di bevande e simili.* Proprietà e/o gestione, nell'ambito dell'Ente, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi.
- f) *Trasporto e consegna di merci.* Effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e/o rifornimento di merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico, con esclusione dei danni cagionati ai beni trasportati.
- g) *Squadre antincendio.* Attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti e non dell'Assicurato ove si verifichi l'esistenza del servizio.
- h) *Magazzini, uffici e depositi.* Esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerenti all'attività dichiarata in polizza.
- i) *Visite e corsi di istruzione.* Attività che si svolgono all'interno dei locali dell'Ente Contraente per l'organizzazione, gestione di corsi di istruzione, formazione, aggiornamento e/o borse di studio. I partecipanti sono considerati terzi.
- j) *Organizzazioni varie.* Organizzazione e partecipazione di convegni, congressi, corsi di studio/istruzione/formazione e simili, fiere, mostre, mercati, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre ed eventi analoghi, anche con sfilata e/o esibizione di animali, effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto; proprietà o esercizio di giostre, scivoli, altalene, giochi vari e similari, sistemati in giardini, parchi ed ovunque trovino adeguata sistemazione.
- k) *Mancato o insufficiente dell'intervento sulla segnaletica.* La Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione.
- l) *esistenza di centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività ed attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda.*

art. 2 Lavori presso terzi

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzioni di lavori. Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento di € 500.000,00 per annualità assicurativa. L'Assicurazione è estesa ai danni arrecati a terzi durante le operazioni di collaudo e i lavori di riparazione e/o manutenzione, effettuati dall'Assicurato nell'ambito di Impresa presso terzi.

art. 3 Committenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008

È assicurata la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. nella sua qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori nonché, ove imposto dallo stesso D. Lgs., il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato/Contraente per fatti connessi alla normativa di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. nonché per la Responsabilità Civile personale derivante ai responsabili della sicurezza e salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato/Contraente ai sensi del citato D. Lgs. 81/2008 per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato/Contraente stesso. Agli effetti di tale garanzia sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato e ciò entro il massimale prestato per la garanzia R.C.O.

art. 4 Danni a veicoli di dipendenti e di terzi

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni (esclusi quelli da furto) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dello stesso.

art. 5 Committenza auto

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., o a lui locati nonché all'uso di autovetture noleggiate con o senza autista.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

art. 6 Circolazione di mezzi

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti alla circolazione, per l'esplicazione delle loro attività per ordine e conto dell'Ente, di veicoli anche a motore, di muletti, macchine semoventi, gru e bracci caricatori su autocarri, dall'uso di macchinari ed impianti condotti od azionati anche da persona non abilitata o inferiore ad anni 16, salvo che i mezzi non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al Titolo X del D. Lgs. n. 209/2005.

art. 7 Malattie professionali

La garanzia della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali, nonché quelle indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30.6.1965, e successive modifiche in vigore al momento del manifestarsi dell'eventuale fatto morboso, nonché a quelle indennizzate o indennizzabili dall'INAIL e o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi, di quelle connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di asbesto o prodotti contenenti asbesto, nonché quelle conseguenti a situazioni di "costrittività organizzativa" – cd. "mobbing".

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie:

- a. si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente contratto ed entro 18 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e/o dopo 18 mesi dalla data di cessazione della polizza purché denunciate entro 24 mesi dalla cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante la validità del periodo di assicurazione;
- b. il Contraente dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso, un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione della garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatesi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatesi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2. per le malattie professionali conseguenti:
 - 2a. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - 2b. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

art. 8 Fabbricati

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o custodia e/o uso/conduzione dei fabbricati, comprese tensostrutture, a qualunque titolo o destinazione siano adibiti e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati oltre che dall'Assicurato per la sua attività anche da terzi nonché cancelli anche telecomandati, scale mobili e simili.

L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche tenuti a giardino, terreni, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura.

L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dal Contraente restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia non comprende i danni derivanti da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

art. 9 Danni a condutture ed impianti sotterranei

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 520.000,00 per annualità assicurativa.

art. 10 Danni a cose in consegna e custodia

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile all'Assicurato per i danni arrecati alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia, detenga, disponga a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi i beni strumentali impiegati nelle attività produttive ed esclusi altresì i danni causati da furto e incendio.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 520.000,00 per sinistro e per periodo annuo assicurativo.

art. 11 Cose di Terzi sollevate, caricate, scaricate, traslate

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni a cose di Terzi, sollevate, caricate, scaricate, traslate causati sia da fatto del Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uso impiegati.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 520.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

art. 12 Veicoli sotto carico e scarico

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a qualsivoglia mezzo di trasporto, sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni.

art. 13 Danni da interruzione di attività

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni da mancato avvio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della Polizza.

L'assicurazione comprende anche i danni subiti da altri Enti pubblici, erogatori di servizi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività.

Questa estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza € 520.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

art. 14 Esonero denuncia posizioni I.N.A.I.L.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'I.N.A.I.L., fermo l'obbligo, in sede di regolazione del premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

art. 15 Diritto di surrogazione

La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso i responsabili del sinistro se gli stessi risultino assicurati con la presente polizza, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente.

art. 16 Inquinamento accidentale

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per ogni sinistro.

art. 17 Lavori Edili

La Responsabilità Civile derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività.

Relativamente ai danni da cedimento o franamento del terreno la garanzia per i danni a cose è prestata a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;

Relativamente a scavi e reinterri resta convenuto che la garanzia, per quanto riguarda i lavori di scavo, vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 30 gg. dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi entro tale periodo gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.

Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

art. 18 Personale non dipendente

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Assicurato medesimo (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: tecnici appartenenti ad altri enti pubblici o privati, consulenti, tirocinanti e/o specializzandi, laureandi, frequentatori, lavoratori socialmente utili, prestatori d'opera in convenzione, volontari in genere nonché i cosiddetti obiettori di coscienza che, su disposizione del competente Ministero, svolgono servizio civile anziché militare) prendono parte all'esercizio, anche occasionalmente, di tutte le attività della Contraente svolte in virtù di leggi, regolamenti, delibere, decreti istitutivi etc... La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

art. 19 Prove ed esami per l'assunzione di personale

Premesso che l'Assicurato al fine di assumere il personale occorrente per la propria attività può effettuare selezioni o prove pratiche, si conviene tra le Parti che la garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

art. 20 Danni da incendio

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 520.000,00 per annualità assicurativa.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con analoga garanzia, la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con detta polizza incendio.

art. 21 Appalto / Subappalto / RC incrociata

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta, si prende atto tra le parti che:

- sono compresi i danni a terzi cagionati da dette imprese e/o persone;
- l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone, sono considerati terzi tra di loro;

art. 22 Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

La Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni cagionati a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per natura, volume o peso, non possono essere rimosse;

art. 23 Uso di Contenitori utilizzati per i servizi

la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni cagionati a terzi dall'uso dei contenitori utilizzati per il servizio quali: cassoni scarrabili, cassonetti, bidoni, cestini, campane per la raccolta di residui (vetri, carta ed altro materiale) e contenitori vari, ferma restando l'esclusione dei danni conseguenti ad incendio.

art. 24 Danni subiti da professionisti e consulenti

la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni subiti da:

- Professionisti e consulenti (esclusi i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) di cui l'assicurato od il committente dei lavori si avvalgono in ordine alle attività svolte dall'assicurato e descritte in polizza

art. 25 Funzioni di direzione lavori e direzione esecuzione contratti

Ad integrazione di quanto previsto all' art 1.2 delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile le garanzie si intendono operanti in relazione alla RC personale dei soggetti che rivestono funzioni di direzione lavori e di direzione esecuzione contratti.

art. 26 Terzi Trasportati

La Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà dell'assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge 990 e successive modificazioni.

art. 27 Danni da furto

La Responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a Terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

STATISTICHE SINISTRI RCT/RCO

AGGIORNAMENTO AL 24/01/2017

Annualità	N° Sinistri Denunciati	N° Sinistri Aperti	Importo Sinistri Aperti [€]	N° Sinistri Senza Seguito	N° Sinistri Pagati	Importo Sinistri pagati [€] al netto della franchigia
2014	0	-	-	-	-	-
2015	1	-	-	-	1	€. 7.000,00
2016	5	1	€. 1.374,00	-	4	€. 11.450,00



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 2 - INFORTUNI
CIG N. 7146792753**

Oggetto **Polizza Infortuni**

Contraente **AMIU GENOVA S.p.a.**
Via Gabriele D'Annunzio 27, Genova
C.F / P.IVA: 03818890109

Decorrenza 31 ottobre 2017 (ore 24.00) – 30 giugno 2019 (ore 24.00)

DEFINIZIONI	4
SCHEMA DI COPERTURA	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GENERALE	6
<i>Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</i>	6
<i>Art. 2- Altre assicurazioni</i>	6
<i>Art. 3- Forma delle comunicazioni del Contraente</i>	6
<i>Art. 4- Modifiche dell'assicurazione</i>	6
<i>Art. 5- Obblighi in caso di sinistro</i>	6
<i>Art. 6- Durata del contratto</i>	7
<i>Art. 7- Recesso in caso di sinistro</i>	7
<i>Art. 8- Pagamento del premio e decorrenza garanzia</i>	7
<i>Art. 9- Oneri fiscali</i>	7
<i>Art. 10- Foro competente</i>	7
<i>Art. 11- Broker incaricato</i>	7
<i>Art. 12- Rinvio alle norme di legge</i>	8
<i>Art. 13- Interpretazione del contratto</i>	8
<i>Art. 14- Mediazione ai sensi del D.Lgs. n°28 del 04.03.2010</i>	8
<i>Art. 15- Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Ln. 136/2010</i>	8
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI	10
<i>Art. 1 - Oggetto dell' assicurazione</i>	10
<i>Art. 2 - Rischi esclusi</i>	10
<i>Art. 3 - Rischio volo</i>	10
<i>Art. 4 - Limite di età</i>	11
<i>Art. 5 - Persone non assicurabili</i>	11
<i>Art. 6 - Estensione territoriale</i>	11
<i>Art. 7 - Cambiamento dell' attività professionale e attività professionali diverse</i>	11
<i>Art. 8 - Denuncia dell' infortunio e obblighi relativi</i>	11
<i>Art. 9 - Criteri di indennizzabilità</i>	11
<i>Art. 10 - Morte</i>	11
<i>Art. 11 - Invalidità permanente</i>	11
<i>Art.12 - Modalità di valutazione del danno - Controversie</i>	12
<i>Art. 13 - Assicurazione per conto altrui</i>	12
<i>Art. 14 - Assicurazione nella forma di multipli di retribuzione</i>	12
<i>Art. 15 - Diritto di surrogazione</i>	12
<i>Art. 16 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio</i>	13
<i>Art. 17 - Controversie – perizia contrattuale</i>	13
PERSONE / CATEGORIE E SOMME ASSICURATE	14
RISCHI ASSICURATI	15
CONDIZIONI PARTICOLARI	16
A) - <i>Eventi Sociopolitici</i>	16

B) – Calamità Naturali	16
C) – Colpa Grave.....	16
D) – Rischio Guerra	17
E) – Ernie Traumatiche e da Sforzo – Ernie Addominali	17
F) – Rischio in Itinere (per le categorie a), b) e c).....	17
G) – Regolazione Premio.....	17
H) – Morte Presunta	18
I) – Diabete.....	18
L) – Rimborso spese di cura.....	18
M) – Ubriachezza (solo per la categoria Dirigenti)	18
N) – Danni Estetici	18
O) – Rimpatrio Salma.....	18
P) – Rientro Sanitario.....	18
Q) – Esonero dall'obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni o difetti fisici	18
R) – Esonero denuncia generalità degli Assicurati.....	19
S) – Variazione del rischio, Buona Fede.....	19
T) – Infortuni per i quali il contraente sia civilmente responsabile	19
U) – Anticipo Indennizzi.....	19
V) – Malattie professionali (solo per la categoria Dirigenti)	19
STATISTICHE SINISTRI INFORTUNI	20
AGGIORNAMENTO AL 13/03/2017	20

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurazione	il contratto con il quale la Società, verso il pagamento di un premio, si obbliga a corrispondere l'indennizzo pattuito al verificarsi di un evento attinente alla vita I contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società	L'impresa assicuratrice
Broker	Il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
Indennizzo/risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Beneficiario	la persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio mortale dell'Assicurato
Infortunio	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente.
Scoperto	La parte percentuale di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro
Invalidità permanente	la perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
Inabilità temporanea	La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate.

SCHEDA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato	AMIU GENOVA S.p.a.	
Domicilio	Via Gabriele D'Annunzio 27 – Genova	
Codice Fiscale/Partita Iva	03818890109	
Categorie:	Capitali assicurati	
a) Amministratori:		
- Presidente	Morte €. 500.000,00	Invalidità Permanente: €. 600.000,00
- Consiglieri e Collegio Sindacale	Morte €. 150.000,00	Invalidità Permanente: €. 200.000,00
b) Infortuni Dirigenti	Morte : 5 volte la R.A.L. con il massimo di €. 600.000,00	
	Invalidità Permanente: 6 Volte la R.A.L. con il massimo di €. 700.000,00	
c) Infortuni Conducenti	Morte €. 155.000,00	Invalidità Permanente: €. 185.000,00
d) Infortuni Dipendenti	Morte €. 155.000,00	Invalidità Permanente: €. 185.000,00
Calcolo del premio:		
Categorie:	N° / Retribuzioni	Premio lordo
a)		
- Presidente	1	€.....
- Consiglieri	5	€.....
b) <i>Infortuni Dirigenti</i>	€. 350.000,00	€.....
c) <i>Infortuni Conducenti</i>	N° mezzi 719	€.....
d) <i>Infortuni Rischi in Itinere Dipendenti</i>	€. 1.800.000,00	€.....
	Premio lordo annuo	€.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia la relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2- Altre assicurazioni.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo dame comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

Art. 3- Forma delle comunicazioni del Contraente.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 4- Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto e pattuito da soggetto munito di poteri.

Art. 5- Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'ali. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza. Nei casi di particolare gravità l'Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile;
- c) su richiesta della Società fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 6- Durata del contratto.

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/10/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. La scadenza anniversaria è fissata al 30/06 di ogni anno.

La Contraente si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto dall'**art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16**; la Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a 120 giorni antecedenti la data di scadenza. La Società potrà tuttavia opporre il proprio diniego alla ripetizione di servizi analoghi, inviando opportuna comunicazione alla Contraente entro 120 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di **180 giorni**; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

Art. 7- Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. dall'una all'altra Parte, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Resta inteso che, in caso di recesso della Società o del Contraente dal presente contratto, tale recesso si intenderà esteso a tutti i contratti in corso con la Società aggiudicati a fronte del medesimo lotto, fermi i termini di preavviso di cui al 1° capoverso del presente articolo.

Art. 8- Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (effetto 31/10/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza. Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 9- Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

Art. 10- Foro competente.

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11- Broker incaricato

Alla Società Ital Brokers S.p.a è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della

Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

Art. 12- Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs. 175/95 e s.m.i.).

Art. 13- Interpretazione del contratto

Si conviene fra la Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente e/o Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14- Mediazione ai sensi del D.Lgs. n°28 dei 04.03.2010

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le Parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'ari. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti.

In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo Ira le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del lo comma dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

Art. 15- Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Ln. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3)

comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 1 - Oggetto dell' assicurazione

L' assicurazione vale per gli infortuni che 1' Assicurato subisca nello svolgimento:

- a) delle attività professionali principali e secondarie indicate in polizza;
- b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

Resta comunque inteso che la presente assicurazione sarà operante solamente per le attività descritte per ciascuna categoria di Assicurati alla voce "Rischi Assicurati".

Art. 2 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall' assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei;
- b) dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere;
- c) da ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere
- d) da abuso di psicofarmaci, dall' uso di stupefacenti o allucinogeni;
- e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall' Assicurato;
- g) in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata e non dichiarata, salvo quanto previsto all'articolo definito "Rischio guerra"
- h) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell' atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.).

Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo

Art. 3 - Rischio volo

L' assicurazione vale per gli infortuni che 1' Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da Società/Azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall' Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi:

per persona:

- € 1.040.000,00 per il caso di Morte
- € 1.040.000,00 per il caso di Invalidità Permanente

complessivamente per aeromobile:

- € 5.200.000,00 per il caso di Morte
- € 5.200.000,00 per il caso di invalidità Permanente

Nell' eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contatti.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui 1' Assicurato sale a bordo dell' aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.

Sono equiparati agli "Infortuni Aeronautici" anche gli infortuni derivanti da dirottamenti, sabotaggi, atti di pirateria ed attentati.

Art. 4 - Limite di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti al Contraente.

Art. 5 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

Art. 6 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

Art. 7 - Cambiamento dell'attività professionale e attività professionali diverse

Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che il Contraente e/o Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:

- l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che avrebbe dovuto pagare in base alla nuova attività esercitata.

Art. 8 - Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio sarà presentata, per il tramite del Contraente, alla Società entro 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il competente ufficio del Contraente stesso ne sia venuto a conoscenza. La denuncia indicherà luogo, giorno, ora e causa dell'evento e sarà possibilmente corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

L'Assicurato, o in caso di morte, il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Art. 9 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. "Invalidità Permanente" che segue sono diminuite tenendo conto del degrado di invalidità preesistente.

Art. 10 - Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica -anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 11 - Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in

proporzione al grado d'invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i., con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

Art. 12 - Modalità di valutazione del danno - Controversie

Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea o sulla liquidabilità della diaria, qualora previste, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contribuendo per la metà delle spese e competenza per terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 13 - Assicurazione per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.

Art. 14 - Assicurazione nella forma di multipli di retribuzione

In relazione alle garanzie convenute ed alle somme assicurate risultanti dall'applicazione dei multipli indicati alla retribuzione annua di ciascun assicurato, resta inteso che per retribuzione si intende quanto, al lordo delle ritenute, l'Assicurato effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni: oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi comprese le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità anche se di ammontare non fisso, con esclusione di quanto percepito a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere occasionale.

Per la liquidazione dell'indennità è considerata retribuzione quella che l'infortunato ha percepito per i titoli di cui sopra, nei dodici mesi precedenti quello cui si è verificato l'infortunio.

Per gli assicurati che risultino alle dipendenze del Contraete da un periodo inferiore a 12 mesi, la retribuzione annua verrà conteggiata calcolando la media aritmetica delle retribuzioni mensili percepite siano al momento dell'infortunio e moltiplicando tale media per 12.

Art. 15 - Diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 16 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio.

La Società con cadenza semestrale si impegna a fornire al Contraente o al Broker il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro;
 - data di accadimento,
- importo pagato:
- importo riservato;
 - importo franchigia.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate

Art. 17 - Controversie – perizia contrattuale

Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti debbono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede, nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

PERSONE / CATEGORIE E SOMME ASSICURATE

A) AMMINISTRATORI

Presidente	Morte	Euro 500.000,00
	Invalidità Permanente	Euro 600.000,00
Consiglieri e Collegio Sindacale	Morte	Euro 128.000,00 verificare
	Invalidità Permanente	Euro 153.300,00

La somma assicurata per Invalidità Permanente è soggetta alle seguenti franchigie assolute:

1) 5% sulla somma eccedente € 207.000,00 e fino a € 310.000,00

2) 10% sulla somma eccedente € 310.000,00

Pertanto sulla somma assicurata:

- eccedente €. 207.000,00 e fino a €. 310.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 5% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 5%;

- eccedente €. 310.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 10% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 10%.

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

B) DIRIGENTI

MORTE 5 volte retribuzione annua lorda con il massimo di	€ 600.000,00
INVALIDITÀ PERMANENTE 6 volte retribuzione annua con il massimo di	€ 700.000,00

Limitatamente alla categoria Dirigenti non sarà prevista alcuna franchigia ed inoltre, qualora l'invalidità permanente conseguente ad infortunio o a malattia professionale e malattie tropicali comporti l'abbandono del lavoro in qualità di dirigente ed una riduzione permanente delle capacità lavorative generiche in misura non inferiore al 50%, verrà indennizzata con il 100% del capitale assicurato.

C) CONDUCENTI VEICOLI DEL CONTRAENTE

MORTE	€ 155.000,00
INVALIDITÀ PERMANENTE	€ 185.000,00

D) DIPENDENTI NON DIRIGENTI

MORTE 5 volte retribuzione annua lorda con il massimo di	€ 155.000,00
INVALIDITÀ PERMANENTE 6 volte retribuzione annua con il massimo di	€ 185.000,00

Si precisa che la presente copertura opera esclusivamente per il caso di morte o per il caso di Invalidità Permanente totale, secondo la normativa Inail.

Massima esposizione della Società per singolo evento

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone in conseguenza di un unico evento, l'esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare un importo pari ad Euro 2.500.000,00 sia per il caso morte che per il caso d'invalidità permanente. Qualora le indennità liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale somma, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

RISCHI ASSICURATI

- Categoria a) **AMMINISTRATORI:** l'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti a causa ed in occasione dello svolgimento delle funzioni inerenti la loro specifica carica, compresi trasferimenti e missioni per l'espletamento di dette funzioni, effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione, ad eccezione di ciclomotori e motocicli.
- Categoria b) **DIRIGENTI:** l'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti sia per lo svolgimento di attività avente carattere professionale sia di carattere extra- professionale
- Categoria c) **CONDUCENTI VEICOLI DEL CONTRAENTE:** l'assicurazione è prestata per gli infortuni occorsi al personale dipendente e non che si trovi alla guida, autorizzato dal Contraente e per ragioni di servizio, di un mezzo di locomozione di proprietà, in affitto, in comodato o comunque a disposizione del Contraente, nonché alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. L'assicurazione opera per gli infortuni occorsi durante il viaggio, per la forzata sosta e la ripresa della marcia.
Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dai mezzi di trasporto, nonché gli infortuni subiti in caso di riparazioni di emergenza effettuate dagli Assicurati sulla strada sia per mettere il veicolo in condizione di riprendere la marcia che per spostare il mezzo stesso dal flusso del traffico o per reinserirlo nel traffico medesimo.
La Società rinuncia alla preventiva identificazione dei mezzi, per cui faranno fede gli elenchi del Contraente.
- Categoria d) **DIPENDENTI NON DIRIGENTI :** L'assicurazione prestata con la presente polizza è operante per il personale dipendente assegnato, anche temporaneamente, presso le sedi delle discariche di Scarpino e Birra.
- Tali adempimenti di servizio o missioni dovranno risultare da formali autorizzazioni della Contraente.

Limitatamente alla categoria d) la presente polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto alla guida e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto se non coperti dall'assicurazione obbligatoria di cui al Titolo X del D.Lgs.vo n. 209/2005.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Si precisa che sono considerati infortuni anche, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi;
- gli avvelenamenti o intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
- intossicazioni e/o avvelenamenti anche aventi origine traumatica;
- le affezioni e gli avvelenamenti conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi ;
- le punture vegetali, nonché le infezioni tutte conseguenti ad eventi risarcibili a termini di polizza;
- le ustioni in genere, nonché il contatto con corrosivi
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione e scariche elettriche in genere;
- i colpi di sole o di calore o di freddo, le folgorazioni ;
- le lesioni (esclusi infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- L' assicurazione vale anche per:
- gli infortuni sofferti in stato di maleore o incoscienza o conseguenti a vertigini;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni conseguenti a colpi di sonno.
- gli infortuni derivanti da aggressioni e violenze in genere
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motori e natanti a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima
- le infezioni (malattie virali, infezioni, epatite, H.I.V. e simili) conseguenti a trauma e/o contatto subito durante l'attività svolta per conto del Contraente;

Entro tre giorni dal verificarsi dall'evento accidentale l'assicurato deve fare la denuncia; la denuncia deve essere certificata/confermata dall'Ente Datore di lavoro o dall'Ente presso il quale l'assicurato stava prestando la sua opera nel momento del presunto contagio.

Entro sei giorni dall'evento (oggetto della denuncia) l'assicurato deve sottoporsi a test HIV presso un centro specializzato indicatogli dalla Società:

1. se il test dà un risultato positivo si presume convenzionalmente che il contagio sia imputabile a causa diversa dal fatto denunciato e precedentemente lo stesso;
2. se detto test dà risultato negativo, entro 180 giorni dall'evento l'assicurato deve sottoporsi ad un secondo test HIV: l'eventuale risultato positivo viene assunto come prova che il contagio è avvenuto a causa dell'evento denunciato e l'assicurato ha diritto ad un indennizzo pari al 15% della somma assicurata per invalidità permanente.

A) - Eventi Sociopolitici

L' assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria, atti violenti , purché 1' Assicurato provi di non aver preso parte attiva.

B) – Calamità Naturali

Sono compresi gli infortuni derivanti da calamità naturali e dalle forze della natura quali terremoti, maremoto eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamenti, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, slavine grandine e neve. Limite massimo di €. 2.500.000,00 per tutti gli indennizzi qualora vengano colpiti più assicurati

C) – Colpa Grave

L' assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da colpa grave dell' assicurato.

D) – Rischio Guerra

L'assicurazione vale, in deroga a quanto altrove diversamente previsto, anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o insurrezioni per il periodo massimo di 14 giorni dall' inizio delle ostilità, se ed in quanto 1' Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all' estero in un paese sino ad allora in pace.

Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano rassicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della repubblica di San Marino.

E) – Ernie Traumatiche e da Sforzo – Ernie Addominali

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di Invalità Permanente e di Inabilità Temporanea, quest'ultima sempre che sia prevista dal contratto, alle ernie addominali da sforzo e traumatiche, con l'intesa che:

- qualora l'ernia, anche se bilaterale, sia operabile, viene corrisposta solamente l'indennità per il caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene corrisposta solamente un'indennità non maggiore del 10% della somma assicurata per il caso di Invalità permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

F) – Rischio in Itinere (per le categorie a), b) e c)

L'assicurazione vale anche durante il percorso degli assicurati dall'abitazione al luogo di lavoro o di svolgimento dell'attività assicurata e viceversa.

G) – Regolazione Premio

Il premio convenuto anticipato in via provvisoria è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio e cioè:

- categorie a) Amministratori: numero effettivo degli Assicurati;
- categoria b): Dirigenti: retribuzioni consuntive annue;
- categoria c): Conducente veicoli del contraente: numero veicoli consuntivo;
- categorie d): Altri dipendenti: retribuzioni annue consuntive.

Il Contraente è esonerato dall' obbligo della comunicazione delle inclusioni/esclusioni intervenute nel corso dell' anno, e pertanto le stesse si intendono automaticamente comprese e/o escluse: a tale proposito relativamente alla data di entrata e/o uscita fanno fede i documenti ufficiali che l' Ente si impegna ad esibire in qualsiasi momento.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento della differenza attiva dovuta da parte del Contraente, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa sino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

E' fatto salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione e ciò sino all'adempimento di tali obblighi.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

H) – Morte Presunta

Nel caso di presentazione di istanza per la dichiarazione di Morte presunta ai sensi dell'art. 60 e 62 del C.C., la Società liquida agli aventi diritto la somma assicurata per il caso di Morte, a condizione che:

- a) siano trascorsi 180 giorni dalla data in cui risale l'ultima notizia dell'Assicurato;
- b) possa ragionevolmente desumersi che la Morte è avvenuta per un evento indennizzabile ai sensi di polizza.

Se successivamente l'Assicurato ritorna o ne è provata l'esistenza in vita, la Società può agire anche nei suoi confronti per il recupero di quanto pagato e degli interessi, l'Assicurato potrà tuttavia far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita e residua, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito.

I) – Diabete

A maggior precisazione di quanto indicato nelle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni, l'assicurazione vale anche per le persone affette da diabete. In caso di infortunio la Società corrisponde l'indennizzo a sensi di quanto previsto dalle garanzie di polizza.

L) – Rimborso spese di cura

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del limite pattuito, le spese documentate rimaste a carico dell'Assicurato per:

- onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- uso della sala operatoria e materiale d'intervento, rette di degenza in ospedale o clinica;
- medicinali e terapie fisiche prescritti dai medici curanti;
- onorari medici;
- accertamenti diagnostici;
- protesi dentarie

Limite di risarcimento per evento €. 5.000,00.

M) – Ubriachezza (solo per la categoria Dirigenti)

A parziale rettifica di quanto indicato nell'art. delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni, l'assicurazione vale anche per gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti all'uso di sostanze stupefacenti, allucinogeni o abuso di psicofarmaci.

N) – Danni Estetici

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, con conseguenze di carattere estetico che tuttavia non comportino alcun indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà fino ad un massimo di € 2.600,00, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

O) – Rimpatrio Salma

L'assicurazione comprende per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza avvenuto all'estero che provochi il decesso dell'Assicurato, il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato stesso, fino al luogo della sepoltura in Italia; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00.

P) – Rientro Sanitario

Qualora le condizioni dell'Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza rendano necessario il suo trasporto in ospedale in Italia o alla sua residenza, la Società provvede al riguardo col mezzo di trasporto ritenuto più idoneo alle condizioni del paziente (aereo sanitario, aereo di linea di classe economica eventualmente in barella, il treno di prima classe e, occorrendo il vagone letto). Sono altresì comprese l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio se necessarie. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.600,00.

Q) – Esonero dall'obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni o difetti fisici

Il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'articolo "Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi" delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

R) – Esonero denuncia generalità degli Assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, che la Società ha il diritto di verificare e controllare in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio.

S) – Variazione del rischio, Buona Fede

A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

T) – Infortuni per i quali il contraente sia civilmente responsabile

La Società assicura il Contraente per il caso in cui l'Assicurato o, in caso di morte, i suoi beneficiari o soltanto alcuni di essi non accettino a completa tacitazione per l'infortunio, le indennità liquidate a termini di polizza ed avanzino nei confronti del Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile. Verificandosi tale caso, le predette indennità vengono accantonate per essere computate nel risarcimento.

U) – Anticipo Indennizzi

In caso di infortunio che provochi un'invalidità permanente sicuramente superiore al 30%, l'Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo indennizzo.

Tale richiesta può essere presentata trascorsi almeno 30 giorni dall'inoltro della denuncia di infortunio e la Società, entro i 90 giorni successivi, provvederà ad erogare un importo pari al 50% della somma che, sulla base delle stime preliminari effettuate dai medici, risulterà al momento liquidabile. Quando esistono giustificati dubbi sull'entità o sull'indennizzabilità del danno non si potrà dare luogo all'erogazione di anticipi. L'importo degli eventuali anticipi erogati verrà detratto dalla liquidazione definitiva del danno.

V) – Malattie professionali (solo per la categoria Dirigenti)

La garanzia si intende estesa alle malattie professionali entro i limiti di cui al D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 e viene prestata per i capitali assicurati per la garanzia base infortuni.

La garanzia stessa non è operante per le malattie professionali che si manifestassero dopo dodici mesi dalla data di esclusione dell'assicurato dal presente contratto o dalle date di scadenza delle polizze stesse.

E' condizione essenziale che l'assicurato non presenti – al momento dell'inizio dell'assicurazione- alcuno stato morboso riferibile alle infermità oggetto della garanzia.

Gli eventuali indennizzi saranno effettuati in contanti e non in rendita.

STATISTICHE SINISTRI INFORTUNI

AGGIORNAMENTO AL 13/03/2017

Annualità	N° sx Denunciati	N° Aperti	Importo a riserva	Senza Seguito	N° sx Liquidati	Importo liquidati
2013	0	-	€ -	-	-	€ -
2014	0	-	€ -	-	-	€ -
2015	0	-	€ -	-	-	€ -
2016	1	1	€ 3.000.00	-	-	€ -



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 2 - INFORTUNI
CIG N. 7146792753**

Oggetto **Polizza Infortuni**

Contraente **AMIU BONIFICHE S.p.a.**
Via Gabriele D'Annunzio 27, Genova
C.F / P.IVA: 01266290996

Decorrenza 31 ottobre 2017 (ore 24.00) – 30 giugno 2019 (ore 24.00)

DEFINIZIONI	4
SCHEMA DI COPERTURA	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GENERALE	6
<i>Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</i>	6
<i>Art. 2- Altre assicurazioni</i>	6
<i>Art. 3- Forma delle comunicazioni del Contraente</i>	6
<i>Art. 4- Modifiche dell'assicurazione</i>	6
<i>Art. 5- Obblighi in caso di sinistro</i>	6
<i>Art. 6- Durata del contratto</i>	6
<i>Art. 7- Recesso in caso di sinistro</i>	7
<i>Art. 8- Pagamento del premio e decorrenza garanzia</i>	7
<i>Art. 9- Oneri fiscali</i>	7
<i>Art. 10- Foro competente</i>	7
<i>Art. 11- Broker incaricato</i>	7
<i>Art. 12- Rinvio alle norme di legge</i>	8
<i>Art. 13- Interpretazione del contratto</i>	8
<i>Art. 14- Mediazione ai sensi del D.Lgs. n°28 del 04.03.2010</i>	8
<i>Art. 15- Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Ln. 136/2010</i>	8
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI	10
<i>Art. 1 - Oggetto dell' assicurazione</i>	10
<i>Art. 2 - Rischi esclusi</i>	10
<i>Art. 3 - Rischio volo</i>	10
<i>Art. 4 - Limite di età</i>	11
<i>Art. 5 - Persone non assicurabili</i>	11
<i>Art. 6 - Estensione territoriale</i>	11
<i>Art. 7 - Cambiamento dell' attività professionale e attività professionali diverse</i>	11
<i>Art. 8 - Denuncia dell' infortunio e obblighi relativi</i>	11
<i>Art. 9 - Criteri di indennizzabilità</i>	11
<i>Art. 10 - Morte</i>	11
<i>Art. 11 - Invalidità permanente</i>	11
<i>Art.12 - Modalità di valutazione del danno - Controversie</i>	12
<i>Art. 13 - Assicurazione per conto altrui</i>	12
<i>Art. 14 - Assicurazione nella forma di multipli di retribuzione</i>	12
<i>Art. 15 - Diritto di surrogazione</i>	12
<i>Art. 16 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio</i>	12
<i>Art. 17 - Controversie – perizia contrattuale</i>	13
PERSONE / CATEGORIE E SOMME ASSICURATE	14
RISCHI ASSICURATI	15
CONDIZIONI PARTICOLARI	16
A) - <i>Eventi Sociopolitici</i>	16

B) – Calamità Naturali	16
C) – Colpa Grave.....	16
D) – Rischio Guerra	16
E) – Ernie Traumatiche e da Sforzo – Ernie Addominali	17
F) – Rischio in Itinere (per le categorie a), b) e c).....	17
G) – Regolazione Premio.....	17
H) – Morte Presunta	17
I) – Diabete.....	18
L) – Rimborso spese di cura.....	18
M) – Ubriachezza (solo per la categoria Dirigenti)	18
N) – Danni Estetici	18
O) – Rimpatrio Salma.....	18
P) – Rientro Sanitario.....	18
Q) – Esonero dall'obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni o difetti fisici	18
R) – Esonero denuncia generalità degli Assicurati.....	18
S) – Variazione del rischio, Buona Fede.....	19
T) – Infortuni per i quali il contraente sia civilmente responsabile	19
U) – Anticipo Indennizzi.....	19
V) – Malattie professionali (solo per la categoria Dirigenti)	19
STATISTICHE SINISTRI INFORTUNI	20
AGGIORNAMENTO AL 13/03/2017	20

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurazione	il contratto con il quale la Società, verso il pagamento di un premio, si obbliga a corrispondere l'indennizzo pattuito al verificarsi di un evento attinente alla vita I contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società	L'impresa assicuratrice
Broker	Il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
Indennizzo/risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Beneficiario	la persona fisica o giuridica alla quale la Società deve liquidare l'indennizzo in caso di infortunio mortale dell'Assicurato
Infortunio	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente.
Scoperto	La parte percentuale di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro
Invalidità permanente	la perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
Inabilità temporanea	La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate.

SCHEMA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato	AMIU BONIFICHE S.p.a.
Domicilio	Via Gabriele D'Annunzio 27 – Genova
Codice Fiscale/Partita Iva	01266290996
Categorie:	Capitali assicurati
a) Amministratori:	
- Amministratore Unico	Morte €. 500.000,00 Invalidità Permanente: €. 600.000,00
b) Infortuni Dirigenti	Morte : 5 volte la R.A.L. con il massimo di €. 600.000,00 Invalidità Permanente: 6 Volte la R.A.L. con il massimo di €. 700.000,00
c) Infortuni Conducenti	Morte €. 155.000,00 Invalidità Permanente: €. 185.000,00
d) Infortuni Dipendenti	Morte €. 155.000,00 Invalidità Permanente: €. 185.000,00

Calcolo del premio:

Categorie:	N° / Retribuzioni	Premio lordo
a)		
- Amministratore Unico	1	€.....
b) <i>Infortuni Dirigenti</i>	€. 50.000,00	€.....
c) <i>Infortuni Conducenti</i>	N° mezzi 48	€.....
d) <i>Infortuni Rischi in Itinere Dipendenti</i>	€. 500.000,00	€.....
	Premio lordo annuo	€.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia la relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2- Altre assicurazioni.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per la copertura dei rischi assicurati con la presente polizza, salvo dare comunicazione a tutti gli assicuratori in caso di sinistro.

Art. 3- Forma delle comunicazioni del Contraente.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 4- Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto e pattuito da soggetto munito di poteri.

Art. 5- Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'ali. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza. Nei casi di particolare gravità l'Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile;
- c) su richiesta della Società fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 6- Durata del contratto.

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/10/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. La scadenza anniversaria è fissata al 30/06 di ogni anno.

La Contraente si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto dall'**art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16**; la

Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a 120 giorni antecedenti la data di scadenza. La Società potrà tuttavia opporre il proprio diniego alla ripetizione di servizi analoghi, inviando opportuna comunicazione alla Contraente entro 120 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di **180 giorni**; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

Art. 7- Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. dall'una all'altra Parte, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Resta inteso che, in caso di recesso della Società o del Contraente dal presente contratto, tale recesso si intenderà esteso a tutti i contratti in corso con la Società aggiudicati a fronte del medesimo lotto, fermi i termini di preavviso di cui al 1° capoverso del presente articolo.

Art. 8- Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (effetto 31/10/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza. Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 9- Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

Art. 10- Foro competente.

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11- Broker incaricato

Alla Società Ital Brokers S.p.a è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare

un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

Art. 12- Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs. 175/95 e s.m.i.).

Art. 13- Interpretazione del contratto

Si conviene fra la Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente e/o Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14- Mediazione ai sensi del D.Lgs. n°28 dei 04.03.2010

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le Parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'ari. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti.

In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo Ira le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del lo comma dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

Art. 15- Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Ln. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e .subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara

Affidamento del servizio di copertura assicurativa

Capitolato tecnico – Lotto n. 2 - Infortuni

AMIU BONIFICHE

all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 1 - Oggetto dell' assicurazione

L' assicurazione vale per gli infortuni che 1' Assicurato subisca nello svolgimento:

- a) delle attività professionali principali e secondarie indicate in polizza;
- b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale.

Resta comunque inteso che la presente assicurazione sarà operante solamente per le attività descritte per ciascuna categoria di Assicurati alla voce "Rischi Assicurati".

Art. 2 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall' assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei;
- b) dalla pratica del paracadutismo, del parapendio e degli sport aerei in genere;
- c) da ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere
- d) da abuso di psicofarmaci, dall' uso di stupefacenti o allucinogeni;
- e) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall' Assicurato;
- g) in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata e non dichiarata, salvo quanto previsto all'articolo definito "Rischio guerra"
- h) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell' atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.).

Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

Art. 3 - Rischio volo

L' assicurazione vale per gli infortuni che 1' Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

- da Società/Azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclubs.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dall' Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi:

per persona:

- € 1.040.000,00 per il caso di Morte
- € 1.040.000,00 per il caso di Invalidità Permanente

complessivamente per aeromobile:

- € 5.200.000,00 per il caso di Morte
- € 5.200.000,00 per il caso di invalidità Permanente

Nell' eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contatti.

Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui 1' Assicurato sale a bordo dell' aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno.

Sono equiparati agli "Infortuni Aeronautici" anche gli infortuni derivanti da dirottamenti, sabotaggi, atti di pirateria ed attentati.

Art. 4 - Limite di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti al Contraente.

Art. 5 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

Art. 6 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

Art. 7 - Cambiamento dell'attività professionale e attività professionali diverse

Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che il Contraente e/o Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività:

- l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
- l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che avrebbe dovuto pagare in base alla nuova attività esercitata.

Art. 8 - Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio sarà presentata, per il tramite del Contraente, alla Società entro 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il competente ufficio del Contraente stesso ne sia venuto a conoscenza. La denuncia indicherà luogo, giorno, ora e causa dell'evento e sarà possibilmente corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

L'Assicurato, o in caso di morte, il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Art. 9 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. "Invalidità Permanente" che segue sono diminuite tenendo conto del degrado di invalidità preesistente.

Art. 10 - Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica -anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 11 - Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in

proporzione al grado d'invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i., con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 65% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

Art. 12 - Modalità di valutazione del danno - Controversie

Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea o sulla liquidabilità della diaria, qualora previste, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contribuendo per la metà delle spese e competenza per terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 13 - Assicurazione per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.

Art. 14 - Assicurazione nella forma di multipli di retribuzione

In relazione alle garanzie convenute ed alle somme assicurate risultanti dall'applicazione dei multipli indicati alla retribuzione annua di ciascun assicurato, resta inteso che per retribuzione si intende quanto, al lordo delle ritenute, l'Assicurato effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni: oltre allo stipendio, tutti gli elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo, ivi comprese le provvigioni, i premi di produzione ed ogni altro compenso ed indennità anche se di ammontare non fisso, con esclusione di quanto percepito a titolo di rimborso spese e di emolumenti di carattere occasionale.

Per la liquidazione dell'indennità è considerata retribuzione quella che l'infortunato ha percepito per i titoli di cui sopra, nei dodici mesi precedenti quello cui si è verificato l'infortunio.

Per gli assicurati che risultino alle dipendenze del Contraente da un periodo inferiore a 12 mesi, la retribuzione annua verrà conteggiata calcolando la media aritmetica delle retribuzioni mensili percepite siano al momento dell'infortunio e moltiplicando tale media per 12.

Art. 15 - Diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i Terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 16 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio.

La Società con cadenza semestrale si impegna a fornire al Contraente o al Broker il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro;
 - data di accadimento,
- importo pagato:
- importo riservato;
 - importo franchigia.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate

Art. 17 - Controversie – perizia contrattuale

Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti debbono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede, nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

PERSONE / CATEGORIE E SOMME ASSICURATE

A) **AMMINISTRATORI**

Amministratore Unico	Morte	€ 500.000,00
	Invalità Permanente	€ 600.000,00

La somma assicurata per Invalità Permanente è soggetta alle seguenti franchigie assolute:

1) 5% sulla somma eccedente € 207.000,00 e fino a € 310.000,00

2) 10% sulla somma eccedente € 310.000,00

Pertanto sulla somma assicurata:

- eccedente € 207.000,00 e fino a € 310.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalità permanente è di grado non superiore al 5% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 5%;

- eccedente € 310.000,00 la Società non liquida alcuna indennità se l'invalità permanente è di grado non superiore al 10% del totale; in caso contrario la Società liquida l'indennità solo per la parte eccedente il 10%.

Nel caso in cui l'invalità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

B) **DIRIGENTI**

MORTE 5 volte retribuzione annua lorda con il massimo di	€ 600.000,00
INVALIDITÀ PERMANENTE 6 volte retribuzione annua con il massimo di	€ 700.000,00

Limitatamente alla categoria Dirigenti non sarà prevista alcuna franchigia ed inoltre, qualora l'invalità permanente conseguente ad infortunio o a malattia professionale e malattie tropicali comporti l'abbandono del lavoro in qualità di dirigente ed una riduzione permanente delle capacità lavorative generiche in misura non inferiore al 50%, verrà indennizzata con il 100% del capitale assicurato.

C) **CONDUCENTI VEICOLI DEL CONTRAENTE**

MORTE	€ 155.000,00
INVALIDITÀ PERMANENTE	€ 185.000,00

D) **DIPENDENTI NON DIRIGENTI**

MORTE 5 volte retribuzione annua lorda con il massimo di	€ 155.000,00
INVALIDITÀ PERMANENTE 6 volte retribuzione annua con il massimo di	€ 185.000,00

Si precisa che la presente copertura opera esclusivamente per il caso di morte o per il caso di Invalità Permanente totale, secondo la normativa Inail.

Massima esposizione della Società per singolo evento

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone in conseguenza di un unico evento, l'esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare un importo pari ad Euro 2.500.000,00 sia per il caso morte che per il caso d'invalità permanente. Qualora le indennità liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale somma, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

RISCHI ASSICURATI

- Categoria a) **AMMINISTRATORI:** l'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti a causa ed in occasione dello svolgimento delle funzioni inerenti la loro specifica carica, compresi trasferimenti e missioni per l'espletamento di dette funzioni, effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione, ad eccezione di ciclomotori e motocicli.
- Categoria b) **DIRIGENTI:** l'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti sia per lo svolgimento di attività avente carattere professionale sia di carattere extra- professionale
- Categoria c) **CONDUCENTI VEICOLI DEL CONTRAENTE:** l'assicurazione è prestata per gli infortuni occorsi al personale dipendente e non che si trovi alla guida, autorizzato dal Contraente e per ragioni di servizio, di un mezzo di locomozione di proprietà, in affitto, in comodato o comunque a disposizione del Contraente, nonché alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. L'assicurazione opera per gli infortuni occorsi durante il viaggio, per la forzata sosta e la ripresa della marcia.
Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dai mezzi di trasporto, nonché gli infortuni subiti in caso di riparazioni di emergenza effettuate dagli Assicurati sulla strada sia per mettere il veicolo in condizione di riprendere la marcia che per spostare il mezzo stesso dal flusso del traffico o per reinserirlo nel traffico medesimo.
La Società rinuncia alla preventiva identificazione dei mezzi, per cui faranno fede gli elenchi del Contraente.
- Categoria d) **DIPENDENTI NON DIRIGENTI :** L'assicurazione prestata con la presente polizza è operante per il personale dipendente assegnato, anche temporaneamente, presso le sedi delle discariche di Scarpino e Birra;

Limitatamente alla categoria d) la presente polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto alla guida e delle persone di cui sia autorizzato il trasporto se non coperti dall'assicurazione obbligatoria di cui al Titolo X del D.Lgs.vo n. 209/2005.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Si precisa che sono considerati infortuni anche, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi;
- gli avvelenamenti o intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
- intossicazioni e/o avvelenamenti anche aventi origine traumatica;
- le affezioni e gli avvelenamenti conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi
- le punture vegetali, nonché le infezioni tutte conseguenti ad eventi risarcibili a termini di polizza;
- le ustioni in genere, nonché il contatto con corrosivi
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione e scariche elettriche in genere;
- i colpi di sole o di calore o di freddo, le folgorazioni ;
- le lesioni (esclusi infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- L' assicurazione vale anche per:
 - gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza o conseguenti a vertigini;
 - gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
 - gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche;
 - gli infortuni conseguenti a colpi di sonno.
 - gli infortuni derivanti da aggressioni e violenze in genere
 - gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motori e natanti a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima
 - le infezioni (malattie virali, infezioni, epatite, H.I.V. e simili) conseguenti a trauma e/o contatto subito durante l'attività svolta per conto del Contraente;

Entro tre giorni dal verificarsi dall'evento accidentale l'assicurato deve fare la denuncia; la denuncia deve essere certificata/confermata dall'Ente Datore di lavoro o dall'Ente presso il quale l'assicurato stava prestando la sua opera nel momento del presunto contagio.

Entro sei giorni dall'evento (oggetto della denuncia) l'assicurato deve sottoporsi a test HIV presso un centro specializzato indicatogli dalla Società:

1. se il test dà un risultato positivo si presume convenzionalmente che il contagio sia imputabile a causa diversa dal fatto denunciato e precedentemente lo stesso;
2. se detto test dà risultato negativo, entro 180 giorni dall'evento l'assicurato deve sottoporsi ad un secondo test HIV: l'eventuale risultato positivo viene assunto come prova che il contagio è avvenuto a causa dell'evento denunciato e l'assicurato ha diritto ad un indennizzo pari al 15% della somma assicurata per invalidità permanente.

A) - Eventi Sociopolitici

L' assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria, atti violenti , purché 1' Assicurato provi di non aver preso parte attiva.

B) – Calamità Naturali

Sono compresi gli infortuni derivanti da calamità naturali e dalle forze della natura quali terremoti, maremoto eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, straripamenti, mareggiate, frane, smottamenti, valanghe, slavine grandine e neve.

C) – Colpa Grave

L' assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da colpa grave dell' assicurato.

D) – Rischio Guerra

L' assicurazione vale, in deroga a quanto altrove diversamente previsto, anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o insurrezioni per il periodo massimo di 14 giorni dall' inizio delle ostilità, se ed in

quanto 1' Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all' estero in un paese sino ad allora in pace.

Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano rassicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della repubblica di San Marino.

E) – Ernie Traumatiche e da Sforzo – Ernie Addominali

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente e di Inabilità Temporanea, quest'ultima sempre che sia prevista dal contratto, alle ernie addominali da sforzo e traumatiche, con l'intesa che:

- qualora l'ernia, anche se bilaterale, sia operabile, viene corrisposta solamente l'indennità per il caso di Inabilità Temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, viene corrisposta solamente un'indennità non maggiore del 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità permanente totale;
- qualora insorga contestazione circa la natura e/o operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

F) – Rischio in Itinere (per le categorie a), b) e c)

L'assicurazione vale anche durante il percorso degli assicurati dall'abitazione al luogo di lavoro o di svolgimento dell'attività assicurata e viceversa.

G) – Regolazione Premio

Il premio convenuto anticipato in via provvisoria è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari per il conguaglio e cioè:

- categorie a) Amministratori: numero effettivo degli Assicurati;
- categoria b): Dirigenti: retribuzioni consuntive annue
- categorie c): Conducente veicoli del contraente: numero veicoli consuntivo;
- categorie d): Altri Dipendenti: retribuzioni annue consuntive.

Il Contraente è esonerato dall' obbligo della comunicazione delle inclusioni/esclusioni intervenute nel corso dell' anno, e pertanto le stesse si intendono automaticamente comprese e/o escluse: a tale proposito relativamente alla data di entrata e/o uscita fanno fede i documenti ufficiali che l' Ente si impegna ad esibire in qualsiasi momento.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento della differenza attiva dovuta da parte del Contraente, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa sino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

E' fatto salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione e ciò sino all'adempimento di tali obblighi.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

H) – Morte Presunta

Nel caso di presentazione di istanza per la dichiarazione di Morte presunta ai sensi dell'art. 60 e 62 del C.C., la Società liquida agli aventi diritto la somma assicurata per il caso di Morte, a condizione che:

- a) siano trascorsi 180 giorni dalla data in cui risale l'ultima notizia dell'Assicurato;
- b) possa ragionevolmente desumersi che la Morte è avvenuta per un evento indennizzabile ai sensi di polizza.

Se successivamente l'Assicurato ritorna o ne è provata l'esistenza in vita, la Società può agire anche nei suoi confronti per il recupero di quanto pagato e degli interessi, l'Assicurato potrà tuttavia far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita e residua, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito.

I) – Diabete

A maggior precisazione di quanto indicato nelle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni, l'assicurazione vale anche per le persone affette da diabete. In caso di infortunio la Società corrisponde l'indennizzo a sensi di quanto previsto dalle garanzie di polizza.

L) – Rimborso spese di cura

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del limite pattuito, le spese documentate rimaste a carico dell'Assicurato per:

- onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- uso della sala operatoria e materiale d'intervento, rette di degenza in ospedale o clinica;
- medicinali e terapie fisiche prescritti dai medici curanti;
- onorari medici;
- accertamenti diagnostici;
- protesi dentarie

Limite di risarcimento per evento €. 5.000,00.

M) – Ubriachezza (solo per la categoria Dirigenti)

A parziale rettifica di quanto indicato nell'art. delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni, l'assicurazione vale anche per gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti all'uso di sostanze stupefacenti, allucinogeni o abuso di psicofarmaci.

N) – Danni Estetici

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, con conseguenze di carattere estetico che tuttavia non comportino alcun indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà fino ad un massimo di € 2.600,00, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

O) – Rimpatrio Salma

L'assicurazione comprende per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza avvenuto all'estero che provochi il decesso dell'Assicurato, il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato stesso, fino al luogo della sepoltura in Italia; la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00.

P) – Rientro Sanitario

Qualora le condizioni dell'Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza rendano necessario il suo trasporto in ospedale in Italia o alla sua residenza, la Società provvede al riguardo col mezzo di trasporto ritenuto più idoneo alle condizioni del paziente (aereo sanitario, aereo di linea di classe economica eventualmente in barella, il treno di prima classe e, occorrendo il vagone letto). Sono altresì comprese l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio se necessarie. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.600,00.

Q) – Esonero dall'obbligo di denuncia di infermità, mutilazioni o difetti fisici

Il Contraente è esonerato dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni di cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di infortunio, resta comunque espressamente confermato il disposto dell'articolo "Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi" delle Norme che regolano l'Assicurazione Infortuni.

R) – Esonero denuncia generalità degli Assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione del Contraente, che la Società ha il diritto di verificare e controllare in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio.

S) – Variazione del rischio, Buona Fede

A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

T) – Infortuni per i quali il contraente sia civilmente responsabile

La Società assicura il Contraente per il caso in cui l'Assicurato o, in caso di morte, i suoi beneficiari o soltanto alcuni di essi non accettino a completa tacitazione per l'infortunio, le indennità liquidate a termini di polizza ed avanzino nei confronti del Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile. Verificandosi tale caso, le predette indennità vengono accantonate per essere computate nel risarcimento.

U) – Anticipo Indennizzi

In caso di infortunio che provochi un'invalidità permanente sicuramente superiore al 30%, l'Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo indennizzo.

Tale richiesta può essere presentata trascorsi almeno 30 giorni dall'inoltro della denuncia di infortunio e la Società, entro i 90 giorni successivi, provvederà ad erogare un importo pari al 50% della somma che, sulla base delle stime preliminari effettuate dai medici, risulterà al momento liquidabile. Quando esistono giustificati dubbi sull'entità o sull'indennizzabilità del danno non si potrà dare luogo all'erogazione di anticipi. L'importo degli eventuali anticipi erogati verrà detratto dalla liquidazione definitiva del danno.

V) – Malattie professionali (solo per la categoria Dirigenti)

La garanzia si intende estesa alle malattie professionali entro i limiti di cui al D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 e viene prestata per i capitali assicurati per la garanzia base infortuni.

La garanzia stessa non è operante per le malattie professionali che si manifestassero dopo dodici mesi dalla data di esclusione dell'assicurato dal presente contratto o dalle date di scadenza delle polizze stesse.

E' condizione essenziale che l'assicurato non presenti – al momento dell'inizio dell'assicurazione- alcuno stato morboso riferibile alle infermità oggetto della garanzia.

Gli eventuali indennizzi saranno effettuati in contanti e non in rendita.

STATISTICHE SINISTRI INFORTUNI

AGGIORNAMENTO AL 13/03/2017

Nessun Sinistro



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 3 ALL RISKS INCENDIO E FURTO
CIG N. 714681497A

<i>Oggetto</i>	Polizza All Risks Incendio e Furto
<i>Contraente</i>	AMIU GENOVA S.p.a. Via Gabriele D'Annunzio 27, Genova C.F / P.IVA: 03818890109
<i>Decorrenza</i>	31 ottobre 2017 (ore 24.00) – 30 giugno 2019 (ore 24.00)

DEFINIZIONI	5
DESCRIZIONE GENERALE	7
<i>A - Descrizione dell'attività</i>	7
<i>B – Partite e somme assicurate</i>	7
SCHEDA DI COPERTURA	8
PARTITE ASSICURATE PER SEZIONE INCENDIO.....	8
PARTITE ASSICURATE PER SEZIONE FURTO/RAPINA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	8
LIMITI DI INDENNIZZO / SCOPERTI/ FRANCHIGIE	9
SEZIONE INCENDIO	9
Limite di indennizzo	9
Sotto-limiti di indennizzo, Franchigie, Scoperti.....	9
SEZIONE FURTO/RAPINA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	10
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI BENI	11
SEZIONE INCENDIO	11
1) <i>Oggetto della garanzia</i>	11
2) <i>Esclusioni</i>	11
3) <i>Cose escluse dall'assicurazione</i>	12
4) <i>Delimitazioni di garanzia</i>	12
CONDIZIONI AGGIUNTIVE	14
1) <i>Ricorso terzi</i>	14
2) <i>Rischio locativo</i>	14
3) <i>Fabbricati aperti ai lati</i>	14
4) <i>Grandine</i>	15
5) <i>Parificazione danni di incendio</i>	15
6) <i>Assicurazione parziale/ Deroga alla proporzionale</i>	15
7) <i>Merci e macchinari presso terzi</i>	15
8) <i>Anticipo indennizzi</i>	15
9) <i>Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio</i>	15
10) <i>Macchinario in leasing</i>	16
11) <i>Compensazione fra le partite</i>	16
12) <i>Oneri di urbanizzazione</i>	16
13) <i>Oggetti personali dei dipendenti</i>	16
14) <i>Danni ai contenitori utilizzati per i servizi</i>	16
15) <i>Rimborso spese periti e consulenti</i>	16
16) <i>Fenomeno elettrico</i>	17
17) <i>Danni da acqua condotta e liquidi in genere</i>	17
18) <i>Ricerca/Riparazione guasti</i>	17
19) <i>Universalità</i>	17
20) <i>Acqua piovana</i>	17
21) <i>Contiguità e vicinanze pericolose</i>	18
22) <i>Adeguatezza delle somme assicurate (LEE-WAY CLAUSE)</i>	18
23) <i>Vincoll</i>	18

SEZIONE FURTO E RAPINA	20
1) <i>Rischio assicurato</i>	20
2) <i>Esclusioni</i>	20
3) <i>Primo rischio assoluto</i>	20
4) <i>Rapina – Furto durante i periodi di sospensione del lavoro</i>	20
5) <i>Guasti</i>	21
6) <i>Garanzia accessoria “portavalori”</i>	21
7) <i>Merci all’aperto</i>	21
8) <i>Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente</i>	21
9) <i>Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso all’Assicurato o al Contraente</i>	22
10) <i>Somma massima assicurata</i>	22
11) <i>Reintegro automatico delle somme assicurate</i>	22
12) <i>Mezzi di chiusura</i>	22
GESTIONE DEI SINISTRI	23
1) <i>Obblighi in caso di sinistro</i>	23
2) <i>Esagerazione dolosa del danno</i>	23
3) <i>Procedura per la valutazione del danno</i>	23
4) <i>Mandato dei Periti</i>	23
5) <i>Valore delle cose assicurate e determinazione del danno</i>	24
6) <i>Supplemento di indennizzo (valore a nuovo)</i>	25
7) <i>Limite massimo di indennizzo</i>	25
8) <i>Pagamento dell’indennizzo</i>	25
9) <i>Indennizzo separato per ciascuna partita</i>	25
10) <i>Rinuncia al diritto di rivalsa</i>	25
11) <i>Denuncia circostanziata di sinistro</i>	25
12) <i>Prosieguo della lavorazione senza perizia</i>	26
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO	27
1) <i>Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</i>	27
2) <i>Durata del contratto</i>	27
3) <i>Pagamento del premio e decorrenza della garanzia</i>	27
4) <i>Altre assicurazioni</i>	28
5) <i>Variazione del rischio</i>	28
6) <i>Modifiche dell’assicurazione</i>	28
7) <i>Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza</i>	28
8) <i>Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l’andamento del rischio</i>	28
9) <i>Coassicurazione e delega</i>	28
10) <i>Ispezione delle cose assicurate</i>	28
11) <i>Assicurazione per conto di chi spetta</i>	29
12) <i>Recesso in caso di sinistro</i>	29
13) <i>Oneri fiscali</i>	29
14) <i>Interpretazione del contratto</i>	29
15) <i>Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società</i>	29
16) <i>Broker incaricato</i>	29

<i>17) Rinvio alle norme di legge</i>	30
<i>18) Mediazione</i>	30
<i>19) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari</i>	30
STATISTICHE SINISTRI ALL RISKS INCENDIO	31
AGGIORNAMENTO AL 13/3/2017	31

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Cose particolari:	<ul style="list-style-type: none">- disegni, modelli, stampi e simili;- archivi, documenti, registri, stampati, microfilm, pellicole, fotocolor;
Esplosione:	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Scoppio:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;
Fabbricato:	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrato, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi esclusi impianti fotovoltaici, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, anche le mura e le opere di fortificazione, nonché pontili, attracchi, passerelle, ponti ed opere ingegneristiche in genere.
Franchigia:	importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Partita:	insieme delle cose assicurate con una unica somma assicurata;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Scoperto:	importo percentuale che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società:	l'Impresa assicuratrice;
Furto:	l'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri;
Rapina:	l'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia;
Valori	monete, biglietti di banca, titoli di credito e di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, francobolli, gioielli, perle, preziosi, medaglie, oggetti di metallo prezioso
Contenuto	<p>Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti, attrezzature (comprese tutte le Parti ed murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all'esterno dei medesimi ivi compresi i conduttori esterni. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, supporti dati e programmi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza dal Contraente o da altro soggetto.</p> <p>Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi.</p> <p>Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo attrezzi, mobilio ed arredi, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati; registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nella definizione "Fabbricati".</p> <p>Impianti di captazione ed adduzione, serbatoi tanto interrati che fuori terra, impianti di depurazione, trattamento e potabilizzazione, pompe sommerse, canalizzazioni, condutture, vasche ed in generale quant'altro a completamento e servizio dell'acquedotto.</p> <p>Canalizzazioni, condotte pozzetti, impianti di sollevamento e pompe sommerse e non, impianti di depurazione e trattamento delle acque, quant'altro a completamento e servizio della rete fognaria stessa. Tutto quanto definito come contenuto è di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato</p> <p>Restano in ogni caso escluse le merci</p>
Merci:	Materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, scarti e ritagli di lavorazione, compresi esplosivi, infiammabili e merci speciali il tutto ovunque nell'ambito dell'azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto.

DESCRIZIONE GENERALE

A - Descrizione dell'attività

L'attività dell'Assicurato riguarda principalmente la gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e dei servizi concernenti il ciclo integrato dei rifiuti.

In particolare, a scopo esemplificativo, non limitativo e in nessun modo esaustivo l'Assicurato gestisce i seguenti servizi:

- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura (urbani, speciali, ospedalieri, da imballaggi);
- progettazione, realizzazione e gestione discariche;
- servizio igiene del suolo (spazzamento strade, lavaggio stradale, svuotamento contenitori utilizzati per i servizi)
- bonifica aree da rifiuti di qualsiasi natura e di terreni contaminati;
- gestione e cura del verde pubblico;
- fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro.

La Società prende atto ad accetta che gli attuali servizi e processi di smaltimento, di lavorazione, e di trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono effettuati con personale adeguatamente istruito e seguendo le norme delle esistenti disposizioni in materia; che la presenza d'infiammabili e di merci pericolose, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego d'energia nucleare.

B – Partite e somme assicurate

Premesso che:

- L'attività dell'Assicurato è organizzata tramite diversi insediamenti dislocati nel territorio italiano, nonché postazioni sulle quali si svolgono le attività ed ogni ulteriore attività complementare o accessoria;
- Tali insediamenti sono articolati in complessi di fabbricati e opere murarie e/o civili in genere, locali commerciali, impianti di smaltimento o altri fabbricati comunque detenuti e/o gestiti dalla Contraente;
- Ciascun insediamento è costituito da complessi di fabbricati, comunicanti e non, di normale costruzione, con strutture portanti verticali e dei tetti, pareti esterne, solai (ove esistono) e coperture in materiali prevalentemente incombustibili. Non si esclude, tuttavia, l'eventuale esistenza di qualche minor fabbricato o tettoia costruito in tutto o in parte con materiali combustibili.
- I complessi dei fabbricati e gli enti in essi posti (macchinario, attrezzature, arredamento, merci, cose particolari) sono identificabili dalla Contraente a mezzo di documenti o quant'altro di similare che la Contraente si impegna ad esibire a richiesta della Società.
- I processi di lavorazione, l'impiego di forza motrice, la detenzione e/o impiego di infiammabili, di sostanze pericolose e di merci speciali, la preparazione ed il trattamento delle materie prime, i macchinari, gli impianti ed attrezzature, i depositi e tutti i servizi ausiliari sono quelli che la tecnica inerente all'attività svolta insegna o consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso soltanto l'impiego di energia nucleare.

SCHEDA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato AMIU GENOVA S.p.A.

Domicilio Via Gabriele D'Annunzio 27 - 16121Genova

Codice Fiscale / Partita Iva 03818890109

PARTITE ASSICURATE PER SEZIONE INCENDIO

Partita	Descrizione	Valori
1	Fabbricati	€ 65.000.000,00
2	Contenuto	€ 24.500.000,00
3	Merci	€ 1.550.000,00
4	Rischio locativo	€ 2.500.000,00
5	Ricorso Terzi	€ 3.000.000,00
6	Spese demolizione e sgombero, trattamento e trasporto	€ 100.000,00

PARTITE ASSICURATE PER SEZIONE FURTO/RAPINA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Partita	Descrizione	Valori
1	Contenuto	€ 103.500,00
2	Valori ovunque riposti	€ 50.000,00

LIMITI DI INDENNIZZO / SCOPERTI/ FRANCHIGIE

SEZIONE INCENDIO

LIMITE DI INDENNIZZO

La Società non indennizzerà in nessun caso una somma superiore ad € 15.000.000,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo.

SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Fermo quanto sopra, resta inteso che, limitatamente alle garanzie qui di seguito riportate, la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e/o per ogni annualità assicurativa, somme superiori ai seguenti importi.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Franchigia/Scoperto per sinistro
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio vandalici e dolosi	70% della somma assicurata per singola ubicazione	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Atti di terrorismo	50% della somma assicurata per singola ubicazione	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate	70% della somma assicurata per singola ubicazione	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Sovraccarico di neve	50% della somma assicurata per singola ubicazione	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Terremoto	50% della somma assicurata per singola ubicazione	Scoperto 10% minimo € 20.000,00
Inondazione, alluvione, allagamenti	50% della somma assicurata per singola ubicazione	Scoperto 20% minimo € 20.000,00
Furto/rapina	Fino alla concorrenza della somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 1.600,00
Fabbricati "aperti ai lati"	€ 30.000,00	Franchigia € 5.200,00
Grandine ai serramenti, vetrate, lucernai in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti di materia plastica	€ 30.000,00	Franchigia € 5.200,00
Fenomeno elettrico	€ 30.000,00	Franchigia € 2.000,00
Gelo	€ 30.000,00	Franchigia € 2.000,00
Danni da fuoriuscita di fluido a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici, di processo ed estinzione	€ 30.000,00	Franchigia € 2.000,00

Valori	€ 30.000,00	Franchigia € 2.000,00
Danni ai contenitori utilizzati per servizi	€ 30.000,00 per sinistro con il limite annuo di € 100.000	Franchigia € 2.000,00
Spese demolizione, sgombero e trattamento e trasporto	€ 100.000,00 con il sottolimito di € 50.000,00 per le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale.	Franchigia € 2.000,00
Rimozione, trasporto, deposito e ricollocaimento	€ 30.000,00	Franchigia € 2.000,00
Spese di ricerca, riparazione, di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento e di estinzione	€ 30.000,00	Franchigia € 1.000,00
Onorari di progettisti e consulenti	€ 30.000,00	Franchigia € 1.000,00
Merci, macchinari presso terzi	20% della somma assicurata a part. 2)	Franchigia come da tipologia danno
Rimborso spese periti e consulenti	€ 30.000,00	Franchigia € 1.000,00
Acqua piovana	€ 30.000,00	Franchigia € 1.000,00
Lastre	€. 30.000,00	Franchigia € 1.000,00
Ogni altra causa		Franchigia € 2.000,00

SEZIONE FURTO/RAPINA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Guasti cagionati dai ladri	€ 5.000,00	
Portavalori	1/10 della somma assicurata con il massimo di € 2.500,00	Scoperto 20%
Merci all'aperto	25% della somma assicurata	Scoperto 20%
Ogni altra causa		Scoperto 10% con minimo di € 2.000,00

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI BENI

SEZIONE INCENDIO

1) Oggetto della garanzia

La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato, salvo quanto escluso.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa, nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigia". Le spese necessariamente sostenute per:

1. demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui;
2. rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate non colpite dal sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro;
3. ricercare e riparare le rotture accidentali di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno indennizzabile per fuoriuscita del fluido in essi contenuto o condotto

relativamente alle spese di cui ai punti suindicati 1), 2), non è operante il disposto di cui all'articolo "Assicurazione parziale".

2) Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per:

A. i danni verificatesi in occasione di:

1. atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
4. mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
5. trasporto e/o movimentazione, al di fuori dell'area di pertinenza aziendale, delle cose assicurate;
6. inquinamento o contaminazione ambientale;

salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

B. i danni causati da o dovuti a:

1. furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
2. crolli, collassi strutturali, assestamenti, dilatazioni o restringimenti di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
3. guasti e rotture accidentali e/o anormale od improprio funzionamento del macchinario e delle attrezzature, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; risultano però compresi i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di vasche e serbatoi;
4. deterioramento, logorio, usura, mancata o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;

5. fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
6. guasti meccanici ed elettrici anche se derivanti da imperizia, negligenza, errata manovra, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

C. i danni causati da o dovuti a:

1. interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
2. umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali o vegetali in genere;
3. sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purchè tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
4. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
5. errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
6. montaggio o smontaggio di impianti o costruzione o demolizione di fabbricati;
semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
7. difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
8. dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
9. mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorifero;
10. ordinanze di autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
11. perdite di mercato o danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
12. perdita, corruzione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità nei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o danni derivanti da interruzione dell'attività da questi risultanti, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

Sono altresì esclusi i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

3) Cose escluse dall'assicurazione

Sono esclusi dalla copertura assicurativa le seguenti cose:

- beni in leasing se già assicurati;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata), collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a Euro 25.000,00;
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere ed il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi (se garantite da specifica polizza);
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al P.R.A.
- argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione aeree e relative strutture portanti se collocate ad una distanza superiore a metri 500 dalle ubicazioni assicurate.

4) Delimitazioni di garanzia

1. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento o cose da esso trasportate si intendono escluse le seguenti cose:
 - antenne, camini, ciminiere, cavi aerei, gru, insegne;
 - enti all'aperto ad eccezione dei macchinari, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;

- tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni spettateglici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto.

I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve, alle cose assicurate all'interno dei fabbricati, si intendono esclusi qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici, tale da essere riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non.

2. Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
3. Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, da errore o omissione di controlli o manovre, dispersione liquidi.
Inoltre, limitatamente ai danni causati da atti di terrorismo, si intendono esclusi:
 - Le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da un'interruzione di un servizio, quali, a titolo esemplificativo: elettricità, gas, acqua, comunicazioni;
 - Le perdite, i danni, i costi, o le spese direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche.
4. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purchè avvenuti nel periodo di assicurazione.
5. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, la Società non indennizzerà i danni alle merci:
 - la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento;
 - poste in locali interrati o seminterrati;
 - causati da traboccamento e rigurgito di fognature salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione.
6. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico neve la Società non indennizzerà i danni a fabbricati, strutture o serbatoi (e loro contenuto) non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.
7. Relativamente ai danni da gelo sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.
8. La garanzia assicurativa relativamente ai "valori", è prestata senza applicazione del disposto di cui all'articolo "Assicurazione Parziale".
9. Relativamente ai "Supporti dati" Inoltre non sono indennizzabili i costi per la ricostruzione degli archivi, restando limitato l'indennizzo al solo costo del supporto materiale.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

1) Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge- per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione è estesa:

- ai danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza ai contenitori utilizzati per i servizi (vedi punto 5.18) sino alla concorrenza di Euro 26.000,00;
- ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate
2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

3. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui conviventi;
4. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
5. le Imprese le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a' sensi dell'art.2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 Giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

2) Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde fino alla concorrenza della somma assicurata dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo "Assicurazione Parziale" qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

3) Fabbricati aperti ai lati

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Delimitazioni di garanzia" punto 1), resta convenuto che l'Impresa risponde anche dei danni materiali e diretti ivi previsti – esclusi comunque quelli causati dalla grandine – subiti da fabbricati aperti da uno o più lati e loro relativo contenuto (intendendosi per "contenuto" unicamente il

“macchinario, attrezzature, arredamento e merci” assicurato ed ivi ricoverato) nei termini previsti all’art. “Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie.

La garanzia non è valida per il “contenuto” la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento/suolo.

4) Grandine

A parziale deroga di quanto previsto all’art. Delimitazione della garanzia punto 1) l’assicurazione risponde, nei termini previsti all’art. “Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie” dei danni materiali e diretti causati da grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere,
- lastre di cemento-amianto, fibro-cemento e manufatti di materia plastica, di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

5) Parificazione danni di incendio

A completamento delle Norme che regolano l’assicurazione e con riferimento a quanto previsto dall’art.1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell’Autorità, anche quelli prodotti dall’Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l’evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

6) Assicurazione parziale/ Deroga alla proporzionale

Si conviene tra le Parti che non si farà luogo all’applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 15% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora superiore, il disposto del suddetto articolo rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

7) Merci e macchinari presso terzi

Si prende e si dà atto che parte degli enti assicurati alle partite Macchinario, attrezzatura e arredamento e Merci, di proprietà dell’Assicurato, possono trovarsi e devono intendersi garantiti anche presso terzi, comprese mostre e fiere, nell’ambito del territorio nazionale, nei termini previsti all’art. “Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie”.

L’Assicurato si impegna a tenere le registrazioni/documentazioni dalle quali si possano desumere la qualità, la quantità ed il valore delle merci trasferite, nonché le rispettive località in cui queste si trovano.

Si intendono espressamente confermate, per quanto precede, le condizioni tutte della presente polizza con la precisazione che, relativamente alle garanzie “Terremoti” – “Inondazioni, alluvioni e allagamenti”, non sono operanti per dette ubicazioni, salvo diversa esplicita pattuizione.

8) Anticipo indennizzi

L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.

L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 1.000.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

9) Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio

Premesso che gli aumenti e le diminuzioni conseguenti all’Assicurazione di cui alle partite dovranno essere comunicati dal Contraente alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa e che le cose assicurate si

intendono automaticamente comprese e/o escluse dal momento del preso possesso delle cose stesse. Alla scadenza annuale del contratto si procederà alla regolazione attiva o passiva del premio ed alla modifica del premio della rata successiva. In caso di mancata involontaria segnalazione di inclusione "a nuovo" la Società sarà tenuta egualmente ad indennizzare l'eventuale sinistro cagionato o subito dall'Ente non segnalato. Il Contraente si impegna a corrispondere il premio relativo al nuovo ente garantito dal giorno in cui questo è passato in gestione al Contraente stesso o è diventato di sua proprietà.

Resta inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte del Contraente degli aumenti/diminuzioni di cui al comma si intenderanno automaticamente confermati i capitali assicurati nel corso dell'annualità precedente.

10) Macchinario in leasing

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere macchinari e/o attrezzature in "Leasing" già coperte di garanzia assicurativa da altre Società, a parziale deroga di quanto previsto all'art. "Cose escluse dall'assicurazione", di comune accordo tra le parti si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la sottoscritta Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermo restando franchigie e/o scoperti);
- b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza, ma non previsti dalla copertura suddetta;
- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza i macchinari e/o le attrezzature integralmente già assicurate.

Agli effetti del risarcimento valgono le condizioni tutte della polizza di riferimento.

11) Compensazione fra le partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore per le quali, secondo l'Art.1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione, colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;

la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.

12) Oneri di urbanizzazione

Si dà atto che nella somma assicurata alla voce "Fabbricati", sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

13) Oggetti personali dei dipendenti

Si conviene di annoverare tra gli enti della partita "Contenuto", anche gli oggetti personali dei dipendenti, esclusi gioielli e valori in genere.

14) Danni ai contenitori utilizzati per i servizi

Si conviene di annoverare tra gli enti della partita "Contenuto", anche i contenitori utilizzati per il servizio quali: cassoni scarrabili, cassonetti, bidoni, cestini, campane per la raccolta di residui (vetri, carta ed altro materiale) e contenitori vari nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie".

15) Rimborso spese periti e consulenti

La Società rimborsa le spese e gli onorari dei Periti che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.

La garanzia è altresì estesa agli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Le spese di cui sopra vengono corrisposte nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie".

16) Fenomeno elettrico

La Società, a parziale deroga di quanto indicato all'art. "Esclusioni", indennizza, nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie". i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non indennizza i danni:

- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- causati da usura o carenza di manutenzione;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore od il fornitore.

Relativamente alle apparecchiature elettroniche si precisa che i danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna sono indennizzabili purché:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge
- le apparecchiature siano protette con dispositivi, realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di una franchigia doppia di quella prevista.

Agli effetti della presente condizione non è operante quanto disposto dall'art. "Assicurazione parziale".

17) Danni da acqua condotta e liquidi in genere

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose assicurate nell'area di pertinenza aziendale (anche interrati), la Società non risarcirà i danni causati:

- da umidità, stillicidio, traboccamenti o rigurgito di fognature;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento.
- alle merci poste in locali interrati e seminterrati
- le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua e dei liquidi in genere.

La presente garanzia è prestata nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie".

18) Ricerca/Riparazione guasti

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano comportato un danno per fuoriuscita del fluido in esse contenuto o condotto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato e per la riparazione di detti impianti nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie".

19) Universalità

Qualora una cosa inerente all'attività dichiarata in polizza non trovasse precisa assegnazione in una delle somme assicurate o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa verrà attribuita alla somma assicurata alla partita "Contenuto".

20) Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti e pareti.

Sono esclusi i danni:

- da cedimento o franamento del terreno
- danni a vetri e cristalli
- danni dovuti ad umidità e stillicidio, incuria nella manutenzione del fabbricato

- qualsiasi danno indiretto.

La presente garanzia è prestata nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie".

21) Contiguità e vicinanze pericolose

Con riferimento al disposto dell'articolo "Aggravamento del rischio" l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

22) Adeguamento delle somme assicurate (LEE-WAY CLAUSE)

Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Fabbricati e Macchinari vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d'ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 20% (venti per cento) delle stesse. Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società s'impegna quindi a ritenere garantita un'ulteriore somma pari al 20% (venti per cento), quindi il disposto dell'articolo "Assicurazione parziale" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione Incendio", troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il capitale così maggiorato.

Il Contraente o l'Assicurato s'impegna a comunicare entro i 15 (quindici) giorni immediatamente successivi al termine d'ogni annualità assicurativa l'ammontare delle nuove somme da assicurare.

Il Contraente s'impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d'assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza.

Eventuali aumenti eccedenti la limitazione del 20% (ventipercento) saranno nulli se non oggetto di specifica pattuizione.

Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'atto relativo, rimanendo diversamente sospesa la validità di questa condizione particolare, che riprenderà vigore soltanto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, fermo in ogni caso il diritto della Società al premio.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottempererà alla disposizione di cui al terzo comma (obbligo di comunicare l'aumento verificatosi), la presente assicurazione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del quindicesimo giorno anzidetto; fermo il diritto della Società all'incasso di una somma pari al 10% (dieci per cento) del premio corrisposto, per l'annualità trascorsa, sulle citate partite.

Per le partite sopra previste non è operante la condizione particolare "Deroga alla proporzionale", qualora prevista in polizza.

23) Vincoli

A) La presente polizza è vincolata favore della spett.le **CA.RI.GE. S.p.A.** in dipendenza di atto di finanziamento in data 19/12/2006 a rog. Notaio Lorenzo Anselmi rep. N. 49708 – posizione n. 12139 relativamente al solo immobile sito in Genova – Via G. D'Annunzio n. **27 fino alla concorrenza di € 11.000.000,00.**

La nostra Compagnia si impegna pertanto:

- a non liquidare e corrispondere alcun indennizzo se non con il preventivo consenso della Banca;
- a notificare tempestivamente alla Banca l'eventuale mancato pagamento dei premi o l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 16 giorni dalla data in cui la comunicazione della Compagnia sarà pervenuta a conoscenza della Banca predetta;
- a non apporre alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca ed a notificare alla Banca stessa tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione.

B) La polizza si intende vincolata a tutti gli effetti a favore di **BANCA CARIGE S.P.A. fino al 30/06/2031.**

Si precisa che limitatamente all'immobile di **Via Al Greto Di Cornigliano 8/10** la polizza si intende vincolata a tutti gli effetti a favore di Banca Carige SPA con sede in Genova, creditrice privilegiata in virtù del contratto di

finanziamento 090/967550/009 in data 09/03/2011 a rogito Biglia Notaio in Genova, repertorio n e pertanto la nostra compagnia si obbliga:

- 1) a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto ;
- 2) a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto della Banca Carige SPA
- 3) a pagare direttamente alla banca Carige SPA , anche in dipendenza di procedure concorsuali, l'importo delle liquidazioni di eventuali sinistri;
- 4) a notificare tempestivamente alla Banca Carige SPA, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi e/o l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla loro naturale scadenza ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi trenta giorni dalla data nella quale la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata;
- 5) ad accettare eventuale pagamento dei premi di cui al precedente n:4 da parte della Banca Carige SPA
- 6) a non apportare alla polizza alcuna modifica se non con il consenso scritto della Banca Carige SPA stessa, tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione.

C) La polizza si intende vincolata a tutti gli effetti a favore di **BANCA REGIONALE EUROPEA SPA fino al 31/12/2031** . Viene convenuto fra le Parti che la compagnia:

- 1) pagherà alla Banca Regionale Europea Filiale di GENOVA VIA CECCARDI o all'Assicurato con il consenso della predetta Banca, creditrice di A.M.I.U. GENOVA S.P.A. con sede in GENOVA, VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 27 qualsiasi risarcimento che sarà liquidato a termini di polizza e riguardante i danni subiti dal fabbricato sito in **Genova Sampierdarena, Via De Marini 61/via Scappini 13-15**, in conseguenza dei rischi previsti dalla garanzia incendio e rischi accessori;
- 2) manterrà valido a tutti gli effetti, e quindi operante, in caso di mancato pagamento dei premi da parte dell'Assicurato, il contratto di assicurazione, fino a quando non saranno trascorsi quindici giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con la quale la Compagnia notificherà il mancato pagamento alla Banca Regionale Europea Filiale di GENOVA VIA CECCARDI. In detto termine la Banca potrà validamente regolare la posizione in via continuativa;
- 3) accetterà senza riserve, il pagamento dei premi da parte della Banca Regionale Europea e, se richiesta, rilascerà dichiarazioni di surroga;
- 4) salvo quanto previsto al punto 5) che segue, non disdeterà e/o recederà e/o storerà la presente polizza per alcun motivo e non apporterà alla stessa variazioni senza il consenso scritto della Banca Regionale Europea Filiale di GENOVA VIA CECCARDI;
- 5) comunicherà alla Banca Regionale Europea Filiale di GENOVA VIA CECCARDI a mezzo lettera raccomandata con un preavviso non inferiore a 30 giorni, la sua volontà di recedere dal contratto per sinistro;
- 6) notificherà, inoltre, alla Banca Regionale Europea Filiale di GENOVA VIA CECCARDI tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- 7) invierà alla Banca Regionale Europea Filiale di GENOVA VIA CECCARDI copia del presente impegno, che sarà parte integrante della polizza a margine indicata, nonché tutta la corrispondenza inerente allo stesso.

Si dichiara che il suddetto vincolo è finora l'unico riconosciuto dalla Compagnia.

SEZIONE FURTO E RAPINA

1) **Rischio assicurato**

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni", delle Norme che regolano l'assicurazione Danni ai beni, la Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- Sono parificati ai danni di furto e rapina i guasti causati alle cose assicurate per commettere il reato o per tentare di commetterlo.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a) 1).

2) **Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave, dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
- e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

3) **Primo rischio assoluto**

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo "Assicurazione parziale".

Le spese sostenute per:

- esperire la procedura di ammortamento, se la legge lo consente, in caso di sottrazione di titoli di credito anche al debitore;
- per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

4) **Rapina – Furto durante i periodi di sospensione del lavoro**

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi, nonché ai furti commessi durante i periodi

di sospensione del lavoro verificatisi fra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, quando gli accessi e le aperture – purché efficacemente chiusi – rimangono protetti da solo vetro fisso.

5) Guasti

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare sia la regola proporzionale di cui all'art. "Assicurazione parziale", ed è prestata nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigia".

6) Garanzia accessoria "portavalori"

Limitatamente a "denaro, carte valori e titoli di credito in genere" l'assicurazione è prestata nei nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie" .:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano, o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia), commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. "Altre assicurazioni" delle Condizioni Generali di assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

7) Merci all'aperto

Relativamente alla garanzia furto e rapina si intendono in copertura anche le merci poste all'aperto – nell'area recintata di pertinenza del Contraente / Assicurato - completamente delimitata da idonee recinzioni fisse atte ad impedire il libero passaggio di veicoli, persone e cose, con aperture presidiate da cancelli e simili mezzi di protezione, chiusi a chiave con lucchetti o altri idonei congegni.

La presente estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie".

La Società indennizza i danni a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'area cintata violando le difese esterne mediante:

- rottura, scasso;
- uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80 % dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20 % rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nei caso di assicurazione presso diversi Assicuratori l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. "Altre assicurazioni" delle Condizioni generali di assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

8) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

9) Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato o al Contraente

Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza nei limiti indicati all'art. 4) che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 25 % ed assorbe il precedente, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 15 % la franchigia verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. "Altre assicurazioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

10) Somma massima assicurata

Per l'insieme delle garanzie previste dalla presente clausola in nessun caso la Società pagherà somma superiore a quella assicurata.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di assicurazione.

11) Reintegro automatico delle somme assicurate

D'accordo fra le Parti si conviene che, in caso di sinistro, fermo il disposto della clausola precedente, il capitale assicurato si intende, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrato di un importo uguale alla somma massima assicurata risarcibile a termini delle Condizioni di Polizza, impegnandosi la Contraente a versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione della relativa appendice contrattuale.

12) Mezzi di chiusura

L'assicurazione "Furto e Rapina" è prestata alla condizione essenziale, per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.

I danni di furto commessi mediante scasso di uno o più sistemi di chiusura non conformi alle condizioni sopra indicate sono compresi ma, in tal caso, però, resterà sempre a carico dell'Assicurato il 20 % del danno liquidato a termini di polizza.

GESTIONE DEI SINISTRI

1) **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del C.C.;
- b) darne avviso alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del C.C.;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi sinistri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci, e, per le sole aziende, industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle "merci", sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

2) **Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

3) **Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

4) **Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo "Obblighi in caso di sinistro" ;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del

sinistro secondo i criteri di valutazione di cui agli articoli “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” e “Supplemento di indennizzo (valore a nuovo)”;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’articolo “Procedura per la valutazione del danno”, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.

I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiato.

5) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Per “Valore a Nuovo” s’intende convenzionalmente:

- per i “Fabbricati”, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per “Macchinario, attrezzatura, arredamento ed apparecchiature elettroniche”, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni.

L’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I. “Fabbricati” – si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II. “Macchinario, attrezzature, arredamento ed apparecchiature elettroniche” si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III. “Merci” – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

L’ammontare del danno si determina:

- per “Fabbricati” – applicando il deprezzamento di cui al punto I. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi;
- per “Cose particolari” determinando il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico, o scientifico.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l’Assicurato deve restituire all’Impresa l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.

Per la Sezione furto la determinazione del danno viene determinata sul valore a stato d’uso.

6) Supplemento di indennizzo (valore a nuovo)

Relativamente alle partite "Fabbricati" e "Contenuto" si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo".

Si conviene che:

- 1) il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 2) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terra conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 3) in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- 4) il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 5) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" non opera per "Macchinari, Attrezzature ed Arredamento" in stato di inattività da oltre 12 mesi.

7) Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

8) Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, semprechè non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

9) Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Ditta assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un il processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

10) Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia per la somma pagata al diritto di rivalsa verso le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, collegate e consociate, i fornitori ed i clienti a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile.

11) Denuncia circostanziata di sinistro

A parziale deroga di quanto disposto dalle Norme di polizza in merito alla denuncia dei sinistri, resta di comune accordo tra le Parti convenuto che l'obbligo della denuncia circostanziata che l'Assicurato deve effettuare, è

limitata alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro, con l'indicazione del loro valore e della perdita subita, fermo restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati o documenti di cui dispone l'Assicurato, la qualità, la quantità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro. L'Assicurato è pertanto esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le qualità, quantità e valori antecedenti il sinistro.

12) Proseguo della lavorazione senza perizia

D'accordo fra le Parti si conviene che è concesso all'Assicurato di poter proseguire nella propria attività senza dover attendere le operazioni peritali senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento del danno.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

2) Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/10/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. La scadenza anniversaria è fissata al 30/06 di ogni anno.

La Contraente si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto dall'**art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16**; la Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a 120 giorni antecedenti la data di scadenza. La Società potrà tuttavia opporre il proprio diniego alla ripetizione di servizi analoghi, inviando opportuna comunicazione alla Contraente entro 120 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di **180 giorni**; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (effetto 31/10/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

4) Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

5) Variazione del rischio

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società.

6) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

7) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

8) Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente o al Broker il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- nominativo di controparte (se consentito);
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo franchigia.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).

9) Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopra citati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, eventuali denunce di sinistro e citazioni o notifiche di atti processuali) devono essere trasmessi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Società Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata nel raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

10) Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

11) Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

12) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni.

In questa ipotesi, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di legge.

13) Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

14) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di assicurazione.

15) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

16) Broker incaricato

Alla Società Ital Brokers S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

17) Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

18) Mediazione

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti.

In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del comma 1 dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

19) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

STATISTICHE SINISTRI ALL RISKS INCENDIO

AGGIORNAMENTO AL 13/3/2017

Annualità	Denunciati	Aperti	Importo	Senza Seguito	Liquidati	Importo
2014	5	2	*****	-	3	€ 12.177,00
2015	0	-	-	-	-	-
2016	0	-	-	-	-	-

*** Sinistri cautelativi – non a conoscenza della riserva



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 3 - ALL RISKS INCENDIO E FURTO
CIG N. 714681497A**

<i>Oggetto</i>	Polizza All Risks Incendio e Furto
<i>Contraente</i>	AMIU Bonifiche S.p.a. Via Gabriele D'Annunzio 27, Genova C.F / P.IVA: 01266290996
<i>Decorrenza</i>	31 ottobre 2017 (ore 24.00) – 30 giugno 2019 (ore 24.00)

DEFINIZIONI	5
DESCRIZIONE GENERALE	7
<i>A - Descrizione dell'attività</i>	7
<i>B – Partite e somme assicurate</i>	7
SCHEMA DI COPERTURA	8
PARTITE ASSICURATE PER SEZIONE INCENDIO	8
PARTITE ASSICURATE PER SEZIONE FURTO/RAPINA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	8
LIMITI DI INDENNIZZO / SCOPERTI / FRANCHIGIE	9
SEZIONE INCENDIO	9
Sotto-limiti di indennizzo, Franchigie, Scoperti	9
SEZIONE FURTO/RAPINA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	10
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI BENI	11
SEZIONE INCENDIO	11
<i>art. 1 Oggetto della garanzia</i>	11
<i>Art. 2 Esclusioni</i>	11
<i>art. 3 Cose escluse dall'assicurazione</i>	12
<i>art. 4 Delimitazioni di garanzia</i>	12
CONDIZIONI AGGIUNTIVE	14
1) <i>Ricorso terzi</i>	14
2) <i>Rischio locativo</i>	14
3) <i>Fabbricati aperti ai lati</i>	14
4) <i>Grandine</i>	15
5) <i>Parificazione danni di incendio</i>	15
6) <i>Assicurazione parziale/ Deroga alla proporzionale</i>	15
7) <i>Merci e macchinari presso terzi</i>	15
8) <i>Anticipo indennizzi</i>	15
9) <i>Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio</i>	15
10) <i>Macchinario in leasing</i>	16
11) <i>Compensazione fra le partite</i>	16
12) <i>Oneri di urbanizzazione</i>	16
13) <i>Oggetti personali dei dipendenti</i>	16
14) <i>Danni ai contenitori utilizzati per i servizi</i>	16
15) <i>Rimborso spese periti e consulenti</i>	16
16) <i>Fenomeno elettrico</i>	16
17) <i>Danni da acqua condotta e liquidi in genere</i>	17
18) <i>Ricerca/Riparazione guasti</i>	17
19) <i>Universalità</i>	17
20) <i>Acqua piovana</i>	17
21) <i>Contiguità e vicinanze pericolose</i>	17
22) <i>Adeguamento delle somme assicurate (LEE-WAY CLAUSE)</i>	18

SEZIONE FURTO E RAPINA	19
1) <i>Rischio assicurato</i>	19
2) <i>Esclusioni</i>	19
3) <i>Primo rischio assoluto</i>	19
4) <i>Rapina – Furto durante i periodi di sospensione del lavoro</i>	19
5) <i>Guasti</i>	20
6) <i>Garanzia accessoria “portavalori”</i>	20
7) <i>Merci all’aperto</i>	20
8) <i>Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente</i>	20
9) <i>Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso all’Assicurato o al Contraente</i>	20
10) <i>Somma massima assicurata</i>	21
11) <i>Reintegro automatico delle somme assicurate</i>	21
12) <i>Mezzi di chiusura</i>	21
GESTIONE DEI SINISTRI	22
1) <i>Obblighi in caso di sinistro</i>	22
2) <i>Esagerazione dolosa del danno</i>	22
3) <i>Procedura per la valutazione del danno</i>	22
4) <i>Mandato dei Periti</i>	22
5) <i>Valore delle cose assicurate e determinazione del danno</i>	23
6) <i>Supplemento di indennizzo (valore a nuovo)</i>	23
7) <i>Limite massimo di indennizzo</i>	24
8) <i>Pagamento dell’indennizzo</i>	24
9) <i>Indennizzo separato per ciascuna partita</i>	24
10) <i>Rinuncia al diritto di rivalsa</i>	24
11) <i>Denuncia circostanziata di sinistro</i>	24
12) <i>Prosieguo della lavorazione senza perizia</i>	25
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO	26
1) <i>Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</i>	26
2) <i>Durata del contratto</i>	26
3) <i>Pagamento del premio e decorrenza della garanzia</i>	26
4) <i>Altre assicurazioni</i>	27
5) <i>Variazione del rischio</i>	27
6) <i>Modifiche dell’assicurazione</i>	27
7) <i>Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza</i>	27
8) <i>Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l’andamento del rischio</i>	27
9) <i>Coassicurazione e delega</i>	27
10) <i>Ispezione delle cose assicurate</i>	27
11) <i>Assicurazione per conto di chi spetta</i>	28
12) <i>Recesso in caso di sinistro</i>	28
13) <i>Oneri fiscali</i>	28
14) <i>Interpretazione del contratto</i>	28
15) <i>Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società</i>	28
16) <i>Broker incaricato</i>	28
17) <i>Rinvio alle norme di legge</i>	28

18) *Mediazione* 29

19) *Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari* 29

STATISTICHE SINISTRI ALL RISKS INCENDIO 30

AGGIORNATE AL 13/03/2017 30

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Cose particolari:	<ul style="list-style-type: none">- disegni, modelli, stampi e simili;- archivi, documenti, registri, stampati, microfilm, pellicole, fotocolor;
Esplosione:	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Scoppio:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;
Fabbricato:	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi esclusi impianti fotovoltaici, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, anche le mura e le opere di fortificazione, nonché pontili, attracchi, passerelle, ponti ed opere ingegneristiche in genere.
Franchigia:	importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Partita:	insieme delle cose assicurate con una unica somma assicurata;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Scoperto:	importo percentuale che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società:	l'Impresa assicuratrice;
Furto:	l'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri;
Rapina:	l'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia;
Valori	monete, biglietti di banca, titoli di credito e di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, francobolli, gioielli, perle, preziosi, medaglie, oggetti di metallo prezioso
Contenuto	<p>Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti, attrezzature (comprese tutte le Parti ed murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all'esterno dei medesimi ivi compresi i conduttori esterni. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, supporti dati e programmi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza dal Contraente o da altro soggetto.</p> <p>Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi.</p> <p>Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo attrezzi, mobilio ed arredi, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati; registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nella definizione "Fabbricati".</p> <p>Impianti di captazione ed adduzione, serbatoi tanto interrati che fuori terra, impianti di depurazione, trattamento e potabilizzazione, pompe sommerse, canalizzazioni, condutture, vasche ed in generale quant'altro a completamento e servizio dell'acquedotto.</p> <p>Canalizzazioni, condotte pozzetti, impianti di sollevamento e pompe sommerse e non, impianti di depurazione e trattamento delle acque, quant'altro a completamento e servizio della rete fognaria stessa. Tutto quanto definito come contenuto è di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato.</p> <p>Restano in ogni caso escluse le merci</p>
Merci:	Materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, scarti e ritagli di lavorazione, compresi esplosivi, infiammabili e merci speciali il tutto ovunque nell'ambito dell'azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto.

DESCRIZIONE GENERALE

A - Descrizione dell'attività

L'attività dell'Assicurato riguarda principalmente la gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e dei servizi concernenti il ciclo integrato dei rifiuti.

In particolare, a scopo esemplificativo, non limitativo e in nessun modo esaustivo l'Assicurato gestisce i seguenti servizi:

- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura (urbani, speciali, ospedalieri, da imballaggi);
- progettazione, realizzazione e gestione discariche;
- servizio igiene del suolo (spazzamento strade, lavaggio stradale, svuotamento contenitori utilizzati per i servizi)
- bonifica aree da rifiuti di qualsiasi natura e di terreni contaminati;
- gestione e cura del verde pubblico;
- fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro.

La Società prende atto ad accetta che gli attuali servizi e processi di smaltimento, di lavorazione, e di trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono effettuati con personale adeguatamente istruito e seguendo le norme delle esistenti disposizioni in materia; che la presenza d'infiammabili e di merci pericolose, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego d'energia nucleare.

B – Partite e somme assicurate

Premesso che:

- L'attività dell'Assicurato è organizzata tramite diversi insediamenti dislocati nel territorio italiano, nonché postazioni sulle quali si svolgono le attività ed ogni ulteriore attività complementare o accessoria;
- Tali insediamenti sono articolati in complessi di fabbricati e opere murarie e/o civili in genere, locali commerciali, impianti di smaltimento o altri fabbricati comunque detenuti e/o gestiti dalla Contraente;
- Ciascun insediamento è costituito da complessi di fabbricati, comunicanti e non, di normale costruzione, con strutture portanti verticali e dei tetti, pareti esterne, solai (ove esistono) e coperture in materiali prevalentemente incombustibili. Non si esclude, tuttavia, l'eventuale esistenza di qualche minor fabbricato o tettoia costruito in tutto o in parte con materiali combustibili.
- I complessi dei fabbricati e gli enti in essi posti (macchinario, attrezzature, arredamento, merci, cose particolari) sono identificabili dalla Contraente a mezzo di documenti o quant'altro di similare che la Contraente si impegna ad esibire a richiesta della Società.
- I processi di lavorazione, l'impiego di forza motrice, la detenzione e/o impiego di infiammabili, di sostanze pericolose e di merci speciali, la preparazione ed il trattamento delle materie prime, i macchinari, gli impianti ed attrezzature, i depositi e tutti i servizi ausiliari sono quelli che la tecnica inerente all'attività svolta insegna o consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso soltanto l'impiego di energia nucleare.

SCHEMA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato	AMIU BONIFICHE S.p.A.
Domicilio	Via Gabriele D'Annunzio 27 - 16121Genova
Codice Fiscale / Partita Iva	01266290996

PARTITE ASSICURATE PER SEZIONE INCENDIO

Partita	Descrizione	Valori
1	Fabbricati	€ 300.000,00
2	Contenuto	€ 100.000,00
3	Merci	€ 25.000,00
4	Rischio Locativo	€ 500.000,00
5	Ricorso Terzi	€ 520.000,00
6	Spese demolizione e sgombero	€ 52.000,00

PARTITE ASSICURATE PER SEZIONE FURTO/RAPINA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Partita	Descrizione	Valori
1	Contenuto	€ 84.000,00
2	Valori ovunque riposti	€ 25.000,00

LIMITI DI INDENNIZZO / SCOPERTI / FRANCHIGIE

SEZIONE INCENDIO

SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Fermo quanto sopra, resta inteso che, limitatamente alle garanzie qui di seguito riportate, la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e/o per ogni annualità assicurativa, somme superiori ai seguenti importi.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Franchigia/Scoperto per sinistro
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio vandalici e dolosi	70% della somma assicurata per singola ubicazione	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Atti di terrorismo	50% della somma assicurata per singola ubicazione	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate	70% della somma assicurata per singola ubicazione	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Sovraccarico di neve	50% della somma assicurata per singola ubicazione	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
Terremoto	50% della somma assicurata per singola ubicazione	Scoperto 10% minimo € 20.000,00
Inondazione, alluvione, allagamenti	50% della somma assicurata per singola ubicazione	Scoperto 20% minimo € 20.000,00
Furto/rapina	Fino alla concorrenza della somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 1.600,00
Fabbricati "aperti ai lati"	€ 30.000,00	Franchigia € 5.200,00
Grandine ai serramenti, vetrate, lucernai in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti di materia plastica	€ 30.000,00	Franchigia € 5.200,00
Fenomeno elettrico	€ 30.000,00	Franchigia € 2.000,00
Gelo	€ 30.000,00	Franchigia € 2.000,00
Danni da fuoriuscita di fluido a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici, di processo ed estinzione	€ 30.000,00	Franchigia € 2.000,00
Valori	€ 30.000,00	Franchigia € 2.000,00

Danni ai contenitori utilizzati per servizi	€ 30.000,00 per sinistro con il limite annuo di € 100.000	Franchigia € 2.000,00
Spese demolizione, sgombero e trattamento e trasporto	€ 100.000,00 con il sottolimito di € 50.000,00 per le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale.	Franchigia € 2.000,00
Rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento	€ 30.000,00	Franchigia € 2.000,00
Spese di ricerca, riparazione, di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento e di estinzione	€ 30.000,00	Franchigia € 1.000,00
Onorari di progettisti e consulenti	€ 30.000,00	Franchigia € 1.000,00
Merci, macchinari presso terzi	20% della somma assicurata a part. 2)	Franchigia come da tipologia danno
Rimborso spese periti e consulenti	€ 30.000,00	Franchigia € 1.000,00
Acqua piovana	€ 30.000,00	Franchigia € 1.000,00
Lastre	€. 30.000,00	Franchigia € 1.000,00
Ogni altra causa		Franchigia € 2.000,00

SEZIONE FURTO/RAPINA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Guasti cagionati dai ladri	€ 5.000,00	
Portavalori	1/10 della somma assicurata con il massimo di € 2.500,00	Scoperto 20%
Merci all'aperto	25% della somma assicurata	Scoperto 20%
Ogni altra causa		Scoperto 10% con il minimo di €. 2.000

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI BENI

SEZIONE INCENDIO

art. 1 Oggetto della garanzia

La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato, salvo quanto escluso.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa, nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigia". Le spese necessariamente sostenute per:

1. demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui;
2. rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate non colpite dal sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro;
3. ricercare e riparare le rotture accidentali di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno indennizzabile per fuoriuscita del fluido in essi contenuto o condotto

relativamente alle spese di cui ai punti suindicati 1), 2), non è operante il disposto di cui all'articolo "Assicurazione parziale".

Art. 2 Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per:

A. i danni verificatesi in occasione di:

1. atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
4. mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
5. trasporto e/o movimentazione, al di fuori dell'area di pertinenza aziendale, delle cose assicurate;
6. inquinamento o contaminazione ambientale;

salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

B. i danni causati da o dovuti a:

1. furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
2. crolli, collassi strutturali, assestamenti, dilatazioni o restringimenti di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
3. guasti e rotture accidentali e/o anormale od improprio funzionamento del macchinario e delle attrezzature, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; risultano però compresi i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di vasche e serbatoi;
4. deterioramento, logorio, usura, mancata o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;

5. fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
6. guasti meccanici ed elettrici anche se derivanti da imperizia, negligenza, errata manovra, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

C. i danni causati da o dovuti a:

1. interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
2. umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali o vegetali in genere;
3. sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purchè tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
4. eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
5. errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
6. montaggio o smontaggio di impianti o costruzione o demolizione di fabbricati;
semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
7. difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
8. dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
9. mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorifero;
10. ordinanze di autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
11. perdite di mercato o danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
12. perdita, corruzione o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità nei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati e/o danni derivanti da interruzione dell'attività da questi risultanti, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

Sono altresì esclusi i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

art. 3 Cose escluse dall'assicurazione

Sono esclusi dalla copertura assicurativa le seguenti cose:

- beni in leasing se già assicurati;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata), collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a Euro 25.000,00;
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere ed il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi (se garantite da specifica polizza);
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al P.R.A.
- argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione aeree e relative strutture portanti se collocate ad una distanza superiore a metri 500 dalle ubicazioni assicurate.

art. 4 Delimitazioni di garanzia

1. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento o cose da esso trasportate si intendono escluse le seguenti cose:
 - antenne, camini, ciminiere, cavi aerei, gru, insegne;
 - enti all'aperto ad eccezione dei macchinari, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni spettateglici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto.

I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve, alle cose assicurate all'interno dei fabbricati, si intendono esclusi qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici, tale da essere riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non.

2. Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
3. Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, da errore o omissione di controlli o manovre, dispersione liquidi.
Inoltre, limitatamente ai danni causati da atti di terrorismo, si intendono esclusi:
 - Le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da un'interruzione di un servizio, quali, a titolo esemplificativo: elettricità, gas, acqua, comunicazioni;
 - Le perdite, i danni, i costi, o le spese direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche.
4. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purchè avvenuti nel periodo di assicurazione.
5. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, la Società non indennizzerà i danni alle merci:
 - la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento;
 - poste in locali interrati o seminterrati;
 - causati da traboccamento e rigurgito di fognature salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione.
6. Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico neve la Società non indennizzerà i danni a fabbricati, strutture o serbatoi (e loro contenuto) non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.
7. Relativamente ai danni da gelo sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.
8. La garanzia assicurativa relativamente ai "valori", è prestata senza applicazione del disposto di cui all'articolo "Assicurazione Parziale".
9. Relativamente ai "Supporti dati" Inoltre non sono indennizzabili i costi per la ricostruzione degli archivi, restando limitato l'indennizzo al solo costo del supporto materiale.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

1) **Ricorso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge- per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione è estesa:

- ai danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza ai contenitori utilizzati per i servizi (vedi punto 5.18) sino alla concorrenza di Euro 26.000,00;
- ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate
2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

3. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui conviventi;
4. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
5. le Imprese le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a' sensi dell'art.2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 Giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

2) **Rischio locativo**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde fino alla concorrenza della somma assicurata dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo "Assicurazione Parziale" qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

3) **Fabbricati aperti ai lati**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Delimitazioni di garanzia" punto 1), resta convenuto che l'Impresa risponde anche dei danni materiali e diretti ivi previsti – esclusi comunque quelli causati dalla grandine – subiti da fabbricati aperti da uno o più lati e loro relativo contenuto (intendendosi per "contenuto" unicamente il

“macchinario, attrezzature, arredamento e merci” assicurato ed ivi ricoverato) nei termini previsti all’art. “Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie.

La garanzia non è valida per il “contenuto” la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal pavimento/suolo.

4) Grandine

A parziale deroga di quanto previsto all’art. Delimitazione della garanzia punto 1) l’assicurazione risponde, nei termini previsti all’art. “Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie” dei danni materiali e diretti causati da grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere,
- lastre di cemento-amianto, fibro-cemento e manufatti di materia plastica, di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

5) Parificazione danni di incendio

A completamento delle Norme che regolano l’assicurazione e con riferimento a quanto previsto dall’art.1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell’Autorità, anche quelli prodotti dall’Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l’evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

6) Assicurazione parziale/ Deroga alla proporzionale

Si conviene tra le Parti che non si farà luogo all’applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 15% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora superiore, il disposto del suddetto articolo rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

7) Merci e macchinari presso terzi

Si prende e si dà atto che parte degli enti assicurati alle partite Macchinario, attrezzatura e arredamento e Merci, di proprietà dell’Assicurato, possono trovarsi e devono intendersi garantiti anche presso terzi, comprese mostre e fiere, nell’ambito del territorio nazionale, nei termini previsti all’art. “Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie”.

L’Assicurato si impegna a tenere le registrazioni/documentazioni dalle quali si possano desumere la qualità, la quantità ed il valore delle merci trasferite, nonché le rispettive località in cui queste si trovano.

Si intendono espressamente confermate, per quanto precede, le condizioni tutte della presente polizza con la precisazione che, relativamente alle garanzie “Terremoti” – “Inondazioni, alluvioni e allagamenti”, non sono operanti per dette ubicazioni, salvo diversa esplicita pattuizione.

8) Anticipo indennizzi

L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’ indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.

L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 1.000.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

9) Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio

Premesso che gli aumenti e le diminuzioni conseguenti all’Assicurazione di cui alle partite dovranno essere comunicati dal Contraente alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa e che le cose assicurate si

intendono automaticamente comprese e/o escluse dal momento del preso possesso delle cose stesse. Alla scadenza annuale del contratto si procederà alla regolazione attiva o passiva del premio ed alla modifica del premio della rata successiva. In caso di mancata involontaria segnalazione di inclusione "a nuovo" la Società sarà tenuta egualmente ad indennizzare l'eventuale sinistro cagionato o subito dall'Ente non segnalato. Il Contraente si impegna a corrispondere il premio relativo al nuovo ente garantito dal giorno in cui questo è passato in gestione al Contraente stesso o è diventato di sua proprietà.

Resta inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte del Contraente degli aumenti/diminuzioni di cui al comma si intenderanno automaticamente confermati i capitali assicurati nel corso dell'annualità precedente.

10) Macchinario in leasing

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere macchinari e/o attrezzature in "Leasing" già coperte di garanzia assicurativa da altre Società, a parziale deroga di quanto previsto all'art. "Cose escluse dall'assicurazione", di comune accordo tra le parti si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la sottoscritta Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermo restando franchigie e/o scoperti);
- b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza, ma non previsti dalla copertura suddetta;
- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza i macchinari e/o le attrezzature integralmente già assicurate.

Agli effetti del risarcimento valgono le condizioni tutte della polizza di riferimento.

11) Compensazione fra le partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore per le quali, secondo l'Art.1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione, colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;

la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.

12) Oneri di urbanizzazione

Si dà atto che nella somma assicurata alla voce "Fabbricati", sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

13) Oggetti personali dei dipendenti

Si conviene di annoverare tra gli enti della partita "Contenuto", anche gli oggetti personali dei dipendenti, esclusi gioielli e valori in genere.

14) Danni ai contenitori utilizzati per i servizi

Si conviene di annoverare tra gli enti della partita "Contenuto", anche i contenitori utilizzati per il servizio quali: cassoni scarrabili, cassonetti, bidoni, cestini, campane per la raccolta di residui (vetri, carta ed altro materiale) e contenitori vari nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie".

15) Rimborso spese periti e consulenti

La Società rimborsa le spese e gli onorari dei Periti che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito della nomina del terzo Perito.

La garanzia è altresì estesa agli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni, necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Le spese di cui sopra vengono corrisposte nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie".

16) Fenomeno elettrico

La Società, a parziale deroga di quanto indicato all'art. "Esclusioni", indennizza, nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie". i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non indennizza i danni:

- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- causati da usura o carenza di manutenzione;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore od il fornitore.

Relativamente alle apparecchiature elettroniche si precisa che i danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna sono indennizzabili purchè:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge
- le apparecchiature siano protette con dispositivi, realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) causati da sovratensioni.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di una franchigia doppia di quella prevista.

Agli effetti della presente condizione non è operante quanto disposto dall'art. "Assicurazione parziale".

17) Danni da acqua condotta e liquidi in genere

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose assicurate nell'area di pertinenza aziendale (anche interrati), la Società non risarcirà i danni causati:

- da umidità, stillicidio, traboccamenti o rigurgito di fognature;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento.
- alle merci poste in locali interrati e seminterrati
- le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua e dei liquidi in genere.

La presente garanzia è prestata nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie".

18) Ricerca/Riparazione guasti

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano comportato un danno per fuoriuscita del fluido in esse contenuto o condotto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato e per la riparazione di detti impianti nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie".

19) Universalità

Qualora una cosa inerente all'attività dichiarata in polizza non trovasse precisa assegnazione in una delle somme assicurate o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa verrà attribuita alla somma assicurata alla partita "Contenuto".

20) Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti e pareti.

Sono esclusi i danni:

- da cedimento o franamento del terreno
- danni a vetri e cristalli
- danni dovuti ad umidità e stillicidio, incuria nella manutenzione del fabbricato
- qualsiasi danno indiretto.

La presente garanzia è prestata nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie".

21) Contiguità e vicinanze pericolose

Con riferimento al disposto dell'articolo "Aggravamento del rischio" l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

22) Adeguamento delle somme assicurate (LEE-WAY CLAUSE)

Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Fabbricati e Macchinari vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d'ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 20% (venti per cento) delle stesse. Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società s'impegna quindi a ritenere garantita un'ulteriore somma pari al 20% (venti per cento), quindi il disposto dell'articolo "Assicurazione parziale" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione Incendio", troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento del sinistro, il capitale così maggiorato.

Il Contraente o l'Assicurato s'impegna a comunicare entro i 15 (quindici) giorni immediatamente successivi al termine d'ogni annualità assicurativa l'ammontare delle nuove somme da assicurare.

Il Contraente s'impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d'assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza.

Eventuali aumenti eccedenti la limitazione del 20% (ventipercento) saranno nulli se non oggetto di specifica pattuizione.

Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'atto relativo, rimanendo diversamente sospesa la validità di questa condizione particolare, che riprenderà vigore soltanto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, fermo in ogni caso il diritto della Società al premio.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi alla disposizione di cui al terzo comma (obbligo di comunicare l'aumento verificatosi), la presente assicurazione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del quindicesimo giorno anzidetto; fermo il diritto della Società all'incasso di una somma pari al 10% (dieci per cento) del premio corrisposto, per l'annualità trascorsa, sulle citate partite.

Per le partite sopra previste non è operante la condizione particolare "Deroga alla proporzionale", qualora prevista in polizza.

SEZIONE FURTO E RAPINA

1) **Rischio assicurato**

A parziale deroga dell'art. "Esclusioni", delle Norme che regolano l'assicurazione Danni ai beni, la Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- Sono parificati ai danni di furto e rapina i guasti causati alle cose assicurate per commettere il reato o per tentare di commetterlo.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a) 1).

2) **Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave, dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
- e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

3) **Primo rischio assoluto**

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo "Assicurazione parziale".

Le spese sostenute per:

- esperire la procedura di ammortamento, se la legge lo consente, in caso di sottrazione di titoli di credito anche al debitore;
- per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

4) **Rapina – Furto durante i periodi di sospensione del lavoro**

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi, nonché ai furti commessi durante i periodi

di sospensione del lavoro verificatisi fra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, quando gli accessi e le aperture – purché efficacemente chiusi – rimangono protetti da solo vetro fisso.

5) Guasti

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare sia la regola proporzionale di cui all'art. "Assicurazione parziale", ed è prestata nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigia".

6) Garanzia accessoria "portavalori"

Limitatamente a "denaro, carte valori e titoli di credito in genere" l'assicurazione è prestata nei nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie" .:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano, o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia), commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. "Altre assicurazioni" delle Condizioni Generali di assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

7) Merci all'aperto

Relativamente alla garanzia furto e rapina si intendono in copertura anche le merci poste all'aperto – nell'area recintata di pertinenza del Contraente / Assicurato - completamente delimitata da idonee recinzioni fisse atte ad impedire il libero passaggio di veicoli, persone e cose, con aperture presidiate da cancelli e simili mezzi di protezione, chiusi a chiave con lucchetti o altri idonei congegni.

La presente estensione di garanzia è prestata nei termini previsti all'art. "Limiti di indennizzo/Scoperti/Franchigie".

La Società indennizza i danni a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'area cintata violando le difese esterne mediante:

- rottura, scasso;
- uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80 % dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20 % rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nei caso di assicurazione presso diversi Assicuratori l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. "Altre assicurazioni" delle Condizioni generali di assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

8) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

9) Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato o al Contraente

Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società

corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza nei limiti indicati all'art. 4) che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 25 % ed assorbe il precedente, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 15 % la franchigia verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. "Altre assicurazioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

10) Somma massima assicurata

Per l'insieme delle garanzie previste dalla presente clausola in nessun caso la Società pagherà somma superiore a quella assicurata.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di assicurazione.

11) Reintegro automatico delle somme assicurate

D'accordo fra le Parti si conviene che, in caso di sinistro, fermo il disposto della clausola precedente, il capitale assicurato si intende, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrato di un importo uguale alla somma massima assicurata risarcibile a termini delle Condizioni di Polizza, impegnandosi la Contraente a versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione della relativa appendice contrattuale.

12) Mezzi di chiusura

L'assicurazione "Furto e Rapina" è prestata alla condizione essenziale, per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.

I danni di furto commessi mediante scasso di uno o più sistemi di chiusura non conformi alle condizioni sopra indicate sono compresi ma, in tal caso, però, resterà sempre a carico dell'Assicurato il 20 % del danno liquidato a termini di polizza.

GESTIONE DEI SINISTRI

1) **Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del C.C.;
- b) darne avviso alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del C.C.;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi sinistri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci, e, per le sole aziende, industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle "merci", sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

2) **Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

3) **Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

4) **Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo "Obblighi in caso di sinistro" ;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui agli articoli "Valore delle cose assicurate e determinazione del

danno” e “Supplemento di indennizzo (valore a nuovo)”;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo “Procedura per la valutazione del danno”, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiato.

5) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Per “Valore a Nuovo” s'intende convenzionalmente:

- per i “Fabbricati”, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per “Macchinario, attrezzatura, arredamento ed apparecchiature elettroniche”, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I. “Fabbricati” – si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II. “Macchinario, attrezzature, arredamento ed apparecchiature elettroniche” si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III. “Merci” – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

L'ammontare del danno si determina:

- per “Fabbricati” – applicando il deprezzamento di cui al punto I. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi;
- per “Cose particolari” determinando il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico, o scientifico.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per la Sezione furto la determinazione del danno viene determinata sul valore a stato d'uso.

6) Supplemento di indennizzo (valore a nuovo)

Relativamente alle partite "Fabbricati" e "Contenuto" si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo".

Si conviene che:

- 1) il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 2) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terra conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 3) in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- 4) il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 5) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" non opera per "Macchinari, Attrezzature ed Arredamento" in stato di inattività da oltre 12 mesi.

7) Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

8) Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

9) Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Ditta assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un il processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

10) Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia per la somma pagata al diritto di rivalsa verso le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, collegate e consociate, i fornitori ed i clienti a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile.

11) Denuncia circostanziata di sinistro

A parziale deroga di quanto disposto dalle Norme di polizza in merito alla denuncia dei sinistri, resta di comune accordo tra le Parti convenuto che l'obbligo della denuncia circostanziata che l'Assicurato deve effettuare, è limitata alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro, con l'indicazione del loro valore e della perdita subita, fermo restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati o documenti di cui dispone l'Assicurato, la qualità, la quantità ed il valore

di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro. L'Assicurato è pertanto esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le qualità, quantità e valori antecedenti il sinistro.

12) Proseguo della lavorazione senza perizia

D'accordo fra le Parti si conviene che è concesso all'Assicurato di poter proseguire nella propria attività senza dover attendere le operazioni peritali senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento del danno.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

2) Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/10/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. La scadenza anniversaria è fissata al 30/06 di ogni anno.

La Contraente si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto dall'**art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16**; la Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a 120 giorni antecedenti la data di scadenza. La Società potrà tuttavia opporre il proprio diniego alla ripetizione di servizi analoghi, inviando opportuna comunicazione alla Contraente entro 120 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di **180 giorni**; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (effetto 31/10/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

4) Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'artt. 1910 del C.C.

5) Variazione del rischio

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società.

6) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

7) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

8) Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente o al Broker il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- nominativo di controparte (se consentito);
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo franchigia.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).

9) Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopra citati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, eventuali denunce di sinistro e citazioni o notifiche di atti processuali) devono essere trasmessi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Società Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata nel raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

10) Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

11) Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

12) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni.

In questa ipotesi, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte di legge.

13) Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

14) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

15) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

16) Broker incaricato

Alla Società Ital Brokers S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

17) Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

18) Mediazione

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti.

In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del comma 1 dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

19) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

STATISTICHE SINISTRI ALL RISKS INCENDIO

AGGIORNAMENTO AL 13/03/2017

Annualità	Denunciati	Aperti	Importo	Senza Seguito	Liquidati	Importo
2014	-	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-	-
2016	3	0	-	-	3	€. 4.110,00



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 3 – ELETTRONICA
CIG N. 714681497A**

Oggetto **Polizza Elettronica**

Contraente **AMIU GENOVA S.p.a.**
Via Gabriele D'Annunzio 27, Genova
C.F / P.IVA: 03818890109

Decorrenza 31 ottobre 2017 (ore 24.00) – 30 giugno 2019 (ore 24.00)

DEFINIZIONI	4
SCHEDA DI COPERTURA	6
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	7
<i>art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</i>	7
<i>art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia</i>	7
<i>art. 3 Modifiche dell'assicurazione</i>	7
<i>art. 4 Aggravamento del rischio</i>	7
<i>art. 5 Diminuzione del rischio</i>	7
<i>art. 6 Recesso in caso di sinistro</i>	7
<i>art. 7 Durata del contratto</i>	7
<i>art. 8 Forma delle comunicazioni del Contraente</i>	8
<i>art. 9 Oneri fiscali</i>	8
<i>art. 10 Foro competente</i>	8
<i>art. 11 Rinvio alle norme di legge</i>	8
<i>art. 12 Broker incaricato</i>	8
<i>art. 13 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari</i>	8
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	10
<i>art. 14 Rischio assicurato</i>	10
<i>art. 15 Esclusioni</i>	10
<i>art. 16 Conservazione delle cose assicurate</i>	11
<i>art. 17 Obblighi in caso di sinistro</i>	11
<i>art. 18 Esagerazione dolosa del danno</i>	11
<i>art. 19 Procedura per la valutazione del danno</i>	11
<i>art. 20 Mandato dei Periti</i>	11
<i>art. 21 Determinazione del danno</i>	12
<i>art. 22 Valore assicurabile – Assicurazione parziale</i>	13
<i>art. 23 Limite massimo dell'indennizzo</i>	13
<i>art. 24 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni</i>	13
<i>art. 25 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza</i>	13
<i>art. 26 Ispezione delle cose assicurate</i>	13
<i>art. 27 Pagamento dell' indennizzo</i>	13
CONDIZIONI SPECIALI (SEMPRE OPERANTI)	14
<i>art. 1 - Esclusioni delle prestazioni previste dai contratti assistenza tecnica</i>	14
<i>art. 2 – Impianto di condizionamento</i>	14
<i>art. 3 – Danni da furto</i>	14
<i>art. 4 – Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all'aperto o in zona isolata</i>	15
<i>art. 5 – Impianti ed apparecchi elettroacustici</i>	15

<i>art. 6 – Identificazione enti assicurati</i>	15
<i>art. 7 –Scoperto/franchigia</i>	15
CONDIZIONI PARTICOLARI (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)	16
<i>B) – Supporti di dati</i>	16
<i>C) – Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato</i>	17
<i>D) – Programmi in licenza d’uso</i>	17
STATISTICHE SINISTRI ELETTRONICA	18
AGGIORNAMENTO AL 13/03/2017	18

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato	<p>La persona fisica o giuridica o altro soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Ente Contraente; - tutte le persone fisiche dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; - le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato e di loro aderenti che espletano l'attività per conto dell'Ente.
Società	L'impresa assicuratrice
Broker	Il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	La comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione
Sistema o Impianto	il complesso di elementi elettricamente o meccanicamente coordinati che permette l'ottenimento di un determinato servizio
Apparecchio	l'elemento funzionante autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato servizio.
Somma assicurata	Il valore in base al quale è stipulata l'assicurazione
Scoperto	La parte percentuale di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro
Contratto di Assistenza Tecnica	Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera ⁹ non determinati da cause esterne.

Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi
Programma standard in licenza d'uso	Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base a un contratto con il Fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
Supporti dati	Materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

SCHEDA DI COPERTURA

Contraente/Assicurato AMIU GENOVA SpA

Domicilio : Via Gabriele D'Annunzio 27 – Genova

Codice Fiscale/Partita Iva : 03818890109

Descrizione	Somma Assicurata in €	Premio Lordo in €.
1. N. 3 Strumenti per misurazioni geodetiche e satellitari e N. 1 Stazione topografica totale mobile Leica MS60 dotata di Laserscanner.	74.919,00	
2. Sistemi elettronici per Elaborazione Dati (Personal Computer, notebook, monitor, server, storage, stampanti, plotter, scanner, ups, apparti rete, centralini telefonici, telefoni IP, terminal operativi.il tutto ad uso esclusivo ufficio)	80.000,00	
3. Maggiori Costi (come da condizione particolare A) Indennizzo giornaliero in €. 500,00 Per giorni n° 30 Indennizzo massimo in €. 15.000,00	100.000,00 70.000,00	
4. Supporto Dati (come da condizione particolare B) Indennizzo massimo per singolo supporto 30% della somma assicurata con il limite di €. 1.000,00		
5. Socio Politici (come da condizione particolare C) Indennizzo massimo 60% della somma assicurata		
6. Inondazioni, Alluvione, Allagamenti Indennizzo massimo 60% della somma assicurata alle partite 1 , 2 e 3		

Totale del premio

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni in esatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (effetto 31/10/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

art. 3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

art. 4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

art. 5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

art. 6 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

art. 7 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/10/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. La scadenza anniversaria è fissata al 30/06 di ogni anno.

La Contraente si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto dall'**art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16**; la Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a

120 giorni antecedenti la data di scadenza. la Società potrà tuttavia opporre il proprio diniego alla ripetizione di servizi analoghi, inviando opportuna comunicazione alla Contraente entro 120 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di **180 giorni**; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

art. 8 Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

art. 10 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

art. 12 Broker incaricato

Alla Società Ital Brokers S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

art. 13 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

art. 14 Rischio assicurato

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

art. 15 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- o) A cose per le quali siano trascorsi più di cinque anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione, per le part. 1), 2) e 4);
- p) ad accumulatori elettrici/batterie;
- q) ai supporti intermedi di immagine delle fotocopiatrici, quali ad esempio il tamburo ed i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti;
- r) causati da qualunque tipo di "virus";
- s) a telefoni cellulari, portatili e cordless.

La Società, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza della relativa partita:

- cose in deposito, giacenza, immagazzinamento, non destinate al commercio (Condizione particolare R);
- programmi standard od in licenza d'uso, non modificabili dall'Assicurato e reperibili sul mercato (Condizione particolare Q);
- conduttori esterni alle cose assicurate (Condizione particolare E);
- costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili (Condizione particolare F);
- personal computer portatili (Condizione particolare I);

art. 16 Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

art. 17 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

art. 18 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

art. 19 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

art. 20 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al

momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17;

- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 21;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, in conformità al disposto dell'art. 21 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerenti all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

art. 21 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) Si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A. 1) defalcato dell'importo come ad A.2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'art. 17, comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A.1)

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) Si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto o d'apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B.1), defalcato dell'importo stimato come a B.2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del sinistro;
- b) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) e nessuna delle condizioni di cui al punto b), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B.3), defalcato dell'importo stimato come a B.4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A., eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B. (stima B1–B2 oppure B3–B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratti gli scoperti/franchigie pattuiti in polizza.

art. 22 Valore assicurabile – Assicurazione parziale

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

art. 23 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

art. 24 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

art. 25 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e dalla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

art. 26 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

art. 27 Pagamento dell' indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 15a).

CONDIZIONI SPECIALI (SEMPRE OPERANTI)

art. 1 - Esclusioni delle prestazioni previste dai contratti assistenza tecnica

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e di stabilizzazione.

art. 2 – Impianto di condizionamento

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempre che questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

art. 3 – Danni da furto

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, pervia ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100cmq.

I danni materiali e diretti da furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) uso fraudolento di chiavi false o automatiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati o non siano messi in funzione, l'indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell'importo liquidabile a termini di polizza.

art. 4 – Impianti televisivi e di radiodiffusione installati all'aperto o in zona isolata

Per ogni sinistro di furto o causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere è applicato lo scoperto del 25% sull'indennizzo dovuto.

art. 5 – Impianti ed apparecchi elettroacustici

Sono esclusi dall'assicurazione i nastri magnetici, i dischi grammofonici, i bracci, le testine dei giradischi e dei registratori e gli altri supporti di suono e immagine.

art. 6 – Identificazione enti assicurati

Il Contraente o l'Assicurato si impegna a tenere e mettere a disposizione dell'ITAS tutte le registrazioni contabili dalle quali si possano desumere gli elementi necessari per rilevare l'esistenza delle cose assicurate durante il corso della garanzia.

art. 7 – Scoperto/franchigia

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Particolari e Speciali, resta convenuto che per ogni sinistro e partita assicurata il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione delle seguenti percentuali di scoperto e precisamente:

- 15% relativamente alle part. 1), 2), 3), 4), 5), 6)

e con una franchigia frontale minima di €. 1.000,00

CONDIZIONI PARTICOLARI (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)

A) – Maggiori Costi

- 1) In caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
 - a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
 - b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
 - c) prestazioni di servizi da terzi.
- 2) La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
 - a) Limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
 - b) Eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
 - c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
 - d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò – se non altrimenti convenuto – anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco;
 - e) danni ai supporti di dati;
 - f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
- 3) Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni generali di Assicurazione.
- 4) Il periodo dell'indennizzo sopra indicato per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o di impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista.
- 5) La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all'importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
- 6) Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata in polizza.
- 7) A parziale deroga dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma o fax.
- 8) Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse alla Società entro 48 ore dalla data del sinistro, la Società non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento del telegramma o fax di notifica.

B) – Supporti di dati

- 1) La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.
Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro 1 anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

- 2) L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- 3) Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto indicato in polizza.
- 4) In nessun caso la Società indennizza per singolo supporto di dati di somma superiore a quella indicata in polizza.
- 5) A parziale deroga dell'art. 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma o fax.

C) – Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato

A parziale deroga dell'art. 15 l) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 15 l) sopramenzionato.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata o non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente condizione particolare.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che:

- a) il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dell'importo specificato in polizza quale franchigia per l'estensione medesima;
- b) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'importo specificato in polizza quale limite massimo di indennizzo per l'estensione medesima.

D) – Programmi in licenza d'uso

In caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come

disposto dall'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto indicato in polizza. A parziale deroga dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato o il Contraente deve immediatamente comunicare alla Società i danni ai programmi in licenza d'uso mediante telegramma o fax.

Ai fini della presente garanzia gli enti assicurati alla partita 11) sono identificati, dai libri cespiti dell'Assicurata.

STATISTICHE SINISTRI ELETTRONICA

AGGIORNAMENTO AL 13/03/2017

Nessun sinistro



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 4 – LIBRO MATRICOLA RC VEICOLI A
MOTORE E AUTO RISCHI DIVERSI
CIG N. 7146828509**

<i>Oggetto</i>	Polizza di Responsabilità Civile Auto
<i>Contraente</i>	A.M.I.U. GENOVA S.p.a. Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE) C.F / P.IVA: 03818890109
<i>Decorrenza</i>	31 ottobre 2017 (ore 24.00) – 30 giugno 2019 (ore 24.00)

DEFINIZIONI.....	4
DESCRIZIONE GENERALE.....	6
SEZIONE I – RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE	6
<i>A – Veicoli da assicurare.....</i>	6
<i>B - Massimali assicurati.....</i>	6
<i>C - Modello tariffario.....</i>	6
<i>D - Franchigia fissa ed assoluta</i>	7
<i>E - Periodi di osservazione della sinistrosità.....</i>	7
<i>F - Attestazione dello stato di rischio</i>	7
SEZIONE II – AUTO RISCHI DIVERSI.....	8
<i>G – Veicoli da assicurare</i>	8
<i>H - Valori assicurati</i>	8
<i>I - Scoperti e franchigie.....</i>	8
Atti Violenti, Fenomeni Naturali e Grandine 8	
PER ENTRAMBE LE SEZIONI I E II.....	9
<i>L - Assicurazione in base a Libro Matricola</i>	9
SEZIONE I.....	10
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE.....	10
<i>Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione.....</i>	10
<i>Art. 2 – Esclusioni e rivalsa</i>	10
<i>Art. 3 – Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.....</i>	10
<i>Art. 4 – Ricorso terzi da incendio RCA.....</i>	12
<i>Art. 5 – Modalità per la denuncia dei sinistri</i>	12
<i>Art. 6 – Metodo di addebito delle Franchigie.....</i>	12
<i>Art. 7 – Gestione delle vertenze.....</i>	12
SEZIONE II.....	13
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI	13
<i>Art. 8 – Oggetto dell'assicurazione.....</i>	13
<i>Art. 9 – Esclusioni</i>	13
<i>Art. 10 – Condizioni aggiuntive per l'assicurazione Auto Rischi Diversi</i>	13
A) Atti Violenti, Fenomeni Naturali E Grandine	13
B) Cristalli.....	14
C) Ricorso terzi da incendio.....	14
D) Responsabilità civile dei trasportati	14
E) Spese di recupero e parcheggio	14
F) Perdita delle chiavi.....	14
G) Garanzia contrassegno	14
H) Garanzia imposta di proprietà	15
I) Garanzia spese di immatricolazione – passaggio di proprietà – sostituzione di targa	15
J) Trasporto in ambulanza	15
K) Garanzia bagaglio	15
L) Danni al veicolo per asportare cose non assicurate	15
M) Danni causati dal trasporto di vittime della strada	15
<i>Art. 11 – Modalità per la denuncia dei sinistri</i>	15

<i>Art. 12 – Valutazione dei danni</i>	16
<i>Art. 13 - Deroga all'applicazione del degrado.....</i>	16
<i>Art. 14 – Liquidazione del danno – Nomina dei Periti</i>	16
NORME VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI I – II	18
<i>Art. 15 – Estensione territoriale.....</i>	18
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO	19
<i>Art. 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....</i>	19
<i>Art. 17 - Durata del contratto</i>	19
<i>Art. 18 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia</i>	19
<i>Art. 19 – Forma delle comunicazioni.....</i>	19
<i>Art. 20 – Foro competente.....</i>	20
<i>Art. 21 – Oneri fiscali</i>	20
<i>Art. 22 – Rinvio alle norme di legge.....</i>	20
<i>Art. 23 - Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio</i>	20
<i>Art. 24 - Interpretazione del Contratto</i>	20
<i>Art. 25 – Broker incaricato.....</i>	20
<i>Art. 26 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010.....</i>	21
STATISTICHE SINISTRI RCA LIBRO MATRICOLA	23
PERIODO DAL 01/07/2013 AL 31/12/2016 – AGGIORNAMENTO AL 13/03/2017	23

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	nelle parte relativa alla Sezione I - RC Veicoli a motore, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto; nella parte relativa alla Sezione II - Auto Rischi Diversi, il soggetto nel cui interesse si stipula il contratto;
Contraente:	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Attestazione sullo stato del rischio	Il documento che viene rilasciato dalla Società almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
Classe di Conversione Universale o C.U.	La classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione che, in base alla vigente normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.
Danno parziale	Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno totale	Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Degrado	Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia	L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.
Furto	Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).
Incendio	La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo	La somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.
Codice delle Assicurazioni	Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm. e ii.
Massimale	La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rapina	Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).
Risarcimento	La somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	La percentuale del danno indennizzabile (con l'eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Valore Commerciale	Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d'epoca.
Veicolo	Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell'assicurazione o incluso successivamente nel periodo di validità della medesima.
Proprietario:	l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Società:	l'Impresa di Assicurazione;
Tariffa:	la tariffa degli Assicuratori in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto;
Veicolo:	tutti i veicoli a motore nonché i rimorchi destinati ad essere trainati da veicoli a motore;
Valore a nuovo:	il valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla casa costruttrice e stabilmente fissate, comprensivo dell'I.V.A. per la parte fiscalmente non recuperabile. Si considera valore a nuovo anche quello risultante dal documento di acquisto fiscalmente valido, a condizione che sia inferiore al valore di listino.

DESCRIZIONE GENERALE

SEZIONE I – RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE

A – Veicoli da assicurare

I veicoli da assicurare sono riportati nell'elenco analitico suddivisi per classi allegato al capitolato e per i quali si allegano le relative carte di circolazione o il certificato di autorizzazione alla circolazione e le attestazioni dello stato di rischio rilasciate dalla Compagnia di Assicurazione per l'annualità pregressa, fermo l'obbligo del Contraente di consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato di rischio all'atto della stipulazione.

Il premio viene determinato in base ai dati indicati nell'elenco sopra richiamato, in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara.

Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

1. alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio che saranno prodotte dalla precedente compagnia assicuratrice prima della data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
2. alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione

Conseguentemente, la Compagnia potrà adeguerà i conteggi finali in funzione degli stessi aggiornamenti.

B - Massimali assicurati

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata sulla base dei seguenti massimali unici:

- Euro **25.000.000,00**

C - Modello tariffario

Con riferimento alla copertura Responsabilità civile Veicoli a motore, per ogni classe di veicolo assicurato la presente assicurazione è stipulata applicando il modello tariffario di seguito riportato:

<i>Classe veicolo</i>	<i>Modello tariffario</i>	<i>Franchigia</i>
<i>Autovetture</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>
<i>Autovetture ad uso promiscuo</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>
<i>Ciclocarri</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>
<i>Motoveicoli per trasporto merci</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>
<i>Motocicli</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>
<i>Autocarri</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>
<i>Macchine operatrici</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>

D - Franchigia fissa ed assoluta

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

E - Periodi di osservazione della sinistrosità

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa.

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

F - Attestazione dello stato di rischio

Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società rilascia al Contraente l'attestazione sullo stato del rischio, contenente tutte le informazioni previste al riguardo dal Codice delle Assicurazioni e dai relativi provvedimenti regolamentari.

Nel caso di coassicurazione, se ed in quanto consentita, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Società delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatte salve le eccezioni previste dalla specifica normativa vigente;
- cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato;

In caso di furto del veicolo senza ritrovamento, la Società è tenuta a rilasciare, su richiesta del Contraente ed entro 15 giorni, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa; se al momento del furto il periodo di osservazione risulta concluso è riconosciuta la classe di merito di conversione universale (C.U.) che sarebbe stata assegnata alla scadenza.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato di rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di rinnovo dell'assicurazione.

SEZIONE II – AUTO RISCHI DIVERSI

G – Veicoli da assicurare

I veicoli da assicurare sono riportati nell'elenco analitico suddivisi per classi allegato al capitolato.

H - Valori assicurati

La presente assicurazione è prestata sulla base dei valori assicurati indicati nelle schede tecniche per l'offerta economica di A.M.I.U. Genova S.p.a. per le seguenti garanzie:

- Per tutte le garanzie, **compreso** Furto e Rapina
- Per tutte le garanzie, **escluso** Furto e Rapina

L'individuazione dei veicoli da assicurare per le due opzioni di copertura previste è riportata nell'elenco allegato al capitolato.

I - Scoperti e franchigie

Limitatamente alle garanzie di seguito riportate si conviene di applicare i seguenti scoperti o franchigie:

Furto

<i>Classe veicolo</i>	<i>Scoperto - Franchigia per ogni sinistro</i>
<i>Autovetture</i>	<i>nessuno</i>
<i>Autovetture ad uso promiscuo</i>	<i>nessuno</i>
<i>Ciclocarri</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Motoveicoli per trasporto merci</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Motocicli</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Autocarri</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Macchine operatrici</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>

Lo scoperto e la franchigia sopraindicati, non verranno applicati, se il furto avviene:

- in box chiuso a chiave;
- in garage custodito;
- in parcheggio recintato, custodito e con accesso vigilato;

nonché:

- se il veicolo risulta dotato, al momento del sinistro, di antifurto con impianto satellitare;
- in caso di rapina;

Atti Violenti, Fenomeni Naturali e Grandine

<i>Classe veicolo</i>	<i>Scoperto - Franchigia per ogni sinistro</i>
<i>Autovetture</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Autovetture ad uso promiscuo</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Ciclocarri</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Motoveicoli per trasporto merci</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Motocicli</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>

Autocarri

10 % min. Euro 1.000,00

Macchine operatrici

10 % min. Euro 1.000,00

PER ENTRAMBE LE SEZIONI I E II

L - Assicurazione in base a Libro Matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente ovvero allo stesso locati in leasing.

Sono ammesse sostituzioni con rimborso proporzionale del premio netto.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.

E' consentita la sospensione della copertura sui veicoli che dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, contrassegni e dell'eventuale Carta Verde.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni o esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

La regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la copertura assicurativa venisse rinnovata, in caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 30° giorno dalla data di comunicazione della Società.

Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie - ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.

SEZIONE I

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del Regolamento (vedasi anche artt. 122 e segg. del D.Lg.s n. 209 del 7 settembre 2005 – “Nuovo Codice delle Assicurazioni Private”), i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private nonché in zone aeroportuali.

La Società inoltre assicura, sulla base dell'art. “Condizioni Aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria” e della relativa premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dalle medesime, ai risarcimenti dovuti sulla base dell'art. “Condizioni Aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria”.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio non agganciato alla motrice, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque danni alle persone occupanti il rimorchio.

Art. 2 – Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il numero delle persone trasportate risulta superiore al limite massimo indicato sulla carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/04/92 n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, gli Assicuratori eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 – Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria

L'assicurazione comprende anche le seguenti estensioni di garanzia:

A) CARICO E SCARICO

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione

dei danni arrecati alle cose trasportate o in consegna;

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

B) RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'INOPPONIBILITÀ AL TERZO DI ECCEZIONI PREVISTE DALL'ART. "ESCLUSIONI E RIVALSA" DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

Relativamente all'art. "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione il seguente alinea:

" nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92 n. 285" è abrogato.

Nel caso in cui il conducente del veicolo, al momento del sinistro, sia persona diversa dal proprietario/locatario del veicolo stesso, la Società rinuncia ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del solo proprietario/locatario nelle seguenti ipotesi:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui il proprietario/locatario sia a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

C) CONDIZIONI PARTICOLARI PER I VEICOLI A MOTORE

Le condizioni che seguono si intendono direttamente inserite nel contratto, e pertanto pienamente operanti, in funzione dell'assicurazione dei veicoli e dei rischi ai quali le stesse specificatamente si riferiscono nel rispettivo titolo.

Si intende altresì che esse, anche senza esplicito rimando, integrano, modificano o derogano le Condizioni Generali di Assicurazione del presente contratto.

- Rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso stupefacenti – veicoli a motore in genere.
La Società non effettua la rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 144 del C.A. – nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 o 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell'accertamento.
- Rivalsa per danni a terzi – trasportati compresi – e per guida senza abilitazione –veicoli a motore in genere
La Società non effettua la rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 144 del C.A. – nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso:
 - Nel caso di danno subito da terzi – trasportati compresi – se la circolazione non avviene in conformità alle indicazioni della carta di circolazione o alle disposizioni vigenti, salvo quanto contemplato nel primo comma dell'art. 2 "Esclusioni e rivalsa" (guida senza patente, o con patente sospesa ritirata o revocata per infrazioni al Codice della Strada), caso in cui la Società effettuerà rivalsa;
 - Nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal contraente, dal proprietario, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso di questi, se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti e chi ha dato il consenso non ne fosse a conoscenza.
- Responsabilità civile dei trasportati – veicoli a motore in genere
L'assicurazione comprende la responsabilità civile dei terzi trasportati sul veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo stesso, esclusi i danni al veicolo stesso.
- Responsabilità civile per fatto di figli minori – veicoli a motore in genere
- L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante al contraente e – se persona diversa - al proprietario del veicolo assicurato, ai sensi dell'art. 2048, primo comma, del Codice Civile, in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato – purchè avvenuta a loro insaputa – per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con loro conviventi.
- Carico e scarico autocarri e motocarri (compresi quelli per uso speciale e trasporto specifico), macchine agricole.
La Società assicura la Responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, anche se effettuate con l'utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul

veicolo stesso.

Sono esclusi dall'assicurazione i i danni:

- alle persone trasportate sul veicolo e a quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
 - alle cose trasportate, in consegna o custodia e a quelle che vengono caricate o scaricate;
 - da inquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria.
- Rimorchi – veicoli a motore in genere
L'assicurazione del solo rimorchio staccato dalla motrice vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio stesso in sosta e per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
 - Macchine agricole
La garanzia comprende i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente e il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi.
 - Sgombero neve – veicoli adibiti occasionalmente a sgombero neve
L'assicurazione copre anche i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, sempre che sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'Autorità competente.
Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.

Art. 4 – Ricorso terzi da incendio RCA

In caso di responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da circolazione di cui al C. A., la Società tiene indenne l'Assicurato medesimo sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a Euro 800.000,00.

In ogni caso la garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della Responsabilità Civile Auto.

Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato e delle persone indicate dall'art. 129 C. A.; sono altresì escluse le cose che si trovino sul veicolo assicurato. La presente garanzia non si cumula con quella di cui "Ricorso terzi da incendio" sottoriportata all'art.9.

Art. 5 – Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23.12.1976, n. 857, convertito con modificazioni nella L. 26.2.1977, n. 39 (c.d. Modulo Blu) ovvero mediante comunicazione sostitutiva dello stesso e deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro ovvero nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 6 – Metodo di addebito delle Franchigie

Per i sinistri con gestione CARD con responsabilità totale e parziale dell'Assicurato, l'addebito della franchigia sarà effettuato dopo la verifica dell'importo pagato dalla Gestionaria; qualora tale importo risulti superiore al forfait addebitato alla Compagnia aggiudicataria, la franchigia sarà limitata al valore del forfait stesso. Qualora l'importo risulti inferiore al forfait, la franchigia corrisponderà all'importo effettivamente pagato dalla Gestionaria. In ogni caso sarà rispettato il valore massimo della franchigia prevista contrattualmente.

Art. 7 – Gestione delle vertenze

Nei casi in cui sia inapplicabile la procedura di Risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, la Società assume, a nome dell'Assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando - ove occorra - legali o tecnici. La Società si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati con il suo preventivo benessere e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE II

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

Art. 8 – Oggetto dell'assicurazione

La Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti che siano conseguenza di furto totale o parziale, consumato o tentato, del veicolo assicurato - sia in rimessa che in circolazione - comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla Casa costruttrice e stabilmente fissate.

L'eventuale impianto antifurto non fornito dalla casa costruttrice è compreso in garanzia, entro un limite massimo di indennizzo del 10% del valore del veicolo, a condizione che in polizza risultino dichiarati gli elementi per la sua identificazione.

I danni conseguenti a rapina sono equiparati a quelli in caso di furto.

La Società indennizza anche i danni conseguenti alla circolazione, agli atti vandalici ed ai danneggiamenti che il veicolo assicurato abbia subito successivamente alla consumazione del furto totale e prima che sia stato recuperato. Sono compresi in garanzia i danni causati al veicolo in occasione del furto di cose contenute nel veicolo stesso.

La garanzia comprende impianto antifurto, autoradio, mangianastri, radiotelefono ed altre apparecchiature similari, a condizione che siano stabilmente fissati all'autovettura assicurata e che in polizza risultino dichiarati gli elementi per la loro identificazione. L'indennizzo per tali apparecchiature non potrà comunque superare il 20% della somma assicurata in polizza quale valore commerciale dell'autovettura assicurata, fermi restando scoperto e franchigia indicati nella Descrizione generale.

La presente garanzia è estesa anche ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - sia in rimessa che in circolazione - comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla Casa costruttrice e stabilmente fissate, che siano conseguenza di:

- incendio;
- fulmine;
- scoppio del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo e destinato al suo funzionamento.

Art. 9 – Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni:

- a) causati da semplici bruciate non seguite da incendio, ne quelli agli impianti elettrici o elettronici dovuti a fenomeno elettrico non seguito da incendio;
- b) derivanti da atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni, invasioni e calamità provocate da forze della natura;
- c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- d) verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) indiretti, come deprezzamento e privazione dell'uso del veicolo qualunque ne sia la causa;
- f) preesistenti al sinistro denunciato;
- g) conseguenti a partecipazioni a gare, competizioni e relative prove, oppure ad attività illecite.

Art. 10 – Condizioni aggiuntive per l'assicurazione Auto Rischi Diversi

L'assicurazione comprende anche le seguenti estensioni di garanzia:

A) ATTI VIOLENTI, FENOMENI NATURALI E GRANDINE

La Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla Casa costruttrice e stabilmente fissate, in occasione di:

- atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio anche in occasione di tumulti o sommosse;

- inondazioni, tempeste di vento, cicloni, tifoni, smottamenti di terreno, caduta di neve, esplosioni naturali, grandine;
- caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.

B) CRISTALLI

La Società assicura, limitatamente alle autovetture, i cristalli del veicolo assicurato in polizza contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

La garanzia non si estende ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.

Le rigature o segnature, le screpolature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia.

L'assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli, mentre sono esclusi i danni causati ad altre parti dell'autovettura dalla rottura dei cristalli.

Il limite massimo di indennizzo è convenuto in Euro 600,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli sinistrati.

C) RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza di Euro 800.000,00, dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimito del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici.

Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Ai fini della presente garanzia, si intende richiamato quanto previsto all'art. 129 del C. A.

D) RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

E) SPESE DI RECUPERO E PARCHEGGIO

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società rimborsa, fino ad un massimo di Euro 300,00 per evento, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dall'Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso.

F) PERDITA DELLE CHIAVI

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di Euro 300,00 per evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/ o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto; restano escluse le spese relative alla sostituzione della centralina antifurto.

G) GARANZIA CONTRASSEGNO

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società corrisponderà al Contraente che abbia presentato certificato dell'annotazione al P.R.A. della perdita del possesso un indennizzo pari al rateo di premio netto R.C.A. relativo al periodo intercorrente fra la data del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata.

L'obbligo della Società alla liquidazione del danno decorre dalla data di scadenza della rata di premio in corso al

momento del furto.

Qualora il veicolo venga recuperato precedentemente alla data di scadenza della rata di premio in corso e l'Assicurato risulti essere ancora proprietario del veicolo, l'indennizzo verrà corrisposto per il periodo intercorrente fra la data del sinistro e la data di ritrovamento del veicolo. da quest'ultima data decorrerà invece l'obbligo della Società alla liquidazione del danno.

H) GARANZIA IMPOSTA DI PROPRIETÀ

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato, fino ad un massimo di Euro 500,00, un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata.

L'indennizzo verrà effettuato su presentazione del documento attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta o, in sua mancanza, della denuncia di smarrimento del documento stesso presentata alle competenti autorità.

I) GARANZIA SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – PASSAGGIO DI PROPRIETÀ – SOSTITUZIONE DI TARGA

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato, fino ad un massimo di Euro 500,00, un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il passaggio di proprietà, se non già indennizzabili a fronte di altra garanzia prestata in polizza.

La garanzia è operante anche in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa o del libretto di circolazione.

J) TRASPORTO IN AMBULANZA

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza a seguito di incidenti di circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.

La garanzia viene prestata con un limite massimo di risarcimento di Euro 500,00 per evento.

K) GARANZIA BAGAGLIO

In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di Euro 300,00 per evento.

La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.

L) DANNI AL VEICOLO PER ASPORTARE COSE NON ASSICURATE

La Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato per asportare cose in esso contenute e non facenti parte della normale dotazione del veicolo stesso.

M) DANNI CAUSATI DAL TRASPORTO DI VITTIME DELLA STRADA

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino ad un massimo di Euro 500,00 per evento - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone rimaste vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

Art. 11 – Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro l'Assicurato deve farne denuncia immediata all'Autorità competente inoltrando alla Società entro il limite di tre giorni dal fatto o dal giorno in cui ne viene a conoscenza - copia della denuncia stessa, con precisazione dell'entità almeno approssimativa del danno.

Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero la denuncia dovrà essere ripetuta all'autorità italiana.

L'Assicurato, salvo le riparazioni sommarie ed urgenti necessarie al ricovero del veicolo, deve astenersi

dall'effettuare riparazioni senza prima aver ottenuto il consenso da parte della Società.

L'Assicurato, a richiesta della Società, deve produrre:

- in caso di furto totale, il certificato dello stato giuridico storico con l'annotazione della perdita di possesso ed il certificato di proprietà;
- in caso di furto seguito dal ritrovamento del veicolo, il verbale di ritrovamento da parte dell'Autorità Giudiziaria.

In tutti i casi, la Società ha la facoltà di richiedere il certificato di chiusa inchiesta, ovvero altro documento attestante che non ricorre la circostanza prevista dall'articolo Esclusioni lettera c). Se il veicolo viene ritrovato prima che il sinistro sia liquidato, la Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il rilascio della documentazione sopraindicata.

In caso di ritrovamento del veicolo dopo che il sinistro sia stato liquidato, la Società provvederà, in forza del mandato a vendere sottoscritto dall'Assicurato contestualmente al ricevimento dell'indennizzo, a vendere il veicolo a chi meglio reputerà, essendo autorizzato ad incassare il prezzo ed a trattenerlo.

Si precisa che tale operazione non comporterà in alcun caso passaggio di proprietà del veicolo dall'Assicurato alla Società.

Art. 12 – Valutazione dei danni

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo e delle sue parti accessorie al momento del sinistro.

Per i danni parziali si applica, al costo dei materiali di nuova fornitura, una riduzione per degrado d'uso pari alla percentuale di degrado rilevabile fra il valore a nuovo del veicolo al momento del sinistro ed il suo valore commerciale. La percentuale di degrado potrà essere ridotta per effetto di eventuali migliorie documentate e non potrà essere comunque superiore al 70%.

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità dell'indennizzo, valutato in base al criterio di cui al precedente paragrafo, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso è facoltà della Società di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro.

Art. 13 - Deroga all'applicazione del degrado

In caso di danno totale, qualora l'assicurazione sia prestata per una autovettura il cui valore assicurato sia non inferiore al "valore a nuovo" al momento della prima immatricolazione, se il sinistro si verifica entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione si considererà quale valore commerciale dell'autovettura un importo pari al valore assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel valore assicurato.

In caso di danno parziale, qualora l'assicurazione sia prestata per autovetture, non verrà applicato alcun degrado ai pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria (selleria esclusa), la strumentazione ed i cristalli.

In ogni caso, se il valore del veicolo dichiarato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Qualora la garanzia sia estesa all'estero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia nel rispetto delle norme valutarie in vigore.

Nel caso di ritrovamento all'estero del veicolo prima che il sinistro sia liquidato, la Società assume a proprio carico le spese di rimpatrio del veicolo stesso.

In nessun caso l'indennizzo potrà superare un importo pari al valore assicurato né al "valore a nuovo".

Art. 14 – Liquidazione del danno – Nomina dei Periti

La valutazione dei danni è effettuata direttamente mediante accordo fra le Parti ovvero, a richiesta di una di esse, da due Periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo verrà nominato un terzo Perito la cui scelta, mancando l'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell'Assicurato.

Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria.

Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo.

NORME VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI I – II

Art. 15 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera e dell'Ungheria e di tutti gli altri Stati facenti parte della Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 2° comma C.C., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessa di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società: la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto agli articoli "Esclusioni e rivalsa" e "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

(valide per entrambe le Sezioni)

Art. 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il premio di polizza è determinato in relazione alla residenza del proprietario/locatario del veicolo e delle altre informazioni rese dal Contraente e riportate sul frontespizio di polizza.

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., la mancata comunicazione di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicheranno il diritto al risarcimento sempre che tali omissioni o inesatte / incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 17 - Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/10/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. La scadenza anniversaria è fissata al 30/06 di ogni anno.

La Contraente si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto **dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16**; la Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a 120 giorni antecedenti la data di scadenza. La Società potrà tuttavia opporre il proprio diniego alla ripetizione di servizi analoghi, inviando opportuna comunicazione alla Contraente entro 120 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di **180 giorni**; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

Art. 18 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (effetto 31/10/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 19 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte a mezzo posta ordinaria od altro mezzo (telex o simili), salvo quelle che obbligatoriamente devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata, indirizzata alla Società.

Art. 20 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 21 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 22 – Rinvio alle norme di legge

Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti - che la Società è tenuta ad allegare al contratto.

Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato.

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 23 - Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, con cadenza **trimestrale**, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti, le motivazioni scritte.
- Importo franchigia

Art. 24 - Interpretazione del Contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 25 – Broker incaricato

Alla Società Ital Brokers S.p.a è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

Art. 26 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

La Società

Data

Il Contraente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto Contraente dichiara di avere preso visione e di approvare espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 2 - Esclusioni e rivalsa (Sezione I)*
- Art. 9 - Esclusioni (Sezione II)*
- Art. 11 - Modalità per la denuncia dei sinistri*
- Art. 14 - Liquidazione dei danni - Nomina dei Periti*
- Art. 15 - Estensione territoriale*
- Art. 17 - Durata e rinnovo del contratto*
- Art. 23 - Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio*
- Art. 24 - Interpretazione del contratto*
- Art. 25 - Broker incaricato*
- Art. 26 - Obblighi alla Tracciabilità dei Flussi finanziari*

Il Contraente

STATISTICHE SINISTRI RCA LIBRO MATRICOLA

PERIODO DAL 01/07/2013 AL 31/12/2016 – AGGIORNAMENTO AL 13/03/2017

TOT. SIN.	STATO SINISTRO	DESC. TIPO SINISTRO	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO A RISERVA
2	Aperto	CARD CONCURSUALE	€ 2.093,00	€ -
47	Aperto	CARD DEBITORE	€ 23.371,00	€ 68.080,00
8	Aperto	CARD GESTIONARIO	€ 4.740,00	€ 8.986,00
336	Aperto	RCA ORDINARIO	€ 72.371,00	€ 1.023.313,00
603	Chiuso PT	CARD DEBITORE	€ 1.196.813,10	€ -
42	Chiuso PT	CARD CONCURSUALE	€ 27.186,00	€ -
59	Chiuso PT	CARD GESTIONARIO	€ 18.055,90	€ -
424	Chiuso SS	RCA ORDINARIO	€ 702.243,75	€ -
1521			€ 2.046.873,75	€ 1.100.379,00
		Recupero da franchigia	€ 569.539,44	



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 4 – LIBRO MATRICOLA RC VEICOLI A
MOTORE E AUTO RISCHI DIVERSI
CIG N. 7146828509

Oggetto **Polizza di Responsabilità Civile Auto**

Contraente **A.M.I.U. Bonifiche S.p.a.**
Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE)
C.F / P.IVA: 01266290996

Decorrenza 31 ottobre 2017 (ore 24.00) – 30 giugno 2019 (ore 24.00)

DEFINIZIONI.....	4
DESCRIZIONE GENERALE	6
SEZIONE I – RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE	6
<i>A – Veicoli da assicurare.....</i>	<i>6</i>
<i>B - Massimali assicurati.....</i>	<i>6</i>
<i>C - Modello tariffario.....</i>	<i>6</i>
<i>D - Franchigia fissa ed assoluta</i>	<i>7</i>
<i>E - Periodi di osservazione della sinistrosità.....</i>	<i>7</i>
<i>F - Attestazione dello stato di rischio.....</i>	<i>7</i>
SEZIONE II – AUTO RISCHI DIVERSI.....	8
<i>G – Veicoli da assicurare</i>	<i>8</i>
<i>H - Valori assicurati</i>	<i>8</i>
<i>I - Scoperti e franchigie.....</i>	<i>8</i>
<i>Atti Violenti, Fenomeni Naturali e Grandine.....</i>	<i>8</i>
PER ENTRAMBE LE SEZIONI I E II.....	9
<i>L - Assicurazione in base a Libro Matricola</i>	<i>9</i>
SEZIONE I	10
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE.....	10
<i>Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 2 – Esclusioni e rivalsa</i>	<i>10</i>
<i>Art. 3 – Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 4 – Ricorso terzi da incendio RCA.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 5 – Modalità per la denuncia dei sinistri.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 6 – Metodo di addebito delle Franchigie.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 7 – Gestione delle vertenze.....</i>	<i>12</i>
SEZIONE II.....	13
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI	13
<i>Art. 8 – Oggetto dell'assicurazione.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 9 – Esclusioni</i>	<i>13</i>
<i>Art. 10 – Condizioni aggiuntive per l'assicurazione Auto Rischi Diversi</i>	<i>13</i>
A) Atti Violenti, Fenomeni Naturali E Grandine	13
B) Cristalli.....	14
C) Ricorso terzi da incendio.....	14
D) Responsabilità civile dei trasportati	14
E) Spese di recupero e parcheggio	14
F) Perdita delle chiavi.....	14
G) Garanzia contrassegno	14
H) Garanzia imposta di proprietà	15
I) Garanzia spese di immatricolazione – passaggio di proprietà – sostituzione di targa	15
J) Trasporto in ambulanza	15
K) Garanzia bagaglio	15
L) Danni al veicolo per asportare cose non assicurate	15
M) Danni causati dal trasporto di vittime della strada	15
<i>Art. 11 – Modalità per la denuncia dei sinistri</i>	<i>15</i>
<i>Art. 12 – Valutazione dei danni</i>	<i>16</i>

<i>Art. 13 - Deroga all'applicazione del degrado.....</i>	16
<i>Art. 14 – Liquidazione del danno – Nomina dei Periti.....</i>	16
NORME VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI I – II.....	18
<i>Art. 15 – Estensione territoriale.....</i>	18
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO.....	19
<i>Art. 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....</i>	19
<i>Art. 17 - Durata del contratto.....</i>	19
<i>Art. 18 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....</i>	19
<i>Art. 19 – Forma delle comunicazioni.....</i>	19
<i>Art. 20 – Foro competente.....</i>	20
<i>Art. 21 – Oneri fiscali.....</i>	20
<i>Art. 22 – Rinvio alle norme di legge.....</i>	20
<i>Art. 23 - Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio.....</i>	20
<i>Art. 24 - Interpretazione del Contratto.....</i>	20
<i>Art. 25 – Broker incaricato.....</i>	20
<i>Art. 26 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010.....</i>	20
STATISTICA SINISTRI RCA LIBRO MATRICOLA.....	22
PERIODO DAL 01/07/2013 AL 31/12/2016 – AGGIORNAMENTO AL 13/03/2017.....	22

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	nelle parte relativa alla Sezione I - RC Veicoli a motore, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto; nella parte relativa alla Sezione II - Auto Rischi Diversi, il soggetto nel cui interesse si stipula il contratto;
Contraente:	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Attestazione sullo stato del rischio	Il documento che viene rilasciato dalla Società almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
Classe di Conversione Universale o C.U.	La classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione che, in base alla vigente normativa, è assegnata al contratto RCA relativamente ai veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.
Danno parziale	Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno totale	Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Degrado	Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia	L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.
Furto	Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).
Incendio	La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo	La somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.
Codice delle Assicurazioni	Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm. e ii.
Massimale	La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rapina	Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).
Risarcimento	La somma corrisposta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	La percentuale del danno indennizzabile (con l'eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Valore Commerciale	Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d'epoca.
Veicolo	Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola alla data di effetto dell'assicurazione o incluso successivamente nel periodo di validità della medesima.
Proprietario:	l' intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Società:	l'Impresa di Assicurazione;
Tariffa:	la tariffa degli Assicuratori in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto;
Veicolo:	tutti i veicoli a motore nonché i rimorchi destinati ad essere trainati da veicoli a motore;
Valore a nuovo:	il valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla casa costruttrice e stabilmente fissate, comprensivo dell'I.V.A. per la parte fiscalmente non recuperabile. Si considera valore a nuovo anche quello risultante dal documento di acquisto fiscalmente valido, a condizione che sia inferiore al valore di listino.

DESCRIZIONE GENERALE

SEZIONE I – RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE

A – Veicoli da assicurare

I veicoli da assicurare sono riportati nell'elenco analitico suddivisi per classi allegato al capitolato e per i quali si allegano le relative carte di circolazione o il certificato di autorizzazione alla circolazione e le attestazioni dello stato di rischio rilasciate dalla Compagnia di Assicurazione per l'annualità pregressa, fermo l'obbligo del Contraente di consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato di rischio all'atto della stipulazione.

Il premio viene determinato in base ai dati indicati nell'elenco sopra richiamato, in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di gara.

Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

1. alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio che saranno prodotte dalla precedente compagnia assicuratrice prima della data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
2. alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione

Conseguentemente, la Compagnia potrà adeguerà i conteggi finali in funzione degli stessi aggiornamenti.

B - Massimali assicurati

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata sulla base dei seguenti massimali unici:

- Euro **25.000.000,00**

C - Modello tariffario

Con riferimento alla copertura Responsabilità civile Veicoli a motore, per ogni classe di veicolo assicurato la presente assicurazione è stipulata applicando il modello tariffario di seguito riportato:

<i>Classe veicolo</i>	<i>Modello tariffario</i>	<i>Franchigia</i>
<i>Autovetture</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>
<i>Autovetture ad uso promiscuo</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>
<i>Ciclocarri</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>
<i>Motoveicoli per trasporto merci</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>
<i>Motocicli</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>
<i>Autocarri</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>
<i>Macchine operatrici</i>	<i>Franchigia fissa e assoluta</i>	<i>Euro 1.000,00</i>

D - Franchigia fissa ed assoluta

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

E - Periodi di osservazione della sinistrosità

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa.

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

F - Attestazione dello stato di rischio

Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società rilascia al Contraente l'attestazione sullo stato del rischio, contenente tutte le informazioni previste al riguardo dal Codice delle Assicurazioni e dai relativi provvedimenti regolamentari.

Nel caso di coassicurazione, se ed in quanto consentita, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Società delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatte salve le eccezioni previste dalla specifica normativa vigente;
- cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato;

In caso di furto del veicolo senza ritrovamento, la Società è tenuta a rilasciare, su richiesta del Contraente ed entro 15 giorni, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa; se al momento del furto il periodo di osservazione risulta concluso è riconosciuta la classe di merito di conversione universale (C.U.) che sarebbe stata assegnata alla scadenza.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato di rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di rinnovo dell'assicurazione.

SEZIONE II – AUTO RISCHI DIVERSI

G – Veicoli da assicurare

I veicoli da assicurare sono riportati nell'elenco analitico suddivisi per classi allegato al capitolato.

H - Valori assicurati

La presente assicurazione è prestata sulla base dei valori assicurati indicati nelle schede tecniche per l'offerta economica di A.M.I.U. Bonifiche S.p.a. per le seguenti garanzie:

- Per tutte le garanzie, **compreso** Furto e Rapina
- Per tutte le garanzie, **escluso** Furto e Rapina

L'individuazione dei veicoli da assicurare per le due opzioni di copertura previste è riportata nell'elenco allegato al capitolato.

I - Scoperti e franchigie

Limitatamente alle garanzie di seguito riportate si conviene di applicare i seguenti scoperti o franchigie:

Furto

<i>Classe veicolo</i>	<i>Scoperto - Franchigia per ogni sinistro</i>
<i>Autovetture</i>	<i>nessuno</i>
<i>Autovetture ad uso promiscuo</i>	<i>nessuno</i>
<i>Ciclocarri</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Motoveicoli per trasporto merci</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Motocicli</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Autocarri</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Macchine operatrici</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>

Lo scoperto e la franchigia sopraindicati, non verranno applicati, se il furto avviene:

- in box chiuso a chiave;
- in garage custodito;
- in parcheggio recintato, custodito e con accesso vigilato;

nonché:

- se il veicolo risulta dotato, al momento del sinistro, di antifurto con impianto satellitare;
- in caso di rapina;

Atti Violenti, Fenomeni Naturali e Grandine

<i>Classe veicolo</i>	<i>Scoperto - Franchigia per ogni sinistro</i>
<i>Autovetture</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Autovetture ad uso promiscuo</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Ciclocarri</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Motoveicoli per trasporto merci</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Motocicli</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>
<i>Autocarri</i>	<i>10 % min. Euro 1.000,00</i>

Macchine operatrici

10 % min. Euro 1.000,00

PER ENTRAMBE LE SEZIONI I E II

L - Assicurazione in base a Libro Matricola

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente ovvero allo stesso locati in leasing.

Sono ammesse sostituzioni con rimborso proporzionale del premio netto.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.

E' consentita la sospensione della copertura sui veicoli che dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, contrassegni e dell'eventuale Carta Verde.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni o esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telefax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

La regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la copertura assicurativa venisse rinnovata, in caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 30° giorno dalla data di comunicazione della Società.

Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri riguardanti le garanzie Auto Rischi Diversi, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie - ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.

SEZIONE I

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del Regolamento (vedasi anche artt. 122 e segg. del D.Lg.s n. 209 del 7 settembre 2005 – “Nuovo Codice delle Assicurazioni Private”), i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private nonché in zone aeroportuali.

La Società inoltre assicura, sulla base dell'art. “Condizioni Aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria” e della relativa premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dalle medesime, ai risarcimenti dovuti sulla base dell'art. “Condizioni Aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria”.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio non agganciato alla motrice, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque danni alle persone occupanti il rimorchio.

Art. 2 – Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il numero delle persone trasportate risulta superiore al limite massimo indicato sulla carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/04/92 n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, gli Assicuratori eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 – Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria

L'assicurazione comprende anche le seguenti estensioni di garanzia:

A) CARICO E SCARICO

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico, da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, con esclusione

dei danni arrecati alle cose trasportate o in consegna;

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

B) RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'INOPPONIBILITÀ AL TERZO DI ECCEZIONI PREVISTE DALL'ART. "ESCLUSIONI E RIVALSA" DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

Relativamente all'art. "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni Generali di Assicurazione il seguente alinea:

" nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92 n. 285" è abrogato.

Nel caso in cui il conducente del veicolo, al momento del sinistro, sia persona diversa dal proprietario/locatario del veicolo stesso, la Società rinuncia ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del solo proprietario/locatario nelle seguenti ipotesi:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui il proprietario/locatario sia a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

C) CONDIZIONI PARTICOLARI PER I VEICOLI A MOTORE

Le condizioni che seguono si intendono direttamente inserite nel contratto, e pertanto pienamente operanti, in funzione dell'assicurazione dei veicoli e dei rischi ai quali le stesse specificatamente si riferiscono nel rispettivo titolo.

Si intende altresì che esse, anche senza esplicito rimando, integrano, modificano o derogano le Condizioni Generali di Assicurazione del presente contratto.

- Rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso stupefacenti – veicoli a motore in genere.
La Società non effettua la rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 144 del C.A. – nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 o 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell'accertamento.
- Rivalsa per danni a terzi – trasportati compresi – e per guida senza abilitazione –veicoli a motore in genere
La Società non effettua la rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 144 del C.A. – nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso:
 - Nel caso di danno subito da terzi – trasportati compresi – se la circolazione non avviene in conformità alle indicazioni della carta di circolazione o alle disposizioni vigenti, salvo quanto contemplato nel primo comma dell'art. 2 "Esclusioni e rivalsa" (guida senza patente, o con patente sospesa ritirata o revocata per infrazioni al Codice della Strada), caso in cui la Società effettuerà rivalsa;
 - Nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal contraente, dal proprietario, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso di questi, se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti e chi ha dato il consenso non ne fosse a conoscenza.
- Responsabilità civile dei trasportati – veicoli a motore in genere
L'assicurazione comprende la responsabilità civile dei terzi trasportati sul veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo stesso, esclusi i danni al veicolo stesso.
- Responsabilità civile per fatto di figli minori – veicoli a motore in genere
- L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante al contraente e – se persona diversa - al proprietario del veicolo assicurato, ai sensi dell'art. 2048, primo comma, del Codice Civile, in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato – purchè avvenuta a loro insaputa – per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con loro conviventi.
- Carico e scarico autocarri e motocarri (compresi quelli per uso speciale e trasporto specifico), macchine agricole.
La Società assicura la Responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, anche se effettuate con l'utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul

veicolo stesso.

Sono esclusi dall'assicurazione i i danni:

- alle persone trasportate sul veicolo e a quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
 - alle cose trasportate, in consegna o custodia e a quelle che vengono caricate o scaricate;
 - da inquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria.
- Rimorchi – veicoli a motore in genere
L'assicurazione del solo rimorchio staccato dalla motrice vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio stesso in sosta e per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
 - Macchine agricole
La garanzia comprende i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente e il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi.
 - Sgombero neve – veicoli adibiti occasionalmente a sgombero neve
L'assicurazione copre anche i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, sempre che sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'Autorità competente.
Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.

Art. 4 – Ricorso terzi da incendio RCA

In caso di responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da circolazione di cui al C. A., la Società tiene indenne l'Assicurato medesimo sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a Euro 800.000,00.

In ogni caso la garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della Responsabilità Civile Auto.

Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato e delle persone indicate dall'art. 129 C. A.; sono altresì escluse le cose che si trovino sul veicolo assicurato. La presente garanzia non si cumula con quella di cui "Ricorso terzi da incendio" sottoriportata all'art.9.

Art. 5 – Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23.12.1976, n. 857, convertito con modificazioni nella L. 26.2.1977, n. 39 (c.d. Modulo Blu) ovvero mediante comunicazione sostitutiva dello stesso e deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro ovvero nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei limiti in cui avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 6 – Metodo di addebito delle Franchigie

Per i sinistri con gestione CARD con responsabilità totale e parziale dell'Assicurato, l'addebito della franchigia sarà effettuato dopo la verifica dell'importo pagato dalla Gestionaria; qualora tale importo risulti superiore al forfait addebitato alla Compagnia aggiudicataria, la franchigia sarà limitata al valore del forfait stesso. Qualora l'importo risulti inferiore al forfait, la franchigia corrisponderà all'importo effettivamente pagato dalla Gestionaria. In ogni caso sarà rispettato il valore massimo della franchigia prevista contrattualmente.

Art. 7 – Gestione delle vertenze

Nei casi in cui sia inapplicabile la procedura di Risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, la Società assume, a nome dell'Assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando - ove occorra - legali o tecnici. La Società si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati con il suo preventivo benessere e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE II

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

Art. 8 – Oggetto dell'assicurazione

La Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti che siano conseguenza di furto totale o parziale, consumato o tentato, del veicolo assicurato - sia in rimessa che in circolazione - comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla Casa costruttrice e stabilmente fissate.

L'eventuale impianto antifurto non fornito dalla casa costruttrice è compreso in garanzia, entro un limite massimo di indennizzo del 10% del valore del veicolo, a condizione che in polizza risultino dichiarati gli elementi per la sua identificazione.

I danni conseguenti a rapina sono equiparati a quelli in caso di furto.

La Società indennizza anche i danni conseguenti alla circolazione, agli atti vandalici ed ai danneggiamenti che il veicolo assicurato abbia subito successivamente alla consumazione del furto totale e prima che sia stato recuperato.

Sono compresi in garanzia i danni causati al veicolo in occasione del furto di cose contenute nel veicolo stesso.

La garanzia comprende impianto antifurto, autoradio, mangianastri, radiotelefono ed altre apparecchiature similari, a condizione che siano stabilmente fissati all'autovettura assicurata e che in polizza risultino dichiarati gli elementi per la loro identificazione. L'indennizzo per tali apparecchiature non potrà comunque superare il 20% della somma assicurata in polizza quale valore commerciale dell'autovettura assicurata, fermi restando scoperto e franchigia indicati nella Descrizione generale.

La presente garanzia è estesa anche ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - sia in rimessa che in circolazione - comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla Casa costruttrice e stabilmente fissate, che siano conseguenza di:

- incendio;
- fulmine;
- scoppio del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo e destinato al suo funzionamento.

Art. 9 – Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni:

- a) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, ne quelli agli impianti elettrici o elettronici dovuti a fenomeno elettrico non seguito da incendio;
- b) derivanti da atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni, invasioni e calamità provocate da forze della natura;
- c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
- d) verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) indiretti, come deprezzamento e privazione dell'uso del veicolo qualunque ne sia la causa;
- f) preesistenti al sinistro denunciato;
- g) conseguenti a partecipazioni a gare, competizioni e relative prove, oppure ad attività illecite.

Art. 10 – Condizioni aggiuntive per l'assicurazione Auto Rischi Diversi

L'assicurazione comprende anche le seguenti estensioni di garanzia:

A) ATTI VIOLENTI, FENOMENI NATURALI E GRANDINE

La Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, comprese le parti accessorie normalmente fornite dalla Casa costruttrice e stabilmente fissate, in occasione di:

- atti vandalici, di terrorismo o sabotaggio anche in occasione di tumulti o sommosse;

- inondazioni, tempeste di vento, cicloni, tifoni, smottamenti di terreno, caduta di neve, esplosioni naturali, grandine;
- caduta di oggetti, caduta di aerei o missili o parti di essi.

B) CRISTALLI

La Società assicura, limitatamente alle autovetture, i cristalli del veicolo assicurato in polizza contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

La garanzia non si estende ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.

Le rigature o segnature, le screpolature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia.

L'assicurazione comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli, mentre sono esclusi i danni causati ad altre parti dell'autovettura dalla rottura dei cristalli.

Il limite massimo di indennizzo è convenuto in Euro 600,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli sinistrati.

C) RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza di Euro 800.000,00, dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimito del 10% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici.

Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Ai fini della presente garanzia, si intende richiamato quanto previsto all'art. 129 del C. A.

D) RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

E) SPESE DI RECUPERO E PARCHEGGIO

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società rimborsa, fino ad un massimo di Euro 300,00 per evento, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dall'Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso.

F) PERDITA DELLE CHIAVI

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino ad un limite massimo di Euro 300,00 per evento, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/ o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto; restano escluse le spese relative alla sostituzione della centralina antifurto.

G) GARANZIA CONTRASSEGNO

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società corrisponderà al Contraente che abbia presentato certificato dell'annotazione al P.R.A. della perdita del possesso un indennizzo pari al rateo di premio netto R.C.A. relativo al periodo intercorrente fra la data del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata.

L'obbligo della Società alla liquidazione del danno decorre dalla data di scadenza della rata di premio in corso al

momento del furto.

Qualora il veicolo venga recuperato precedentemente alla data di scadenza della rata di premio in corso e l'Assicurato risulti essere ancora proprietario del veicolo, l'indennizzo verrà corrisposto per il periodo intercorrente fra la data del sinistro e la data di ritrovamento del veicolo. da quest'ultima data decorrerà invece l'obbligo della Società alla liquidazione del danno.

H) GARANZIA IMPOSTA DI PROPRIETÀ

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato, fino ad un massimo di Euro 500,00, un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata.

L'indennizzo verrà effettuato su presentazione del documento attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta o, in sua mancanza, della denuncia di smarrimento del documento stesso presentata alle competenti autorità.

I) GARANZIA SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – PASSAGGIO DI PROPRIETÀ – SOSTITUZIONE DI TARGA

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società corrisponderà all'Assicurato, fino ad un massimo di Euro 500,00, un indennizzo pari alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo stesso o a quelle sostenute per il passaggio di proprietà, se non già indennizzabili a fronte di altra garanzia prestata in polizza.

La garanzia è operante anche in caso di distruzione, furto o smarrimento della targa o del libretto di circolazione.

J) TRASPORTO IN AMBULANZA

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza a seguito di incidenti di circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.

La garanzia viene prestata con un limite massimo di risarcimento di Euro 500,00 per evento.

K) GARANZIA BAGAGLIO

In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo assicurato in polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Società rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di Euro 300,00 per evento.

La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.

L) DANNI AL VEICOLO PER ASPORTARE COSE NON ASSICURATE

La Società garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato per asportare cose in esso contenute e non facenti parte della normale dotazione del veicolo stesso.

M) DANNI CAUSATI DAL TRASPORTO DI VITTIME DELLA STRADA

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino ad un massimo di Euro 500,00 per evento - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone rimaste vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

Art. 11 – Modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro l'Assicurato deve farne denuncia immediata all'Autorità competente inoltrando alla Società entro il limite di tre giorni dal fatto o dal giorno in cui ne viene a conoscenza - copia della denuncia stessa, con precisazione dell'entità almeno approssimativa del danno.

Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero la denuncia dovrà essere ripetuta all'autorità italiana.

L'Assicurato, salvo le riparazioni sommarie ed urgenti necessarie al ricovero del veicolo, deve astenersi

dall'effettuare riparazioni senza prima aver ottenuto il consenso da parte della Società.

L'Assicurato, a richiesta della Società, deve produrre:

- in caso di furto totale, il certificato dello stato giuridico storico con l'annotazione della perdita di possesso ed il certificato di proprietà;
- in caso di furto seguito dal ritrovamento del veicolo, il verbale di ritrovamento da parte dell'Autorità Giudiziaria.

In tutti i casi, la Società ha la facoltà di richiedere il certificato di chiusa inchiesta, ovvero altro documento attestante che non ricorre la circostanza prevista dall'articolo Esclusioni lettera c). Se il veicolo viene ritrovato prima che il sinistro sia liquidato, la Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per il rilascio della documentazione sopraindicata.

In caso di ritrovamento del veicolo dopo che il sinistro sia stato liquidato, la Società provvederà, in forza del mandato a vendere sottoscritto dall'Assicurato contestualmente al ricevimento dell'indennizzo, a vendere il veicolo a chi meglio reputerà, essendo autorizzato ad incassare il prezzo ed a trattenerlo.

Si precisa che tale operazione non comporterà in alcun caso passaggio di proprietà del veicolo dall'Assicurato alla Società.

Art. 12 – Valutazione dei danni

In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo e delle sue parti accessorie al momento del sinistro.

Per i danni parziali si applica, al costo dei materiali di nuova fornitura, una riduzione per degrado d'uso pari alla percentuale di degrado rilevabile fra il valore a nuovo del veicolo al momento del sinistro ed il suo valore commerciale. La percentuale di degrado potrà essere ridotta per effetto di eventuali migliorie documentate e non potrà essere comunque superiore al 70%.

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità dell'indennizzo, valutato in base al criterio di cui al precedente paragrafo, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso è facoltà della Società di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro.

Art. 13 - Deroga all'applicazione del degrado

In caso di danno totale, qualora l'assicurazione sia prestata per una autovettura il cui valore assicurato sia non inferiore al "valore a nuovo" al momento della prima immatricolazione, se il sinistro si verifica entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione si considererà quale valore commerciale dell'autovettura un importo pari al valore assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel valore assicurato.

In caso di danno parziale, qualora l'assicurazione sia prestata per autovetture, non verrà applicato alcun degrado ai pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria (selleria esclusa), la strumentazione ed i cristalli.

In ogni caso, se il valore del veicolo dichiarato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Qualora la garanzia sia estesa all'estero, gli indennizzi per i danni ivi sopravvenuti verranno liquidati in Italia nel rispetto delle norme valutarie in vigore.

Nel caso di ritrovamento all'estero del veicolo prima che il sinistro sia liquidato, la Società assume a proprio carico le spese di rimpatrio del veicolo stesso.

In nessun caso l'indennizzo potrà superare un importo pari al valore assicurato né al "valore a nuovo".

Art. 14 – Liquidazione del danno – Nomina dei Periti

La valutazione dei danni è effettuata direttamente mediante accordo fra le Parti ovvero, a richiesta di una di esse, da due Periti che le Parti dovranno nominare. In caso di disaccordo verrà nominato un terzo Perito la cui scelta, mancando l'accordo tra i primi due, verrà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha luogo la residenza o il domicilio elettivo o la sede legale dell'Assicurato.

Le decisioni dei Periti saranno prese a maggioranza, senza formalità alcuna, ed impegneranno le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, anche presso l'Autorità Giudiziaria.

Ciascuna delle Parti sopporterà le spese del Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo.

NORME VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI I – II

Art. 15 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, della Slovenia, della Svizzera e dell'Ungheria e di tutti gli altri Stati facenti parte della Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 2° comma C.C., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessa di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società: la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto agli articoli "Esclusioni e rivalsa" e "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

(valide per entrambe le Sezioni)

Art. 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il premio di polizza è determinato in relazione alla residenza del proprietario/locatario del veicolo e delle altre informazioni rese dal Contraente e riportate sul frontespizio di polizza.

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., la mancata comunicazione di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicheranno il diritto al risarcimento sempre che tali omissioni o inesatte / incomplete dichiarazioni non siano avvenute con dolo.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 17 - Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/10/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. La scadenza anniversaria è fissata al 30/06 di ogni anno.

La Contraente si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto dall'**art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16**; la Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a 120 giorni antecedenti la data di scadenza. La Società potrà tuttavia opporre il proprio diniego alla ripetizione di servizi analoghi, inviando opportuna comunicazione alla Contraente entro 120 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di **180 giorni**; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

Art. 18 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (effetto 31/10/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 19 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte a mezzo posta ordinaria od altro mezzo (telex o simili), salvo quelle che obbligatoriamente devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata, indirizzata alla Società.

Art. 20 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 21 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 22 – Rinvio alle norme di legge

Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti - che la Società è tenuta ad allegare al contratto.

Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato.

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 23 - Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, con cadenza **trimestrale**, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti, le motivazioni scritte.
- Importo franchigia

Art. 24 - Interpretazione del Contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 25 – Broker incaricato

Alla Società Ital Brokers S.p.a è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

Art. 26 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n.

136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

La Società**Data****Il Contraente**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto Contraente dichiara di avere preso visione e di approvare espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa (Sezione I)

Art. 9 - Esclusioni (Sezione II)

Art. 11 - Modalità per la denuncia dei sinistri

Art. 14 - Liquidazione dei danni - Nomina dei Periti

Art. 15 - Estensione territoriale

Art. 17 - Durata e rinnovo del contratto

Art. 23 - Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

Art. 24 - Interpretazione del contratto

Art. 25 - Broker incaricato

Art. 26 - Obblighi alla Tracciabilità dei Flussi finanziari

Il Contraente

STATISTICA SINISTRI RCA LIBRO MATRICOLA

PERIODO DAL 01/07/2013 AL 31/12/2016 – AGGIORNAMENTO AL 13/03/2017

TOT. SIN.	DESC. STATO SINISTRO	DESC. TIPO SINISTRO	IMPORTO LIQUIDATI	IMPORTO A RISERVA
2	Chiuso PT	CARD CONCORSUALE	1.017,00	€ -
1	Aperto	CARD DEBITORE	-	€ 1.950,00
38	Chiuso PT	CARD DEBITORE	62.934,00	€ -
1	Chiuso PT	CARD GESTIONARIO	1.305,00	€ -
1	Aperto	RCA ORDINARIO	-	€ 2.283,42
3	Chiuso PT	RCA ORDINARIO	17.170,00	€ -
46			82.426,00	€ 4.233,42
		Recupero da franchigia	30.830,00	



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 5 - RESPONSABILITA' AMBIENTALE
CIG N. 714684423E

<i>Oggetto</i>	Polizza di Responsabilità Ambientale
<i>Contraente</i>	A.M.I.U. GENOVA S.p.a. Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE) C.F / P.IVA: 03818890109
<i>Decorrenza</i>	31 ottobre 2017 (ore 24.00) – 30 giugno 2019(ore 24.00)

DEFINIZIONI	4
SCHEMA DI COPERTURA	6
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE	7
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	9
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	9
<i>art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio</i>	9
<i>art. 2 Durata del contratto</i>	9
<i>art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia</i>	9
<i>art. 4 Forma delle comunicazioni del Contraente</i>	10
<i>art. 5 Aggravamento del rischio</i>	10
<i>art. 6 Diminuzione del rischio</i>	10
<i>art. 7 Modifiche dell'assicurazione</i>	10
<i>art. 8 Limiti di risarcimento</i>	10
<i>art. 9 Scoperto – Franchigia</i>	10
<i>art. 10 Datazione dell'Inquinamento</i>	10
<i>art. 11 Inserimento Stabilimento in corso di Polizza</i>	10
<i>art. 12 Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori</i>	10
<i>art. 13 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro</i>	10
<i>art. 14 Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro</i>	11
<i>art. 15 Oneri fiscali</i>	11
<i>art. 16 Interpretazione del contratto</i>	11
<i>art. 17 Foro competente</i>	11
<i>art. 18 Rinvio alle norme di legge</i>	11
<i>art. 19 Estensione territoriale</i>	11
<i>art. 20 Ispezioni tecniche e documentazione</i>	11
<i>art. 21 Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale</i> 11	11
<i>art. 22 Broker incaricato</i>	12
<i>art. 23 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari</i>	12
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	13
SEZIONE PRIMA - RESPONSABILITA' CIVILE DA INQUINAMENTO	13
<i>art. 1 Oggetto dell'Assicurazione:</i>	13
<i>art. 2 Inizio e termine delle garanzie</i>	13
<i>art. 3 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali</i>	13
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	14
SEZIONE SECONDA – ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE	14
<i>art. 1 Oggetto dell'Assicurazione</i>	14
<i>art. 2 Sottolimitate Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento</i>	14
<i>art. 3 Condizione di Assicurazione</i>	14
<i>art. 4 Pluralità di autori del danno</i>	14

ESCLUSIONI	15
A) - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	15
B) ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1	16
<i>art. 1 Delimitazioni</i>	16
<i>art. 2 Esclusioni</i>	16
C) ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2	16
GARANZIE ADDIZIONALI	17
(OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NEL FRONTESPIZIO DI POLIZZA)	17
GARANZIA A - AMIANTO	17
GARANZIA B - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO	17
GARANZIA C – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI	17
GARANZIA D – COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE	18
GARANZIA E – SOCIOPOLITICI	18
GARANZIA F- SOSTANZE RADIOATTIVE	19
GARANZIA G- TRASPORTO SU STRADA E FERROVIA	19
STATISTICHE SINISTRI RC INQUINAMENTO	22
AGGIORNAMENTO AL 13/03/2017	22

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione,
Assicurazione	il contratto di assicurazione
Bonifica	insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;
Broker	Il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto
Condizioni originarie	le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale;
Contraente	il soggetto che stipula l'Assicurazione
Danno Ambientale	qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;
Elemento interrato	elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna
Franchigia	parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato
Indennizzo/Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
Inquinamento	ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività
Interventi di Bonifica	ogni intervento di Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica , nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio
Massimale	la somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione;
Matrici ambientali	il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere
Messa in sicurezza d'emergenza	ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi
Messa in sicurezza permanente	l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente
Periodo di assicurazione	il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti
Polizza	il documento che prova l'Assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Prestatori di lavoro	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono

pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;

Ripristino post Bonifica	interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso;
Ripristino del Danno Ambientale	insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale :
• Ripristino Primario	qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;
• Ripristino Complementare	qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali
• Ripristino Compensativo	qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo;
Risorse Naturali	<ul style="list-style-type: none">• le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;• le acque superficiali, sotterranee e costiere;• il suolo e sottosuolo
Scoperto	parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
Servizi naturali	le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività
Società	l'impresa assicuratrice
Spese	le Spese effettivamente sostenute
Stabilimento	il sito o l'area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.

SCHEMA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato	A.M.I.U. GENOVA . S.p.a.		
Domicilio	Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE)		
Codice Fiscale/Partita Iva	03818890109		
Attività Esercitata	Vedi descrizione dell'attività		
Ubicazione Stabilimenti	Come da elenco CCIA		
Data di Retroattività	1. 01.10.1995 per la discarica di Scarpino 2 2. 31.12.2012 per gli altri insediamenti		
Massimale unico per anno e per tutte le garanzie	€ 10.000.000,00		
Garanzia Base (sezioni 1 e 2)	Scoperto 10% con minimo di 20.000,00 ed il massimo di 200.000,00		
Franchigia fissa ed assoluta per ogni Sinistro			
1. Sottolimito sez.2 – Danno Ambientale	100% del massimale		
2. Sottolimito sez.2 – Interventi di bonifica interni allo stabilimento	10% del massimale		
Garanzie Aggiuntive (operanti se solo espressamente richiamate, indicare SI/NO)			
Garanzia A – Amianto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimito Spese di Rimozione e smaltimento: 10% del massimale
			Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00
Garanzia B- Beni all'interno dello Stabilimento Assicurato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimito: 10% del massimale
			Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00
Garanzia C- Operazioni di Carico effettuate con mezzi meccanici presso Terzi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimito: 100% del massimale
			Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00
Garanzia D- Committenza del Trasporto di merci pericolose	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimito: 100% del massimale
			Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00
Garanzia E – Sociopolitici	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimito: 50% del massimale
			Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00
Garanzie F – Radioattività	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimito: 10% del massimale
			Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00
Garanzia G- Trasporto su strada e ferrovia	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimito: 100% del massimale
			Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00
Rata Annuale			
Premio Imponibile €.....	Imposte €.....	Premio Lordo €	

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

La seguente descrizione viene riportata a titolo esplicativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Ente Contraente - Assicurato (di seguito menzionato come Assicurato) nell'esercizio della sua attività anche quale committente, organizzatore od altro.

L'attività dell'Assicurato riguarda principalmente la gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e dei servizi concernenti il ciclo integrato dei rifiuti.

In particolare, l'Assicurato gestisce i seguenti servizi:

- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura (urbani, speciali, ospedalieri, da imballaggi, differenziata, porta a porta);
- progettazione, realizzazione e gestione discariche;
- servizio igiene del suolo (spazzamento strade, lavaggio stradale, svuotamento contenitori utilizzati per i servizi compresa l'attività svolta dai dipendenti e/o collaboratori nella loro funzione di "movieri");
- bonifica aree da rifiuti di qualsiasi natura e di terreni contaminati;
- gestione e cura del verde pubblico;
- fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro.

L'attività dell'Assicurato è organizzata tramite diversi insediamenti dislocati nel territorio italiano, nonché postazioni sul quale si svolgono le attività.

Più precisamente è costituita da depositi di macchinari e/o attrezzature, veicoli in genere, rimesse, officine di manutenzione e riparazione, spogliatoi attrezzati nonché le relative dipendenze e servizi, uffici tecnici ed amministrativi, nulla escluso ed eccettuato, detenuti a qualsiasi titolo.

La Società prende atto ed accetta che gli attuali servizi e processi di smaltimento, di lavorazione, e di trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono effettuati con personale adeguatamente istruito e seguendo le norme delle esistenti disposizioni in materia; che la presenza d'inflammabili e di merci pericolose, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego d'energia nucleare.

L'Assicurato esercita l'attività nel Comune di Genova nonché in altri Comuni del territorio nazionale.

A scopo puramente indicativo, non limitativo, né esaustivo, si precisa che la garanzia si intende prestata all'Assicurato nella sua qualità di:

- a) proprietario, comodatario, locatario e/o conduttore a qualsiasi titolo del complesso di fabbricati costituenti gli stabilimenti, i depositi e dipendenze varie compresi tutti gli impianti ed attrezzature inerenti, nonché aree dalla stessa detenute ed utilizzate per lo svolgimento delle attività sopradescritte;
- b) conduttore e manutentore degli impianti di riscaldamento, di produzione acqua calda e/o energia elettrica esistenti negli immobili oggetto del rischio;
- c) proprietario o locatario, affittuario o comodatario di tutte le attrezzature occorrenti alla effettuazione dei lavori, compresi i mezzi di sollevamento, semoventi, automezzi targati e non, scale aeree, trabattelli o pedane mobili, con l'esclusione dei rischi da circolazione per i quali vige l'assicurazione obbligatoria in conformità della Legge 24/12/1969 n. 990 e successive integrazioni o modificazioni;
- d) proprietario, conduttore e/o gerente di mense aziendali;
- e) gerente di ambulatori e servizi sanitari aziendali con esclusione della RC Professionale;
- f) esercente spacci aziendali per articoli casalinghi, di abbigliamento, merci non combustibili e comunque non pericolose;
- g) proprietario di insegne e cartelli pubblicitari e/o, cartelli ed apparecchiature segnaletiche;

- h) committente nell'esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione, bonifica dei siti anche con lavorazioni in "umido", costruzione, imballaggio, facchinaggio, pulizia e sorveglianza da parte di imprese appaltatrici nell'ambito degli stabilimenti, sedi, aree e locali, utilizzate a qualsiasi titolo, organizzazione ovunque di corsi di istruzione, di guida, stage di aggiornamento, perfezionamento e/o prove attitudinali.
- i) organizzazione di prove dimostrative sotto qualsiasi forma esse si manifestino; organizzazione di gite aziendali;
- l) proprietario e/o conduttore di discariche;
- m) proprietario e/o conduttore di forni di incenerimento rifiuti, caldaie per la produzione di vapori, acqua calda, centrali per la produzione di energia elettrica destinata allo svolgimento dell'attività assicurata, impianti adibiti alla trasformazione di rifiuti, di compostaggio e/o produzione di cementi, ghiaia e similari
- n) proprietario e/o conduttore di servizi antincendio.
- o) esercente di tutte le attività attinenti il trattamento di rifiuti di qualunque tipologia o classificazione, compresa la rimozione, stoccaggio, trasporto e smaltimento.
- p) esercente attività di trattamento e messa in sicurezza di materiali contenenti amianto, dello smaltimento e del trasporto dai luoghi di stoccaggio alle discariche autorizzate.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi, ed avvalendosi di Terzi (persone fisiche e giuridiche).

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

L'Assicurazione si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL e/o altri Enti similari, ai sensi dell'art. 1916 C.C. o di altre norme di legge. La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/compensi versati dall'Assicurato per tali prestatori d'opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versato al personale dell'Assicurato. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Azienda ed ai dipendenti responsabili dalla violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. La garanzia è operante per danni provocati da non dipendenti i quali sono quindi considerati assicurati a tutti gli effetti quando eseguono lavori e incarichi coperti dalla presente assicurazione; le garanzie di polizza sono operanti anche per lavori di ristrutturazione, interventi di manutenzione e di costruzione edile, effettuati dai Contraenti/Assicurati con personale non dipendente su beni di loro proprietà e/o nella loro gestione. Sono compresi i danni cagionati e/o subiti dalle persone che effettuano i lavori.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892,1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

art. 2 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/10/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. La scadenza anniversaria è fissata al 30/06 di ogni anno.

La Contraente si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto dall'**art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16**; la Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a 120 giorni antecedenti la data di scadenza. La Società potrà tuttavia opporre il proprio diniego alla ripetizione di servizi analoghi, inviando opportuna comunicazione alla Contraente entro 120 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di **180 giorni**; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (effetto 31/10/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

art. 4 Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.). Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società.

art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso

art. 7 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

art. 8 Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

art. 9 Scoperto – Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nel frontespizio.

Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato sul Frontespizio, opererà lo Scoperto/Franchigia della Garanzia Base.

art. 10 Datazione dell'Inquinamento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

art. 11 Inserimento Stabilimento in corso di Polizza

Nel caso d'inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

art. 12 Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

art. 13 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo fax (.....) o e-mail (.....) entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

art. 14 Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

1. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
2. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
3. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
4. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
5. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi .

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

art. 15 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

art. 16 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 17 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

art. 18 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

art. 19 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

art. 20 Ispezioni tecniche e documentazione

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

art. 21 Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;
- b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

art. 22 Broker incaricato

Alla Società Ital Brokers S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

art. 23 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

SEZIONE PRIMA - RESPONSABILITA' CIVILE DA INQUINAMENTO

DEFINIZIONE :

"Sinistro": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

art. 1 Oggetto dell'Assicurazione:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

art. 2 Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nel Frontespizio.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

art. 3 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
SEZIONE SECONDA – ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL
RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE

DEFINIZIONE:

“Sinistro”: l'evento, occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

Fermo quanto previsto al successivo art. 2, la Società rimborserà all'Assicurato:

- a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
- b) sino alla concorrenza del sottolimito indicato al punto 1 del frontespizio di Polizza, le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall'art. 13.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

art. 2 Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all'importo indicato al punto 2 del Frontespizio di Polizza, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

art. 3 Condizione di Assicurazione

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

art. 4 Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verificano per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

ESCLUSIONI

A) - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

L'Assicurazione non comprende:

1) i danni o le Spese:

- a. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
 - b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
 - c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
 - d. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
 - e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
 - f. causati da amianto
 - g. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
 - h. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - i. derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 5 e 21;
 - j. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
 - k. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
 - l. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
 - m. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
 - n. causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
 - o. causati da pozzi perdenti;
- 2) Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.
- 3) Si precisa che l'assicurazione non comprende i danni o le spese causati dalla "vecchia discarica bonificata in località Birra.

B) ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1

art. 1 Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

art. 2 Esclusioni

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
- b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

C) ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

GARANZIE ADDIZIONALI (OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NEL FRONTESPIZIO DI POLIZZA)

GARANZIA A - AMIANTO

Danni da amianto

A parziale deroga dell'esclusione di cui alla Sez. A punto 1 lettera f nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio

Spese di rimozione e smaltimento

Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s'intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

GARANZIA B - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO

A deroga dell'esclusione di cui alla Sez. B art 2. lettera a), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

GARANZIA C – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza ed a parziale deroga alla Sez. A punto 1, l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle seguenti sostanze e/o rifiuti:

SOSTANZE

- ESPLOSIVI
- GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O SOTTO PRESSIONE
- MATERIE LIQUIDE INFIAMMABILI
- MATERIE SOLIDE INFIAMMABILI
- MATERIE COMBURENTI
- MATERIE TOSSICHE
- MATERIE CORROSIVE
- SOSTANZE CHIMICHE
-
-

RIFIUTI

- RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU)
- RIFIUTI SOLIDI ASSIMILABILI AGLI URBANI (RSAU)
- RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
- RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

GARANZIA F- SOSTANZE RADIOATTIVE

A parziale deroga di quanto previsto alla Sez. A punto 1 "Esclusioni" lettera h), la garanzia opera anche per i danni o le spese causati da sostanze radioattive .

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella scheda di copertura.

GARANZIA G- TRASPORTO SU STRADA E FERROVIA

L' Assicurazione viene estesa anche alla responsabilità derivante all' Assicurato per danni involontariamente cagionati a Terzi, per inquinamento verificatosi durante il trasporto su strada e ferrovia commissionato a Terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di Terzi, prodotto da rifiuti o sostanze pericolose.

La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuiti all' Assicurato in qualità di Committente.

La garanzia opera per la parte di danno non risarcita dalle polizze di Responsabilità Civile stipulate dai vettori.

.....

Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento

Servizio di supporto BELFOR in caso di emergenza sinistro

Premesso che è stata predisposta una convenzione con la Spett.le BELFOR Italia S.r.l., filiale italiana di BELFOR Holding Inc. , gruppo multinazionale attivo nel settore del risanamento post-sinistro incendio, allagamento, calamità naturali ed inquinamento e che tale convenzione prevede la possibilità da parte del Contraente/Assicurato di poter usufruire del programma offerto "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" che garantisce il supporto tecnico da parte di BELFOR Italia S.r.l. in caso di emergenza, che renda necessario un intervento di messa in sicurezza d'emergenza a seguito di inquinamento, si conviene tra le parti che, fermi gli obblighi previsti in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato potrà contattare la società BELFOR Italia per attivare il suo intervento.

Il Contraente/Assicurato, per usufruire di tale supporto, dovrà attivare il servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento, con le modalità descritte al paragrafo "Servizio BELFOR Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento", dopo il perfezionamento della polizza.

Una volta attivato il servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento", il Contraente/Assicurato avrà facoltà di richiedere l'intervento di BELFOR Italia S.r.l. chiamando il numero verde **800 820 189** attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24.

A fronte dell'utilizzo del servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" la Società riconoscerà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, una riduzione dello scoperto o della franchigia previsti, da applicare agli importi risarcibili, pari al 25%.

Qualora il sinistro non sia indennizzabile, il Contraente/Assicurato potrà comunque, a proprie spese, avvalersi dei servizi di BELFOR Italia S.r.l., rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia S.r.l.

Qualora la convenzione Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" dovesse venir meno, la Società ha, in ogni momento, la facoltà di comunicare all'Assicurato la inoperatività del servizio oggetto della presente Clausola Particolare con preavviso di 30_giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata A/R..

Servizio BELFOR Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento

1.Attivazione del servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento

Al fine di attivare il servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento, il Contraente/Assicurato è tenuto a collegarsi alla pagina **pia.bclfor.it** per compilare ed inviare la scheda "Attivazione servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" presente nella sezione di approfondimento P.I.A.® Inquinamento.

Una volta attivato il servizio, il Contraente/Assicurato riceverà da BELFOR Italia S.r.l. il Kit Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento contenente:

- la membership card con il proprio codice identificativo che dovrà essere comunicato, in caso di emergenza, per le richieste di supporto;
- l'opuscolo informativo che illustra le caratteristiche del servizio;
- il vademecum con le linee guida per la gestione del sinistro inquinamento.

2. Cosa fare in caso di sinistro inquinamento

- Contattare immediatamente il Numero Verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno;
- Comunicare i propri dati, il codice identificativo riportato sulla membership card e/o il numero della polizza ed un recapito telefonico;
- Un Responsabile Tecnico BELFOR fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore);
- Durante il sopralluogo il Responsabile tecnico BELFOR identificherà le azioni necessarie per contenere il danno e consentire una rapida ripresa dell'attività, ed emetterà relativa proposta tecnico economica delle operazioni di Messa in Sicurezza di Emergenza Ambientale;
- Contestualmente il Responsabile Tecnico BELFOR si attiverà per predisporre le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti.

3. Prestazioni previste dal servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento in caso di emergenza inquinamento

In caso di evento, a seguito del quale derivi e/o insorga l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ai sensi di legge, e si renda, di conseguenza, necessario un tempestivo intervento, il Contraente/Assicurato ha diritto di richiedere l'intervento di BELFOR Italia S.r.L. per l'effettuazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, contattando il Numero Verde **800 820 189** attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

In seguito a tale richiesta di intervento, BELFOR Italia S.r.L. provvederà, in via prioritaria rispetto ai Clienti non convenzionati, a:

- fornire supporto tecnico telefonico;
- inviare sul luogo del sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
- predisporre ed attivare le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
- identificare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e bonifica;
- descrivere le attività di consulenza ed interfaccia con gli Enti preposti (Comune, Provincia e Regione) nonché con gli organi di controllo sanitario e ambientale (ASL e ARPA);
- emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza ambientale.

In caso di sinistro indennizzabile i costi per le operazioni di messa in sicurezza di emergenza, così come definita in polizza, saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, verranno rimborsati all'Assicurato dalla Società.

In caso di sinistro non indennizzabile il Contraente/Assicurato avrà tuttavia la facoltà di avvalersi, a sue spese, dei servizi di BELFOR Italia S.r.L., rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia S.r.L.

4. Informazioni sul servizio - Servizio trasparenza

- Ogni prestazione d'opera di BELFOR Italia S.r.L. non prevista dal programma Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto;
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo sono indicativi e non vincolanti;
- La responsabilità per gli interventi effettuati da BELFOR Italia S.r.L. resta ad esclusivo carico della stessa;
- BELFOR Italia S.r.L. opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia S.r.L. non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a causa di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

....., il

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

.....

.....

N.B. *Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod. Civ., dichiara di non essere a conoscenza - alla data di decorrenza del presente contratto - di fatti o circostanze che possono determinare un Sinistro.*

Agli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 Cod. Civ. il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Norme che regolano l'Assicurazione in generale:

Art. 2	Proroga dell'Assicurazione
Art. 9	Scoperto – Franchigia
Art. 10	Datazione dell'Inquinamento
Art. 13	Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
Art. 14	Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro
Art. 17	Foro Competente
Art. 19	Estensione territoriale
Art. 22	Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale

Sezione Prima – RC da Inquinamento

Definizione	Sinistro
Art. 1.	Oggetto dell'Assicurazione
Art. 2	Inizio e termine delle garanzie (formula <i>claims made</i>)
Art. 3	Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

Sezione Seconda – Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale:

Definizione	Sinistro
Art. 1	Oggetto dell'Assicurazione
Art. 2	Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento
Art. 3	Condizione di Assicurazione
Art. 4	Pluralità di autori del danno

Esclusioni comuni a tutte le sezioni:

A) Esclusioni

B) - Esclusioni Garanzia Base Sezione 1

Art. 1 Delimitazioni

Art. 2 Esclusioni

C) - Esclusioni Garanzia Base Sezione 2

IL CONTRAENTE

.....

STATISTICHE SINISTRI RC INQUINAMENTO

AGGIORNAMENTO AL 13/03/2017

Nessun Sinistro



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 5 - RESPONSABILITA' AMBIENTALE
CIG N. 714684423E**

<i>Oggetto</i>	Polizza di Responsabilità Ambientale
<i>Contraente</i>	A.M.I.U. BONIFICHE S.p.a. Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE) C.F / P.IVA: 01266290996
<i>Decorrenza</i>	31 ottobre 2017 (ore 24.00) – 30 giugno 2019 (ore 24.00)

DEFINIZIONI	4
SCHEDA DI COPERTURA	6
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE	7
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	9
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	9
art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	9
art. 2 Durata del contratto	9
art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	9
art. 4 Forma delle comunicazioni del Contraente	10
art. 5 Aggravamento del rischio	10
art. 6 Diminuzione del rischio	10
art. 7 Modifiche dell'assicurazione	10
art. 8 Limiti di risarcimento	10
art. 9 Scoperto – Franchigia	10
art. 10 Datazione dell'Inquinamento	10
art. 11 Inserimento Stabilimento in corso di Polizza	10
art. 12 Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori	10
art. 13 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	10
art. 14 Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro	11
art. 15 Oneri fiscali	11
art. 16 Interpretazione del contratto	11
art. 17 Foro competente	11
art. 18 Rinvio alle norme di legge	11
art. 19 Estensione territoriale	11
art. 20 Ispezioni tecniche e documentazione	11
art. 21 Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale	11
art. 22 Broker incaricato	12
art. 23 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari	12
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	13
SEZIONE PRIMA - RESPONSABILITA' CIVILE DA INQUINAMENTO	13
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione:	13
art. 2 Inizio e termine delle garanzie	13
art. 3 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	13
SEZIONE SECONDA	14
ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE	14
art. 1 Oggetto dell'Assicurazione	14
art. 2 Sottolimitate Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento	14
art. 3 Condizione di Assicurazione	14
art. 4 Pluralità di autori del danno	14
ESCLUSIONI	15
A) - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	15

B) ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1	16
<i>art. 1 Delimitazioni</i>	16
<i>art. 2 Esclusioni</i>	16
C) ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2	16
GARANZIE ADDIZIONALI	17
(OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NEL FRONTESPIZIO DI POLIZZA)	17
GARANZIA A - AMIANTO	17
SPESE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO	17
GARANZIA B - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO	17
GARANZIA C – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI	17
GARANZIA D – COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE	18
GARANZIA E – SOCIOPOLITICI	18
GARANZIA F- SOSTANZE RADIOATTIVE	19
GARANZIA G- TRASPORTO SU STRADA E FERROVIA	19
STATISTICHE SINISTRI RC INQUINAMENTO	22
AGGIORNAMENTO AL 13/03/2017	22

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione,
Assicurazione	il contratto di assicurazione
Bonifica	insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;
Broker	Il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto
Condizioni originarie	le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale;
Contraente	il soggetto che stipula l'Assicurazione
Danno Ambientale	qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;
Elemento interrato	elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna
Franchigia	parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato
Indennizzo/Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
Inquinamento	ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività
Interventi di Bonifica	ogni intervento di Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica , nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio
Massimale	la somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione;
Matrici ambientali	il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere
Messa in sicurezza d'emergenza	ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi
Messa in sicurezza permanente	l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente
Periodo di assicurazione	il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti
Polizza	il documento che prova l'Assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Prestatori di lavoro	tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;

Ripristino post Bonifica	interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso;
Ripristino del Danno Ambientale	insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale :
• Ripristino Primario	qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;
• Ripristino Complementare	qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali
• Ripristino Compensativo	qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo;
Risorse Naturali	<ul style="list-style-type: none">• le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;• le acque superficiali, sotterranee e costiere;• il suolo e sottosuolo
Scoperto	parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
Servizi naturali	le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività
Società	l'impresa assicuratrice
Spese	le Spese effettivamente sostenute
Stabilimento	il sito o l'area perimetrata indicato in Polizza, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.

SCHEDA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato	A.M.I.U. BONIFICHE . S.p.a.
Domicilio	Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE)
Codice Fiscale/Partita Iva	01266290996
Attività Esercitata	Vedi descrizione dell'attività
Ubicazione Stabilimenti	Come da elenco CCIA
Data di Retroattività	31.12.2002
Massimale unico per anno e per tutte le garanzie	€. 10.000.000,00
Garanzia Base (sezioni 1 e 2)	
Franchigia fissa ed assoluta per ogni Sinistro	Scoperto 10% con minimo di 20.000,00 ed il massimo di 200.000,00
1. Sottolimite sez.2 – Danno Ambientale	100% del massimale
2. Sottolimite sez.2 – Interventi di bonifica interni allo stabilimento	10% del massimale

Garanzie Aggiuntive (operanti se solo espressamente richiamate, indicare SI/NO)

Garanzia A – Amianto	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimite Spese di Rimozione e smaltimento: 10% del massimale	Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00
Garanzia B- Beni all'interno dello Stabilimento Assicurato	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimite: 10% del massimale	Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00
Garanzia C- Operazioni di Carico effettuate con mezzi meccanici presso Terzi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimite: 100% del massimale	Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00
Garanzia D- Committenza del Trasporto di merci pericolose	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimite: 100% del massimale	Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00
Garanzia E – Sociopolitici	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimite: 50% del massimale	Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00
Garanzie F – Radiotattività	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimite: 10% del massimale	Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00
Garanzia G- Trasporto su strada e ferrovia	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Sottolimite: 100% del massimale	Scoperto 10% con minimo di €. 20.000,00 ed il massimo di €. 200.000,00

Rata Annuale

Premio Imponibile €..... Imposte €.....

Premio Lordo €.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

La seguente descrizione viene riportata a titolo esplicativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Ente Contraente - Assicurato (di seguito menzionato come Assicurato) nell'esercizio della sua attività anche quale committente, organizzatore od altro.

L'attività dell'Assicurato riguarda principalmente la gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e dei servizi concernenti il ciclo integrato dei rifiuti.

In particolare, l'Assicurato gestisce i seguenti servizi:

- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura (urbani, speciali, ospedalieri, da imballaggi, differenziata, porta a porta);
- progettazione, realizzazione e gestione discariche;
- servizio igiene del suolo (spazzamento strade, lavaggio stradale, svuotamento contenitori utilizzati per i servizi compresa l'attività svolta dai dipendenti e/o collaboratori nella loro funzione di "movieri");
- bonifica aree da rifiuti di qualsiasi natura e di terreni contaminati;
- gestione e cura del verde pubblico;
- fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro.

L'attività dell'Assicurato è organizzata tramite diversi insediamenti dislocati nel territorio italiano, nonché postazioni sul quale si svolgono le attività.

Più precisamente è costituita da depositi di macchinari e/o attrezzature, veicoli in genere, rimesse, officine di manutenzione e riparazione, spogliatoi attrezzati nonché le relative dipendenze e servizi, uffici tecnici ed amministrativi, nulla escluso ed eccettuato, detenuti a qualsiasi titolo.

La Società prende atto ed accetta che gli attuali servizi e processi di smaltimento, di lavorazione, e di trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono effettuati con personale adeguatamente istruito e seguendo le norme delle esistenti disposizioni in materia; che la presenza d'infiammabili e di merci pericolose, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego d'energia nucleare.

L'Assicurato esercita l'attività nel Comune di Genova nonché in altri Comuni del territorio nazionale.

A scopo puramente indicativo, non limitativo, né esaustivo, si precisa che la garanzia si intende prestata all'Assicurato nella sua qualità di:

- a) proprietario, comodatario, locatario e/o conduttore a qualsiasi titolo del complesso di fabbricati costituenti gli stabilimenti, i depositi e dipendenze varie compresi tutti gli impianti ed attrezzature inerenti, nonché aree dalla stessa detenute ed utilizzate per lo svolgimento delle attività sopradescritte;
- b) conduttore e manutentore degli impianti di riscaldamento, di produzione acqua calda e/o energia elettrica esistenti negli immobili oggetto del rischio;
- c) proprietario o locatario, affittuario o comodatario di tutte le attrezzature occorrenti alla effettuazione dei lavori, compresi i mezzi di sollevamento, semoventi, automezzi targati e non, scale aeree, trabattelli o pedane mobili, con l'esclusione dei rischi da circolazione per i quali vige l'assicurazione obbligatoria in conformità della Legge 24/12/1969 n. 990 e successive integrazioni o modificazioni;
- d) proprietario, conduttore e/o gerente di mense aziendali;
- e) gerente di ambulatori e servizi sanitari aziendali con esclusione della RC Professionale;
- f) esercente spacci aziendali per articoli casalinghi, di abbigliamento, merci non combustibili e comunque non pericolose;
- g) proprietario di insegne e cartelli pubblicitari e/o, cartelli ed apparecchiature segnaletiche;

- h) committente nell'esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione, bonifica dei siti anche con lavorazioni in "umido", costruzione, imballaggio, facchinaggio, pulizia e sorveglianza da parte di imprese appaltatrici nell'ambito degli stabilimenti, sedi, aree e locali, utilizzate a qualsiasi titolo, organizzazione ovunque di corsi di istruzione, di guida, stage di aggiornamento, perfezionamento e/o prove attitudinali.
- i) organizzazione di prove dimostrative sotto qualsiasi forma esse si manifestino; organizzazione di gite aziendali;
- l) proprietario e/o conduttore di discariche;
- m) proprietario e/o conduttore di forni di incenerimento rifiuti, caldaie per la produzione di vapori, acqua calda, centrali per la produzione di energia elettrica destinata allo svolgimento dell'attività assicurata, impianti adibiti alla trasformazione di rifiuti, di compostaggio e/o produzione di cementi, ghiaia e similari
- n) proprietario e/o conduttore di servizi antincendio.
- o) esercente di tutte le attività attinenti il trattamento di rifiuti di qualunque tipologia o classificazione, compresa la rimozione, stoccaggio, trasporto e smaltimento.
- p) esercente attività di trattamento e messa in sicurezza di materiali contenenti amianto, dello smaltimento e del trasporto dai luoghi di stoccaggio alle discariche autorizzate.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi, ed avvalendosi di Terzi (persone fisiche e giuridiche).

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

L'Assicurazione si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL e/o altri Enti similari, ai sensi dell'art. 1916 C.C. o di altre norme di legge. La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/compensi versati dall'Assicurato per tali prestatori d'opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versato al personale dell'Assicurato. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Azienda ed ai dipendenti responsabili dalla violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. La garanzia è operante per danni provocati da non dipendenti i quali sono quindi considerati assicurati a tutti gli effetti quando eseguono lavori e incarichi coperti dalla presente assicurazione; le garanzie di polizza sono operanti anche per lavori di ristrutturazione, interventi di manutenzione e di costruzione edile, effettuati dai Contraenti/Assicurati con personale non dipendente su beni di loro proprietà e/o nella loro gestione. Sono compresi i danni cagionati e/o subiti dalle persone che effettuano i lavori.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

art. 2 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/10/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. La scadenza anniversaria è fissata al 30/06 di ogni anno.

La Contraente si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto dall'art. **63, comma 5, del D.Lgs. 50/16**; la Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a 120 giorni antecedenti la data di scadenza. La Società potrà tuttavia opporre il proprio diniego alla ripetizione di servizi analoghi, inviando opportuna comunicazione alla Contraente entro 120 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di **180 giorni**; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

art. 3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (effetto 31/10/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

art. 4 Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telex o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.). Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Società.

art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso

art. 7 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

art. 8 Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

art. 9 Scoperto – Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nel frontespizio.

Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato sul Frontespizio, opererà lo Scoperto/Franchigia della Garanzia Base.

art. 10 Datazione dell'Inquinamento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

art. 11 Inserimento Stabilimento in corso di Polizza

Nel caso d'inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

art. 12 Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

art. 13 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo fax (.....) o e-mail (.....) entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

art. 14 Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

1. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
2. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
3. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
4. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
5. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi .

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

art. 15 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

art. 16 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di assicurazione.

art. 17 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

art. 18 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

art. 19 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

art. 20 Ispezioni tecniche e documentazione

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

art. 21 Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;

b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

art. 22 Broker incaricato

Alla Società Ital Brokers S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

art. 23 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

SEZIONE PRIMA - RESPONSABILITA' CIVILE DA INQUINAMENTO

DEFINIZIONE :

"**Sinistro**": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

art. 2 Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nel Frontespizio.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

art. 3 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

SEZIONE SECONDA

ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE

DEFINIZIONE:

“Sinistro”: l’evento, occorso in conseguenza dell’attività dichiarata e svolta dall’Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l’obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

art. 1 Oggetto dell’Assicurazione

Fermo quanto previsto al successivo Art. 2, la Società rimborserà all’Assicurato:

- a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
- b) sino alla concorrenza del sottolimito indicato al punto 1 del frontespizio di Polizza, le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall’Art. 13.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La Società ha facoltà, ma non l’obbligo, previa richiesta dell’Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

art. 2 Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all’importo indicato al punto 2 del Frontespizio di Polizza, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

art. 3 Condizione di Assicurazione

L’Assicurazione è prestata a condizione che l’Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

art. 4 Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all’Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull’Assicurato in forza di legge.

ESCLUSIONI

A) - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

L'Assicurazione non comprende:

1) i danni o le Spese:

- a. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
 - b. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
 - c. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
 - d. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
 - e. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
 - f. causati da amianto
 - g. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
 - h. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - i. derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 5 e 21;
 - j. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
 - k. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
 - l. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
 - m. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
 - n. causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
 - o. causati da pozzi perdenti;
2. Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.
 3. Si precisa che l'assicurazione non comprende i danni o le spese causati dalla "vecchia discarica bonificata in località Birra.

B) ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 1

art. 1 Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

art. 2 Esclusioni

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
- b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

C) ESCLUSIONI GARANZIA BASE SEZIONE 2

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

GARANZIE ADDIZIONALI (OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NEL FRONTESPIZIO DI POLIZZA)

GARANZIA A - AMIANTO

Danni da amianto

A parziale deroga dell'esclusione di cui alla Sez. A punto 1 lettera f nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio

Spese di rimozione e smaltimento

Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s'intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

GARANZIA B - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO

A deroga dell'esclusione di cui alla Sez. B art 2. lettera a), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

GARANZIA C – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza ed a parziale deroga alla Sez. A punto 1, l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle seguenti sostanze e/o rifiuti:

SOSTANZE

- ESPLOSIVI
- GAS COMPRESI, LIQUEFATTI O SOTTO PRESSIONE
- MATERIE LIQUIDE INFIAMMABILI
- MATERIE SOLIDE INFIAMMABILI
- MATERIE COMBURENTI
- MATERIE TOSSICHE
- MATERIE CORROSIVE
- SOSTANZE CHIMICHE
-
-

RIFIUTI

- RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU)
- RIFIUTI SOLIDI ASSIMILABILI AGLI URBANI (RSAU)
- RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
- RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

GARANZIA F- SOSTANZE RADIOATTIVE

A parziale deroga di quanto previsto alla Sez. A punto 1 "Esclusioni" lettera h), la garanzia opera anche per i danni o le spese causati da sostanze radioattive .

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nel frontespizio.

GARANZIA G- TRASPORTO SU STRADA E FERROVIA

L' Assicurazione viene estesa anche alla responsabilità derivante all' Assicurato per danni involontariamente cagionati a Terzi, per inquinamento verificatosi durante il trasporto su strada e ferrovia commissionato a Terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di Terzi, prodotto da rifiuti o sostanze pericolose.

La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuiti all' Assicurato in qualità di Committente.

La garanzia opera per la parte di danno non risarcita dalle polizze di Responsabilità Civile stipulate dai vettori.

Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento

Servizio di supporto BELFOR in caso di emergenza sinistro

Premesso che è stata predisposta una convenzione con la Spett.le BELFOR Italia S.r.l., filiale italiana di BELFOR Holding Inc. , gruppo multinazionale attivo nel settore del risanamento post-sinistro incendio, allagamento, calamità naturali ed inquinamento e che tale convenzione prevede la possibilità da parte del Contraente/Assicurato di poter usufruire del programma offerto "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" che garantisce il supporto tecnico da parte di BELFOR Italia S.r.l. in caso di emergenza, che renda necessario un intervento di messa in sicurezza d'emergenza a seguito di inquinamento, si conviene tra le parti che, fermi gli obblighi previsti in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato potrà contattare la società BELFOR Italia per attivare il suo intervento.

Il Contraente/Assicurato, per usufruire di tale supporto, dovrà attivare il servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento, con le modalità descritte al paragrafo "Servizio BELFOR Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento", dopo il perfezionamento della polizza.

Una volta attivato il servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento", il Contraente/Assicurato avrà facoltà di richiedere l'intervento di BELFOR Italia S.r.l. chiamando il numero verde **800 820 189** attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24.

A fronte dell'utilizzo del servizio "Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" la Società riconoscerà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, una riduzione dello scoperto o della franchigia previsti, da applicare agli importi risarcibili, pari al 25%.

Qualora il sinistro non sia indennizzabile, il Contraente/Assicurato potrà comunque, a proprie spese, avvalersi dei servizi di BELFOR Italia S.r.l., rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia S.r.l.

Qualora la convenzione Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" dovesse venir meno, la Società ha, in ogni momento, la facoltà di comunicare all'Assicurato la inoperatività del servizio oggetto della presente Clausola Particolare con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata A/R..

Servizio BELFOR Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento

1.Attivazione del servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento

Al fine di attivare il servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento, il Contraente/Assicurato è tenuto a collegarsi alla pagina **pia.bclfor.it** per compilare ed inviare la scheda "Attivazione servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento" presente nella sezione di approfondimento P.I.A.® Inquinamento.

Una volta attivato il servizio, il Contraente/Assicurato riceverà da BELFOR Italia S.r.l. il Kit Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento contenente:

- la membership card con il proprio codice identificativo che dovrà essere comunicato, in caso di emergenza, per le richieste di supporto;
- l'opuscolo informativo che illustra le caratteristiche del servizio;

- il vademecum con le linee guida per la gestione del sinistro inquinamento.

2. Cosa fare in caso di sinistro inquinamento

- Contattare immediatamente il Numero Verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno;
- Comunicare i propri dati, il codice identificativo riportato sulla membership card e/o il numero della polizza ed un recapito telefonico;
- Un Responsabile Tecnico BELFOR fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore);
- Durante il sopralluogo il Responsabile tecnico BELFOR identificherà le azioni necessarie per contenere il danno e consentire una rapida ripresa dell'attività, ed emetterà relativa proposta tecnico economica delle operazioni di Messa in Sicurezza di Emergenza Ambientale;
- Contestualmente il Responsabile Tecnico BELFOR si attiverà per predisporre le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti.

3. Prestazioni previste dal servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento in caso di emergenza inquinamento

In caso di evento, a seguito del quale derivi e/o insorga l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ai sensi di legge, e si renda, di conseguenza, necessario un tempestivo intervento, il Contraente/Assicurato ha diritto di richiedere l'intervento di BELFOR Italia S.r.L. per l'effettuazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, contattando il Numero Verde **800 820 189** attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

In seguito a tale richiesta di intervento, BELFOR Italia S.r.L. provvederà, in via prioritaria rispetto ai Clienti non convenzionati, a:

- fornire supporto tecnico telefonico;
- inviare sul luogo del sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
- predisporre ed attivare le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
- identificare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e bonifica;
- descrivere le attività di consulenza ed interfaccia con gli Enti preposti (Comune, Provincia e Regione) nonché con gli organi di controllo sanitario e ambientale (ASL e ARPA);
- emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza ambientale.

In caso di sinistro indennizzabile i costi per le operazioni di messa in sicurezza di emergenza, così come definita in polizza, saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, verranno rimborsati all'Assicurato dalla Società.

In caso di sinistro non indennizzabile il Contraente/Assicurato avrà tuttavia la facoltà di avvalersi, a sue spese, dei servizi di BELFOR Italia S.r.L., rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia S.r.L.

4. Informazioni sul servizio - Servizio trasparenza

- Ogni prestazione d'opera di BELFOR Italia S.r.L. non prevista dal programma Pronto Intervento Azienda P.I.A.® Inquinamento sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto;
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo sono indicativi e non vincolanti;
- La responsabilità per gli interventi effettuati da BELFOR Italia S.r.L. resta ad esclusivo carico della stessa;
- BELFOR Italia S.r.L. opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia S.r.L. non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a causa di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

....., il

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

.....

.....

N.B. Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod. Civ., dichiara di non essere a conoscenza - alla data di decorrenza del presente contratto - di fatti o circostanze che possono determinare un Sinistro.

Agli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 Cod. Civ. il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Norme che regolano l'Assicurazione in generale:

Art. 2	Proroga dell'Assicurazione
Art. 9	Scoperto – Franchigia
Art. 10	Datazione dell'Inquinamento
Art. 13	Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
Art. 14	Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro
Art. 17	Foro Competente
Art. 19	Estensione territoriale
Art. 22	Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale

Sezione Prima – RC da Inquinamento

Definizione	Sinistro
Art. 1.	Oggetto dell'Assicurazione
Art. 2	Inizio e termine delle garanzie (formula <i>claims made</i>)
Art. 3	Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

Sezione Seconda – Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale:

Definizione	Sinistro
Art. 1	Oggetto dell'Assicurazione
Art. 2	Sottolimita Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento
Art. 3	Condizione di Assicurazione
Art. 4	Pluralità di autori del danno

Esclusioni comuni a tutte le sezioni:

A) Esclusioni

B) - Esclusioni Garanzia Base Sezione 1

Art. 1	Delimitazioni
Art. 2	Esclusioni

C) - Esclusioni Garanzia Base Sezione 2

IL CONTRAENTE

.....

STATISTICHE SINISTRI RC INQUINAMENTO

AGGIORNAMENTO AL 13/03/2017

Nessun Sinistro



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 6 – TUTELA LEGALE
CIG N. 7146856C22**

<i>Oggetto</i>	Polizza Tutela Legale
<i>Contraente</i>	A.M.I.U. GENOVA S.p.a. Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE) C.F / P.IVA: 03818890109
<i>Decorrenza</i>	31 ottobre 2017 (ore 24.00) – 30 giugno 2019 (ore 24.00)

DEFINIZIONI	1
SCHEDE DI COPERTURA	3
PARTITE ASSICURATE	3
LIMITI DI INDENNIZZO	3
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE	4
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	6
<i>art. 1 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE</i>	6
<i>art. 2 DURATA DEL CONTRATTO</i>	6
<i>art. 3 ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO</i>	6
<i>art. 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO</i>	6
<i>art. 5 COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ</i>	6
<i>art. 6 REGOLAZIONE DEL PREMIO</i>	7
<i>art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI</i>	7
<i>art. 8 CLAUSOLA BROKER</i>	7
<i>art. 9 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI</i>	7
<i>art. 10 ONERI FISCALI</i>	7
<i>art. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE</i>	7
<i>art. 12 INDICIZZAZIONE</i>	7
<i>art. 13 FORO COMPETENTE</i>	7
<i>art. 14 OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO</i>	7
<i>art. 15 COASSICURAZIONE E DELEGA</i>	8
<i>art. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO</i>	8
<i>art. 17 OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASSA ALLA LEGGE NR. 136/2010</i>	8
NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA	9
<i>art. 18 SPESE GARANTITE</i>	9
<i>art. 19 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE</i>	9
<i>art. 20 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO</i>	10
<i>art. 21 ESCLUSIONI</i>	10
<i>art. 22 INDIVIDUAZIONE E VARIAZIONE DEGLI ASSICURATI</i>	11
<i>art. 23 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE</i>	11
<i>art. 24 INSORGENZA DEL SINISTRO</i>	11
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	12
<i>art. 25 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE</i>	12
<i>art. 26 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO</i>	12
<i>art. 27 ANTICIPO INDENNIZZI</i>	12
<i>art. 28 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO</i>	13
<i>art. 29 RECUPERO SOMME</i>	13
<i>art. 30 LEGITTIMAZIONE</i>	13
<i>art. 31 PROVA DEL CONTRATTO</i>	13
STATISTICHE SINISTRI TUTELA LEGALE	14
AGGIORNAMENTO AL 13/03/2017	14

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

A) Assicurativo

Anno/annualità/annuo/annuale	Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società	L'impresa assicuratrice
Mese/mensile/mensilità	Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento.
Broker	Il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Massimale	La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo
Sinistro/Caso assicurativo	Il verificarsi del fatto dannoso cioè la controversia per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo /Rimborso	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo

B) Giuridico

Arbitrato	E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza
Assistenza stragiudiziale	E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice
Danno extracontrattuale	E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso
Delitto	E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente: Più esattamente si definisce: <ul style="list-style-type: none">- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e

volute;

- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto civile

E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

Diritto penale

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione

Fatto illecito

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Insorgenza

(del caso assicurativo/sinistro)

A titolo di esempio l'insorgenza nell'ipotesi di procedimento penale e il momento in cui si sarebbe commesso il reato.

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero o proprio).

Procedimento penale

Reato

Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Spese di giustizia

Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale).

Spese di soccombenza

Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile)

Spese peritali

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico di ufficio o dalle parti (consulente di parte)

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

SCHEDA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato	A.M.I.U. GENOVA . S.p.a.
Domicilio	Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE)
Codice Fiscale/Partita Iva	03818890109

PARTITE ASSICURATE

Categoria		N°	Premio lordo pro-capite	Premio Lordo Totale
Componenti Amministrazione	Consiglio	5	€.....	€
Presidente		1	€.....	€
Dirigenti		5	€.....	€
Dipendenti		1590	€.....	€
Totale				€,

LIMITI DI INDENNIZZO

L'assicurazione vale fino alla concorrenza di €. 50.000,00 per Sinistro indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti, con il limite di €. 200.000,00 per periodo assicurativo.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

La seguente descrizione viene riportata a titolo esplicativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Ente Contraente - Assicurato (di seguito menzionato come Assicurato) nell'esercizio della sua attività anche quale committente, organizzatore od altro.

L'attività dell'Assicurato riguarda principalmente la gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e dei servizi concernenti il ciclo integrato dei rifiuti.

In particolare, l'Assicurato gestisce i seguenti servizi:

- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura (urbani, speciali, ospedalieri, da imballaggi, differenziata, porta a porta);
- progettazione, realizzazione e gestione discariche;
- servizio igiene del suolo (spazzamento strade, lavaggio stradale, svuotamento contenitori utilizzati per i servizi compresa l'attività svolta dai dipendenti e/o collaboratori nella loro funzione di "movieri");
- bonifica aree da rifiuti di qualsiasi natura e di terreni contaminati;
- gestione e cura del verde pubblico;
- fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro.

L'attività dell'Assicurato è organizzata tramite diversi insediamenti dislocati nel territorio italiano, nonché postazioni sul quale si svolgono le attività.

Più precisamente è costituita da depositi di macchinari e/o attrezzature, veicoli in genere, rimesse, officine di manutenzione e riparazione, spogliatoi attrezzati nonché le relative dipendenze e servizi, uffici tecnici ed amministrativi, nulla escluso ed eccettuato, detenuti a qualsiasi titolo.

La Società prende atto ed accetta che gli attuali servizi e processi di smaltimento, di lavorazione, e di trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono effettuati con personale adeguatamente istruito e seguendo le norme delle esistenti disposizioni in materia; che la presenza d'infiammabili e di merci pericolose, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego d'energia nucleare.

L'Assicurato esercita l'attività nel Comune di Genova nonché in altri Comuni del territorio nazionale.

A scopo puramente indicativo, non limitativo, né esaustivo, si precisa che la garanzia si intende prestata all'Assicurato nella sua qualità di:

- a) proprietario, comodatario, locatario e/o conduttore a qualsiasi titolo del complesso di fabbricati costituenti gli stabilimenti, i depositi e dipendenze varie compresi tutti gli impianti ed attrezzature inerenti, nonché aree dalla stessa detenute ed utilizzate per lo svolgimento delle attività sopradescritte;
- b) conduttore e manutentore degli impianti di riscaldamento, di produzione acqua calda e/o energia elettrica esistenti negli immobili oggetto del rischio;
- c) proprietario o locatario, affittuario o comodatario di tutte le attrezzature occorrenti alla effettuazione dei lavori, compresi i mezzi di sollevamento, semoventi, automezzi targati e non, scale aeree, trabattelli o pedane mobili, con l'esclusione dei rischi da circolazione per i quali vige l'assicurazione obbligatoria in conformità della Legge 24/12/1969 n. 990 e successive integrazioni o modificazioni;
- d) proprietario, conduttore e/o gerente di mense aziendali con esclusione della RC Professionale ;
- e) gerente di ambulatori e servizi sanitari aziendali;
- f) esercente spacci aziendali per articoli casalinghi, di abbigliamento, merci non combustibili e comunque non pericolose;
- g) proprietario di insegne e cartelli pubblicitari e/o, cartelli ed apparecchiature segnaletiche;

- h) committente nell'esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione, bonifica dei siti anche con lavorazioni in "umido", costruzione, imballaggio, facchinaggio, pulizia e sorveglianza da parte di imprese appaltatrici nell'ambito degli stabilimenti, sedi, aree e locali, utilizzate a qualsiasi titolo, organizzazione ovunque di corsi di istruzione, di guida, stage di aggiornamento, perfezionamento e/o prove attitudinali.
- i) organizzazione di prove dimostrative sotto qualsiasi forma esse si manifestino; organizzazione di gite aziendali;
- l) proprietario e/o conduttore di discariche;
- m) proprietario e/o conduttore di forni di incenerimento rifiuti, caldaie per la produzione di vapori, acqua calda, centrali per la produzione di energia elettrica destinata allo svolgimento dell'attività assicurata, impianti adibiti alla trasformazione di rifiuti, di compostaggio e/o produzione di cementi, ghiaia e similari
- n) proprietario e/o conduttore di servizi antincendio.
- o) esercente di tutte le attività attinenti il trattamento di rifiuti di qualunque tipologia o classificazione, compresa la rimozione, stoccaggio, trasporto e smaltimento.
- p) esercente attività di trattamento e messa in sicurezza di materiali contenenti amianto, dello smaltimento e del trasporto dai luoghi di stoccaggio alle discariche autorizzate.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi, ed avvalendosi di Terzi (persone fisiche e giuridiche).

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

L'Assicurazione si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL e/o altri Enti similari, ai sensi dell'art. 1916 C.C. o di altre norme di legge. La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/compensi versati dall'Assicurato per tali prestatori d'opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versato al personale dell'Assicurato. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Azienda ed ai dipendenti responsabili dalla violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. La garanzia è operante per danni provocati da non dipendenti i quali sono quindi considerati assicurati a tutti gli effetti quando eseguono lavori e incarichi coperti dalla presente assicurazione; le garanzie di polizza sono operanti anche per lavori di ristrutturazione, interventi di manutenzione e di costruzione edile, effettuati dai Contraenti/Assicurati con personale non dipendente su beni di loro proprietà e/o nella loro gestione. Sono compresi i danni cagionati e/o subiti dalle persone che effettuano i lavori.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

art. 1 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (effetto 31/10/2017) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

art. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/10/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. La scadenza anniversaria è fissata al 30/06 di ogni anno.

La Contraente si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16; la Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a 120 giorni antecedenti la data di scadenza. la Società potrà tuttavia opporre il proprio diniego alla ripetizione di servizi analoghi, inviando opportuna comunicazione alla Contraente entro 120 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di **180 giorni**; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

art. 3 ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. dall'una all'altra Parte, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

art. 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, come pure la mancata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

art. 5 COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

La disdetta del contratto da parte del Contraente va inviata con lettera raccomandata direttamente alla Direzione Generale della Società. Tutte le altre comunicazioni cui il Contraente o l'Assicurato sono tenuti possono essere inviate per iscritto alla Direzione Generale della Società oppure all'Agenzia o al Broker cui la polizza è assegnata, fermo quanto disposto alla Clausola Broker, ove prevista in polizza. Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della Società sono validi, senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.

art. 6 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio annuo del Contratto - che comunque costituisce il minimo dovuto - é calcolato in base al numero degli Assicurati indicati nel frontespizio della polizza ed é assoggettato a regolazione in occasione della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.

A tale scopo, non oltre 90 giorni dopo la scadenza, il Contraente deve inviare alla Società la dichiarazione relativa al numero degli Assicurati aggiornato per la regolazione del premio, fermo il pagamento tempestivo di quello risultante per il periodo precedente; l'eventuale differenza deve essere regolata entro 30 giorni. In caso di mancato invio della dichiarazione relativa al numero degli Assicurati, come in caso di mancato pagamento della differenza, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto adempimento, ferma la facoltà della Società di rescindere il Contratto qualora la variazione comporti un inaccettabile aggravamento del rischio inizialmente assicurato.

art.7 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altre Compagnie, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ..

art. 8 CLAUSOLA BROKER

Alla Società Ital Brokers S.p.a è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

art. 9 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Poiché la presente assicurazione può comprendere garanzie stipulate per conto altrui gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dall'Ente Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del Codice Civile.

art. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

art. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

art. 12 INDICIZZAZIONE

Il massimale, le indennità assicurate ed il relativo premio non sono indicizzati.

art. 13 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

art. 14 OBBLIGO DELLA SOCIETA' DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La società si impegna a fornire, su richiesta scritta del Contraente, alla scadenza di ogni anno assicurativo il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri denunciati;
- sinistri riservati con l'indicazione dell'importo a riserva;

- sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri senza seguito.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato e data dell'eventuale chiusura.

art. 15 COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopra citati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, eventuali denunce di sinistro e citazioni o notifiche di atti processuali) devono essere trasmessi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Società Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata nel raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

art. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 17 OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASSA ALLA LEGGE NR. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA

art. 18 SPESE GARANTITE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nel frontespizio della polizza, il rischio delle seguenti spese che l'Assicurato o il Contraente per conto dell'Assicurato stesso, debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell'adempimento dei compiti d'ufficio.

Tali oneri sono:

- le spese, i diritti e gli onorari, per l'intervento del legale incaricato alla gestione del sinistro;
- gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte, purché scelto in accordo con la Società;
- gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU);
- le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purché il Contraente non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

art. 19 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie previste all'art. 18 vengono prestate all'Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano i soggetti assicurati, risultanti dal frontespizio di polizza, e siano connessi allo svolgimento, da parte dei nominati soggetti, dei rispettivi incarichi e mansioni.

Le garanzie valgono per:

1. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione; si comprendono gli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore per ragioni di servizio;
2. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa, per contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e D.Lgs. n° 758/94 e delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che il Contraente abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
3. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa per violazioni del D.Lgs. n°196 del 06.2003 già Legge n° 675 del 31/12/1996, a condizione che siano state effettuate le notifiche al Garante, sia stato redatto il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), siano state adottate le misure minime di sicurezza;
4. la difesa penale per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato oppure nel caso in cui i procedimenti vengano archiviati con formulazione di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. E' esclusa inoltre la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle parti (così detto patteggiamento). La garanzia opera, inoltre, nei casi di derubricazione a reato colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Fermo restando l'obbligo per gli

Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvedere all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nel limite della somma di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo, la Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio;

5. per le spese di resistenza per azioni di responsabilità o pretese avanti il Giudice Ordinario o al T.A.R. o al Consiglio di Stato. La presente assicurazione opererà esclusivamente a integrazione e in eccedenza di ciò che è dovuto, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, dall'assicuratore della responsabilità civile, per effetto della specifica clausola contrattuale della polizza di responsabilità civile stipulata dall'Assicurato;
6. il recupero dei danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di terzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente, nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali. La presente garanzia opera, laddove l'Assicurato sia l'Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.
7. sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ.. In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. Si intendono escluse le altre spese di difesa.
8. le spese di arbitrato o dell'azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche o private, per controversie relative a coperture assicurative per infortuni in caso di morte o di invalidità permanente, stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata per far valere il diritto all'indennizzo e/o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi.
9. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa, per contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui (D.Lgs. 22/1997, così detta "Legge Ronchi") e successive modificazioni e integrazioni .

art. 20 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO

Sono garantite le spese a carico dell'Ente Contraente dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purché gli stessi si siano conclusi col proscioglimento o assoluzione con provvedimento definitivo.

Fermo l'obbligo per l'Ente Contraente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza dell'avvio del procedimento a carico del dipendente e/o amministratore assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, solo quando la sentenza sia passata in giudicato.

art. 21 ESCLUSIONI

Le garanzie sono escluse per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza;
- controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- fatti sorti in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati;
- nei casi in cui sussista conflitto di interessi fra Assicurato e Contraente;
- le vertenze contrattuali dell'Ente, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 19, punti 7 e 8;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa (TAR), fatta eccezione per quanto previsto all'art. 19, punti 2, 3 e 5;
- impugnazione di delibere o altri atti avanti al TAR;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per i fatti dolosi delle persone assicurate, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 19, punto 4;
- per le spese originate dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, rapporti tra amministratori;
- controversie addebitabili a colpa grave dell'assicurato accertata con sentenza passata in giudicato nonché ai giudizi instaurati presso la Corte dei Conti per i quali non sia intervenuta sentenza di proscioglimento con esclusione di ogni addebito a titolo di colpa.

La garanzia è inoltre esclusa se:

- il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
- il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- il veicolo è usato in difformità da immatricolazione;
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.

art. 22 INDIVIDUAZIONE E VARIAZIONE DEGLI ASSICURATI

L'assicurazione s'intende prestata a favore della totalità dei soggetti appartenenti ai ruoli rispettivamente indicati nella polizza. Per l'identificazione delle persone assicurate faranno fede le evidenze amministrative del Contraente, il quale è pertanto esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione delle generalità degli Assicurati. Nei casi di sostituzioni temporanee o definitive degli assicurati, le garanzie di polizza devono intendersi automaticamente estese ai sostituti, senza obbligo di comunicazione preventiva e senza oneri a carico del Contraente.

art. 23 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Per tutte le coperture, la garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
- nelle ipotesi di vertenze contrattuali: nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera;
- nelle ipotesi di Opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

art. 24 INSORGENZA DEL SINISTRO

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, e trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro tre anni dalla cessazione del contratto. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più assicurati.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

art. 25 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato e/o il Contraente deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato e/o il Contraente dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Il ritardo di oltre due anni, comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 Il comma Codice Civile. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica. Se l'Assicurato sceglie un Legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del Legale domiciliatario, con il limite della somma di € 5.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.

art. 26 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 23.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.

gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;

gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;

> L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

art. 27 ANTICIPO INDENNIZZI

In caso di sinistro la Società s'impegna a concedere rimborsi per anticipazioni effettuate in corso di controversia, a condizione che si riferiscano all'anticipazione del "Fondo spese" richiesto dal legale incaricato e ad attività effettivamente svolte, dietro presentazione di regolare fattura o nota pro forma. L'anticipo verrà riconosciuto entro il limite del massimale assicurato per sinistro, anche nel caso di coinvolgimento di più Assicurati nel sinistro medesimo.

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità degli anticipi riconosciuti.

Limitatamente al punto 4 dell'Articolo 19 Ambito della garanzia, l'anticipo viene elevato a Euro 10.000,00 nel caso di coinvolgimento di più Assicurati nel sinistro medesimo.

In relazione agli anticipi riconosciuti dalla Società, il Contraente visterà per conoscenza l'atto di quietanza dell'Assicurato, con l'impegno di quest'ultimo a rimborsare alla Società stessa gli importi da questa anticipati, qualora sia accertata, con sentenza definitiva, una delle ipotesi di esclusione dalla copertura assicurativa previste dal contratto.

Limitatamente a procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa (Articolo 20 Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto), resta confermato che la Società rimborserà le spese sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, solo ad intervenuta sentenza definitiva di proscioglimento o assoluzione dell'Assicurato.

art. 28 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

art. 29 RECUPERO SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

art. 30 LEGITTIMAZIONE

La Società dà e prende atto che:

la presente assicurazione viene stipulata dal Contraente a favore degli Assicurati nella stessa indicati, con il loro espresso consenso;

il Contraente adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione ed esercita di conseguenza tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende espressamente prestato nei confronti della Società sin dalla stipula dell' Assicurazione anche se non formalmente documentato e/o manifestato.

art. 31 PROVA DEL CONTRATTO

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente stabilito.

STATISTICHE SINISTRI TUTELA LEGALE

AGGIORNAMENTO AL 13/03/2017

Annualità	Denunciati	Aperti	Importo	Senza Seguito	Liquidati	Importo
30/06/2015- 13/03/2017	4	1	€. 20.000,00	3	0	€ ----

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

In relazione agli obblighi ed ai compiti previsti all'art. 31 D.Lgs. 50/2016

a) Relazione tecnica-illustrativa del servizio

In data 31.10.2017 andranno a scadere le seguenti polizze assicurative:

AMIU S.p.A.

Ramo	Nr. Polizza
R.C.A.	M11317685
R.C.T./O.	1/39235765/45702245
All Risks	M10905265
Tutela Legale	196187
Infortuni	2M/M10912033
Inquinamento	63/M11080536

AMIU Bonifiche S.p.A.

Ramo	Nr. Polizza
R.C.A.	M11317696
R.C.T./O.	45702246
All Risks	10905361
Inquinamento	M10912033
Infortuni	M10913432

AMIU GENOVA SpA e anche per conto della Società partecipata al 100% - A.M.I.U. Bonifiche S.P.A. ha pertanto la necessità di stipulare le polizze indicate conferendo specifico mandato alla S.U.A.C., sulla base della convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti in data 18/09/2014 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova . cronologico n. 205.

Con il supporto della spett.le ITAL BROKERS S.p.A. sono state effettuate le analisi e valutazioni dei rischi, indicando i valori da porre a base d'asta comprensivi di tutte le imposte e tasse a quant'altro concorra alla determinazione del premio per singola polizza e la suddivisione dei singoli lotti.

In base alle esigenze delle società che utilizzeranno i servizi e per favorire gli opportuni meccanismi concorrenziali, la procedura di affidamento è stata suddivisa – ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016 – in un numero di 6 lotti funzionali:

Lotto 1) – RCT/RCO – importo base d'asta € 1.064.000,00;

Lotto 2) – Infortuni – importo di base d'asta € 146.300,00;

Lotto 3) – All Risk, Incendio ed Elettronica – importo di base d'asta € 609.710,00;

Lotto 4) – RCA – importo di base d'asta € 4.598.000,00;

Lotto 5) – RC Inquinamento – importo di base d'asta € 513.000,00;

Lotto 6) – Tutela Legale – importo di base d'asta € 159.600,00.

In relazione al medesimo art. 51 D.Lgs. 50/2016, commi 2 e 3, non si ritiene dover indicare alcuna limitazione né al numero di lotti ai quali un concorrente può partecipare, né al numero di lotti che può essere aggiudicato ad un unico offerente.

In relazione al disposto dell'art 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si è altresì stabilito che si procederà, per ognuno dei lotti, ad aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa.

b) Costi della sicurezza da interferenze

Si evidenzia che in base alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il presente contratto, per la natura dei servizi offerti, non prevede costi per la sicurezza da interferenze

c) Quadro economico dell'appalto di servizi

Alla luce di quanto sopra esposto si può redigere il seguente quadro economico dell'appalto che, data la sua natura, potrà essere affidato mediante procedura aperta da espletare ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché sulla base del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale all'uopo predisposti.


Quadro Economico dell'appalto di Servizi		
1	Premio da porre a base di gara	€ 7.090.610,00
2	Spese pubblicità gara (ipotizzate)	€ 8.000,00
3	Spese SUAC	€ 6.545,00
4	Contributo AVCP	€ 800,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO (IVA ESCLUSA)		€ 7.105.955

AMIU Genova S.p.A. farà fronte alle spese di cui al suddetto quadro economico con mezzi propri di bilancio o, eventualmente, ricorrendo a forme di finanziamento alternative.

d) Modalità di aggiudicazione dei servizi

Stante la natura del servizio da fornire e le disposizioni di cui all'art 95, comma 10-bis D.Lgs. 50/2016, appare adeguato aggiudicare la fornitura, per ognuno dei lotti oggetto di fornitura, a favore del concorrente che avrà prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una componente tecnica di 70 punti / 100 e di una componente economica di 30 punti / 100.

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Laura Gilli



SPORT	TARGA	TELAIO	DATA IMMATR.	CILINDRATA	POTENZA	MASSA	CATEGORIA	INCENDIO	EV. SOCIOPOLITICI NATURALI	FURTO	VALORE COMMERCIALE
00805	GE E42888	ZCFC3050105994899	26/05/1993	2500	55	3170	CARRO GOMMISTI	si	si	no	€ 900,00
00806	GE E42889	ZCFC3050105003885	26/05/1993	2500	55	3170	CARRO GOMMISTI	si	si	no	€ 900,00
00810	GE E51373	ZCFA1LD0002084286	16/06/2005	5861	130	15000	LAVACONTENITORI LATERALE	si	si	no	€ 5.130,00
00811	GE E55114	ZCFA1LD0002090098	07/10/1993	5861	130	15000	LAVACONTENITORI MEDIO	si	si	no	€ 5.130,00
00812	GE E55874	ZCFA1LD0002084479	27/11/2002	5861	130	15000	LAVACONTENITORI LATERALE	si	si	no	€ 5.130,00
00813	GE E55875	ZCFA1LD0002089029	19/10/1993	5861	130	15000	LAVACONTENITORI MEDIO	si	si	no	€ 5.130,00
01966	AH 583 VM	WJME3TPT00C016388	06/11/2003	13798	272	26000	GANCIO TRAINO MEZZI PESANTI	si	si	no	€ 18.810,00
00943	GE 33117	ZA9S48A000A53029	24/07/2002	0	0	46600	SEMIORMORCHIO TRASPORTO ESCL. MACC. OP.	si	no	no	€ 4.900,00
01017	GE AF222	558	14/03/1997	3908	85	9900	SPAZZATRICE GRANDE	si	si	no	€ 4.050,00
01023	AL 689 SD	JT1331NA409050068	11/04/1997	2446	58	2515	PROMISCUO 4X4	si	si	no	€ 1.260,00
01045	GE AF238	5130-33015	09/05/1997	927	16	2250	PALA GOMMATA MINI	si	si	no	€ 450,00
01054	AL 393 SF	ZCFA1LD0002213918	16/06/2005	5861	130	15000	LAVACONTENITORI LATERALE	si	si	no	€ 7.740,00
01055	AL 394 SF	ZCFA1LD0002213393	14/06/2005	5861	130	15000	LAVACONTENITORI LATERALE	si	si	no	€ 7.740,00
01056	AL 395 SF	ZCFA1LD0002218089	27/06/1997	5861	130	15000	LAVACONTENITORI MEDIO	si	si	no	€ 7.650,00
01133	AL 153 SH	GE35705811GE	15/10/1997	2800	76	4500	AUTOCARRO PICCOLO 4X4 CON CASSONE	si	si	no	€ 2.565,00
02160	BK 994 SG	WJMS2NPU00C000125	22/03/2005	13798	272	32000	CARRO SOCCORSO GRANDE	si	si	no	€ 5.130,00
01248	BX 987 CX	ZA9F12016B1A50737	29/07/2002	5861	130	12000	AUTOCARRO MEDIO 4X4 CON CASSONE P.D.	si	si	no	€ 11.115,00
01262	GE AF387	680272	30/07/1998	3908	66	7200	PALA GOMMATA MEDIA	si	si	no	€ 4.320,00
01318	AZ 807 KE	ZFA17600001148426	23/10/1998	1242	63	1405	AUTOVETTURA MEDIA	si	si	no	€ 450,00
01322	AZ 256 KF	ZAPS85V0000502406	02/07/2002	1296	48	1550	FURGONE PICCOLO	si	si	no	€ 450,00
01353	BA 132 MZ	ZFA14600008629035	10/12/1998	1698	46	1690	FURGONE MEDIO	si	si	no	€ 1.080,00
02733	AX 262 AP	VV1ZZZ70ZWX050469	21/07/2010	2370	55	2650	FURGONE SERVIZI FUNERARI	si	si	no	€ 450,00
02734	AX 264 AP	VV1ZZZ70ZWX050612	21/07/2010	2370	55	2650	FURGONE SERVIZI FUNERARI	si	si	no	€ 450,00
01332	BA 569 MZ	ZAPS8500000501957	05/01/1999	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	no	€ 855,00
01355	BA 567 MZ	ZCFA1AD0002278398	05/01/1999	5861	130	10000	CARRO SOCCORSO MEDIO	si	si	no	€ 4.500,00
01359	BC 218 RE	ZE8T454IRN0300641	26/03/1999	2800	76	4500	AUTOCARRO PICCOLO 4X4 CON CASSONE	si	si	no	€ 2.565,00
01370	BA 849 ME	ZCFC357010D089547	02/07/2002	2800	76	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASSONE	si	si	no	€ 1.080,00
01371	BA 850 MZ	ZCFC357010D089503	02/07/2002	2800	76	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASSONE	si	si	no	€ 1.080,00
01405	BD 937 ZN	YV2E4C316XB23051	20/08/2002	5480	132	9900	AUTOCARRO MEDIO CON CASSONE E GRU	si	si	no	€ 4.680,00
01406	BD 872 ZN	ZCFC3570102298622	06/07/1999	2800	76	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASSONE	si	si	no	€ 855,00
01415	AB A986	290704	03/09/1999	4086	74	8750	PALA GOMMATA MEDIA	si	si	no	€ 6.300,00
01416	AB A989	290713	17/09/1999	4086	74	8750	PALA GOMMATA MEDIA	si	si	no	€ 6.300,00
01417	BF 415 KH	JN1TCGUD22JO732185	01/10/1999	2494	76	2740	PROMISCUO 4X4	si	si	no	€ 1.260,00
01421	CB 339 YR	XLEP8X40004415444	20/08/2002	11705	309	40000	AUTOCARRO 8X4 CON CASSONE	si	si	no	€ 12.397,50
01433	EK321FW	WJMA1VN0004215823	24/01/2005	7790	228	26000	GANCIO	si	si	no	€ 4.500,00
01434	CB 543 YR	WJMA1VN0004215693	11/09/2002	7790	228	26000	GANCIO	si	si	no	€ 4.500,00
01435	BX 982 CX	WJMA1VN0004216448	24/01/2005	7790	228	26000	GANCIO	si	si	no	€ 4.500,00
01436	CB 284 YR	WJMA1VN000C065223	24/01/2005	7790	228	26000	GANCIO	si	si	no	€ 4.500,00
01437	CB 283 YR	WJMA1VN000C065160	24/01/2005	7790	228	26000	GANCIO	si	si	no	€ 4.500,00
01478	BG 370 KM	ZAPS8500000505930	02/07/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	no	€ 585,00
01490	BG 379 KM	ZCFC3572005253404	16/02/2000	2800	78	3500	CARRO OFFICINA 4X2	si	si	no	€ 2.940,00
01552	BM 984 TB	WDB9036121R128482	29/06/2000	2148	60	3200	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASSONE	si	si	no	€ 5.130,00
01589	BP 591 GT	ZCFC3562005248036	24/10/2000	2800	63	3500	PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA	si	si	no	€ 855,00
01590	CB 544 YR	ZCFA1DD1002313209	11/09/2002	5861	130	11900	AUTOCARRO MEDIO CON CASSONE E GRU	si	si	no	€ 4.680,00
01591	CB 775 YR	YV2J4DEAXYB266004	27/09/2002	7284	213	26000	GANCIO	si	si	no	€ 6.300,00
01592	CB 183 YR	YV2J4DEA9YB265281	13/01/2006	7284	213	26000	GANCIO	si	si	no	€ 6.300,00
01593	CB 069 YS	YV2J4DEA7YB265344	16/10/2002	7284	213	26000	GANCIO	si	si	no	€ 6.300,00
01594	CB 981 YR	YV2J4DEA9XA501125	24/01/2005	7284	213	26000	GANCIO	si	si	no	€ 6.300,00
01601	BP 613 GV	WJMJC8S00C082533	15/12/2000	13798	309	40000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	si	no	€ 5.557,50
01602	BP 614 GV	WJMJC8S00C082597	15/12/2000	13798	309	40000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	si	no	€ 5.557,50
01604	CB 188 YR	WJMJC8S00C067834	05/08/2002	13798	309	40000	AUTOCARRO 8X4 CON CASSONE	si	si	no	€ 1.530,00
01607	BP 969 GV	WDB9036621R208592	04/01/2001	2148	60	3200	FURGONE GRANDE	si	si	no	€ 1.530,00
01608	BP 971 GV	WDB9036621R204226	04/01/2001	2148	60	3200	FURGONE GRANDE	si	si	no	€ 1.530,00
01636	BP 699 GW	ZAPS85V0000505227	02/02/2001	1296	48	1550	FURGONE PICCOLO	si	si	no	€ 1.350,00
01649	BR 900 ME	ZE8T352IAN0301370	18/05/2001	2800	76	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASSONE ATT. LAV.	si	si	no	€ 6.156,00

LIBRO MATRICOLA STATO DI RISCHIO AL 01/07/2017

01650	BR 901 ME	ZEB8T352IAN0301371	18/05/2001	2800	76	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASSONE ATT. LAV.	si	si	no	€
01675	BR 577 MF	WJMA1VLL00C089365	26/06/2001	9500	191	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	no	€
01676	BR 578 MF	WJMA1VLL00C089300	26/06/2001	9500	191	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	no	€
01678	AB B235	CITYJET00113	27/06/2001	4164	97	9200	LAVASTRADE MEDIO	si	si	no	€
01680	BT 200 HP	ZCFA1LD00002356033	03/08/2001	5861	130	15000	LAVACONTENITORI MEDIO	si	si	no	€
01681	BT 315 HP	ZC635H00100000460	10/08/2001	2607	49	3500	LAVACONTENITORI LEGGERO	si	si	no	€
01710	BT 152 HN	WJMJ4CSS00C093759	18/10/2001	12882	324	40000	AUTOCOMPATTATORE 8x4 SCARICO VASCHE	si	si	no	€
01711	BT 153 HN	WJMJ4CSS00C093694	03/06/2002	12882	324	40000	AUTOCOMPATTATORE 8x4 SCARICO VASCHE	si	si	no	€
01714	BX 985 CX	YV2J4DAGX1B297365	29/07/2002	12882	324	40000	AUTOCARRO 8x4 CON CASSONE	si	si	no	€
01715	BX 984 CX	YV2J4DAG71B297341	29/07/2002	12882	324	40000	GANCIO 8x4	si	si	no	€
01716	BT 977 HN	ZEBT504IRN0301588	12/12/2001	2800	76	5000	AUTOCARRO PICCOLO 4X4 CON CASSONE	si	si	no	€
02880	BP 294 TJ	ZAPS8500000508564	02/02/2001	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	no	€
01737	BT 744 HR	ZCFA1EF1102375988	04/02/2002	5880	154	11900	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	no	€
01738	BT 817 HR	ZAPS8500000553506	11/02/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01762	BT 960 HR	ZAPS8500000553220	18/02/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01763	BT 961 HR	ZAPS8500000553254	18/02/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01764	BT 966 HR	ZAPS8500000553266	05/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01765	BZ 058 GB	WJMJ4CSS00C101253	03/06/2002	12882	324	40000	AUTOCOMPATTATORE 8x4 SCARICO VASCHE	si	si	no	€
01768	CB 550 YS	ZAPS8500000553245	14/11/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01770	BX 976 CW	ZAPS8500000552930	04/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01771	BX 977 CW	ZAPS8500000552938	04/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01772	BX 982 CW	GE00553302GE	04/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01773	BX 979 CW	ZAPS8500000552728	04/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01774	BX 981 CW	ZAPS8500000552732	04/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01775	BX 981 CW	ZAPS8500000553244	04/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01776	BX 985 CW	ZAPS8500000553233	04/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01777	BX 984 CW	ZAPS8500000552329	04/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01778	BX 986 CW	ZAPS8500000553162	04/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01781	BX 988 CW	ZAPS8500000553311	04/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01782	BX 990 CW	ZAPS8500000553165	04/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01789	BX 002 CX	ZAPS8500000553244	04/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01792	BX 999 CW	ZAPS8500000552603	04/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01801	BB 38115	ZDCJFO5A01F101659	21/05/2002	125	1.8	343	MOTOCICLO SPECIALE	si	si	no	€
01807	DS 602 ND	ZAPS8500000553995	04/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01808	BX 010 CX	ZAPS8500000553975	04/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01809	BX 004 CX	ZAPS8500000552236	04/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01810	BX 008 CX	ZAPS8500000554660	04/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01811	BX 007 CX	ZAPS8500000554616	04/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01812	BX 006 CX	ZAPS8500000554643	04/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01813	BX 005 CX	ZAPS8500000554663	04/06/2002	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
01859	CB 524 YR	ZCFA1EF1102383733	10/09/2002	5880	154	11900	LAVACONTENITORI PICCOLO	si	si	no	€
01866	CB 642 YR	ZC635HT0300005153	19/09/2002	2607	49	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI P.D. CON SPONDA CAR.	si	si	no	€
01873	CB 143 YS	ZCFA1EF1102396628	23/10/2002	5880	154	11900	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	no	€
01889	AD M737	521650202420	15/11/2002	5861	77	11200	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€
01911	CD 073 LM	ZCFA1EF1102398057	18/12/2002	5880	154	11900	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	no	€
01980	BX 583 CX	ZCFA1LD1102369684	09/07/2002	5880	134	15000	SPAZZATRICE AUTOCARRATA	si	si	no	€
02324	CD 798 LP	WJMJ4CSS00C109188	06/12/2006	12882	324	40000	AUTOCARRO 8x4 CON CASSONE	si	si	no	€
02731	CB 433 YH	ZFA18800004535388	21/07/2010	1242	44	1385	AUTOVEETTURA MEDIA	si	si	no	€
02732	CB 466 YK	ZFA1880000469925	21/07/2010	1242	44	1385	AUTOVEETTURA MEDIA	si	si	no	€
02736	CE 822 TY	WDB9036611R4455071	21/07/2010	2148	60	3200	FURGONE SERVIZI FUNERARI	si	si	no	€
03026	BT 779 HR	YV2J4DFCX1A531063	06/02/2002	7284	228	26000	GANCIO	si	si	no	€
01938	BT 232 HM	ZFA223000005196380	23/05/2003	1910	74	1935	FURGONE MEDIO	si	si	no	€
01945	BV 044 PC	ZAPS8500000558634	01/07/2003	1296	48	1500	VEICOLO LEGGERO ATTR. LAVAGGI	si	si	no	€
01947	BV 237 PC	JAANKR77E27100716	15/07/2003	2999	96	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI P.D. CON SPONDA CAR.	si	si	no	€
01949	BV 494 PC	WJMJ4CSS00C121813	01/08/2003	12882	324	40000	AUTOCOMPATTATORE 8x4 SCARICO VASCHE	si	si	no	€
01953	BV 784 PC	JAANKR77E47100157	09/09/2003	2999	96	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASSONE P.D.	si	si	no	€
01954	BV 785 PC	JAANKR77E47100157	09/09/2003	2999	96	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASSONE P.D.	si	si	no	€
01960	BV 181 PD	Z9F12024B2A50477	16/10/2003	5880	176	12000	AUTOCARRO MEDIO 4X4 CON CASSONE P.D.	si	si	no	€
01961	BV 182 PD	Z9F12024B2A50478	16/10/2003	5880	176	12000	AUTOCARRO MEDIO 4X4 CON CASSONE P.D.	si	si	no	€
01964	BV 220 PD	VWANGFTK032527877	20/10/2003	3990	101	7500	AUTOCARRO PICCOLO CON CASSONE E GRU	si	si	no	€

01967	BV 448 PD	ZCFB1J8102415750	10/11/2003	5880	176	14000	AUTOCARRO MEDIO 4X4 CON CASSONE	si	si	no	€ 12.397,50
01969	AD M879	LMJU005850	21/11/2003	3150	48	4360	PALA GOMMATA MINI	si	si	no	€ 7.740,00
01970	AD M880	LMJU005862	21/11/2003	3150	48	4360	PALA GOMMATA MINI	si	si	no	€ 7.740,00
02297	AD T837	CAT0914GK9VM02873	22/03/2007	3990	67	7970	PALA GOMMATA MEDIA	si	si	no	€ 15.750,00
02355	AD T811	CAT0914GK9VM02837	22/03/2007	3990	66	7970	PALA GOMMATA MEDIA	si	si	no	€ 15.750,00
01981	BV 001 PE	ZCFC3561005461698	13/01/2004	2286	85	3500	CARRO OFFICINA 4X2	si	si	no	€ 5.130,00
01982	BV 002 PE	ZCFC3562005422027	13/01/2004	2286	85	3500	CARRO OFFICINA 4X2	si	si	no	€ 6.840,00
02014	BV 216 PE	JAANKR7E47100505	03/02/2004	2299	96	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI P.D. CON SPONDA CAR.	si	si	no	€ 5.557,50
02015	BV 271 PE	WJME2NP000C125680	05/02/2004	7790	259	26000	AUTOSPURGO GRANDE	si	si	no	€ 31.680,00
02016	BV 272 PE	WJME2NP000C125618	05/02/2004	7790	259	26000	AUTOSPURGO GRANDE	si	si	no	€ 31.680,00
02017	BV 553 PE	WJME2NP000C125743	04/03/2004	7790	259	26000	AUTOSPURGO GRANDE	si	si	no	€ 31.680,00
02028	BV 072 PF	WJME2NP000C125549	19/04/2004	7790	259	32000	AUTOSPURGO 8X2	si	si	no	€ 35.100,00
02029	AE J844	VF9A153050460711TA	03/05/2004	2776	59	4500	LAVASCIUGA	si	si	no	€ 7.560,00
02030	CM 288 JF	JAANKR7E47100569	24/04/2004	2999	96	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	no	€ 1.800,00
02033	BV 588 PF	ZAPS85V0000554393	27/05/2004	1296	48	1550	FURGONE PICCOLO	si	si	no	€ 1.080,00
02034	BV 622 PF	ZAPS8500000561676	03/06/2004	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€ 1.710,00
02038	BV 626 PF	ZAPS8500000561671	03/06/2004	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€ 1.710,00
02039	CN 084 SY	ZAPS8500000561667	15/07/2004	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€ 1.710,00
02041	CN 086 SY	ZAPS8500000561669	15/07/2004	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€ 1.350,00
02042	CN 082 SY	ZAPS8500000562151	15/07/2004	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	no	€ 1.350,00
02043	CN 083 SY	ZAPS8500000562175	15/07/2004	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	no	€ 1.350,00
02046	AE J895	HFL29020H382F1091	09/11/2004	9390	228	22000	PALA GOMMATA GRANDE	si	si	no	€ 25.650,00
02047	BV 869 PF	WJME2NP000C131914	29/06/2004	7790	259	26000	GANCIO	si	si	no	€ 19.800,00
02059	BV 938 PF	ZCFA1LF0202436906	02/07/2004	5880	154	15000	LAVACONTENITORI MEDIO	si	si	no	€ 1.350,00
02061	CN 145 SY	ZAPS8500000562126	22/07/2004	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	no	€ 1.080,00
02062	CN 146 SY	ZAPS85V0000554403	22/07/2004	1296	48	1550	FURGONE PICCOLO	si	si	no	€ 1.160,00
02063	CN 297 SY	ZCFA1TJ0202437754	05/08/2004	5900	174	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	no	€ 11.160,00
02064	CN 298 SY	ZCFA1TJ0202437753	05/08/2004	5900	174	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	no	€ 11.160,00
02065	CN 299 SY	ZCFA1TJ0202437641	05/08/2004	5900	174	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	no	€ 11.160,00
02066	CN 300 SY	ZCFA1TJ0202437640	05/08/2004	5900	174	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	no	€ 11.160,00
02067	CN 301 SY	ZCFA1TJ0202437533	05/08/2004	5900	174	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	no	€ 11.160,00
02068	CN 302 SY	ZCFA1TJ0202437536	05/08/2004	5900	174	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	no	€ 11.160,00
02070	CN 304 SY	ZCFA1TJ0202437534	05/08/2004	5900	174	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	no	€ 11.160,00
02071	CN 305 SY	ZCFA1TJ0202439451	05/08/2004	5900	174	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	no	€ 11.160,00
02111	CN 915 SY	ZAPS8500000562893	28/10/2004	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€ 1.710,00
02113	DY 991 SA	ZAPS8500000562896	28/10/2004	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€ 1.710,00
02114	CN 918 SY	ZAPS8500000562871	28/10/2004	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€ 1.710,00
02115	DB 420 TW	ZAPS8500000562869	19/02/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€ 1.710,00
02116	CY 788 DN	ZAPS8500000562868	16/05/2006	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€ 1.710,00
02117	CN 921 SY	ZAPS8500000562867	28/10/2004	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€ 1.710,00
02118	CN 922 SY	ZAPS8500000562878	28/10/2004	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€ 1.710,00
02119	CR 111 FP	ZAPS8500000562892	19/11/2004	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€ 1.710,00
02139	CR 067 FP	JAANKR7E47100816	16/11/2004	2999	96	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASSONE P.D.	si	si	no	€ 5.130,00
02150	CR 296 FP	ZAPS85V0000554625	14/12/2004	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO PROMISCUO	si	si	no	€ 1.530,00
02323	AD V728	CAT0914GK9VM02857	22/03/2007	3990	67	7970	PALA GOMMATA MEDIA	si	si	no	€ 18.900,00
02536	AF E200	CAT0914GJPDF00251	20/09/2004	4400	69	8160	PALA GOMMATA MEDIA	si	si	no	€ 18.900,00
03027	CN 181 SY	ZCFA1TJ0202435783	26/07/2004	5880	176	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	no	€ 15.030,00
02167	AE H547	JAANKR7E47101370	24/06/2005	2999	96	4200	LAVACONTENITORI LEGGERO	si	si	no	€ 9.900,00
02170	AE J986	400495E2247	08/07/2005	3908	85	11100	SPAZZATRICE GRANDE	si	si	no	€ 13.950,00
02171	AE J987	400495E2246	08/07/2005	3908	85	11100	SPAZZATRICE GRANDE	si	si	no	€ 13.950,00
02172	AE J988	400495E2245	08/07/2005	3908	85	11100	SPAZZATRICE GRANDE	si	si	no	€ 13.950,00
02193	CY 439 DP	ZAPS8500000565800	08/11/2005	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€ 1.890,00
02194	CY 440 DP	ZAPS8500000565802	08/11/2005	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€ 1.890,00
02195	CY 515 DP	ZAPS85V0000555209	21/11/2005	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€ 1.530,00
02196	CY 516 DP	ZAPS85V0000555200	21/11/2005	1296	48	1550	FURGONE PICCOLO	si	si	no	€ 1.530,00
02197	AE K026	VF9A15628056071TA	24/11/2005	2776	59	4500	LAVASCIUGA	si	si	no	€ 8.550,00
02198	CY 724 DP	ZAPS85V0000555249	07/12/2005	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO PROMISCUO	si	si	no	€ 1.710,00
02199	CY 725 DP	ZAPS85V0000555254	07/12/2005	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO PROMISCUO	si	si	no	€ 1.710,00
02879	BC 796 JF	ZAPS8500000502308	26/03/1999	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	no	€ 3.420,00

LIBRO MATRICOLA STATO DI RISCHIO AL 01/07/2017

AMIU S.P.A.

02200	AE K041	501020189	02/01/2006	3990	110	12250	SPAZZATRICE MEDIA MECC. ASPIRANTE	si	si	no	€	15.030,00
02201	AE K042	501020192	02/01/2006	3990	110	12250	SPAZZATRICE MEDIA MECC. ASPIRANTE	si	si	no	€	15.030,00
02202	AE K043	501020193	02/01/2006	3990	110	12250	SPAZZATRICE MEDIA MECC. ASPIRANTE	si	si	si	€	15.030,00
02203	AE K044	SA92VM40X53068055	02/01/2006	2276	4000	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€	7.200,00
02204	AE K045	SA92VM40X53068056	02/01/2006	2276	4000	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€	9.900,00
02205	AE K046	SA92VM40X53068058	02/01/2006	2276	4000	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€	9.900,00
02206	AE K047	SA92VM40X53068059	02/01/2006	2276	4000	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€	9.900,00
02208	AE K049	SA92VM40X53068061	02/01/2006	2276	4000	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€	9.900,00
02222	CY 415 DN	WJMJ4CSS20C157733	23/03/2006	12882	324	4000	AUTOCOMPATTATORE 8X4	si	si	no	€	21.375,00
02223	CY 188 DN	ZCFA1EF1202478327	21/02/2006	5880	1190	1190	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	no	€	5.130,00
02224	CY 189 DN	ZCFA1EF1202478325	21/02/2006	5880	1190	1190	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	no	€	5.130,00
02225	CY 190 DN	ZCFA1EF1202478326	21/02/2006	5880	1190	1190	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	no	€	5.130,00
02226	CY 191 DN	ZCFA1EF1202478328	21/02/2006	5880	1190	1190	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	no	€	5.130,00
02228	CY 227 DN	WJMJ4CSS20C158264	23/02/2006	12882	324	4000	AUTOCOMPATTATORE 8X4	si	si	no	€	21.375,00
02229	CY 228 DN	WJMJ4CSS20C157879	23/02/2006	12882	324	4000	AUTOCOMPATTATORE 8X4	si	si	no	€	21.375,00
02230	CY 229 DN	WJMJ4CSS20C158121	23/02/2006	12882	324	4000	AUTOCOMPATTATORE 8X4	si	si	no	€	21.375,00
02231	CY 230 DN	WJMJ4CSS20C157953	23/02/2006	12882	324	4000	AUTOCOMPATTATORE 8X4	si	si	no	€	21.375,00
02232	CY 612 DN	VVANCF1K053424887	19/04/2006	3990	100	8000	AUTOCOMPATTATORE MINI	si	si	no	€	8.550,00
02233	ZA 726 TF	JAANKR77E67100379	09/05/2006	2999	96	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	no	€	4.320,00
02234	ZA 727 TF	JAANKR77E67100381	09/05/2006	2999	96	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	no	€	4.320,00
02235	ZA 728 TF	JAANKR77E67100380	09/05/2006	2999	96	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	no	€	4.320,00
02236	ZA 729 TF	JAANKR77E67100603	17/05/2006	2999	96	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	no	€	4.320,00
02237	ZA 730 TF	JAANKR77E67100384	17/05/2006	2999	96	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	no	€	4.320,00
02238	ZA 731 TF	JAANKR77E67100605	17/05/2006	2999	96	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	no	€	4.320,00
02239	ZA 732 TF	JAANKR77E67100382	17/05/2006	2999	96	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	no	€	4.320,00
02240	ZA 733 TF	JAANKR77E67100383	17/05/2006	2999	96	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	no	€	4.320,00
02241	ZA 734 TF	JAANKR77E67100604	17/05/2006	2999	96	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	no	€	4.320,00
02242	ZA 736 TF	JAANKR77E67100606	05/06/2006	2999	96	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	no	€	4.320,00
02243	ZA 737 TF	JAANKR77E67100607	05/06/2006	2999	96	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	no	€	4.320,00
02246	FC 679JM	JAANKR77E47101845	22/09/2006	2999	96	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI P.D. CON SPONDA CAR.	si	si	no	€	6.156,00
02247	DB 050 TW	JAANKR77E47101844	22/09/2006	2999	96	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI P.D. CON SPONDA CAR.	si	si	no	€	6.156,00
02248	DB 051 TW	ZAP8500000568486	30/06/2006	1296	48	1550	VEICULO LEGGERO CON CASSONE	si	si	no	€	2.250,00
02250	DB 171 TW	JAANKR77E47101786	20/07/2006	2999	96	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI P.D. CON SPONDA CAR.	si	si	no	€	6.156,00
02251	DB 172 TW	JAANKR77E47101805	20/07/2006	2999	96	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI P.D. CON SPONDA CAR.	si	si	no	€	6.156,00
02252	DB 173 TW	JAANKR77E47101806	20/07/2006	2999	96	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI P.D. CON SPONDA CAR.	si	si	no	€	6.156,00
02253	DB 174 TW	JAANKR77E47101807	20/07/2006	2999	96	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI P.D. CON SPONDA CAR.	si	si	no	€	6.156,00
02254	DA 228 LX	ZCFA1TJ0202490435	14/08/2006	5900	174	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	no	€	10.260,00
02263	DA 356 LX	WJMJ4CSS20C167589	22/09/2006	12882	324	4000	AUTOCOMPATTATORE 8X4	si	si	no	€	21.375,00
02264	DA 375 LX	ZCFA1EF1202489218	27/09/2006	5880	154	11990	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	no	€	5.130,00
02265	DA 376 LX	WJMA1VN0004315971	27/09/2006	7990	228	26000	AUTOCOMPATTATORE GRANDE	si	si	no	€	13.680,00
02267	DA 463 LX	ZCFA1TJ0202490430	12/10/2006	5900	174	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	no	€	10.260,00
02270	FF 906 BD	WJMJ4CSS20C167331	31/10/2006	12882	324	4000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	si	no	€	16.245,00
02271	DA 564 LX	WJMJ4CSS20C167252	31/10/2006	12882	324	4000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	si	no	€	16.245,00
02272	ED 505 FG	WJMJ4CSS20C167674	31/10/2006	12882	324	4000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	si	no	€	16.245,00
02273	EP575EL	WJMJ4CSS20C166894	31/10/2006	12882	324	4000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	si	no	€	16.245,00
02274	DA 567 LX	WJMJ4CSS20C167423	31/10/2006	12882	324	4000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	si	no	€	16.245,00
02275	DA 568 LX	WJMJ4CSS20C168492	31/10/2006	12882	324	4000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	si	no	€	16.245,00
02276	DA 576 LX	ZCFA1TJ0202490434	31/10/2006	5900	174	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	no	€	10.260,00
02277	DA 577 LX	ZCFA1TJ0202490433	31/10/2006	5900	174	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	no	€	10.260,00
02278	DA 578 LX	WJME2NMK004316793	31/10/2006	7790	218	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	no	€	17.100,00
02279	DA 579 LX	WJME2NMK004316765	31/10/2006	7790	218	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	no	€	17.100,00
02280	AF Z326	XI95F3C4C60020213	03/11/2006	3920	110	11400	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	17.100,00
02281	AF Z327	XI95F3C4C60020214	03/11/2006	3920	110	11400	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	17.100,00
02282	AF Z328	XI95F3C4C60020215	03/11/2006	3920	110	11400	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	17.100,00
02283	AF Z329	XI95F3C4C60020216	03/11/2006	3920	110	11400	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	22.500,00
02284	AF Z330	XI95F3C4C60020217	03/11/2006	3920	110	11400	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	17.100,00
02285	AF Z331	XI95F3C4C60020218	03/11/2006	3920	110	11400	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	17.100,00
02286	AF Z332	XI95F3C4C60020219	03/11/2006	3920	110	11400	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	17.100,00
02295	ZA 747 TF	JAANKR77E67100208	06/11/2006	2999	96	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	no	€	4.320,00
02296	ZA 748 TF	JAANKR77E67100209	06/11/2006	2999	96	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	no	€	4.320,00

02298	DA 599 LX	ZCFA1TJ0202490431	07/11/2006	5900	174	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	no	€	10.260,00
02299	DA 600 LX	ZCFA1EF1202489215	07/11/2006	5880	154	11990	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	no	€	5.130,00
02300	DA 601 LX	WJMA1VN0004316789	07/11/2006	7790	228	26000	AUTOCOMPATTATORE GRANDE	si	si	no	€	13.680,00
02303	AF Z336	W1582401360	16/11/2006	4040	103	11000	RULLO COMPRESSORE	si	si	no	€	21.600,00
02304	DA 656 LX	WJMJ4CSS20C169278	16/11/2006	12882	324	40000	AUTOCOMPATTATORE 8X4	si	si	no	€	21.375,00
02305	DA 657 LX	WJMJ4CSS20C168073	16/11/2006	12882	324	40000	AUTOCOMPATTATORE 8X4	si	si	no	€	21.375,00
02306	DA 701 LX	ZAPS85000005698938	22/11/2006	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	2.250,00
02307	DA 702 LX	ZAPS85000005698929	22/11/2006	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	2.250,00
02308	DA 703 LX	ZAPS850000056989829	22/11/2006	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	2.250,00
02309	DA 704 LX	ZCFA1TJ0202490432	22/11/2006	5900	174	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	no	€	10.260,00
02310	DA 705 LX	WJMJ4CSS20C167171	22/11/2006	12882	324	40000	AUTOCOMPATTATORE 8X4	si	si	no	€	21.375,00
02311	DA 706 LX	WJMJ4CSS20C167590	22/11/2006	12882	324	40000	AUTOCOMPATTATORE 8X4	si	si	no	€	21.375,00
02312	DA 707 LX	WJMJ4CSS20C167505	22/11/2006	12882	324	40000	AUTOCOMPATTATORE 8X4	si	si	no	€	21.375,00
02313	DA 708 LX	WJMJ4CSS20C167673	22/11/2006	12882	324	40000	AUTOCOMPATTATORE 8X4	si	si	no	€	21.375,00
02314	DA 735 LX	ZCFA1TM0202479463	27/11/2006	5880	202	18000	AUTOCARRO GRANDE 2ASSI CON CASSONE E GRU	si	si	no	€	23.940,00
02325	DA 796 LX	WJMJ4CSS20C167748	06/12/2006	12882	324	40000	AUTOCOMPATTATORE 8X4	si	si	no	€	21.375,00
02326	DA 797 LX	WJMJ4CSS20C168072	06/12/2006	12882	324	40000	AUTOCOMPATTATORE 8X4	si	si	no	€	21.375,00
02327	DA 798 LX	WJMJ4CSS20C167992	06/12/2006	12882	324	40000	AUTOCOMPATTATORE 8X4	si	si	no	€	21.375,00
02328	ZA 801 TF	JAANKR85E77100108	15/12/2006	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	no	€	4.320,00
02334	AF Z353	LMULS170N6M438192	28/12/2006	1995	46	3500	PALA GOMMATA MINI	si	si	no	€	8.550,00
02335	AF Z352	LMULS170N6M438311	28/12/2006	1995	46	3500	PALA GOMMATA MINI	si	si	si	€	8.550,00
03011	ZA 744 TF	JAANKR77E67101209	23/06/2013	2999	96	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	no	€	5.130,00
03064	CY 844 DN	ZCFA1TM0202481528	23/05/2006	5880	202	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	no	€	25.650,00
03118	DA 759 FX	ZAPS85V0000555602	12/04/2006	1296	48	1500	FURGONE PICCOLO	si	si	no	€	4.950,00
02315	DA 996 LX	ZCFB1J8302496882	18/01/2007	5880	185	14000	AUTOCARRO MEDIO 4X4 CON CASSONE	si	si	no	€	21.375,00
02316	DA 995 LX	ZCFB1J8302496779	18/01/2007	5880	185	14000	AUTOCARRO MEDIO 4X4 CON CASSONE	si	si	no	€	21.375,00
02332	DA 960 LX	ZCFC35A2005610915	11/01/2007	2998	100	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASSONE	si	si	si	€	6.156,00
02383	AG D127	SA92VMCNX73068380	29/06/2007	2776	55	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€	12.150,00
02384	AG D133	XL95F3C4C70020087	19/07/2007	3920	110	11400	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	21.600,00
02385	DG 580 RT	ZAPS8500000573446	30/07/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO ATTR. LAVAGGI	si	si	no	€	4.140,00
02386	DG 581 RT	ZAPS8500000573434	30/07/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO ATTR. LAVAGGI	si	si	no	€	4.140,00
02387	DG 582 RT	ZAPS8500000573458	30/07/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO ATTR. LAVAGGI	si	si	no	€	4.140,00
02388	DG 583 RT	ZAPS8500000573440	30/07/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO ATTR. LAVAGGI	si	si	no	€	4.140,00
02389	DG 584 RT	ZAPS8500000573486	30/07/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO ATTR. LAVAGGI	si	si	si	€	4.140,00
02390	DG 585 RT	ZAPS8500000573489	30/07/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO ATTR. LAVAGGI	si	si	no	€	4.140,00
02395	DG 658 RT	ZCFA1TM0302511804	07/08/2007	5880	205	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE 2 ASSI	si	si	no	€	13.320,00
02396	DG 659 RT	ZCFA1TM0302513200	07/08/2007	5880	205	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE 2 ASSI	si	si	no	€	13.320,00
02397	DG 660 RT	ZCFA1TM0302513199	07/08/2007	5880	205	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE 2 ASSI	si	si	no	€	13.320,00
02398	AG D151	LMULS170N6M443131	14/08/2007	1995	46	3500	PALA GOMMATA MINI	si	si	no	€	9.900,00
02399	DG 740 RT	ZAPS8500000574779	06/09/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	no	€	2.700,00
02400	DG 741 RT	ZAPS8500000574737	06/09/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	no	€	2.700,00
02411	ZA 813 TF	JAANKR85E77100805	01/10/2007	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	si	€	4.950,00
02412	ZA 814 TF	JAANKR85E77101028	01/10/2007	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	no	€	4.950,00
02413	ZA 815 TF	JAANKR85E77101027	01/10/2007	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	si	€	4.950,00
02414	ZA 816 TF	JAANKR85E77101025	01/10/2007	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	si	€	4.950,00
02415	EK260FW	WJMJ4CTS40C190138	03/10/2007	12882	332	40000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	si	no	€	17.100,00
02416	DG 865 RT	ZAPS8500000575341	03/10/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	no	€	2.700,00
02417	DG 866 RT	ZAPS8500000575333	03/10/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	no	€	2.700,00
02418	DG 867 RT	ZAPS8500000575307	03/10/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	no	€	2.700,00
02419	DG 868 RT	ZAPS8500000575339	03/10/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	no	€	2.700,00
02420	DG 869 RT	ZAPS8500000575326	03/10/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	no	€	2.700,00
02423	DG 936 RT	ZAPS8500000574457	16/10/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	si	€	2.610,00
02424	DG 937 RT	ZAPS8500000574470	16/10/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	2.610,00
02425	DG 938 RT	ZAPS8500000574449	16/10/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	2.610,00
02426	DG 939 RT	ZAPS8500000574487	16/10/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	2.610,00
02427	DG 940 RT	ZAPS8500000574474	16/10/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	si	€	2.610,00
02428	DG 941 RT	ZAPS8500000574480	16/10/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	2.610,00
02429	DG 942 RT	ZAPS8500000574365	16/10/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	2.610,00
02430	DK 065 RM	WJMJ4CTS40C190364	24/10/2007	12882	332	40000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	si	no	€	17.100,00
02431	DK 066 RM	WJMJ4CTS40C190256	24/10/2007	12882	332	40000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	si	no	€	17.100,00

02432	DK 057 RM	WJM4CTS40C190815	24/10/2007	12882	332	4000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	no	€	17.100,00
02433	DK 056 RM	WJM4CTS40C190257	24/10/2007	12882	332	4000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	no	€	17.100,00
02435	DK 117 RM	WJM4CTS40C190365	02/11/2007	12882	332	4000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	no	€	17.100,00
02436	DK 118 RM	WJM4CTS40C190484	02/11/2007	12882	332	4000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	no	€	17.100,00
02437	DK 119 RM	WJM4CTS40C190483	02/11/2007	12882	332	4000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	no	€	17.100,00
02438	DK 120 RM	WJM4CTS40C190586	02/11/2007	12882	332	4000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	no	€	17.100,00
02439	DK 121 RM	WJM4CTS40C190814	02/11/2007	12882	332	4000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	no	€	17.100,00
02440	ZA 819 TF	JAANKR85E77100804	06/11/2007	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	4.950,00
02441	ZA 820 TF	JAANKR85E77101029	06/11/2007	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	4.950,00
02442	ZA 821 TF	JAANKR85E77100905	06/11/2007	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	4.950,00
02443	ZA 822 TF	JAANKR85E77100909	06/11/2007	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	4.950,00
02444	ZA 823 TF	JAANKR85E77100910	06/11/2007	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	4.950,00
02445	DK 143 RM	ZAP58500000574529	08/11/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	no	€	2.610,00
02446	DK 144 RM	ZAP58500000574525	08/11/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	no	€	2.610,00
02447	DK 145 RM	ZAP58500000574516	08/11/2007	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	no	€	2.610,00
02449	AG D185	SA92VMCWX73068442	22/11/2007	2776	55	4000	LAVASTRADE PICCOLO	si	no	€	12.150,00
02451	DK 224 RM	WJM4CTS40C195712	26/11/2007	12882	332	4000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	no	€	17.100,00
02452	DK 225 RM	WJM4CTS40C195713	26/11/2007	12882	332	4000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	no	€	17.100,00
02453	DK 226 RM	WJM4CTS40C190587	26/11/2007	12882	332	4000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	no	€	17.100,00
02454	DK 227 RM	WJM4CTS40C190813	26/11/2007	12882	332	4000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	no	€	17.100,00
02455	DK 146 RM	ZCFA1TM0302515472	08/11/2007	5880	205	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE 2 ASSI	si	no	€	13.320,00
02456	DK 312 RM	ZCFA1TM0302515670	11/12/2007	5880	205	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE 2 ASSI	si	no	€	13.320,00
02457	DK 313 RM	ZCFA1TM0302516186	11/12/2007	5880	205	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE 2 ASSI	si	no	€	13.320,00
02458	DK 314 RM	ZCFA1TM0302516412	11/12/2007	5880	205	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE 2 ASSI	si	no	€	13.320,00
02459	DK 315 RM	ZCFA1TM0302515471	11/12/2007	5880	205	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE 2 ASSI	si	no	€	13.320,00
02460	DK 316 RM	ZCFA1TM0302515586	11/12/2007	5880	205	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE 2 ASSI	si	no	€	13.320,00
02461	DK 317 RM	ZCFA1TM0302520683	11/12/2007	5880	205	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE 2 ASSI	si	no	€	13.320,00
02462	DK 318 RM	ZCFA1TM0302520596	11/12/2007	5880	205	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE 2 ASSI	si	no	€	13.320,00
02463	DK 335 RM	ZCFA1TM0302520889	13/12/2007	5880	205	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE 2 ASSI	si	no	€	13.320,00
02464	DK 336 RM	ZCFA1TM0302520597	13/12/2007	5880	205	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE 2 ASSI	si	no	€	13.320,00
02465	ZA 825 TF	JAANKR85E77101635	11/12/2007	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	4.950,00
02466	ZA 826 TF	JAANKR85E77101699	11/12/2007	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	4.950,00
02467	DK 402 RM	JAAN1R75L77100946	24/12/2007	5139	140	7490	AUTOCARRO PICCOLO CON CASSONE	si	no	€	9.832,50
02468	DK 403 RM	JAANKR85E77101631	24/12/2007	2999	110	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASSONE P.D.	si	no	€	7.267,50
02847	AJ C535	CAT00908L TAR01225		3331	60	6880	PALA GOMMATATA PICCOLA	si	no	€	18.000,00
03058	DB 802 TW	ZCFA1ED0302505509	13/04/2007	3920	134	11990	AUTOCARRO MEDIO CON CASSONE E GRU	si	no	€	36.000,00
02450	EZ847C	WJM4CTS40C190812	26/11/2007	12882	332	32000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	no	€	24.795,00
02476	DK 724 RM	WJME2NNH40C200664	12/02/2008	7790	228	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	no	€	23.940,00
02477	DK 725 RM	WJME2NNH40C200666	12/02/2008	7790	228	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	no	€	23.940,00
02478	DK 726 RM	WJME2NNH40C200665	12/02/2008	7790	228	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	no	€	23.940,00
02479	DD 170 JS	JAAN1R75L77100696	21/04/2008	5193	140	7490	LAVACONTENITORI MINI	si	no	€	37.800,00
02483	DL 204 DS	WJM4CTS40C202243	30/04/2008	12882	332	32000	VEICOLO ANTINCENDIO	si	no	€	111.600,00
02484	DIL 220 DS	JAAN1R75L77100685	06/05/2008	5193	140	7490	LAVACONTENITORI MINI	si	no	€	37.800,00
02486	DY 529 SA	JAAN1R75L77100912	04/05/2008	5193	140	7500	LAVACONTENITORI MINI	si	no	€	37.800,00
02487	ZA 835 TF	JAANKR85E77102160	12/06/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	5.130,00
02488	ZA 836 TF	JAANKR85E77102159	12/06/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	5.130,00
02490	ZA 838 TF	JAANKR85E77102151	12/06/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	5.130,00
02491	ZA 839 TF	JAANKR85E77102150	12/06/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	5.130,00
02492	ZA 840 TF	JAANKR85E77102149	12/06/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	5.130,00
02493	ZA 841 TF	JAANKR85E77102148	12/06/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	5.130,00
02494	ZA 842 TF	JAANKR85E77102146	12/06/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	5.130,00
02495	ZA 843 TF	JAANKR85E77101999	12/06/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	5.130,00
02496	ZA 844 TF	JAANKR85E77102147	12/06/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	5.130,00
02497	DL 601 DS	ZCFA1EG0302528291	14/07/2008	5880	160	11990	LAVACONTENITORI PICCOLO	si	no	€	25.650,00
02498	DL 602 DS	ZCFA1EG0302528290	14/07/2008	5880	160	11990	LAVACONTENITORI PICCOLO	si	no	€	25.650,00
02499	ZA 845 TF	JAANKR85E77102369	15/07/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	5.130,00
02500	ZA 846 TF	JAANKR85E77102368	15/07/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	5.130,00
02501	ZA 847 TF	JAANKR85E77102162	15/07/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	5.130,00
02502	ZA 160 TG	JAANKR85E77102163	29/07/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	5.130,00
02503	ZA 161 TG	JAANKR85E77102171	29/07/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	no	€	5.130,00

02504	ZA 162 TG	JAANKR85E77102170	29/07/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	€	5.130,00
02505	ZA 163 TG	JAANKR85E77102172	29/07/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	€	5.130,00
02506	ZA 164 TG	JAANKR85E77102174	29/07/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	€	5.130,00
02507	ZA 088 TG	JAANKR85E77102311	29/07/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	€	5.130,00
02508	ZA 849 TF	JAANKR85E77102204	29/07/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	€	5.130,00
02512	ZA 168 TG	JAANKR85E77102161	02/10/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	€	5.130,00
02513	ZA 169 TG	JAANKR85E77102173	02/10/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	€	5.130,00
02514	ZA 170 TG	JAANKR85E77102175	02/10/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	€	5.130,00
02515	ZA 171 TG	JAANKR85E77102264	02/10/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	€	5.130,00
02516	ZA 172 TG	JAANKR85E77102308	02/10/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	€	5.130,00
02517	ZA 173 TG	JAANKR85E77102309	02/10/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	€	5.130,00
02518	ZA 174 TG	JAANKR85E77102310	02/10/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	€	5.130,00
02519	ZA 175 TG	JAANKR85E77102312	02/10/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	€	5.130,00
02520	ZA 176 TG	JAANKR85E77102371	02/10/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	€	5.130,00
02521	ZA 177 TG	JAANKR85E77102372	02/10/2008	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	€	5.130,00
02529	DS 050 ND	JAANKR85E77102265	20/10/2008	2999	110	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI P.D. CON SPONDA CAR.	si	si	€	11.115,00
02530	DS 051 ND	JAANKR85E77102370	20/10/2008	2999	110	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI P.D. CON SPONDA CAR.	si	si	€	11.115,00
02539	DS 207 ND	JAANLR85E97100373	18/11/2008	2999	110	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASSONE ATT. LAV.	si	si	€	12.825,00
02540	DS 208 ND	JAANLR85E97100374	18/11/2008	2999	110	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASSONE ATT. LAV.	si	si	€	12.825,00
02541	DS 209 ND	JAANLR85E97100375	18/11/2008	2999	110	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASSONE ATT. LAV.	si	si	€	12.825,00
02549	DS 292 ND	ZAPS8500000580978	09/12/2008	1296	48	1500	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	€	6.210,00
03119	DN 236 TA	ZAPS85V0000557623	09/05/2008	1296	48	1500	FURGONE PICCOLO	si	si	€	5.580,00
02567	DS 707 ND	ZCFA1EG0302541151	25/02/2009	5880	160	11990	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	€	11.250,00
02568	DS 635 ND	WJME2NNH404367562	12/02/2009	7790	228	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	30.780,00
02570	AG D292	CAT0908HPLMD00393	22/01/2009	3331	62	7070	PALA GOMMATA PICCOLA	si	si	€	23.940,00
02571	DS 536 ND	ZCFA1EG0302539656	25/01/2009	5880	160	11990	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	€	11.250,00
02572	DS 537 ND	WJME2NNH40C218378	26/01/2009	7790	228	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	30.780,00
02573	DS 633 ND	WJME2NNH40C222021	12/02/2009	7790	228	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	30.780,00
02574	DS 634 ND	WJME2NNH40C221581	12/02/2009	7790	228	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	30.780,00
02575	DS 708 ND	ZCFA1EG0302539796	25/02/2009	5880	160	11990	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	€	11.250,00
02576	EK 017 FW	WJME2NNH404367053	12/02/2009	7790	228	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	30.780,00
02577	DS 637 ND	WJME2NNH404366955	12/02/2009	7790	228	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	30.780,00
02578	DS 638 ND	WJME2NNH40C221473	12/02/2009	7790	228	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	30.780,00
02579	EP546EL	WJME2NNH40C221359	12/02/2009	7790	228	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	30.780,00
02580	DS 640 ND	WJME2NNH404366136	12/02/2009	7790	228	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	30.780,00
02581	DS 641 ND	ZCFA1EG0302539797	12/02/2009	5880	160	11990	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	€	11.250,00
02582	DS 642 ND	ZCFA1EG0302539657	12/02/2009	5880	160	11990	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	€	11.250,00
02583	DS 643 ND	VWANHTTK085047256	12/02/2009	4462	134,02	8000	AUTOCOMPATTATORE MINI	si	si	€	6.030,00
02584	DS 702 ND	ZCFA1EG0302539407	25/02/2009	5880	160	11990	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	€	11.250,00
02585	DS 704 ND	ZCFA1EG0302539658	25/02/2009	5880	160	11990	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	€	11.250,00
02586	DS 701 ND	ZCFA1EG0302539406	25/02/2009	5880	160	11990	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	€	11.250,00
02587	DS 703 ND	ZCFA1EG0302539408	25/02/2009	5880	160	11990	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	€	11.250,00
02588	DS 705 ND	ZCFA1EG0302541149	25/02/2009	5880	160	11990	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	€	11.250,00
02589	DS 706 ND	ZCFA1EG0302541150	25/02/2009	5880	160	11990	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	€	11.250,00
02590	DS 686 ND	ZAPS8500000581496	23/02/2009	1296	48	1500	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	€	3.690,00
02591	DS 700 ND	ZAPS8500000577058	25/02/2009	1296	48	1500	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	€	3.690,00
02594	DS 793 ND	ZAPS8500000581212	17/03/2009	1296	48	1500	VEICOLO LEGGERO ATTR. LAVAGGI	si	si	€	5.580,00
02595	DS 794 ND	ZAPS8500000581219	17/03/2009	1296	48	1500	VEICOLO LEGGERO ATTR. LAVAGGI	si	si	€	5.580,00
02596	DS 795 ND	ZAPS8500000581256	17/03/2009	1296	48	1500	VEICOLO LEGGERO ATTR. LAVAGGI	si	si	€	5.580,00
02604	DS 838 ND	ZCFF55D8005746995	27/03/2009	2999	130	5550	AUTOCARRO PICCOLO 4X4 CON CASSONE	si	si	€	29.925,00
02615	DS 896 ND	ZAPS85V0000558531	08/04/2009	1296	48	1500	VEICOLO LEGGERO PROMISCUO	si	si	€	3.240,00
02616	DS 963 ND	VWANHTTK085061181	21/04/2009	4462	134,02	8000	AUTOCOMPATTATORE MINI	si	si	€	6.030,00
02617	DS 964 ND	VWANHTTK085060508	21/04/2009	4462	134,02	8000	AUTOCOMPATTATORE MINI	si	si	€	6.030,00
02618	DS 990 ND	VWANHTTK085061182	24/04/2009	4462	134,02	8000	AUTOCOMPATTATORE MINI	si	si	€	6.030,00
02625	DX 091 DM	VWANHTTK085061456	07/05/2009	4462	134,02	8000	AUTOCOMPATTATORE MINI	si	si	€	6.030,00
02630	DX 117 DM	VWANHTTK085062238	14/05/2009	4462	134,02	8000	AUTOCOMPATTATORE MINI	si	si	€	6.030,00
02631	DX 152 DM	VWANHTTK085061458	21/05/2009	4462	134,02	8000	AUTOCOMPATTATORE MINI	si	si	€	6.030,00
02632	DX 153 DM	VWANHTTK085061475	21/05/2009	4462	134,02	8000	AUTOCOMPATTATORE MINI	si	si	€	6.030,00
02633	DX 154 DM	VWANHTTK085061185	21/05/2009	4462	134,02	8000	AUTOCOMPATTATORE MINI	si	si	€	6.030,00
02634	DX 155 DM	VWANHTTK085061186	21/05/2009	4462	134,02	8000	AUTOCOMPATTATORE MINI	si	si	€	6.030,00

02640	DX 269 DM	VWANHTT085061459	09/06/2009	4462	134,02	8000	AUTOCOMPATTATORE MINI	si	si	no	€
02641	DX 265 DM	ZFC3584005765698	09/06/2009	2287	85	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASS. E SPONDA CAR	si	si	no	€
02642	DX 266 DM	ZFC3584005793055	09/06/2009	2287	85	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASS. E SPONDA CAR	si	si	no	€
02643	DX 267 DM	ZFC3584005782903	09/06/2009	2287	85	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASS. E SPONDA CAR	si	si	no	€
02644	DX 268 DM	ZFC3584005784367	09/06/2009	2287	85	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASS. E SPONDA CAR	si	si	no	€
02657	DX 492 DM	WJME2NNJ40C212488	24/07/2009	7790	243	26000	AUTOCOMPATTATORE BICAMERA	si	si	no	€
02675	DX 878 DM	ZCFA1TM0402559803	05/11/2009	5880	205	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE PER BIDONI	si	si	no	€
02686	DX 990 DM	ZCFA1TM0402559957	03/12/2009	5880	205	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE PER BIDONI	si	si	no	€
02687	DX 999 DM	WJMJ4CTS40C214731	07/12/2009	12882	332	40000	AUTOCARRO 8X4 CON CASSONE	si	si	no	€
02689	DY 109 SA	ZCFA1TJ0402558539	10/12/2009	5880	185	18000	AUTOCARRO GRANDE 2ASSI CON CASSONE E GRU	si	si	no	€
02690	DY 113 SA	ZCFC3594005802740	11/12/2009	2287	93	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASS. E SPONDA CAR	si	si	no	€
02691	AG D365	ZA9120A0006836103	07/12/2009	2800	92	8000	AUTOCARRO PICCOLO 4X4 CON CASSONE	si	si	no	€
02692	DY 142 SA	WJMJ4CTS40C213349	21/12/2009	12882	332	40000	AUTOCARRO 8X4 CON CASSONE	si	si	no	€
02693	DY 141 SA	WJMJ4CTS40C226943	21/12/2009	12882	332	40000	GANCIO 8X4	si	si	no	€
02772	AH M223	LMJUL170N8M499741	18/10/2010	1995	35,8	2650	PALA GOMMIATA MINI	si	si	si	€
02695	DY 180 SA	WJMJ4CTS40C226372	05/01/2010	12882	332	40000	GANCIO 8X4	si	si	no	€
02696	DY 182 SA	WJMJ4CTS40C226344	05/01/2010	12882	332	40000	GANCIO 8X4	si	si	no	€
02700	DY 265 SA	WJME2NTH404371857	25/01/2010	10308	332	26000	GANCIO	si	si	no	€
02701	DY 266 SA	WJME2NTH404371897	25/01/2010	10308	332	26000	GANCIO	si	si	no	€
02702	DY 267 SA	WJME2NTH404371862	25/01/2010	10308	332	26000	GANCIO	si	si	no	€
02704	DY 269 SA	WJME2NTH404371860	25/01/2010	10308	332	26000	GANCIO	si	si	no	€
02705	DY 270 SA	WJME2NTH404371858	25/01/2010	10308	332	26000	GANCIO	si	si	no	€
02714	DY 314 SA	WJMJ4CTS40C226503	29/01/2010	12882	332	40000	GANCIO 8X4	si	si	no	€
02718	DZ 826 ZX	WJMS3TTS40C226345	22/02/2010	12882	332	25000	TRATTORE STRADALE	si	si	no	€
02725	DY 761 SA	WJME2NNJ404372025	04/05/2010	7790	243	26000	LAVASTRADE GRANDE	si	si	no	€
02739	ED 257 FG	ZAPS90CHW00001306	11/08/2010	1296	48	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
02740	ED 258 FG	ZAPS90CHW00001328	11/08/2010	1296	48	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
02741	ED 259 FG	ZAPS90CHW00001084	11/08/2010	1296	48	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
02742	ED 260 FG	ZAPS90CHW00001086	11/08/2010	1296	48	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
02743	ED 261 FG	ZAPS90CHW00001080	11/08/2010	1296	48	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
02744	ED 262 FG	ZAPS90CHW00001079	11/08/2010	1296	48	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
02746	ED 265 FG	ZAPS90CHW00001083	11/08/2010	1296	48	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
02747	ED 266 FG	ZAPS90CHW00000519	11/08/2010	1296	48	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
02748	ED 267 FG	ZAPS90CHW00001076	11/08/2010	1296	48	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
02749	ED 268 FG	ZAPS90CHW00001315	11/08/2010	1296	48	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
02750	ED 269 FG	ZAPS90CHW00001324	11/08/2010	1296	48	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
02752	ED 271 FG	ZAPS90CHW00001316	11/08/2010	1296	48	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
02753	ED 272 FG	ZAPS90CHW00001313	11/08/2010	1296	48	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
02755	ED 281 FG	ZAPS90CHW00001312	17/08/2010	1296	48	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
02756	ED 282 FG	ZAPS90CHW00001082	17/08/2010	1296	48	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
02758	ED 284 FG	ZAPS90CHW00000871	17/08/2010	1296	48	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
02759	ED 285 FG	ZAPS90CHW00000882	17/08/2010	1296	48	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
02760	ED 319 FG	ZAPS90CHW00000852	03/09/2010	1296	48	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
02762	ED 321 FG	ZAPS90CHW00000856	03/09/2010	1296	48	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
02763	ED 322 FG	ZAPS90CHW00000857	03/09/2010	1296	48	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€
02770	ZA 196 TG	ZC635D10S9P210758	29/09/2010	1493	77	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	no	€
02773	ZA 198 TG	JAANLR85EA7100520	16/11/2010	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	no	€
02774	ZA 199 TG	JAANLR85EA7101189	02/12/2010	2999	110	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	si	si	no	€
03009	EF 108 DL	VWASGFF24A2112207	23/09/2010	2488	81	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASSONE	si	si	no	€
03123	EC 534 XS	VF77B9HXCAJ728821	29/07/2010	1560	66	1980	FURGONO MEDIO	si	si	no	€
02848	AKE248	SA92V3CNXA4068311	21/02/2011	2970	58	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€
02849	AJ M015	SA92V3CNXA4068312	21/02/2011	2970	58	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€
02850	AJ M016	SA92V3CNXA4068313	21/02/2011	2970	58	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€
02851	AK L811	SA92V3CNXA4068314	21/02/2011	2970	58	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€
02852	AK L802	SA92V3CNXA4068315	21/02/2011	2970	58	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€
02854	AKE237	SA92V3CNXA4068317	21/02/2011	2970	58	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€
02855	AJ M021	SA92V3CNXA4068318	21/02/2011	2970	58	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€
02857	AJ M007	TEB50CC50A8104433	21/02/2011	4249	110	10500	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€

Ne

LIBRO MATRICOLA STATO DI RISCHIO AL 01/07/2017

AVIUI S.P.A.

02858	AJ M008	TEB50CC50A8104432	21/02/2011	4249	110	10500	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	58.500,00
02859	AJ M009	TEB50CC50A8104434	21/02/2011	4249	110	10500	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	58.500,00
02860	AJ M010	TEB50CC50A8104457	21/02/2011	4249	110	10500	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	si	€	58.500,00
02861	AJ M011	TEB50CC50A8104488	21/02/2011	4249	110	10500	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	si	€	58.500,00
02862	AJ M012	TEB50CC50A8104489	21/02/2011	4249	110	10500	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	si	€	58.500,00
02863	AJ M013	TEB50CC50A8104490	21/02/2011	4249	110	10500	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	58.500,00
02864	AJ M025	TEB50CC50B8104498	15/03/2011	4249	110	10500	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	58.500,00
02872	EF 147 YE	WOLF7BHB6BV612982	22/04/2011	1995	84	2960	FURGONE SERVIZI FUNERARI	si	si	no	€	10.980,00
02882	AJ M056	TEB50CC50B8104606	06/10/2011	4249	110	10500	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	si	€	58.500,00
02883	AJ M057	TEB50CC50B8104607	06/10/2011	4249	110	10500	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	58.500,00
02884	AJ M058	TEB50CC50B8104608	06/10/2011	4249	110	10500	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	58.500,00
02885	AJ M059	TEB50CC50B8104609	06/10/2011	4249	110	10500	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	58.500,00
02886	AJ M060	TEB50CC50B8104610	06/10/2011	4249	110	10500	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	58.500,00
02887	AJ M061	TEB50CC50B8104611	06/10/2011	4249	110	10500	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	58.500,00
02888	AJ M062	TEB50CC50B8104615	06/10/2011	4249	110	10500	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	58.500,00
02889	AJ M063	TEB50CC50B8104616	06/10/2011	4249	110	10500	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	58.500,00
02890	AJ M064	TEB50CC50B8104617	06/10/2011	4249	110	10500	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	58.500,00
02891	AJ M065	TEB50CC50B8104618	06/10/2011	4249	110	10500	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	58.500,00
02892	AJ M066	TEB50CC50B8104619	06/10/2011	4249	110	10500	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	no	€	58.500,00
02893	AJ M067	SA92V3CNXA4068468	11/10/2011	2970	58	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	si	€	39.150,00
02894	AJ M068	SA92V3CNXA4068467	11/10/2011	2970	58	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€	39.150,00
02895	AJ M069	SA92V3CNXA4068466	11/10/2011	2970	58	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€	39.150,00
02896	AJ M070	SA92V3CNXA4068465	11/10/2011	2970	58	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€	39.150,00
02897	AJ M071	SA92V3CNXA4068464	11/10/2011	2970	58	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€	39.150,00
02898	AJ M072	SA92V3CNXA4068463	11/10/2011	2970	58	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€	39.150,00
02899	AJ M073	SA92V3CNXA4068462	11/10/2011	2970	58	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€	39.150,00
02900	AJ M074	SA92V3CNXA4068461	11/10/2011	2970	58	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€	39.150,00
02901	AJ M075	SA92V3CNXA4068460	11/10/2011	2970	58	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	no	€	39.150,00
02907	EF 880 YE	ZAPS90CJW00000727	22/11/2011	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	si	€	11.790,00
02908	EF 881 YE	ZAPS90CJW00000726	22/11/2011	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	11.790,00
02909	EF 882 YE	ZAPS90CJW00000722	22/11/2011	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	11.790,00
02910	EF 883 YE	ZAPS90CJW00000690	22/11/2011	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	11.790,00
02911	EF 884 YE	ZAPS90CJW00000683	22/11/2011	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	11.790,00
02912	EF 885 YE	ZAPS90CJW00000682	22/11/2011	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	11.790,00
02913	EF 886 YE	ZAPS90CJW00000677	22/11/2011	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	11.790,00
02914	EF 887 YE	ZAPS90CJW00000645	22/11/2011	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	11.790,00
02915	EF 888 YE	ZAPS90CJW00000598	22/11/2011	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	11.790,00
02916	EF 889 YE	ZAPS90CJW00000324	22/11/2011	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	11.790,00
02917	EF 890 YE	LGHT121272B9J57950	22/11/2011	1310	57	1865	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	9.450,00
02918	EF 933 YE	WJME2NPH40C242456	30/11/2011	7790	265	26000	AUTOCARRO 3 ASSI SVUOTAMENTO CAMPANE	si	si	no	€	76.500,00
02919	EF 934 YE	WJME2NPH40C242457	30/11/2011	7790	265	26000	AUTOCARRO 3 ASSI SVUOTAMENTO CAMPANE	si	si	no	€	76.500,00
02920	EF 935 YE	WJME2NPH40C242536	30/11/2011	7790	265	26000	AUTOCARRO 3 ASSI SVUOTAMENTO CAMPANE	si	si	no	€	76.500,00
02921	EF 936 YE	WJME2NPH40C242537	30/11/2011	7790	265	26000	AUTOCARRO 3 ASSI SVUOTAMENTO CAMPANE	si	si	no	€	76.500,00
02922	EF 937 YE	WJME2NPH40C242587	30/11/2011	7790	265	26000	AUTOCARRO 3 ASSI SVUOTAMENTO CAMPANE	si	si	no	€	76.500,00
02923	EF 938 YE	WJME2NPH40C242589	30/11/2011	7790	265	26000	AUTOCARRO 3 ASSI SVUOTAMENTO CAMPANE	si	si	no	€	76.500,00
02924	EF 929 YE	ZCFA1TJ0402587557	30/11/2011	5880	185	18000	AUTOCARRO 2 ASSI SVUOTAMENTO CAMPANE	si	si	no	€	82.800,00
03147	EZ 944 PD	WJME2NPH60C331296	12/02/2016	11120	309	26000	GANCIO	si	si	no	€	61.200,00
02926	EF 931 YE	ZCFA1TJ0402587558	30/11/2011	5880	185	18000	AUTOCARRO 2 ASSI SVUOTAMENTO CAMPANE	si	si	no	€	61.200,00
02927	EF 932 YE	ZCFA1TJ0402587559	30/11/2011	5880	185	18000	AUTOCARRO 2 ASSI SVUOTAMENTO CAMPANE	si	si	no	€	61.200,00
02929	EF 955 YE	ZAPS90CJW00000329	07/12/2011	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	12.150,00
02930	EF 956 YE	ZAPS90CJW00000647	07/12/2011	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	12.150,00
02931	EF 957 YE	ZAPS90CJW00000679	07/12/2011	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	12.150,00
02932	EF 958 YE	ZAPS90CJW00000650	07/12/2011	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	12.150,00
02933	EF 959 YE	ZAPS90CJW00000646	07/12/2011	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	12.150,00
02934	EF 960 YE	ZAPS90CJW00000639	07/12/2011	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	12.150,00
02935	EF 961 YE	ZAPS90CJW00000640	07/12/2011	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	12.150,00
02936	EF 962 YE	ZAPS90CJW00000685	07/12/2011	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	12.150,00
03045	ED 833 FG	ZCFA1TM0402561430	14/02/2011	5880	205	18000	AUTOSPURGO MEDIO	si	si	no	€	63.450,00
02937	EK 049 FW	ZAPS90CJW00000642	03/01/2012	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	12.150,00
02938	EK 050 FW	ZAPS90CJW00000643	03/01/2012	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	no	€	12.150,00

10

02939	EK 051 FW	ZAPS90CJW00000644	03/01/2012	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	no	€	12.150,00
02940	EK 052 FW	ZAPS90CJW00000648	03/01/2012	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	no	€	12.150,00
02941	EK 053 FW	ZAPS90CJW00000668	03/01/2012	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	no	€	12.150,00
02942	EK 054 FW	ZAPS90CJW00000689	03/01/2012	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	no	€	12.150,00
02943	EK 055 FW	ZAPS90CJW00000597	03/01/2012	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	no	€	12.150,00
02963	AJ V905	ZA9120P0011B36133	28/05/2012	2998	107	8650	AUTOSPURGO MACCHINA OPERATRICE	si	no	€	89.910,00
02964	AJ V906	ZA9120P0012B36134	28/05/2012	2998	107	8650	AUTOSPURGO MACCHINA OPERATRICE	si	no	€	89.910,00
02965	AJ V907	ZA9120P0012B36135	28/05/2012	2998	107	8650	AUTOSPURGO MACCHINA OPERATRICE	si	no	€	89.910,00
02966	AJ V908	ZA9120P0012B36136	28/05/2012	2998	107	8650	AUTOSPURGO MACCHINA OPERATRICE	si	no	€	89.910,00
02967	AJ V909	TEB50CC50B8104567	01/06/2012	4249	110	10500	SPAZZATRICE MEDIA	si	si	€	63.000,00
02979	EK 690 FW	ZAPS90TJW00001488	11/09/2012	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	no	€	6.300,00
02980	EK 692 FW	ZAPS90TJW00001489	11/09/2012	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	no	€	6.300,00
02981	EK 693 FW	ZAPS90TJW00001517	11/09/2012	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	no	€	6.300,00
02982	EK 694 FW	ZAPS90TJW00001492	11/09/2012	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	no	€	6.300,00
02983	EK 695 FW	ZAPS90TJW00001520	11/09/2012	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	no	€	6.300,00
02984	EK 696 FW	ZAPS90TJW00001528	11/09/2012	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	no	€	6.300,00
02985	EK 697 FW	ZAPS90TJW00001530	11/09/2012	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	no	€	6.300,00
02986	EK 698 FW	ZAPS90TJW00001543	11/09/2012	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	€	6.300,00
02987	EK 699 FW	ZAPS90TJW00001545	11/09/2012	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	no	€	6.300,00
02988	EK 700 FW	ZAPS90TJW00001546	11/09/2012	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	no	€	6.300,00
02989	EK 701 FW	ZAPS90TJW00001547	11/09/2012	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	no	€	6.300,00
02990	EK 979 FW	ZAPS90TJW00001549	11/09/2012	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	no	€	6.300,00
02991	EK 703 FW	ZAPS90TJW00001551	11/09/2012	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	no	€	6.300,00
03121	AJ D504	CAT0938HHLKM01955	06/08/2012	6600	147	15200	PALA GOMMATA MEDIA	si	si	€	58.500,00
03013	AJ W311	ZA95011000DC38807	28/06/2013	4485	107	7700	SPAZZATRICE MEDIA MECC. ASPIRANTE	si	no	€	64.800,00
03014	AJ W312	ZA95011000DC38801	28/06/2013	4485	107	7700	SPAZZATRICE MEDIA MECC. ASPIRANTE	si	no	€	64.800,00
03015	AJ W313	ZA95011000DC38808	28/06/2013	4485	107	7700	SPAZZATRICE MEDIA MECC. ASPIRANTE	si	no	€	64.800,00
03031	ES 941 ME	WJMJA4CTS40C255307	08/11/2013	12882	332	32000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	no	€	101.250,00
03043	EP 912 EL	ZCFA1TMO402616361	13/02/2014	5880	205	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE 2 ASSI	si	no	€	86.670,00
03053	ET 162 HR	WJME2NNJ40C281676	12/05/2014	7790	243	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	no	€	105.300,00
03059	ET 346 HR	VWASNEFF2D3158092	25/07/2014	2488	90	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI CON CASS. E SPONDA CAR	si	no	€	21.060,00
03060	ET 388 HR	JAANPR75HD7105146	11/08/2014	5193	140	7500	AUTOCOMPATTATORE MINI	si	no	€	44.550,00
03061	ET 389 HR	JAANPR75HD7105642	11/08/2014	5193	140	7500	AUTOCOMPATTATORE MINI	si	no	€	44.550,00
03069	EX 801 RJ	WJMJA4CTS70C295986	16/12/2014	12882	331	32000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	no	€	121.500,00
03070	EX 802 RJ	WJMJA4CTS70C295997	16/12/2014	12882	331	32000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	no	€	121.500,00
03077	EX 856 RJ	ZAPS90VJW00000736	13/01/2015	1308	52	1500	FURGONE PICCOLO	si	no	€	8.100,00
03078	EX 857 RJ	ZAPS90VJW00000721	13/01/2015	1308	52	1500	FURGONE PICCOLO	si	no	€	8.100,00
03084	EY986DM	WJME2NNJ60C297222	08/05/2015	8710	243	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	144.450,00
03085	EY989DM	WJME2NNJ60C302461	08/05/2015	8710	243	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	144.450,00
03086	EY990DM	WJME2NNJ60C302253	08/05/2015	8710	243	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	144.450,00
03087	EY991DM	WJME2NNJ60C299681	08/05/2015	8710	243	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	144.450,00
03088	EY992DM	WJME2NNJ60C299761	08/05/2015	8710	243	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	144.450,00
03089	EY993DM	WJME2NNJ60C296952	08/05/2015	8710	243	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	144.450,00
03090	EY994DM	WJME2NNJ60C297437	08/05/2015	8710	243	26000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	144.450,00
03091	EY987DM	WJMJA4CTS70C296554	08/05/2015	12882	331	40000	AUTOCOMPATTATORE 8X4	si	si	€	116.822,23
03092	EY988DM	WJMJA4CTS70C296886	08/05/2015	12882	331	40000	AUTOCOMPATTATORE 8X4	si	si	€	116.822,23
03093	EY995DM	ZCFA61TJ402629612	08/05/2015	6728	185	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	€	83.340,00
03094	EY996DM	ZCFA61TJ702629765	08/05/2015	6728	185	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	€	83.340,00
03095	EY997DM	ZCFA61TJ602629885	08/05/2015	6728	185	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	€	83.340,00
03096	EY998DM	ZCFA61TJ802629886	08/05/2015	6728	185	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	€	83.340,00
03097	EY999DM	ZCFA61TJ502630011	08/05/2015	6728	185	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	€	83.340,00
03098	EZ800CH	ZCFA61TJ702630012	08/05/2015	6728	185	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	€	83.340,00
03099	EZ805CH	ZCFA61TJ502629764	08/05/2015	6728	185	18000	AUTOCOMPATTATORE MEDIO	si	si	€	83.340,00
03100	EZ807CH	WJME2NNH60C297438	08/05/2015	8710	228	26000	AUTOCOMPATTATORE GRANDE	si	si	€	104.400,00
03101	EZ808CH	WJME2NNH60C297109	08/05/2015	8710	228	26000	AUTOCOMPATTATORE GRANDE	si	si	€	104.400,00
03102	EZ809CH	WJME2NNH60C297093	08/05/2015	8710	228	26000	AUTOCOMPATTATORE GRANDE	si	si	€	104.400,00
03103	EZ810CH	WJME2NNH60C297053	08/05/2015	8710	228	26000	AUTOCOMPATTATORE GRANDE	si	si	€	104.400,00
03104	EZ811CH	WJME2NNH60C297332	08/05/2015	8710	228	26000	AUTOCOMPATTATORE GRANDE	si	si	€	104.400,00
03105	EZ812CH	WJME2NNH60C296669	08/05/2015	8710	228	26000	AUTOCOMPATTATORE GRANDE	si	si	€	104.400,00
03106	EZ813CH	WJME2NNH60C296125	08/05/2015	8710	228	26000	AUTOCOMPATTATORE GRANDE	si	si	€	104.400,00



03107	EZ814CH	WJME2NNH60C295988	08/05/2015	8710	228	26000	AUTOCOMPATTATORE GRANDE	si	si	€	104.400,00
03108	EZ815CH	WJME2NNH60C296774	08/05/2015	8710	228	26000	AUTOCOMPATTATORE GRANDE	si	si	€	104.400,00
03109	EZ801CH	ZCFA61EG002629124	08/05/2015	6728	12000	12000	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	€	72.000,00
03110	EZ802CH	ZCFA61EG302629019	08/05/2015	6728	12000	12000	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	€	72.000,00
03111	EZ803CH	ZCFA61EG602629371	08/05/2015	6728	12000	12000	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	€	72.000,00
03112	EZ804CH	ZCFA61EG202629125	08/05/2015	6728	12000	12000	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	si	si	€	72.000,00
03113	EZ806CH	ZCFA61EG902629123	06/08/2015	6728	1500	1500	FURGONE PICCOLO	si	si	€	72.000,00
03120	EZ 681 PD	ZAPS89VJW00001011	07/10/2015	6728	206	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	no	€	8.370,00
03124	EZ 804 PD	ZCFA61TMX02633352	07/10/2015	6728	206	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	148.500,00
03125	EZ 805 PD	ZCFA61TM502633808	07/10/2015	6728	206	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	148.500,00
03126	EZ 806 PD	ZCFA61TM302633807	07/10/2015	6728	206	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	148.500,00
03127	EZ 807 PD	ZCFA61TM402633413	07/10/2015	6728	206	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	148.500,00
03128	EZ 808 PD	ZCFA61TM702633292	07/10/2015	6728	206	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	148.500,00
03129	EZ 809 PD	ZCFA61TM802633673	07/10/2015	6728	206	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	148.500,00
03130	EZ 810 PD	ZCFA61TM902633598	07/10/2015	6728	206	18000	AUTOCOMPATTATORE LATERALE	si	si	€	148.500,00
02925	EF 930 YE	WJME2NPH40C242588	30/11/2011	7790	265	26000	GANCIO	si	si	€	131.400,00
03148	EZ 945 PD	ZAPS89CJW00001513	12/02/2016	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	no	€	19.440,00
03149	EZ 946 PD	ZAPS89CJW00001483	12/02/2016	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	no	€	19.440,00
03150	EZ 947 PD	ZAPS89CJW00001424	12/02/2016	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	€	31.950,00
03042	AJD836	CAT0908HCJRD01590	18/09/2015	3331	62	7400	MACCHINA OPERATRICE	si	si	€	17.100,00
03151	ET 676 FE	JAANLR85ED7100760	13/05/2016	2999	110	3500	AUTOCARRO 35 Q.LI P.D. CON SPONDA CAR.	no	no	€	18.900,00
03154	FB 932 JW	ZAPS90CGW00001364	09/06/2016	1299	61	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	no	no	€	18.900,00
03155	FB 933 JW	ZAPS90CGW00001367	09/06/2016	1299	61	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	no	no	€	18.900,00
03156	FB 934 JW	ZAPS90CGW00001369	09/06/2016	1299	61	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	no	no	€	18.900,00
03157	FB 935 JW	ZAPS90CGW00001370	09/06/2016	1299	61	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	no	no	€	18.900,00
03158	FB 936 JW	ZAPS90CGW00001365	09/06/2016	1299	61	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	no	no	€	18.900,00
03159	FB 937 JW	ZAPS90CGW00001378	09/06/2016	1299	61	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	no	no	€	18.900,00
03176	ZA 394 WS	JAANLR85EF7102796	02/08/2016	2999	88	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	no	no	€	38.950,00
03177	ZA 395 WS	JAANLR85EF7102404	02/08/2016	2999	88	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	no	no	€	38.950,00
03178	ZA 396 WS	JAANLR85EF7102797	02/08/2016	2999	88	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	no	no	€	38.950,00
03179	ZA 397 WS	JAANLR85EF7103070	02/08/2016	2999	88	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	no	no	€	38.950,00
03180	ZA 398 WS	JAANLR85EF7102801	02/08/2016	2999	88	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	no	no	€	38.950,00
03181	ZA 399 WS	JAANLR85EF7102403	02/08/2016	2999	88	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	no	no	€	38.950,00
03182	DB 080 TV	ZCFA1EF1202480557	24/10/2016	5880	154	11990	AUTOCOMPATTATORE PICCOLO	no	no	€	8.000,00
03185	ZA 095 WS	JAANLR85EF7103366	16/12/2016	2999	88	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	no	no	€	38.950,00
03186	ZA 096 WS	JAANLR85EF7103367	16/12/2016	2999	88	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	no	no	€	38.950,00
03187	ZA 097 WS	JAANLR85EF7103793	16/12/2016	2999	88	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	no	no	€	38.950,00
03188	ZA 098 WS	JAANLR85EF7103794	16/12/2016	2999	88	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	no	no	€	38.950,00
03189	ZA 099 WS	JAANLR85EF7103795	16/12/2016	2999	88	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	no	no	€	38.950,00
03190	ZA 913 WR	JAANLR85EF7103796	16/12/2016	2999	88	3500	AUTOCOMPATTATORE LEGGERO	no	no	€	38.950,00
03191	FG 931 AC	ZAPS90CGW00001468	03/01/2017	1299	61	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	no	no	€	18.900,00
03192	FG 932 AC	ZAPS90CGW00001486	03/01/2017	1299	61	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	no	no	€	18.900,00
03193	FG 933 AC	ZAPS90CGW00001487	03/01/2017	1299	61	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	no	no	€	18.900,00
03194	FG 934 AC	ZAPS90CGW00001491	03/01/2017	1299	61	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	no	no	€	18.900,00
03195	FG 935 AC	ZAPS90CGW00001692	03/01/2017	1299	61	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	no	no	€	18.900,00
03196	FG 936 AC	ZAPS90CGW00001493	03/01/2017	1299	61	1700	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	no	no	€	18.900,00
03197	FG 835 NS	ZAPS90TGW00002267	13/01/2017	1299	61	1700	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	no	no	€	10.050,00
02853	AKL 800	SA92V3CNXA4068316	21/02/2011	2970	58	4000	SPAZZATRICE PICCOLA	si	si	€	36.450,00
02475	DKL 601 RM	ZCFA1LIG0302509457	31/01/2008	5880	160	15000	SPAZZATRICE AUTOCARRATA	si	si	€	68.000,00
01001	BX 986 CX	ZCFB95F8002201231	29/07/2002	5861	152	10000	AUTOCARRO MEDIO 4X4 CON CASSONE E GRU	si	no	€	1.500,00
02556	DR 173 ZE	ZFA25000001587981	26/11/2008	2198	74	3150	PROMISCUO	si	si	€	6.630,00
00902	GE AF102	5619117116	24/05/1996	762	9	1450	PALA GOMMATA MINI	si	si	€	3.000,00
03048	EV 989 KX	ZAPS90CJW00001770	21/03/2014	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	no	€	12.200,00
03049	EV 990 KX	ZAPS90CJW00001754	21/03/2014	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	no	€	12.200,00
02270	FF 906 BD	WJMJ4CSS20C167331	31/10/2006	12882	324	40000	AUTOCARRO 8X4 TRASPORTO RSU	si	si	€	18.050,00
03056	EW 926 LT	ZAPS90CJW00001527	21/03/2014	1308	52	1700	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	no	€	12.200,00
01204	X54VWH	627663	19/02/1998	49	2,2	430	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	€	225,00
01217	X54VW9	627529	19/02/1998	49	2,2	430	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	€	225,00
01227	X54VWK	629135	15/03/1998	49	2,2	430	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	€	225,00
01240	X54VRN	628529	15/03/1998	49	2,2	430	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	€	225,00

01246	X54VY	628668	15/03/1998	49	2,2	430	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01521	X54VR8	ZAPC8000000017693	28/05/2000	50	1,8	434	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01524	X54VSK	ZAPC8000000017694	28/05/2000	50	1,8	434	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01528	X54VRB	ZAPC8000000017641	28/05/2000	50	1,8	434	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01586	X54VZ	ZAPC8000000021579	12/10/2000	49	2,2	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01614	X54VSM	ZAPC8000000023963	19/02/2001	50	1,8	434	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01620	X54VRD	ZAPC8000000024805	19/02/2001	50	1,8	434	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01627	X54VSD	ZAPC8000000025317	19/02/2001	50	1,8	434	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01664	X54VSD	ZAPC8000000031832	25/06/2001	50	1,8	434	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01666	X54VSJ	ZAPC8000000031831	25/06/2001	50	1,8	434	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01669	X54VW3	ZAPC8000000031330	25/06/2001	50	1,8	434	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01742	X54VW4	ZAPC8000000037590	28/01/2002	50	1,8	434	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01744	X66BWK	ZAPC8000000037891	28/01/2002	50	1,8	434	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01745	X54VWB	ZAPC8000000038262	28/01/2002	50	1,8	434	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01747	X66BLS	ZAPC8000000038148	28/01/2002	50	1,8	434	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01749	X54VW6	ZAPC8000000038127	28/01/2002	50	1,8	434	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01751	X66BWH	ZAPC8000000038125	28/01/2002	50	1,8	434	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01753	X54VSH	ZAPC8000000037872	28/01/2002	50	1,8	434	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01754	X66BLR	ZAPC8000000038300	28/01/2002	50	1,8	434	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01757	X66BWJ	ZAPC8000000038301	28/01/2002	50	1,8	434	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01858	X66BLT	ZAPC8000000038612	28/01/2002	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	225,00
01984	X54VWD	ZAPC80000000102704	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
01988	X54VSB	ZAPC80000000103783	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
01989	X54VWG	ZAPC80000000103824	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
01990	X54VWJ	ZAPC80000000103825	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
01991	X54VSF	ZAPC80000000104337	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
01992	X54VSC	ZAPC80000000104335	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
01993	X54VS9	ZAPC80000000103777	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
01994	X54VWL	ZAPC80000000103781	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
01996	X54VW8	ZAPC80000000104549	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
01998	X54VRC	ZAPC80000000104546	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
02000	X54VWC	ZAPC80000000104269	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
02001	X54VWF	ZAPC80000000104338	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
02002	X54VRF	ZAPC80000000104550	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
02003	X54VRH	ZAPC80000000104551	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
02004	X54VRJ	ZAPC80000000104332	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
02006	X54VSJ	ZAPC80000000104333	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
02007	X54VSL	ZAPC80000000104548	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
02009	X54VRM	ZAPC80000000104543	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
02010	X39354	ZAPC80000000104334	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
02011	X54VW5	ZAPC80000000103823	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
02012	X54VW7	ZAPC80000000103779	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
02013	X54VRP	ZAPC80000000103782	02/02/2004	50	1,8	435	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	855,00
02401	X2S27Z	ZAPC80000000125757	21/09/2007	50	1,8	510	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	1.080,00
02402	X2S282	ZAPC80000000125759	21/09/2007	50	1,8	510	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	1.080,00
02403	X2S283	ZAPC80000000125761	21/09/2007	50	1,8	510	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	1.080,00
02404	X2S284	ZAPC80000000125647	21/09/2007	50	1,8	510	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	1.080,00
02406	X2S286	ZAPC80000000125760	21/09/2007	50	1,8	510	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	1.080,00
02407	X2S287	ZAPC80000000125764	21/09/2007	50	1,8	510	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	1.080,00
02408	X2S288	ZAPC80000000125762	21/09/2007	50	1,8	510	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	1.080,00
02409	X2S289	ZAPC80000000125758	21/09/2007	50	1,8	510	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	1.080,00
02410	X2S28B	ZAPC80000000126293	21/09/2007	50	1,8	510	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	1.080,00
02558	X392RH	ZAPC80000000131806	19/01/2009	50	1,8	510	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	1.710,00
02559	X392RG	ZAPC80000000131811	19/01/2009	50	1,8	510	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	1.710,00
02560	X392RF	ZAPC80000000132629	19/01/2009	50	1,8	510	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	1.710,00
02561	X392RD	ZAPC80000000132636	19/01/2009	50	1,8	510	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	1.710,00
02563	X392RB	ZAPC80000000131778	19/01/2009	50	1,8	510	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	1.710,00
02564	X392R9	ZAPC80000000131810	19/01/2009	50	1,8	510	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	1.710,00
02565	X2S285	ZAPC80000000131807	19/01/2009	50	1,8	510	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	1.710,00



LIBRO MATRICOLA STATO DI RISCHIO AL 01/07/2017

02566	X392R8	ZAPC8000000132630	19/01/2009	50	1,8	510	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no	€	1.710,00
01467	BG 924 KK	ZE8T454IRN0300916	07/12/1999	2800	76	4500	AUTOCARRO PICCOLO 4X4 CON CASSONE	si	si	no	€	2.565,00
01855	X54VRR	638930	01/03/1999	49	2,2	4300	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no		
01995	X54VR9	ZAPC8000000103780	02/02/2004	50	1,8	4350	CICLOCARRO PULITORIA	si	no	no		
2656	AJC835		21/12/2011			7100		si	si	no	€	36.450,00
02905	AGF564		11/01/2010			16400		si	si	no	€	55.890,00
09000	XOP51726							no	no	no	€	-
09001	XOP51291							no	no	no	€	-
09002	XOP51274							no	no	no	€	-
09003	XOP51275							no	no	no	€	-
09004	XOP19791							no	no	no	€	-
Totale										€	14.771.612,96	

de

SPORT	TARGA	TELAIO	DATA IMMATR.	CILINDRATA	POTENZA	MASSA	CATEGORIA	INCENDIO	EV. SOCIOPOLITICI NATURALI	FURTO	VALORE COMMERCIALE
20002	AV 311 CP	ZFA141A0001391989	04/12/1997	899	29	1150	AUTOVETTURA PICCOLA	si	si	si	€ 8.550,00
20003	AB A907	1136617	18/02/1999	2700	36	4300	CARRELLO ELEVATORE STRADALE	si	si	si	€ 2.070,00
20009	BM 425 TB	WDB9036621R141260	26/06/2000	2148	60	3200	FURGONE GRANDE	si	si	si	€ 1.260,00
20010	BP 697 GW	ZFA22000012762918	06/04/2001	1868	51	2205	FURGONE MEDIO	si	si	si	€ 1.260,00
20013	BT 352 HM	ZAPS8500000559038	29/05/2003	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	si	€ 1.710,00
20015	BV 217 PE	JN1BPUD22U0909895	03/02/2004	2488	98	2860	PROMISCUO 4X4	si	si	si	€ 12.600,00
20023	AB A719	001216054	28/04/2004	3908	70	5340	DECEPUGLIATORE MACCHINA OPERATRICE	si	si	si	€ 1.710,00
20024	BV 241 PF	ZAPS8500000561322	03/05/2004	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	si	€ 1.710,00
20025	BV 242 PF	ZAPS8500000561301	03/05/2004	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	si	€ 1.710,00
20026	BV 243 PF	ZAPS8500000561308	03/05/2004	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	si	€ 2.520,00
20042	CV 378 BZ	ZAPS8500000564287	15/04/2005	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	si	€ 2.520,00
20043	CV 379 BZ	ZAPS8500000564302	15/04/2005	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	si	€ 1.800,00
20044	CV 562 BZ	ZAPS8500000564100	03/05/2005	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	si	€ 1.800,00
20045	CV 563 BZ	ZAPS8500000564114	03/05/2005	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	si	€ 1.800,00
20046	CV 564 BZ	ZAPS8500000564105	03/05/2005	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	si	€ 1.710,00
20047	CV 565 BZ	ZAPS8500000564106	03/05/2005	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	si	€ 15.300,00
20052	CW 228 TR	ZCFA1TJ0202461645	11/07/2005	5880	176	18000	AUTOCARRO GRANDE 2ASSI CON CASSONE E GRU	si	si	si	€ 1.710,00
20054	CT 027 WV	ZFA22000086205532	20/07/2005	1997	69	2330	FURGONE MEDIO	si	si	si	€ 9.000,00
20059	CV 350 DN	ZE8T6041RNS402738	14/03/2006	2800	92	6000	AUTOCARRO PICCOLO 4X4 CON CASSONE	si	si	si	€ 7.920,00
20060	AF K432	48BA407950	17/03/2006	3100	45	2900	PALA GOMMATA MINI	si	si	si	€ 5.940,00
20062	CY 136 DJ	JN1BPUD22U0127348	13/04/2006	2488	98	2860	PROMISCUO 4X4	si	si	si	€ 1.260,00
20063	CY 893 DN	ZAPS8500000568281	30/05/2006	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO ATTR. LAVAGGI	si	si	si	€ 1.260,00
20064	CY 894 DN	ZAPS8500000568246	30/05/2006	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	si	€ 1.260,00
20065	CY 895 DN	ZAPS8500000568286	30/05/2006	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO ATTR. LAVAGGI	si	si	si	€ 1.260,00
20067	CY 964 DN	ZAPS8500000568292	01/06/2006	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO ATTR. LAVAGGI	si	si	si	€ 10.800,00
20070	DB 152 TW	ZD622T0000001708	18/07/2006	1296	48	2200	PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA	si	si	si	€ 15.300,00
20071	AA Z991	ZF1P33T0680279547	17/05/2007	4232	58	8650	PALA GOMMATA MEDIA	si	si	si	€ 15.300,00
20072	DB 753 TW	ZE8T3541RNS502949	05/04/2007	2286	85	3500	AUTOCARRO PICCOLO 4X4 CON CASSONE	si	si	si	€ 15.300,00
20073	DB 754 TW	ZE8T3541RNS502948	05/04/2007	2286	85	3500	AUTOCARRO PICCOLO 4X4 CON CASSONE	si	si	si	€ 2.520,00
20074	DB 805 TW	ZAP8500000572824	16/04/2007	1296	48	1500	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	si	€ 2.520,00
20075	DB 806 TW	ZAP8500000572859	16/04/2007	1296	48	1500	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	si	€ 1.350,00
20077	DB 936 TW	ZAPS8500000556782	04/05/2007	1296	48	1500	FURGONE PICCOLO	si	si	si	€ 7.200,00
20078	DD 830 JT	MPATFS86H7H518893	17/05/2007	2499	100	2950	PROMISCUO 4X4	si	si	si	€ 5.850,00
20080	DG 113 RT	ZAPS8500000572288	25/05/2007	1296	48	1500	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	si	€ 5.850,00
20083	DK 762 RM	ZAPS8500000576795	19/02/2008	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	si	€ 5.850,00
20084	DK 763 RM	ZAPS8500000576803	19/02/2008	1296	48	1550	VEICOLO LEGGERO RACCOLTA	si	si	si	€ 5.850,00
20090	DX 676 DM	ZCFAT5D0302550752	15/09/2009	3920	130	7490	AUTOCARRO PICCOLO CON CASSONE E GRU	si	si	si	€ 9.900,00
20092	DX 998 DM	YV2JG20G0AB851520	07/12/2009	12777	375	40000	AUTOCARRO 8X4 CON CASSONE	si	si	si	€ 43.200,00
20098	EK 329 FW	MPATFS85HBT108775	03/05/2012	2990	120	2950	PROMISCUO 4X4	si	si	si	€ 9.000,00
20099	EK 330 FW	MPATFS85HBT108772	03/05/2012	2990	120	2950	PROMISCUO 4X4	si	si	si	€ 9.000,00
20100	CF 872 GC	WJMJ4CTS40C207375	01/08/2012	12882	332	40000	AUTOCARRO 8X4 CON CASSONE	si	si	si	€ 49.500,00
20101	EK 787 FW	ZE8T1ASR0C0004283	31/10/2012	2998	125	3500	AUTOCARRO PICCOLO 4X4 CON CASSONE	si	si	si	€ 29.700,00
20102	EK 788 FW	ZE8T1ASR0C0004284	31/10/2012	2998	125	3500	AUTOCARRO PICCOLO 4X4 CON CASSONE	si	si	si	€ 29.700,00
20105	FG 926 NS	ZFA25000002D13008	01/02/2017	2287	110	3500	FURGONE GRANDE	si	si	si	€ 23.257,27
20106	FG 928 NS	ZFAFFL00XG5040620	01/02/2017	1598	89	2950	FURGONE MEDIO	si	si	si	€ 19.342,73
20107	FG 927 NS	ZFAKVJ20G9007935	01/02/2017	2442	133	2905	FURGONE MEDIO	si	si	si	€ 24.000,00
20108	FG 929 NS	ZFAKVJ20G9008392	01/02/2017	2442	133	2905	FURGONE MEDIO	si	si	si	€ 24.000,00
20110	FG874 NS	VF631S167HD000535	14/02/2017	10837	345	40000	AUTOCARRO 8X4 CON CASSONE	si	si	si	€ 101.200,00

AMIU BONIFICHE S.P.A.
LIBRO MATRICOLA STATO DI RISCHIO AL 01/07/2017

20111	FH935EZ	ZAPS90TGW00002272	30/03/2017	1299	61	1700	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	€ 12.582,00
20112	FH936EZ	ZAPS90TGW00002418	30/03/2017	1299	61	1700	AUTOCARRO PICCOLO 4X4 CON CASSONE	si	si	€ 18.689,00
20113	FH937EZ	ZAPS90TGW00002412	30/03/2017	1299	61	1700	AUTOCARRO PICCOLO 4X4 CON CASSONE	si	si	€ 18.689,00
20114	FH938EZ	ZAPS90TGW00002311	30/03/2017	1299	61	1700	AUTOCARRO PICCOLO 4X4 CON CASSONE	si	si	€ 18.689,00
20115	FH939EZ	ZAPS90TGW00002261	30/03/2017	1299	61	1700	VEICOLO LEGGERO CON CASSONE	si	si	€ 12.582,00
20116	FH 563 EZ	ZAPS90VOW00001174	14/04/2017			1700		si	si	€ 11.271,00
20118	FH 565 EZ	ZAPS90VOW00001171	14/04/2017			1700		si	si	€ 11.271,00
20119	FH 566 EZ	ZAPS90VOW00001172	14/04/2017			1700		si	si	€ 11.271,00
20120	FH 567 EZ	ZAPS90VOW00001173	14/04/2017			1700		si	si	€ 11.271,00
20117	FH 564 EZ	ZAPS90TOW00002430	14/04/2017			1700		si	si	€ 18.689,00
20121	FH 589 EZ	ZD80PVA4116000323	02/05/2017			3500	CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE	si	si	€ 63.000,00
20122	FH 590 EZ	ZD80PVA4116000324	02/05/2017			3500	CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE	si	si	€ 63.000,00
20123	FH 591 EZ	ZD80PVA4116000325	02/05/2017			3500	CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE	si	si	€ 63.000,00
									Totale	€ 883.284,00